

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
DIFESA (IV)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	73
FINANZE (VI)	»	81

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 92.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	118
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	132
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	196
AGRICOLTURA (XIII)	»	206
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	239
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	275
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	280
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	281

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	5
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore per la IX Commissione, anche a nome del

relatore per la II Commissione, onorevole Vazio, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

Atto n. 432.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

Franco VAZIO (PD), *relatore* per la II Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Brandolin, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Atto n. 431).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni II e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo » (Atto n. 431);

rilevato che:

il provvedimento costituisce attuazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010, che disciplina i requisiti relativi alla gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM – *Air Traffic Flow Management*) per ottimizzare la capacità disponibile della corrispondente rete europea (EATMN) e degli aeroporti rispetto alla domanda, migliorare le relative procedure e l'efficienza e la puntualità dei vettori aerei;

i ritardi nel dare corso alla disciplina sanzionatoria riferita alle prescrizioni del citato Regolamento sono stati già censurati negli anni passati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con un rilievo, chiuso il 28 giugno 2016 a fronte dell'impegno a concludere rapidamente il necessario iter legislativo;

in particolare, gli articoli da 4 a 7 dello schema di decreto introducono nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di gestione del traffico aereo, definendo una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni del richiamato regolamento;

tali sanzioni, irrogate dall'ENAC, sono graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive e variano da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione, fatta salva, come previsto dall'articolo 1 del provvedimento, l'applicazione delle norme penali;

il presente schema di decreto appare conseguire l'obiettivo indicato dall'articolo 15 del Regolamento, sia sul versante delle fattispecie sanzionate, sia per l'entità delle sanzioni a carico dei soggetti coinvolti nella gestione del traffico aereo in caso di violazione dei relativi obblighi e di reiterazione delle condotte

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (Atto n. 432).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni II e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE» (Atto n. 432);

rilevato che:

in attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 216 del 2008, il provvedimento allinea la normativa nazionale a quella europea, rendendo effettiva la disciplina sanzionatoria nei confronti degli operatori del settore aeronautico con l'obiettivo di garantire un più elevato livello di sicurezza e protezione dei cittadini europei nel settore dell'aviazione civile;

le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione, variano tra un minimo di 800 euro e un massimo di 100.000 euro e sono articolate per settori omogenei di applicazione;

lo schema di decreto prevede una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni individuate nel richiamato Regolamento, ferma restando l'applicazione delle norme penali (ai sensi dell'articolo 1), in conformità di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), con specifico riguardo all'articolo 3, che reca la delega all'introduzione della disciplina sanzionatoria delle violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

ritenuto, pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, che fa salva l'applicazione delle norme penali, che non vi sia alcuna abrogazione implicita delle disposizioni di natura penale attualmente contenute nel Codice della navigazione, una parte delle quali, peraltro, riguarda fattispecie che sono già state oggetto di depenalizzazione in forza della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 507 del 1999;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Esame e rinvio</i>)	7

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Tallin in occasione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) (7-9 settembre 2017)	10
<i>ALLEGATO (Relazione sulla conferenza)</i>	12

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente della IV Commissione Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Atto n. 463.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere delle Commissioni – che è vincolante per il Governo – è fissato a martedì 17 ottobre 2017 e che la Commissione Bilancio dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 ottobre.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice per la III Commissione*, soffermandosi sui profili politico-internazionali del provvedimento, segnala che esso ha solo apparentemente natura tecnica ma in realtà s'inserisce in quadro di relazioni bilaterali che da anni sono articolate ed intense.

Sottolinea che, favoriti anche dalla prossimità geografica, questi legami poggiano su solide fondamenta storiche, culturali ed economiche. Evidenzia che per l'Albania l'Italia resta un interlocutore privilegiato: il nostro Paese è sempre stato in prima linea nel sostenere la transizione dell'Albania e il suo percorso europeo; è stato il primo donatore bilaterale nell'arco degli ultimi venti anni, è il principale

partner commerciale, un importante investitore ed ospita la più importante comunità albanese all'estero.

Ritiene sia di primaria importanza è il costante sostegno italiano al processo d'integrazione europea dell'Albania e il deciso appoggio del nostro Paese alle sue aspirazioni euro atlantiche, che costituiscono lo scenario geopolitico entro il quale si tuare il provvedimento in esame.

Ricorda che il percorso avviato da Tirana – segnato da tappe importanti come l'adesione alla NATO nel 2009, la liberalizzazione dei visti nel dicembre 2010 e la concessione dello status di Paese Candidato nel giugno 2014 – è giunto ad una fase cruciale che vede il mondo politico e la società albanese impegnati a varare le riforme necessarie per ottenere l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea.

Ritiene che la relazione che lega il nostro Paese con l'Albania sia da intendersi anche come forma di politica regionale che l'Italia porta avanti nei Balcani. Segnala come l'Albania si caratterizzi per l'esemplare convivenza pacifica tra religioni e per la cultura pienamente europea del suo popolo.

Sottolinea che il nostro Paese apprezza il contributo di Tirana alla stabilità della regione e al rafforzamento della cooperazione regionale. Ricorda che in tale contesto si inserisce il Processo dei Balcani occidentali, lanciato a Berlino nel 2014 e di cui l'Italia ha presieduto il recente Vertice a Trieste del luglio scorso.

Segnala che un altro importante terreno di cooperazione è la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Sottolinea che in questa direzione vanno tutte quelle forme di assistenza e partenariato in materia giuridica, di polizia e militare, che i due governi stanno portando avanti, tra cui l'accordo di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione e la cooperazione ormai ventennale tra le forze di polizia italiane ed albanesi.

Evidenzia che la comune visione della politica internazionale si riflette anche nell'ottimo livello di cooperazione tra Italia e Albania in seno agli organismi delle

Nazioni Unite, volta a favorire delle riforme che possano garantire maggiore efficacia a tali organi.

Sottolinea, dunque, che il legame tra Italia e Albania riguarda un'ampia varietà di settori che vanno ad intrecciarsi e sovrapporsi con la cooperazione politica. Segnala che la collaborazione in questi diversi campi viene regolarmente tenuta viva anche grazie ai frequenti colloqui bilaterali, a tutti i livelli, tra i rappresentanti delle rispettive istituzioni.

Ricorda come le elezioni del 25 giugno scorso – che ha potuto seguire in qualità di capo delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE – abbiano rivestito un'importanza strategica per l'Albania e per l'intera regione.

Ritiene che la riconferma per un secondo mandato del premier Rama, pur a fronte di una marcata insoddisfazione popolare (che si è espressa soprattutto attraverso l'astensionismo) sia motivata dalla prospettiva di un tasso di crescita economica che nel 2021 dovrebbe salire a 5,5-6 per cento, grazie agli investimenti pubblici e al programma « Un miliardo di euro », teso a coinvolgere il capitale privato tramite la formula di partenariato pubblico-privato.

Ricorda che Tirana si appresta a giocare una partita importante, quella dell'adesione all'Unione europea e negli ultimi anni ha compiuto passi importanti nella riforma della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario, della lotta alla corruzione e del crimine organizzato che devono essere sostenuti ed incoraggiati dai partner europei.

Auspica l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame che concorrerà a rinsaldare le relazioni del nostro Paese con Tirana su un terreno prioritario come quello della cooperazione militare, caratterizzato dalla comune appartenenza all'Alleanza atlantica, alla quale Tirana ha aderito nel 2009 e definita da un Memorandum d'intesa dello stesso anno.

Dichiara di essere sempre stata convinta che il fermo sostegno italiano alle

aspirazioni euro-atlantiche dell'Albania e degli altri Paesi dei Balcani occidentali non trovi origine da ragioni altruistiche ma dalla consapevolezza che, in caso contrario, tali Paesi rischierebbero di divenire una sorta di « buco nero » nella geopolitica europea, che inevitabilmente condizionerebbe in maniera negativa la stabilità e la sicurezza dell'intero continente.

Crede, infatti, che non si possa parlare di un'Europa stabile e « riunita » senza il contributo dei Paesi dei Balcani occidentali: l'allargamento ai Paesi dell'Europa centro-orientale nel 2004-2007 ha in qualche modo emarginato i Balcani occidentali, ritagliando uno spazio extracomunitario nel quale — tra l'altro — i traffici criminali scavano corridoi privilegiati.

Per questo ritiene necessario che l'allargamento ai Balcani occidentali torni ad essere una priorità nelle scelte di fondo dell'Unione europea.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, riferisce che l'articolo 311, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) consente al Ministero della difesa di cedere a titolo gratuito — in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione — materiali non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso. Il successivo comma 2 consente, invece, la cessione — ai medesimi Paesi — di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi. In quest'ultimo caso è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta di un parere vincolante, cioè di un parere cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Segnala, quindi, che tali disposizioni normative sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano dal comma 101 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 (legge di bilancio 1997), successivamente confluito nelle richiamate disposizioni del codice dell'ordinamento militare, e che la Commissione difesa della Camera ha esaminato proposte di cessione gratuita di

armamenti soltanto in due occasioni, entrambe occorse nella XIII legislatura, nei primi anni di vigenza della norma: il 23 settembre 1998 fu discusso il progetto di cessione gratuita all'Albania, alla Macedonia e alla Bulgaria di veicoli da trasporto protetti M-113 (atto n. 412), mentre il 28 settembre 1999 fu discusso il progetto di cessione gratuita del sistema d'arma c/a da 40-70 alle Forze armate maltesi (atto n. 665). A partire dalla XIV legislatura, le autorizzazioni al Governo alla cessione gratuita di materiali d'armamento obsoleto ad altri Paesi sono state disposte mediante norme di legge, per lo più attraverso i periodici decreti-legge di proroga del finanziamento delle missioni internazionali. Col venir meno del decreto-legge « missioni internazionali », a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali, il Governo ha riapplicato la citata disposizione del codice dell'ordinamento militare.

Ciò premesso, evidenzia che lo schema di decreto in esame prevede la cessione a titolo gratuito, alle forze armate albanesi, di cinquemila fucili AR 70/90 (con relativi accessori) e di due veicoli VTLM (veicoli tattici leggeri multiruolo) *Lince* in versione base. I materiali oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche. Infatti, la configurazione base del VTLM, adibita principalmente ad attività di ricognizione, è stata introdotta in servizio nel 2006 (si trattava di circa 1.000 unità) e, dopo i primi anni di impiego nei teatri operativi, ha dimostrato grandi margini di perfezionamento. Negli anni successivi, la dotazione in uso alle nostre Forze armate è stata progressivamente incrementata, con l'acquisto di versioni sempre più performanti, denominate VTLM-1 (360 unità a partire dal 2011) e VTLM-1A (419 unità a partire dal 2012).

La scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa che accompagna lo schema di decreto precisa, poi, che proprio a causa della connotazione non più attuale delle versioni introdotte nel 2006, in attesa degli esiti della sperimentazione e della successiva introduzione in servizio della versione VTLM-2 (stimata a fine

2018), dal 2014 è stata avviata un'attività di ammodernamento delle prime piattaforme acquisite, che consiste in una serie di *retrofit* tali da posizionare la versione base – ora denominata VTLM-K2 – tra la versione 1 e quella 1-A.

Quanto, invece, al fucile d'assalto AR 70/90, questo – chiarisce sempre il Ministero della difesa – è stato introdotto in servizio nel 1990 (79.587 pezzi) ed ha rappresentato, per molti anni, la principale arma in dotazione individuale anche nell'ambito di operazioni multinazionali di stabilizzazione e mantenimento della pace. Tuttavia, i progressi tecnologici hanno reso il fucile obsoleto nel contesto operativo moderno, per cui dal 2010 è stata avviata la sua progressiva sostituzione con il fucile d'assalto ARX-160 di nuova generazione.

Sviluppato nell'ambito del programma «Soldato Futuro», l'ARX-160 è un'arma individuale estremamente precisa grazie ai sistemi di puntamento optoelettronici, oltre che più ergonomica e maneggevole.

La relazione di accompagnamento dello schema in esame sottolinea, inoltre, come la cessione di tali armamenti consentirà una più agevole partecipazione delle forze armate albanesi alle operazioni fuori area dove trovano impiego i contingenti nazionali. Al riguardo, ricorda che l'Albania è impegnata con propri contingenti in Afghanistan (Resolute Support Mission) e in Kosovo (Kosovo Force).

All'esito della cessione dei materiali in questione, la ricostituzione delle scorte della Forza armata cedente sarà ricondotta all'interno dell'attività di programmazione finanziaria assicurata dallo stesso Stato maggiore della difesa.

Dal punto di vista politico-industriale – viene notato ancora nella scheda del Ministero – la cessione assume considerevole rilevanza in quanto rafforza i già buoni rapporti bilaterali con l'Albania e sarà verosimilmente seguita da ulteriori potenziali contratti di manutenzione o aggiornamento dei sistemi da parte delle aziende costruttrici nazionali.

Infine, segnala che – sempre nella relazione illustrativa – viene precisato che la cessione andrà a fine entro il 31 dicembre 2017.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente della IV Commissione Rosa Maria VILLECCO CALIPARI.

La seduta comincia alle 19.15.

Sulla missione svolta a Tallin in occasione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) (7-9 settembre 2017).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, ricorda che dal 7 al 9 settembre scorso una delegazione delle Commissioni Affari esteri e Difesa si è recata a Tallin, insieme con una delegazione delle corrispondenti Commissioni del Senato, per partecipare alla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Dopo aver quindi ricordato che la delegazione della Camera era composta dai deputati Paolo Alli, in qualità di capodelegazione, Massimo Artini e Gianluca Pini, invita questi ultimi a riferire sullo svolgimento della Conferenza e sui suoi esiti.

Paolo ALLI (AP-CpE-NCD), intervenendo in qualità di componente della delegazione in rappresentanza della III Commissione, ritiene che la mancata adozione di conclusioni da parte della Conferenza interparlamentare rappresenti una perdita di significato politico, oltre ad un

fatto inedito rispetto alla prassi di tale *forum* di cooperazione parlamentare. Rappresenta, d'altra parte, l'elevato livello del confronto politico, nonché delle tematiche e degli interventi svolti durante la Conferenza. In particolare, la relazione dell'Alto Rappresentante Federica Mogherini ha costituito lo snodo focale dell'evento anche in considerazione delle riflessioni a tutto campo riferite alla situazione in Corea del Nord, in Venezuela, in Libia e nei Balcani occidentali. Per un resoconto più dettagliato, rinvia alla relazione in allegato (*vedi allegato*). Anche il tema della sicurezza, il ruolo della NATO e degli Stati Uniti sono stati al centro del dibattito. Segnala, inoltre, i toni prevedibilmente preoccupati assunti dalla Presidenza di turno estone rispetto al ruolo della Federazione Russa. Nel complesso, ritiene positivo anche il livello di partecipazione alla Conferenza e ribadisce l'auspicio affinché la mancata adozione di conclusioni rappresenti un fatto eccezionale e non costituisca un precedente nell'interesse della stessa Conferenza interparlamentare.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) si associa alle considerazioni del deputato Alli, aggiungendo che con altre delegazioni si è riflettuto in colloqui informali sulla possibilità di scrivere al Parlamento bulgaro, che gestirà la prossima riunione della Conferenza, per chiedere che ripristini la discussione delle conclusioni, in quanto passaggio politico qualificante di questi incontri. La mancanza di dibattito politico ha caratterizzato anche la riunione dei capidelegazione tenutasi prima dell'inizio dei lavori della Conferenza, durante la quale i delegati, anziché poter confrontarsi sui temi di comune interesse, come di solito accade, hanno ascoltato una relazione del responsabile dei servizi d'informazione per la sicurezza estone sulla situazione di rischio del Paese.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Tallin in occasione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) (7-9 settembre 2017).

RELAZIONE SULLA CONFERENZA

La Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) organizzata dall'Estonia nel proprio turno semestrale di presidenza dell'Unione europea si è riunita a Tallin (Estonia) dal 7 al 9 settembre 2017. Ai lavori hanno preso parte, per la Camera dei deputati, una delegazione guidata da Paolo Alli, componente della Commissione Affari esteri e Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, e composta altresì da Massimo Artini, vicepresidente della Commissione Difesa, e Gianluca Pini, componente della Commissione Affari esteri; per il Senato, le senatrici Stefania Giannini e Ornella Bertorotta, componenti della Commissione Affari esteri.

I lavori della Conferenza di Tallin si sono caratterizzati per la mancata discussione, per la prima volta dacché esiste la Conferenza (2012), di un documento finale di conclusioni. Il regolamento della Conferenza prevede, all'articolo 7, che l'organo possa adottare per consenso conclusioni non vincolanti su questioni inerenti alla PESC e alla PSDC relative all'ordine del giorno della Conferenza interparlamentare. La presentazione di una proposta di conclusioni spetta al Parlamento della presidenza, che deve trasmetterlo alle delegazioni dei Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo per consentire la presentazione e l'esame di eventuali emendamenti. La presidenza estone ha preannunciato fin dalla precedente riunione della Conferenza (tenutasi a Malta dal 26 al 28 aprile 2017) che non avrebbe

previsto la discussione e adozione di conclusioni. La mancata discussione di conclusioni ha naturalmente privato la Conferenza del suo carattere politicamente più significativo. Tuttavia la scelta della presidenza estone, le cui motivazioni non sono state chiarite ufficialmente, non è stata discussa in nessun momento della riunione di Tallin, anche per rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun Paese. L'unico riferimento alla mancata discussione di conclusioni è venuto, al termine dei lavori, da Hannes Hanso, a nome della presidenza estone, che ha fatto cenno a qualche critica ricevuta, ma ha rivendicato il potere del Parlamento che organizza i lavori di conferire a questi l'impronta ritenuta migliore.

I lavori si sono articolati in sei sessioni, il cui andamento è sintetizzato anche da un resoconto della presidenza estone pubblicato sul sito internet della Conferenza. Le sessioni sono state copresiedute da Marko Mihkelson, presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento estone, Hannes Hanso, presidente della Commissione Difesa del medesimo Parlamento, e David McAllister, presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo (nel cui ambito, come noto, è costituita una sottocommissione in materia di difesa). I copresidenti hanno emesso, al termine dei lavori, un succinto comunicato congiunto che ha riassunto molto brevemente i punti focali del dibattito.

La prima sessione – « Perché l'Europa è importante? L'Europa nel contesto globale » – è stata aperta da interventi della presidente della Repubblica d'Estonia,

Kersti Kaljulaid, e del vicepresidente della BEI ed ex primo ministro finlandese Alexander Stubb, cui è seguita una serie di domande e di commenti dei delegati dei Parlamenti. Che l'Unione europea sia importante e debba continuare a svolgere un ruolo nell'arena globale, è stato riconosciuto da tutti. La presidente Kaljulaid ha rimarcato tra l'altro che i Paesi membri dell'Unione europea rappresentano cumulativamente una massa di tutto rilievo dal punto di vista dell'economia e del potenziale militare, senza contare il livello del sistema di principi e valori che la storia europea ha sviluppato. Ha quindi concluso che l'Europa ha non solo l'interesse ma anche l'obbligo morale di svolgere un ruolo di guida nel mondo e di far sentire la propria voce. Stubb, a sua volta, ha espresso l'opinione che l'Unione stia oggi attraversando un momento delicato ed epocale quanto sono stati il secondo dopoguerra e la fine dell'Unione sovietica. La Brexit e il raffreddamento dell'amministrazione statunitense nei confronti degli alleati europei rappresentano – a suo giudizio – l'indizio di un disimpegno dei Paesi anglosassoni rispetto al tradizionale ruolo di *leadership* mondiale: un disimpegno che apre una lacuna che non è chiaro chi potrà colmare. In questo scenario all'Europa spetta di difendere i suoi valori tradizionali di libertà, diritti fondamentali e libero mercato, e di svolgere un ruolo per la difesa del libero scambio internazionale. Quanto alla difesa, Stubb ha sottolineato l'importanza di rafforzare le capacità di difesa dell'Unione come tale, in complemento con la NATO. Il dibattito avviato con gli interventi delle delegazioni ha spostato l'accento sulla crisi d'immagine dell'UE presso i suoi stessi cittadini. La presidente Kaljulaid si è detta convinta che occorra spiegare meglio agli stessi europei quel che l'Unione europea è e fa. C'è una percezione d'insicurezza che non è motivata, dato che l'UE è potenzialmente forte a confronto degli altri attori mondiali e può quindi garantire ai suoi cittadini prosperità e sicurezza. Secondo Stubb è essenziale che i partiti politici nazionali e gli stessi governi smettano di attribuire

colpe all'Unione o ad altri Paesi. L'unità è essenziale perché l'Europa conti e faccia davvero gli interessi di tutti. Un altro tema posto dal dibattito è stato quello delle modalità di integrazione europea nella difesa: se debba essere volontaria o obbligatoria. Al riguardo la presidente Kaljulaid ha fatto notare che l'obbligatorietà porterebbe con sé la fissazione di livelli minimi di impegno, per coinvolgere anche gli Stati meno disposti, laddove la volontarietà permette al gruppo più determinato di procedere in testa a formare un primo nucleo di una difesa europea.

La seconda sessione – dedicata al tema delle relazioni transatlantiche – è stata avviata dalle riflessioni di Ed Royce, presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti USA (presente con un'intervista videoregistrata), Robert Nurick, Nonresident Senior Fellow of the Atlantic Council's Brent Scowcroft Center on International Security, e Wouter Coussens, Consigliere economico del presidente del Consiglio europeo, cui sono seguite anche in questo caso le domande e i commenti delle delegazioni. Tutti gli oratori hanno messo in risalto quanto l'unità transatlantica sia indispensabile: prosperità e solidità politica dell'Europa sono vitali per gli Stati uniti e viceversa. Alla comunanza di valori, di cultura e di sistemi politici, si aggiungono i legami commerciali, che sono strettissimi, al punto che da soli valgono la metà del PIL mondiale, e che – è stato detto – sarebbero rafforzati da un trattato commerciale transatlantico. L'unità occidentale si è vista nelle posizioni tenute sul tema delle sanzioni alla Russia per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. L'elezione di Trump – è stato osservato da Nurick – ha suscitato in Europa timori e perplessità comprensibili: il nuovo presidente è apparso infatti impulsivo e quindi imprevedibile, oltre che molto deciso su alcuni temi, ma meno su altri. Sul tema dell'alleanza militare, la situazione è andata però migliorando: all'inizio Trump ha detto che è obsoleta, ma da allora sembra aver cambiato idea. I vertici militari USA, con l'appoggio del Congresso, stanno cer-

cando di fargli capire quanto essenziale sia la NATO e di fargli cambiare posizione rispetto all'indirizzo inizialmente annunciato di disimpegno degli USA. È più difficile, ha osservato Nurick, che l'Amministrazione USA faccia retromarcia sul tema della divisione dei carichi: Trump ha ripetuto che l'Europa deve spendere di più per la difesa. Non è un tema nuovo, ma è la prima volta che l'obbligo di difendere un alleato (articolo 5 del Trattato) viene subordinato al rispetto degli impegni di spesa; anche perché il criterio del 2 per cento del PIL è contestato da più parti perché ritenuto troppo semplificato in quanto non considera i contributi che i singoli Paesi danno alla sicurezza dell'Occidente con azioni militari o anche con l'impiego di militari nelle missioni internazionali (tema che è tornato anche nella V sessione). Quanto ai rapporti USA-Russia, Nurick li ha definiti pessimi, dopo le iniziali aperture di Trump. Oggi l'amministrazione USA appare ancora incerta sulla linea da tenere con la Russia, anche se non sull'obiettivo, che non può che essere quello di riallacciare i rapporti. Quanto invece ai rapporti con l'Unione europea, Nurick ha espresso l'avviso che pochi nell'amministrazione USA sappiano davvero cos'è e cosa fa l'Unione europea, anche se è forse diffusa la convinzione che la saldezza politica e la forza militare dell'Europa (quest'ultima comunque in coordinamento con la NATO) siano un vantaggio anche per gli USA. Coussens, a sua volta, si è detto convinto che le preoccupazioni suscitate dall'elezione di Trump rispetto alla saldezza dei legami transatlantici siano esagerate. Gli Stati Uniti – ha osservato – non sono una persona, né lo è la Casa Bianca: in America c'è un sostegno ampio e trasversale al mantenimento dei rapporti di alleanza. I rapporti tra USA ed Europa sono profondi e stabili da molto tempo e l'intreccio di interessi economici è saldissimo. Dal punto di vista militare, è importante, a giudizio di Coussens, che i Paesi dell'Unione europea riescano a farsi percepire all'esterno come uniti e alleati, in modo che l'Unione appaia sulla comunità internazionale come

un unico attore; è anche importante che l'Europa si assuma una maggior responsabilità per la propria sicurezza e che nasca quindi un'Europa della difesa: per questo serve uno sforzo maggiore dei singoli Stati e va quindi salutata con favore la nascita di una prima PESCO.

La terza sessione – incentrata sulle priorità dell'Unione europea nei settori della PESC e della PSDC – si è imperniata sull'intervento dell'Alta rappresentante, Federica Mogherini, che, prima di rispondere alle domande, ha ragguagliato le delegazioni sui temi affrontati nelle riunioni informali dei ministri degli affari esteri e della difesa tenutesi a Tallin negli stessi giorni della Conferenza interparlamentare. L'AR ha riferito innanzitutto sulla Corea del Nord, la cui minaccia alla sicurezza e al disarmo va considerata – ha detto – di portata non regionale ma mondiale. Nelle riunioni informali si è convenuto che le pressioni militari sulla Corea del Nord siano vane e pericolose e che l'UE debba invece agire sul piano diplomatico, nel contempo sostenendo il lavoro del Consiglio di sicurezza ONU per rafforzare le pressioni economiche; si è poi riflettuto sulla possibilità che l'UE stabilisca proprie sanzioni; si è deciso infine di esercitare pressione diplomatica sui Paesi dell'area perché applichino integralmente le sanzioni ONU, con lo scopo di indurre la Corea del Nord ad aprire canali diplomatici e a dialogare. Sul processo di pace in Medio Oriente, si è concordato di proseguire nella linea di favore per la « soluzione dei due Stati », di sostenere di conseguenza le parti e i Paesi che concretamente lavorano per questa soluzione e di avviare un ripensamento delle concrete azioni svolte dall'UE (con la diplomazia e con l'erogazione di aiuti economici) per verificare se siano ancora e tutte funzionali a quest'obiettivo. Quanto alla situazione del Venezuela, l'AR ha ricordato che l'Europa è interessata in molti modi (per la presenza di cittadini europei e di venezuelani con discendenza e cittadinanza di Paesi europei, per le relazioni commerciali, etc.) ed ha assicurato che essa è ben presente all'attenzione della Commissione

e che nelle riunioni informali si è riflettuto sulle azioni possibili per l'UE, in coordinamento con gli altri attori, per aiutare il Paese a uscire dalla crisi. Si è discusso della possibilità che l'UE introduca sanzioni proprie, anche individuali, ma per il momento si è deciso di continuare ad usare il solo strumento diplomatico. Su Sahel e Corno d'Africa, l'AR ha ribadito che è interesse dell'UE contribuire alla pacificazione e stabilizzazione delle due regioni, che, insieme con la Libia e il resto del Nord-Africa, rappresentano il vicinato meridionale dell'Unione. In quest'ottica l'Unione europea ha deciso da ultimo di contribuire con 50 milioni di euro alla nuova *Joint Force of the Sahel Countries*. A parte questo, sono attive diverse operazioni dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa, per il sostegno delle forze di sicurezza locali, che prevedono anche l'addestramento a pratiche e comportamenti rispettosi dei diritti umani e alla gestione di minacce complesse. Nelle riunioni ministeriali informali a Tallin si è riflettuto anche sulla possibilità di prevedere nuove forme di appoggio alla Somalia, anche alla luce dei buoni risultati dell'operazione Atalanta. Quanto alla difesa europea, l'AR ha riferito che nelle riunioni ministeriali si è registrato un impegno comune a lanciare la prima cooperazione strutturata permanente (PESCO) ai sensi degli articoli 43 e 46 del Trattato UE. Il programma è di procedere rapidamente alla definizione dei criteri di partecipazione e degli impegni richiesti (sono all'esame circa 30 progetti sulla struttura da dare alla cooperazione), in modo che gli Stati interessati a partecipare possano notificarlo la propria volontà e la cooperazione possa iniziare entro la fine dell'anno. In particolare, non sarà chiesto un aumento delle spese militari, la Commissione ritenendo che la decisione di spesa per la difesa debba restare prerogativa degli Stati. Saranno invece chiesti impegni che consentano all'Unione di coordinare gli investimenti, con lo scopo di agevolare la formazione di una base industriale comune in Europa nel settore, dove al momento c'è frammentazione e conseguente diseconomia nell'uso

delle risorse. L'AR ha concluso sottolineando come la costruzione di una difesa europea sia fondamentale per dare maggiore sicurezza ai cittadini e per aumentare il peso politico dell'Europa nel mondo e la sua capacità di stabilire in autonomia la propria agenda sui temi della sicurezza, fermo restando che la sua potenza militare l'Unione seguirà ad usarla nel suo modo tipico, « all'europea », ossia non per azioni militari di combattimento, ma per missioni di pace e di assistenza alla ricostruzione. L'AR ha inoltre evidenziato la necessità di rivedere il sistema Athena di finanziamento delle missioni militari, non essendo possibile pianificare interventi comuni senza una maggiore certezza delle risorse. Le domande seguite all'intervento iniziale dell'AR hanno allargato la discussione ad altri temi: sul Regno Unito, l'AR ha confermato che l'UE, a conclusione dei negoziati per la Brexit, lavorerà con la controparte ad un partenariato, fermo restando che Londra sarà esclusa dal processo decisionale dell'Unione europea e non conserverà quindi neanche il potere di formulare proposte. Sul tema della violazione dei diritti umani in Libia, connesso a quello della gestione dei flussi migratori, l'AR ha sottolineato che l'UE non è indifferente al problema e che ha deciso di favorire il controllo umanitario, sostenendo anche finanziariamente i programmi di OIM e UNHCR e forse anche di alcune ONG per accedere ai campi e verificare il rispetto dei diritti umani delle persone che vi si trovano. Sui Balcani occidentali, l'AR ha confermato l'impegno dell'UE a favorire il processo di adesione di comunità che sono geograficamente già europee e la cui inclusione nell'area europea sarà fattore di sicurezza per l'intero territorio dell'Unione. Quanto alle relazioni con gli USA, l'AR ha confermato che sono costanti, coinvolgono tutte le parti e riguardano tutti i temi essenziali della politica internazionale. Sul tema delle migrazioni, infine, l'AR ha rimarcato che un problema così complesso non possa essere affrontato solo come problema di sicurezza alle frontiere dell'Unione e richieda un approccio globale, che includa il dia-

logare con e l'aiutare i Paesi dell'Africa. Su impulso di altre domande, l'AR ha parlato poi di Cina e di India, nonché della crisi umanitaria dei rohingya del Myanmar. L'AR ha anche sottolineato l'importanza di potenziare, a livello dell'UE e degli Stati membri, la capacità di difesa e di reazione contro attacchi cibernetici.

La quarta sessione – dedicata allo stato di cose oltre i confini dell'Unione – ha visto partecipare come oratore unico Sven Mikser, Ministro degli affari esteri della Repubblica d'Estonia, il quale, dopo aver osservato che l'UE deve misurarsi innanzitutto coi problemi del suo vicinato, e non con le crisi distanti, ha richiamato con favore l'unità e coerenza di posizione dei Paesi UE nei confronti della Russia in relazione all'annessione della Crimea e ha insistito sulla necessità di esigere il rispetto degli accordi di Minsk e di ottenere che la Russia, che si è dimostrata aggressiva, torni ad avere un comportamento accettabile; ha accennato al vertice dell'UE e dei Paesi del partenariato orientale, sottolineando come la forte diversità tra questi stessi Paesi imponga all'UE di rapportarsi loro con approcci differenziati; ha osservato che sulla crisi siriana l'UE non può forse ambire ad essere determinate per trovare una soluzione, ma può svolgere un ruolo importante nella fase dopo la fine del conflitto; ha sottolineato come la soluzione dei due Stati sia l'unica accettabile per la pacificazione del Medio Oriente; si è soffermato quindi brevemente sui problemi dell'Africa e della Libia, delle migrazioni e del terrorismo.

La mattina del 9 settembre si sono tenuti in parallelo tre seminari dedicati, rispettivamente, ai Balcani occidentali, alla Nord Corea e alla Russia.

La V sessione – focalizzata sui modi per rafforzare la difesa europea – ha visto partecipare come oratori Jüri Luik, ministro della difesa della Repubblica d'Estonia, Tacan Ildem, ambasciatore e segretario generale aggiunto NATO per la diplomazia pubblica, e Carl Bildt, copresidente del Consiglio europeo per le relazioni estere ed ex primo ministro svedese. Luik si è soffermato sulla Zapad-17 (l'esercita-

zione congiunta delle Forze armate russe e bielorusse programmata nella terza settimana di settembre 2017), asserendo che non si tratta di una singola esercitazione, ma di una serie di esercitazioni iniziata ad agosto e volutamente suddivisa dai russi in operazioni distinte per evitare di raggiungere il limite massimo di unità militari oltre il quale gli accordi OSCE di Vienna impongono specifici obblighi di trasparenza. L'esercitazione è cominciata – secondo quanto riferito da Luik – con un accesso di truppe russe in Bielorussia (Luik ha incidentalmente espresso il timore che i russi potrebbero non ritirarsi dalla Bielorussia al termine dell'operazione) e proseguirà di fatto a ottobre con esercitazioni per la verifica della cosiddetta triade nucleare. Ci sono stati tra l'altro rilevanti movimenti di truppe di terra al confine estone che – ha detto Luik – intimoriscono il Paese, anche se l'Estonia ospita una ridotta ma simbolicamente importante presenza di truppe NATO. Luik ha quindi rimarcato come le sfide che l'Europa si trova oggi a fronteggiare non possano essere contrastate dall'UE con l'attuale livello di capacità militare e come la difesa europea, a dispetto degli entusiasmi che suscita, sia ancora allo stato embrionale e di là da venire. Ildem, a sua volta, ha sottolineato l'importanza di rinsaldare i vincoli di alleanza alla base della NATO e ha espresso favore per la crescita dell'autonomia militare dell'Europa, a condizione che s'inquadri nella cornice di una stretta cooperazione con la NATO, nello spirito della dichiarazione congiunta di Varsavia. Dopo aver ricordato come sia costante il confronto tra UE e NATO per individuare maniere per rafforzare la cooperazione, Ildem ha insistito sull'auspicio che la difesa europea si sviluppi in modo da essere complementare alla NATO, per evitare duplicazioni controproducenti (punto sul quale hanno insistito anche diversi interventi nel dibattito e in altre sessioni). Rispetto alla Zapad, Ildem ha rilevato che le informazioni fornite ufficialmente dai russi pongono l'esercitazione entro la soglia dei patti di Vienna, anche se in passato è accaduto che

esercitazioni russe abbiano oltrepassato le soglie; ha quindi concluso che la NATO resta quieta, ma vigile rispetto all'esercitazione e al suo decorso. Ha quindi preso la parola Bildt, il quale ha innanzitutto osservato che per difesa europea si possono intendere due cose: la difesa del territorio europeo e la politica estera di difesa dell'Unione europea. Quanto alla prima, non c'è dubbio – ha detto Bildt – che essa sia oggi possibile solo con la NATO, dato che gli Stati europei non hanno da soli la capacità di difendere il territorio: lo dimostra il fatto che la più importante operazione militare di deterrenza in corso in Europa non solo è condotta dalla NATO, e non dall'UE, ma vede la partecipazione come nazioni di riferimento di tre Paesi non membri dell'UE (USA, Canada e Regno Unito) a fronte di un solo membro (Germania) (si tratta dell'*Enhanced Forward Presence*, condotta in Polonia e nei tre Paesi Baltici per dimostrare la capacità e determinazione della NATO di rispondere a minacce esterne lungo il confine orientale). Quanto alla politica estera e di sicurezza comune, per essere un attore credibile – ha osservato Bildt – l'UE deve arrivare ad avere una stabile capacità militare impiegabile, laddove con l'uscita del Regno Unito è venuto meno il Paese che da solo rappresentava un quarto della spesa militare e più di un quarto della capacità impiegabile. Anche l'industria della difesa europea appare nel complesso fragile – a giudizio di Bildt – ad eccezione di alcuni settori di eccellenza, come quello missilistico, senza contare che i nazionalismi europei tendono a frenare la nascita di gruppi industriali sovranazionali, come prova il caso Fincantieri-Stx. C'è poi la questione della volontà politica e della capacità operativa: è l'Unione europea pronta a fare uso della forza militare? è in grado di attivarla? Sono stati costituiti i gruppi di combattimento (*battle-groups*) dell'UE, ma non sono mai stati utilizzati, né si sono tenute esercitazioni per verificare sul terreno cosa sono in grado di fare. Difficilmente, tuttavia, può essere efficace o temibile una capacità militare che non è mai stata

attivata né testata. Prima di progettare novità, l'UE – ha concluso Bildt – dovrebbe cercare di far funzionare e di rendere credibile quel che ha. Il dibattito seguente ha toccato vari argomenti, tra i quali è stato ricorrente quello della divisione dei carichi e del parametro del 2 per cento del PIL per la spesa militare dei Paesi NATO. Il tema è stato affrontato più o meno incidentalmente in diverse sessioni. Da più parti è stato rimarcato (un intervento in tal senso è stato svolto anche dal capo della delegazione italiana della Camera dei deputati, l'on. Paolo Alli) che il criterio del 2 per cento risulta troppo rigido, in quanto non permette di apprezzare il contributo che i singoli Stati possono dare alla sicurezza dei Paesi dell'Alleanza atlantica attraverso impegni di natura diversa, come l'azione diplomatica, la gestione dei flussi migratori e la partecipazione a missioni internazionali in teatri di crisi. Più in generale, c'è stata ampia condivisione sull'idea che è importante quanto si spende, ma è importante anche come si spende.

La sesta e ultima sessione – avente a tema la comunicazione strategica nell'era del ciberspazio – è iniziata con gli interventi di Giles Portman, Capo dell'unità « East StratCom » del Servizio europeo d'azione esterna, e di Taimar Peterkop, direttore generale dell'Autorità per l'informatica dell'Estonia. Portman ha riferito dei compiti e del lavoro della sua unità, che è stata costituita nel settembre 2015, sulla base di una decisione dei Capi di Stato e di Governo, con il mandato di contrastare le continue campagne di disinformazione della Russia. L'unità ha accertato che la dottrina delle Forze armate russe teorizza espressamente la disinformazione (diffusione di notizie false o manipolate per essere in linea con la narrazione ufficiale dei fatti del Cremlino) come estensione della capacità militare; che questo strumento riceve finanziamenti pubblici; e che esistono testate giornalistiche apparentemente uguali alle altre ma di fatto operanti per disinformare. L'unità « East StratCom » tenta di reagire alla disinformazione strategica russa avente a bersaglio l'UE e l'Europa. Oltre a fornire

consulenza sulla strategia comunicativa agli organi UE e alle delegazioni che si recano all'Est, l'unità si occupa, attraverso una settimanale ricognizione delle notizie pubblicate dagli organi di stampa russi, di individuare le notizie false o manipolate e di segnalarle (in un'apposita rassegna pubblicata su <https://euvsdisinfo.eu/>) con lo scopo di offrire a tutti gli spiriti critici ma soprattutto ai giornalisti russi indipendenti materiale di documentazione alternativo che permetta loro di giudicare i fatti autonomamente (è anche in preparazione una versione russa del sito internet dell'unità). Peterkop ha sottolineato quanto la minaccia cibernetica stia diventando pervasiva: ogni aspetto della vita quotidiana

di persone e imprese dipende da applicazioni e macchine funzionanti con la tecnologia informatica, ma i cyber-attacchi degli ultimi anni hanno mostrato quanto sia facile insinuarsi nei sistemi informatici che gestiscono tutte queste applicazioni. Oltre a colpire singoli e imprese, gli attacchi possono avere a bersaglio gli Stati, per esempio aggredendo i procedimenti elettorali. Si tratta di attacchi difficili da contrastare, anche perché è difficile individuarne l'autore. È essenziale che non solo gli Stati si rendano consapevoli della minaccia e adottino contromisure, ma anche cittadini e imprese acquistino consapevolezza e imparino a muoversi nel cyber-spazio con la necessaria prudenza.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la III Commissione*, specificando che, d'intesa

con il collega Senaldi, attesa la complessità del testo all'esame, nel quale i profili di competenza delle due Commissioni sono strettamente interrelati, illustrerà i primi dodici articoli del provvedimento, lasciando al collega l'illustrazione dei restanti dodici, richiama il fondamento giuridico del provvedimento, costituito dall'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) che ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizza-

zione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame è, quindi, volto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto in esame mira, pertanto, a rappresentare l'unica fonte normativa nazionale volta a porre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti e che, pertanto, presenta uno straordinario rilievo dal punto di vista della III Commissione in considerazione della crescente importanza che lo strumento internazionale dell'*embargo* – affianco a quello sanzionatorio – sta assumendo nell'attuale quadro delle relazioni internazionali.

Ricorda che, attualmente, la normativa nazionale vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è rappresentata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, il quale ha recepito le disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE, che istituiva un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari.

Segnala che la disciplina normativa in materia si è arricchita a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, il quale ha inteso operare una rifusione della normativa presente in materia di regime comunitario di controllo delle esportazioni, del

trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Evidenzia che la normativa nazionale non ha mai provveduto a recepire le disposizioni contenute nel regolamento succitato, il quale ha successivamente subito delle modificazioni ad opera del regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione europea del 12 ottobre 2015. Ricorda che quest'ultimo ha operato una sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso.

Passando ad illustrare gli articoli del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito applicativo dello schema di decreto, adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed a quello internazionale. Ricorda che il decreto si applica alle operazioni esportative che riguardano le seguenti categorie merceologiche: prodotti a duplice uso (listati e non listati, a seconda che siano/non siano riportati nell'apposito elenco, di cui all'Allegato 1 del regolamento (CE) 428/2009); merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Specifica che tale ultima categoria è stata ricostruita secondo un criterio generale di appartenenza (i Paesi terzi che sono destinatari di misure restrittive decise dalla UE, per tutto il periodo di efficacia della relativa fonte dell'Unione europea) e non puntuale (i singoli Paesi terzi, nel momento di adozione della fonte di diritto interno), al fine di evitare adeguamenti normativi alla legislazione nazionale ogni volta che vengono introdotte/modificate/rimosse misure restrittive UE verso un determinato Paese terzo, trattandosi peraltro di misure decise nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Evidenzia che il comma 2, esclude dall'ambito di applicazione del decreto la disciplina concernente i materiali d'armamento (soggetti alla disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185) e quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostan-

ziali per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.

Ricorda che l'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nell'ambito del provvedimento in esame, in conformità alle definizioni di cui al regolamento (CE) 428/2009, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Segnala che si è ritenuto opportuno inserire tra le definizioni di cui all'articolo in esame la specifica definizione di « assistenza tecnica » che riproduce quella prevista dal regolamento antitortura per una più agevole ed immediata lettura del testo da parte degli operatori del settore, tanto più che tale nozione non viene menzionata tra le definizioni di cui al regolamento duplice uso.

Ricorda che all'articolo 3 il comma 1 si basa sul principio secondo cui il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Segnala che tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili). Evidenzia che il comma 1, parimenti, esplicita la necessità di conformare il controllo dello Stato alle disposizioni degli accordi e delle intese multilaterali in materia di contro proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, a fronte del fatto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali possono subire una distorsione d'uso.

Segnala che al comma 2 si specifica che nell'azione del controllo predetta possono rientrare anche prodotti duali non listati, qualora questi possano essere destinati, in

tutto o in parte, ad un uso di cui all'articolo 4 o all'articolo 8 del regolamento (CE) 428/2009, al fine di estendere il controllo stesso anche su beni non inseriti nelle liste di cui agli allegati tecnici del predetto regolamento. Evidenzia che tale estensione ha lo scopo di garantire il suddetto controllo anche su quei beni non listati che potrebbero rivelarsi sensibili e soggetti ad un impiego distorto, quali ad esempio armi di distruzione di massa, oppure dando luogo a violazioni relative ai diritti umani.

Sottolinea che il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o *software* di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base, in quanto trattasi di attività di ricerca pura e non applicata (con la conseguente creazione di un bene duale) e di assistenza su tecnologie ampiamente conosciute e diffuse, le quali, pertanto, non possono condurre ad applicazioni speciali e potenzialmente sensibili.

Evidenzia che l'articolo 4 individua l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del decreto, compendandone le relative competenze. Sottolinea che nel disciplinare tale Autorità, già prevista nel decreto legislativo n. 96 del 2003, si è tenuto conto delle modifiche apportate nel corso degli anni alla denominazione e all'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico. Segnala, quindi, che, ai sensi del comma, la Direzione generale per la politica commerciale internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico è designata quale Autorità competente incaricata dell'applicazione del decreto stesso.

Ricorda che tale articolo tratta poi la funzione dell'Autorità competente sullo scambio di notizie ed informazioni con i Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di contro-proliferazione. Segnala che tali notizie ed informazioni, di carattere strettamente riservato ed indispensabili alla gestione ed al controllo dei beni in questione, non possono essere divulgate presso gli esportatori nazionali.

Evidenzia che, secondo l'Analisi dell'impatto regolatorio (AIR), « nella fase iniziale di studio della materia è stata valutata l'opzione regolatoria, anche sulla base di esperienze maturate in altri Stati membri (per esempio Svezia), consistente nell'istituzione di un'unica autorità competente, tanto per il materiale di armamento, che per i prodotti a duplice uso. Tale opzione è stata successivamente accantonata, sia per le difficoltà di coordinamento delle varie normative di settore, che per i rilevanti costi (amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica) associati a tale opzione (...). Resta comunque da valutare se in un successivo intervento di regolazione di più ampio respiro, anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione internazionale del Paese, inevitabilmente associati ad un contesto di risorse incrementali (e non costanti quale quello che il presente intervento presuppone), non sia da approfondire l'opzione di istituire un'agenzia centrale per il rilascio delle licenze di esportazione per i materiali sensibili (armi e duplice uso) ».

Segnala che all'articolo 5 il comma 1 prevede, con apposite funzioni, l'istituzione di un Comitato consultivo (la cui figura era già contemplata nel decreto legislativo n. 96 del 2003), che operi nell'ambito delle attività di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Sottolinea come nel testo in esame si sia voluto mantenere la previsione già disciplinata al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003, che prevedeva un parere obbligatorio, ma non vincolante, rilasciato dal Comitato consultivo, mantenendo in capo all'Autorità competente il potere decisionale finale in materia di autorizzazioni individuali.

Segnala, inoltre, che il comma 2 definisce un termine entro cui il Comitato deve esprimere il suddetto parere, al fine di garantire agli esportatori i tempi certi di risposta alle loro istanze. Specifica che la

previsione di un ulteriore periodo di novanta giorni conferito al Comitato per esprimere il parere è solitamente legato alla risoluzione dei casi più complessi.

Evidenzia che al Comitato partecipano sia i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che gli esperti tecnici di provata competenza negli esercizi di controllo dei prodotti a duplice uso (nucleare, missilistico, chimico-biologico, strategico). Sottolinea che i predetti rappresentanti e esperti sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, ricorda che ai componenti del Comitato ed agli esperti tecnici non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese.

Segnala che, rispetto alla vigente disciplina di cui al decreto legislativo n. 96 del 2003, è stata introdotta una novità nella composizione del Comitato consultivo, sulla base non solo delle modifiche organizzative e funzionali che hanno interessato l'apparato amministrativo nel corso degli anni, ma anche riguardo alla necessità di ricondurre ad unità le funzioni di presidenza del Comitato medesimo (attribuita dal decreto legislativo n. 96 del 2003 all'attuale MAECI) e dell'Autorità competente di cui all'articolo 4 (assegnata nel vigente decreto legislativo n. 96 del 2003 all'attuale Ministero dello sviluppo economico). Evidenzia che, rispetto al richiamato decreto legislativo, il testo in esame assegna la presidenza del Comitato (composto da 9 membri in rappresentanza delle amministrazioni coinvolte) al Direttore per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico mentre le funzioni di Segretario andrebbero ad un funzionario dello stesso Ministero.

Segnala, infatti, che l'Autorità competente assicura la funzione di segreteria del Comitato, avvalendosi del personale MiSE, incardinato presso la Direzione generale per la politica commerciale internazionale: per la relazione tecnico-finanziaria « tale attività di segreteria del Comitato, rientrando tra i compiti istituzionali della

Divisione IV della predetta Direzione generale per politica commerciale internazionale (Cfr. il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014) dunque, potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, al predetto ufficio. Per quanto riguarda le attività afferenti alla segreteria del Comitato consultivo presso il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella attuale, la stessa trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per la politica commerciale internazionale (Capitolo 2651, missione 16, programma 4, azione 1 – Capitolo 2656, missione 16, programma 4, azione 1) ».

Segnala che al comma 4 vengono menzionati gli esperti tecnici (anch'essi presenti nel decreto legislativo n. 96 del 2003), i quali, nominati con decreto del MiSE, continuano a svolgere una funzione di ausilio al Comitato consultivo nei diversi ambiti afferenti ai regimi di controllo internazionali di beni duali (chimico-biologico, missilistico, nucleare e strategico). Sottolinea che gli esperti tecnici, ai quali non spettano gettoni di presenza né indennità o rimborsi spese, garantiscono un adeguato livello di competenza nel fornire il parere tecnico-scientifico concernente la natura, la costituzione e l'uso finale dei beni esaminati dal Comitato.

Evidenzia che ai commi 5 e 6 vengono esplicitate le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato e che nel comma 7 sono indicate le modalità di funzionamento del Comitato che vengono regolamentate con decreto del MiSE, sentite le amministrazioni di cui al comma 3.

Ricorda che l'articolo 6 disciplina i cosiddetti « trasferimenti intangibili » di tecnologia, i quali ai tempi dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 2003 costituivano un'eccezione nel panorama delle esportazioni; nel corso degli

anni essi hanno subito un'evoluzione ed oggi i supporti attraverso cui avvengono tali trasferimenti intangibili sono aumentati considerevolmente. Segnala che ciò ha comportato la necessità di aggiornare la legislazione vigente in materia di trasferimenti afferenti tecnologie duali necessitanti un'autorizzazione ministeriale, mentre il comma 3 esclude la previa autorizzazione per la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1.

Sottolinea che al comma 2 vengono imposti alcuni mezzi di salvaguardia e tracciabilità a quei soggetti che intendono utilizzare l'accesso ai *server* e la condivisione delle informazioni come modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1, al fine di consentire all'Autorità competente adeguate verifiche.

Segnala che l'articolo 7 si propone di inserire norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito contenuta nel regolamento (CE) 428/2009, mentre la disciplina vigente nazionale nulla dispone al riguardo. Sottolinea che al verificarsi delle condizioni per cui un determinato transito può essere vietato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo blocca immediatamente, informandone l'Autorità competente e le amministrazioni maggiormente interessate e contattando il responsabile legale dell'operazione di transito, affinché fornisca ogni utile informazione al riguardo.

Evidenzia che il comma 2 prevede la possibilità di assoggettare il transito ad autorizzazione preventiva nel caso in cui l'Autorità competente necessiti di maggiori informazioni circa l'operazione in corso e che, nelle more, le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione medesima.

Segnala che il comma 3 individua i soggetti che in ambito nazionale possono ricoprire il ruolo di responsabile legale dell'operazione di transito. Precisa che l'individuazione di tale responsabile – in un soggetto di diritto interno che presenti una qualche forma di collegamento con l'operazione in questione – rende possibile

l'adozione di un provvedimento di immediata esecuzione (comma 4, autorizzazione o diniego del transito), allorché sull'esportatore del Paese terzo di origine del transito non sarebbe invece possibile esercitare alcun potere.

Ricorda che, come per le esportazioni, anche le autorizzazioni alle operazioni di transito sono soggette ad apposita domanda rivolta all'Autorità competente dal soggetto individuato come responsabile del transito; all'esito dell'esame della relativa istanza da parte del Comitato consultivo, verrà emesso un provvedimento di autorizzazione o diniego all'operazione di transito. Precisa che, qualora il transito sia già stato intrapreso, l'Autorità competente ne impedisce il proseguimento.

Evidenzia che l'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea), innovando, dunque, rispetto al decreto legislativo n. 96 del 2003. Segnala che il necessario presupposto di ogni tipologia di procedimento adottato è costituito dal rilascio della relativa autorizzazione.

Ricorda che i commi 2 e 3 stabiliscono che per prestare servizi di intermediazione relativi a prodotti duali e merci soggette al regolamento antitortura nonché per l'esportazione di merci soggette al regolamento antitortura, prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea e relativa prestazione di assistenza tecnica, l'operatore deve richiedere il rilascio di un'autorizzazione specifica individuale.

Segnala, poi, che viene introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta « Licenza Zero », presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi UE (la Germania è stato il primo Paese ad adottarla) e che comporta l'emanazione di una dichiarazione da parte dell'Autorità competente, su impulso dell'impresa interessata, che attesti la non soggezione di un determi-

nato bene ad autorizzazione, il quale, pertanto, potrà essere liberamente esportato.

Sottolinea che, secondo l'Analisi dell'impatto regolatorio (AIR), « la previsione della cosiddetta Licenza zero, prassi amministrativa mutuata dall'esperienza tedesca, vale a dire una dichiarazione di libera esportabilità di una merce che potrebbe presentare, *prima facie*, profili di dualità, resa se del caso dall'autorità competente a richiesta dell'esportatore, introduce, da un lato, un rilevante contributo di ausilio informativo all'interprete, dall'altro elimina ab origine la pratica, ovviamente costosa tanto per gli utenti che per l'autorità competente, della presentazione di domande di autorizzazione per prodotti appartenenti ad aree grigie, *ex lege* da non assoggettare a licenza e quindi rigettate dall'autorità, a seguito tuttavia di complessa istruttoria. Inoltre, l'intervento regolatorio intende favorire il ricorso a strumenti autorizzativi improntati alla fiducia tra pubblica autorità e imprese, quali le autorizzazioni globali, con successiva emanazione di linee guida *ad hoc*: questo costituirà un evidente abbattimento dei costi di controllo, passando da un sistema di controllo puntuale ad uno per blocchi di prodotti e Paesi sensibili ».

Ricorda che il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione deve essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990. Sottolinea che il riferimento al termine entro cui l'Autorità competente è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avente ad oggetto una domanda d'esportazione mira a garantire l'esportatore, soddisfacendo il principio della certezza dei tempi di durata del procedimento. Peraltro, ricorda che è previsto un parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza sulle autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) (autorizzazione specifica individuale e autorizzazione globale individuale), che abbiano ad oggetto materiali o informa-

zioni classificati, escludendo nel contempo il rilascio di autorizzazione generale dell'Unione europea e di autorizzazione generale nazionale che rientrino in tale fattispecie.

Segnala che il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta «*catch all*»: essa consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa *ex lege* libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa. Sottolinea che l'applicabilità di tale strumento, già presente nel decreto legislativo n. 96 del 2003, viene estesa, dallo schema di decreto, anche ai servizi d'intermediazione collegati a beni non listati. Precisa che nel comma 1, inoltre, si è proceduto a trasporre il contenuto dell'articolo 8 del regolamento sul duplice uso, a norma del quale l'Autorità competente può vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di prodotti duali non listati per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti dell'uomo.

Ritiene che la previsione della clausola «*catch all*» sia uno degli esempi migliori di collaborazione stretta e veloce tra le principali istituzioni coinvolte nell'applicazione dei controlli sulle esportazioni. L'Autorità competente, sulla base di evidenze di *intelligence*, dà notizia dell'intendimento di bloccare un'operazione potenzialmente a rischio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Qualora una delle istituzioni interessate formuli delle osservazioni in merito, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, l'Autorità competente indice una riunione interministeriale *ad hoc* per la disamina della situazione, all'esito della quale, ove venga confermata la necessità di un'autorizzazione all'esportazione o alla fornitura di servizi d'intermediazione, ovvero se nessuna delle predette istituzioni abbia formulato osservazioni (comma 5),

l'Autorità stessa avverte immediatamente l'esportatore, il quale dovrà fornirle tutta la documentazione necessaria.

Evidenzia che il comma 4 prevede, anche per tale tipologia di autorizzazione, un parere vincolante da parte del Dipartimento informazioni per la sicurezza lad-dove le autorizzazioni abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati. Specifica che il comma 7 prevede un obbligo a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa. Ricorda che tale obbligo riveste una funzione di indirizzo per gli esportatori e gli intermediari, in un'ottica di necessaria cooperazione tra pubblico e privato.

Segnala che nei commi 8 e 9 dell'articolo 9 vengono specificate le modalità e le procedure da seguire ai fini autorizzativi di cui ai precedenti commi. Ne consegue che una volta ricevuta idonea istanza che deve essere necessariamente una richiesta di autorizzazione specifica individuale ed effettuata una stima dell'attendibilità delle informazioni fornite da esportatori ed intermediari, l'Autorità competente la trasmette alle altre istituzioni interessate (comma 7), ai fini del rafforzamento dei controlli globali.

Sottolinea che l'articolo 10 riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2003 (commi 2, 4, 5, 8 e 9), anch'esso dedicato alla definizione dell'autorizzazione specifica individuale e dei relativi requisiti. Precisa che l'elemento di novità è legato alle modifiche intervenute nel nuovo quadro dell'Unione europea (ad esempio, inserimento dei requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura ed i controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese terzo di destinazione finale).

Ricorda che i soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli

esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mentre i beni licenziabili in tale contesto possono assumere sia la forma fisica che quella intangibile, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie la trasmissione di *software* e l'assistenza tecnica (comma 1). Sottolinea che il riferimento a tale categoria risulta necessario, in quanto gli esportatori/intermediari nazionali devono essere consapevoli del fatto che operazioni commerciali concernenti beni immateriali non sono necessariamente libere.

In merito al periodo di validità dell'autorizzazione, ricorda che lo schema di decreto in esame apporta una modifica rispetto alla disciplina vigente di cui decreto legislativo n. 96 del 2003, in quanto, mentre in quest'ultimo si parla di « periodo determinato », ora viene definito un periodo variabile, che va dai sei mesi ai due anni a discrezione dell'Autorità competente, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1 (con possibilità di proroga rilasciata una sola volta). Sottolinea che tale novità consente di garantire un controllo più efficace, calibrato in base ai singoli casi.

Segnala che il comma 7 costituisce un ampliamento dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 96 del 2003, relativo a specifici obblighi richiesti all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa, ai fini di esercitare il controllo in maniera più stringente su determinate operazioni esportative considerate maggiormente sensibili. Ritiene che tale disposizione rispecchi la necessità del controllo *ex post*, che deve essere effettuato anche quando la merce è giunta a destinazione a garanzia che luogo e soggetto di utilizzazione finale siano quelli indicati sull'autorizzazione medesima, scongiurando, pertanto, il rischio di diversione, ai fini della proliferazione.

Evidenzia che l'articolo 11 regola l'autorizzazione globale individuale: caratteristica precipua di questa autorizzazione si rinviene nella sua natura non occasionale, per cui viene rilasciata ad esportatori di

comprovata fiducia ed affidabilità, in coerenza con la natura dell'autorizzazione globale. Ricorda che l'autorizzazione globale può riguardare sia beni materiali che immateriali. Segnala che il comma 1 contiene un ulteriore elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, in quanto dispone che l'Autorità competente dovrà redigere, sentito il Comitato consultivo, delle linee guida *ad hoc* volte ad operare una selezione dei Paesi terzi (a seconda della loro situazione sociopolitica) che potranno usufruire dell'autorizzazione di cui all'articolo in commento.

In merito ai requisiti ed alle condizioni necessarie per ottenere il rilascio di questa autorizzazione, segnala che i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 ricalcano il contenuto delle disposizioni dei commi da 2 a 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 96 del 2003. Sottolinea che la disposizione di cui al comma 7, invece, ha portata innovativa, specificando che qualora l'esportatore che non dovesse fornire all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza ottenuta, unitamente ai dati concernenti sia i luoghi di destinazione finale dei beni che gli utilizzatori finali degli stessi, la licenza stessa potrà essere revocata. Tale previsione pone l'accento sulla necessità di un controllo *ex post*, che viene esercitato, dunque, anche quando la merce giunge a destinazione.

Segnala che l'articolo 12, in materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), opera nel quadro in cui il regolamento (UE) 1232/2011 è intervenuto, innovando il regolamento (CE) 428/2009, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e consentendo esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa *ex lege* a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE.

Sottolinea che a ciò consegue che l'esportatore che desidera usufruirne deve notificare all'Autorità competente che intende avvalersi dell'autorizzazione stessa (comma 2). Ciò a patto che non vi siano

motivi ostativi per negarne l'utilizzo, temporaneamente o definitivamente, al singolo soggetto. Evidenzia che il comma 3 introduce un divieto di concessione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea in presenza di motivi ostativi, previsti dai regolamenti di riferimento. Precisa che le disposizioni dell'articolo 12 relative ai requisiti ed agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione generale dell'Unione europea riproducono lo stesso contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 96 del 2003.

Segnala che il comma 5, invece, rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, disponendo che l'esportatore – che non fornirà all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza medesima, nonché tutti i dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione – potrà vedersi revocare la licenza. Ricorda che in merito al comma 6 rileva la previsione secondo cui l'Autorità competente può effettuare idonea attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo, innovando rispetto al decreto legislativo n. 96 del 2003, nel quale tali attività non erano menzionate.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra il contenuto dei restanti dodici articoli dello schema di decreto.

L'articolo 13 detta la disciplina dell'autorizzazione generale nazionale per i prodotti a duplice uso e i prodotti a duplice uso non listati, specificando che tale strumento è volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare una forma di semplificazione amministrativa. La definizione delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione, dei prodotti e dei Paesi terzi di destinazione finale è demandata ad un decreto del MiSE, da adottare su proposta dell'Autorità competente sentito il Comitato consultivo. È inoltre ribadito il divieto di rilascio dell'autorizzazioni generale, già previsto dalla normativa vigente, per i

prodotti a duplice uso di cui all'Allegato II-*octies* del Regolamento 428/2009. Con riferimento all'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale l'articolo 13 specifica che essa è sottoposta alle stesse condizioni e requisiti dell'autorizzazione generale dell'Unione europea, di cui all'articolo 12. Sono altresì disciplinate le modalità di fruizione dell'autorizzazione, così come le fattispecie in cui è prevista la revoca. Per il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione generale, l'articolo in commento rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 14.

L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione. L'articolo effettua altresì un aggiornamento ed estensione delle norme ad hoc già contemplate nell'articolo 8 del decreto legislativo 96/2003; esso, inoltre, prevede ulteriori condizioni al verificarsi delle quali le autorizzazioni possono anche essere negate, annullate, revocate, modificate o sospese, sia ad un esportatore che ad un intermediario. Rappresentano una novità le disposizioni che stabiliscono un periodo di tempo (fino a tre anni) in cui l'Autorità competente può negare o sospendere un'autorizzazione, nell'ipotesi in cui il richiedente non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni prescritte per le autorizzazioni precedentemente ottenute.

L'articolo 15 dispone in merito al trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea e ricalca il contenuto della disposizione già contenuta nella normativa vigente. Unico elemento di novità è costituito dalla previsione secondo cui, laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, essa sia subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

L'articolo 16 stabilisce una serie di divieti riguardanti l'assistenza tecnica fornita, nell'ambito di operazioni che abbiano

ad oggetto armi chimiche, biologiche e nucleari, ovvero in favore di uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi. Le sanzioni da applicare nel caso di violazione dei richiamati divieti sono stabilite dal successivo articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 17 disciplina le attività di ispezione e verifica che l'Autorità competente – ossia la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del MiSE – può svolgere sulle operazioni oggetto di autorizzazione, ai sensi del decreto in esame, al fine di accertare che la destinazione e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa. È esplicitamente prevista la facoltà dell'Autorità competente di richiedere la documentazione che prova l'arrivo della merce nel Paese terzo di destinazione e utilizzazione finale. Specifiche disposizioni sono dedicate all'attività di collaborazione, ai fini della verifica e del controllo, dell'Autorità competente con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario. Ad un decreto del MISE è demandata l'individuazione delle modalità attuative della sopraindicata collaborazione. È inoltre previsto che l'Autorità competente possa avvalersi dell'eventuale apporto dei servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Gli articoli da 18 a 21 dettano la cornice sanzionatoria del decreto in esame prevedendo, a seconda dei casi, sia sanzioni penali che amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di operazioni relative a prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Sono così unificate in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste da diversi provvedimenti, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 23 (i decreti

legislativi 96/2003, 11/2007 e 64/2009). In particolare l'articolo 18 estende la disciplina delle sanzioni per le violazioni in materia di prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice d'uso non listati – attualmente dettata dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 96/2003 – anche alle esportazioni di prodotti in forma intangibile e alle prestazioni di servizi d'intermediazione non autorizzati. Risultano confermate le sanzioni previste dal citato articolo 16 sia per esportazioni non autorizzate o con autorizzazione fraudolentemente ottenuta (reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25 a 250.000 euro) sia quelle per esportazioni in difformità degli obblighi prescritti dalle autorizzazioni (reclusione da 2 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro). Analoga conferma concerne la confisca obbligatoria dei beni illecitamente esportati; quando detta misura non sia possibile viene, però, introdotta la possibilità della confisca per equivalente dei beni dell'autore del reato. La violazione di specifici obblighi informativi al Ministero dello sviluppo economico da parte dell'esportatore (cui è aggiunto l'intermediario) è confermato come reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a 2 anni; alla misura restrittiva viene dall'articolo 18 aggiunta, in alternativa, l'ammenda da 15.000 a 90.000 euro. L'articolo 18, poi, conferma la natura amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 96/2003 per illeciti di minore gravità commessi dall'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati (cui, anche in tal caso, è aggiunto l'intermediario). Il catalogo di tali illeciti (che viene integrato dalla norma) concerne, sostanzialmente, omesse comunicazioni di dati, trasmissione di documenti all'Autorità competente (Ministero dello sviluppo economico) e obblighi di conservazione ed esibizione di documentazione; la pena è la stessa già prevista dal citato articolo 16 del decreto legislativo n. 96/2003 ovvero il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (comma 5).

L'articolo 19 riprende il contenuto del vigente articolo 2 del decreto legislativo

n. 11 del 2007 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, uniformandone il contenuto all'entità delle sanzioni previste dal precedente articolo 18 per le operazioni relative ai prodotti a duplice uso. Anche qui la cornice sanzionatoria è costituita da sanzioni penali (reclusione e multa) ed amministrative pecuniarie.

L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge n. 170 del 2016 definendo la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del TFUE. Anche in tal caso, le sanzioni sono uniformate a quelle previste dalla delega (cioè quelle di cui al decreto legislativo n. 96/2003). In particolare l'articolo 20 estende la portata della disposizione di cui all'articolo 2 del vigente decreto legislativo 64/2009 (decreto abrogato dall'articolo 23) – concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran volte a contrastare le attività di proliferazione nucleare – a tutti i Paesi terzi destinatari di misure restrittive della UE. La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il citato articolo 2 è ritenuto implicitamente abrogato sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto la relativa fonte normativa (il decreto legislativo n. 64/2009) era stata adottata in attuazione del regolamento (CE) 423/2007, oggetto di abrogazione da parte del Reg. 961/2010 (a sua volta abrogato dal Reg. 267/2012.). Per le violazioni più gravi del regolamento, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 64/2009 prevede attualmente la reclusione da 3 a 8 anni; per quelle meno gravi è stabilita la reclusione da 2 a 6 anni. L'articolo 20 in esame punisce a titolo di delitto chi effettua operazioni di esportazione di « prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali » ovvero (cfr. articolo 2 del decreto) quei prodotti o quelle attività il cui

commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. In particolare, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chi effettua tali operazioni in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti dell'Unione contenenti misure restrittive nonché per chi presta attività di intermediazione o di assistenza tecnica relativa ai prodotti oggetto di restrizioni (comma 1). La stessa pena è ora dettata in alternativa alla multa da 25.000 a 250.000 per chi effettua tali operazioni senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fraudolentemente (comma 2); la reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro punisce, invece, per chi effettua tali operazioni violando le prescrizioni relative all'autorizzazione. Anche ai sensi dell'articolo 20, le merci oggetto delle restrizioni sono soggette a confisca obbligatoria; ove ciò non sia possibile si procede a confisca per equivalente dei beni di cui il reo abbia la disponibilità.

L'articolo 21 aumenta le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Le sanzioni per tali violazioni sono attualmente dettate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legislativo 96/2003. La trasgressione di tale divieto di assistenza tecnica comporta la pena della reclusione da 2 a 6 anni o la multa da 25.000 a 250.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione da 2 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro). Pene minori sono, invece, previste (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro) per l'assistenza riguardante fini militari diversi da quelli sopraindicati e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi (deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio della UE o

da una decisione dell'OSCE o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU). Anche in tale ipotesi, si tratta di pene maggiori rispetto a quanto oggi previsto dal decreto legislativo 96/2003 (reclusione fino a 2 anni o multa da 10.000 a 50.000 euro).

L'articolo 22 riprende interamente il dettato dell'articolo 17 del decreto legislativo 96/2003 stabilendo che l'Autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 debba darne comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi (il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica commerciale internazionale).

L'articolo 23 dispone l'abrogazione dei decreti legislativi del 9 aprile 2003, n. 96, del 12 gennaio 2007, n. 11, e del 14 maggio 2009, n. 64, in quanto rientrano nella nuova disciplina unitaria, generale e di dettaglio per i prodotti a duplice uso, per le merci soggette al regolamento antitortura e per i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

L'articolo 24 esplicita, conformemente alla previsione della legge delega, che dall'applicazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco DA VILLA (M5S) chiede chiarimenti in merito al termine per l'espressione del parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnala che il termine è fissato per il prossimo 26 ottobre.

Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce della rilevanza del provvedimento in esame, a nome del proprio gruppo, propone lo svolgimento di approfondimenti istruttori e si impegna, considerati i tempi a disposizione ai fini dell'espressione del

parere, ad indicare quanto prima un elenco di personalità da audire da sottoporre alla valutazione dei rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea il tempo ristretto per lo svolgimento delle audizioni, ritiene opportuno individuare celermente pochi qualificati soggetti da chiamare in audizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara di non avere preclusioni allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi. Si riserva tuttavia di assumere ogni decisione in una seduta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la III Commissione*, prospetta l'esigenza di svolgere entro un'unica giornata le audizioni che saranno richieste dai gruppi.

Maria Edera SPADONI (M5S) rinnova la richiesta di audizioni e ribadisce la propria disponibilità a individuare quanto prima i nominativi delle personalità da proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite e di cui auspica una convocazione ad avvio della prossima settimana.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, evidenzia come nello schema di decreto in esame siano affrontati affronti il tema dei prodotti duali, destinati all'uso civile e militare. Sottolinea che l'elenco di tali prodotti è assai ampio, non risultando pertanto semplice individuare i soggetti che siano realmente in grado di fornire elementi informativi utili al riguardo. Data la ristrettezza dei tempi propone di valutare anche la possibilità di chiedere contributi scritti, oltre allo svolgimento delle consuete audizioni informali.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la III Commissione*, associandosi alle parole del

collega Senaldi, sottolinea come l'ambito dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso sia estremamente ampio: infatti rientrano in esso, ad esempio, svariati *software*. Segnala come la normativa europea stia cercando di mediare tra le opposte esigenze di un maggior controllo su tali prodotti e lo scongiurare eccessivi oneri burocratici a carico delle aziende. Auspica che le Commissioni possano audire un esperto che sia in grado di spiegare anche il tema tecnologico, che risulta piuttosto complicato, oltre alla competente Direzione generale del MiSE. Concludendo, ritiene opportuno specificare che il provvedimento in esame non riguarda assolutamente il commercio dei sistemi di armamento.

Marco DA VILLA (M5S), sottolineata la complessità dell'atto in esame, manifesta

la disponibilità del proprio gruppo ad individuare le soluzioni migliori, ivi compresa la richiesta di contributi scritti, al fine di utilizzare al meglio il tempo previsto per l'approvazione del parere al Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce del dibattito odierno, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alle segreterie delle Commissioni le segnalazioni dei soggetti da chiamare in audizione che saranno discusse nella riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni, che propone sin d'ora di convocare il prossimo martedì 10 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	32
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)	34
Sui lavori delle Commissioni	33

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Atto n. 450.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, formula anche a nome

del collega Diego Zardini, relatore per l'VIII Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Sottolinea, conclusivamente, la rilevanza dell'obiettivo cui i finanziamenti sono destinati: tali finanziamenti costituiscono una quota parte delle risorse dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Esse, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto « collegato ambientale »), sono destinate ad incentivare la mobilità sostenibile attraverso il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Inoltre è dell'avviso che sia importante che i finanziamenti ai progetti dei comuni siano stati approvati prima dell'avvio dell'autunno, momento climatico in coincidenza del quale iniziano ad essere sfiorati i limiti in materia di inquinamento atmosferico – in particolar modo nella Pianura padana e nelle città di maggiori dimensioni – con tutti i disagi che ne conseguono.

Ritiene, peraltro, utile per la collettività migliorare gli aspetti concernenti la mobilità sostenibile e la lotta all'inquinamento anche attraverso la creazione di progetti che da sperimentali, come sono adesso, possono diventare strutturali per affrontare la problematica dei picchi di traffico relativi alla mobilità di massa, in particolar modo legata agli standardizzati orari di lavoro e al flusso degli alunni nei plessi scolastici che, a suo avviso, dovrebbero essere liberati il più possibile dal traffico e dalla sosta degli autoveicoli, con misure coraggiose e innovative.

Diego ZARDINI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Gandolfi, segnala che nella formulazione della proposta di parere si sono tenuti in considerazione gli esiti del dibattito svolto nelle sedute precedenti, con particolare riguardo alla necessità di incrementare le risorse al fine di ammettere al finanziamento gli ulteriori progetti in graduatorie e di dedicare particolare attenzione alla fase del monitoraggio, che, trattandosi di un programma sperimentale, ricopre una importanza rilevante anche ai fini del miglioramento delle capacità progettuali degli enti locali.

La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimere un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, con riferimento alle considerazioni fin qui emerse, rileva che, come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 208 del 2016 che ha approvato il programma sperimentale in oggetto, una quota fino al 4 per cento delle risorse

stanziare è destinata, oltre che alla verifica dell'attuazione dei progetti, anche al monitoraggio degli obiettivi attesi e alla valutazione *ex post* dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato nonché della sosta degli autoveicoli in prossimità degli edifici scolastici e delle sedi di lavoro. Per quanto riguarda il mantenimento della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, precisa che l'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale in oggetto già prevede che tali progetti, elencati nell'allegato 3 del medesimo schema, siano finanziabili nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili e nel rispetto dell'ordine di graduatoria

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

Sui lavori delle Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, in conclusione, anche con riferimento alle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, invita i colleghi a valutare un'iniziativa congiunta delle Commissioni VIII e IX volta a promuovere la mobilità elettrica, considerati i benefici in termini di sostenibilità sia ambientale sia economica.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (atto n. 450);

premesso che lo schema in esame reca l'approvazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dall'apposita Commissione di valutazione, dei progetti presentati ai fini dell'accesso ad una quota parte delle risorse dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale») destina ad incentivare la mobilità sostenibile attraverso un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, che è stato a sua volta adottato con il decreto ministeriale 20 luglio 2016 n. 208, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari;

rilevata l'elevata partecipazione degli enti locali, testimoniata dal coinvolgimento di ben 483 realtà locali ai 114 progetti presentati, per un valore complessivo di 214 milioni di euro, per una richiesta di cofinanziamento di circa 105 milioni;

preso atto che solo 37 progetti sono stati ammessi al cofinanziamento, pari a circa 33,5 milioni di euro, mentre ulteriori 45 progetti – pur superando il punteggio minimo – non accedono alle risorse at-

tualmente disponibili e potranno essere finanziabili solo nei limiti di ulteriori risorse eventualmente disponibili;

considerato, in particolare, che i progetti presentati da enti locali siti nelle regioni meridionali sono stati 38 (per 35,4 milioni, circa il 33 per cento del totale), di cui 21 valutati ammissibili e, tra questi, solo 6 immediatamente finanziabili (per 5,9 milioni di euro, a favore dei comuni di Sassari, Cagliari, Erice, Latina, Napoli e Reggio Calabria), mentre solo 4 progetti riferibili a comuni capoluogo di città metropolitane sono ammessi al finanziamento;

acquisiti i necessari elementi informativi e documentali da parte della rappresentante del Governo nella seduta del 27 settembre 2017, in relazione alla maggiore criticità dei progetti presentati dagli enti locali delle regioni meridionali, ravvisata nella non elevata capacità progettuale di conformazione al criterio dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell'intervento, essendo essi concentrati sull'aspetto prettamente infrastrutturale;

ricordato altresì che tra i criteri di valutazione non figura una specifica premialità di punteggio per gli interventi realizzati nelle regioni meridionali e nelle città metropolitane;

visionata la documentazione posta a disposizione delle Commissioni, da cui emerge la massima attenzione degli enti locali collocatisi nelle posizioni apicali

della graduatoria verso la mobilità ciclistica (percorsi ciclabili, servizio di *bike sharing*, velostazioni ecc..),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di individuare, nell'ambito dei provvedimenti in cui si sostanzia la prossima manovra di bilancio, ulteriori risorse da destinare al finanziamento dei progetti presentati e ammessi al finanziamento secondo la graduatoria di cui all'articolo 4 (Allegato 3) dello schema di decreto;

2) valuti il Governo l'opportunità di verificare altresì l'esigenza di potenziare le attività di monitoraggio – anche attraverso la creazione di banche dati che rendano

confrontabili e verificabili i risultati dei progetti sul perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti – nonché di avviare iniziative finalizzate allo svolgimento di un'adeguata attività di assistenza e tutoraggio per sviluppare la capacità progettuale di quegli enti locali attualmente non ammessi ai finanziamenti, che – in ragione della forte pressione antropica e dell'elevato tasso di motorizzazione ed inquinamento – dovrebbero essere i principali beneficiari dei contributi pubblici in questo ambito;

3) valuti il Governo l'opportunità di accompagnare queste limitate misure di sostegno a progetti parcellizzati sul territorio con una politica di ampio respiro volta alla pianificazione a livello nazionale e locale di una rete ciclabile e allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, assistita da adeguati strumenti finanziari.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato al 26 ottobre 2017. Ricorda, peraltro, che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente prima che tale parere sia stato trasmesso alle Camere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Capone, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno provvede a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

A tal fine, esso abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca numerose misure ormai armonizzate a livello europeo, e ripropone – adattandole – le misure non armonizzate ivi contenute.

Osserva, in particolare, che l'articolo 1 del provvedimento definisce il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 reca le definizioni prevedendo che si applichino quelle contenute all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011. A tal riguardo, precisa che l'articolo 2 del regolamento reca una serie estesa di definizioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, tra le quali quelle di alimento, legislazione alimentare, impresa alimentare, operatore del settore alimentare, commercio al dettaglio, consumatore finale, rinviando al regolamento (CE) n. 178/2002 per tali definizioni. Vengono inoltre rese le definizioni tra le altre di carne, di informazioni sugli alimenti, di alimento preimballato, di ingrediente, di etichetta.

Il medesimo articolo definisce come « soggetto responsabile » (delle violazioni del presente provvedimento) l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1169 con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione, nonché l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Rileva che il Titolo II dello schema (articoli da 3 a 16) configura la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169 quali illecito amministrativo e prevede l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola « salvo che il fatto costituisca reato » – assicurato dagli articoli 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.

Molto sinteticamente, elenca le fattispecie sanzionate: violazione delle pratiche leali di informazione da parte dell'operatore del settore alimentare; fornitura di alimenti di cui l'operatore del settore ali-

mentare, in base alle informazioni di cui dispone in qualità di professionista, conosce o presume la non conformità alla normativa sugli alimenti; modifica delle informazioni che accompagnano un alimento da parte dell'operatore del settore alimentare; mancata assicurazione, da parte dell'operatore alimentare, che le informazioni sugli alimenti preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti; violazione delle disposizioni sulla fornitura delle indicazioni obbligatorie da parte dell'operatore alimentare (comprese quelle da riportare sul solo documento commerciale); mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative a sostanze che possono provocare allergie (la sanzione non si applica se il responsabile ha avviato immediatamente procedure per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti); mancata apposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie; indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore anziché, se diverso, del soggetto responsabile; mancata osservanza da parte del soggetto responsabile delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento di altre indicazioni obbligatorie; violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza; violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla designazione degli ingredienti; errori o omissioni formali relative alla violazione precedente; commercializzazione in altro Stato membro. Mancata applicazione di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti atte a non confonderlo con altri alimenti; violazione delle disposizioni sulla denominazione legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che li accompagnano; violazione delle disposizioni sull'elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nanomateriali ingegnerizzati; errori o omissioni formali relative alla violazione precedente; violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingre-

dienti; violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti; violazione delle disposizioni sul termine minimo di conservazione; violazione delle disposizioni sull'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento; cessione o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza; violazione delle disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza; errori o omissioni formali relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza; violazione delle disposizioni relative all'indicazione del titolo alcolometrico; violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale.

Osserva che l'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega (articolo 32, legge n. 234 del 2012) che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro. Nell'ambito di tale forbice edittale e in ragione della gravità della violazione, sono stati individuati cinque scaglioni sanzionatori di importo diverso.

In base all'articolo 16 dello schema di decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria (ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento), nel caso in cui – salvo che il fatto costituisca reato – esse possano indurre in errore il consumatore, siano ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti.

Fa presente che il Titolo III dello schema (articoli da 17 a 24) reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169.

In particolare, gli articoli da 17 a 20 riportano, aggiornandole in minima parte, alcune disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 109/1992, relative, in particolare, alle indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17), nel caso di ven-

dita di prodotti ai distributori automatici (articolo 18), nel caso di vendita di prodotti non preimballati (articolo 19) e, infine, nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20). Gli articoli da 21 a 24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti.

Nello specifico, segnala che l'articolo 17 aggiorna le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 in materia di lotto, inserendovi il riferimento corretto ai prodotti « preimballati » anziché ai prodotti « preconfezionati » per rendere omogenea alla normativa europea la terminologia impiegata.

La disposizione prevede le indicazioni che consentono di identificare il lotto o la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, stabilendo che per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche e che i prodotti alimentari non possano essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. L'indicazione del lotto – ai sensi del comma 7 – non è richiesta, tra l'altro, per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, che siano venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; che siano avviati verso organizzazioni di produttori; che siano raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione.

Rileva che l'articolo 18 ripropone, aggiornate, le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sui distributori automatici (che l'attuale articolo 15 del predetto decreto legislativo definisce « Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura), il cui contenuto, come precisa la relazione illustrativa, resta in vigore, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, poiché afferisce a materia non armonizzata dal regolamento.

A tal proposito, precisa che la relazione illustrativa precisa che tale aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per

fare salve le disposizioni relative alla vendita del latte crudo tramite distributori automatici, previste dal decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 8, commi 6 e 9, del decreto-legge n. 158 del 2012 (legge n. 189 del 2012), con il quale sono stati introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, specifici obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti, nello specifico, l'obbligo di bollitura e l'indicazione delle date di mungitura e di scadenza.

Nello specifico, l'articolo 18 prevede che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento – denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Evidenzia che l'articolo 19 ripropone (aggiornandole) le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati, le quali restano in vigore per effetto della possibilità, prevista dall'articolo 44 del regolamento, che gli Stati membri disciplinino autonomamente le informazioni relative a tali alimenti.

Nel dettaglio, segnala che la disposizione prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,

lettera *e)*, del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucri protettivo, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

Al comma 2 si dispone che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica: *a)* la denominazione dell'alimento; *b)* l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento; *c)* le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; *d)* la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; *e)* il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; *f)* la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati; *g)* la designazione « decongelato » di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

L'articolo in esame reca poi specifiche disposizioni per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, e per le bevande vendute mediante spillatura (commi 3 e 4).

Osserva che l'articolo 20 ripropone (aggiornandole) le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui prodotti alimentari non destinati al consumatore.

Nello specifico, la disposizione prevede che i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere *a*), *c*) ed *e*), del regolamento (la denominazione dell'alimento, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito e, infine, la quantità netta dell'alimento), con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza quando obbligatoria. Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.

Segnala che gli articoli da 21 a 24 dello schema prevedono che le violazioni delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti (17-20) configurino illeciti amministrativi.

Gli illeciti sono mutuati dalla disciplina già contenuta negli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, ma l'importo delle sanzioni è aumentato.

Fa presente che le fattispecie sanzionate sono le seguenti: omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore; difforme indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore; violazione delle disposizioni relative alla distribuzione di alimenti attraverso distributori automatici da parte dell'operatore del settore alimentare; omessa apposizione sui distributori automatici dell'indicazione delle sostanze o dei prodotti che possono

provocare allergie o intolleranze; violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti preimballati; omessa indicazione nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; difforme indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; errori o omissioni formali in tema di indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; violazione della disciplina relativa agli adempimenti precedenti alla vendita dei prodotti preimballati e violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore.

Rileva che il Titolo IV dello schema di decreto legislativo (articoli da 25 a 31) reca le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 25 prevede la clausola di mutuo riconoscimento ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale introdotta dagli articoli da 17 a 20, e delle relative sanzioni (articoli da 21 a 24), ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati: in uno Stato membro UE; in Turchia; in uno Stato membro dell'EFTA – Associazione europea di libero scambio (si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

La disposizione specifica che l'applicazione della clausola opera « in conformità alle disposizioni del regolamento ».

Osserva che l'articolo 26 individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Ministero delle politiche agricole – Dipartimento dell'Ispezione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).

L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, attualmente prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 e dà attuazione al principio di delega contenuto

nell'articolo 5, comma 3, lettera *b*) della legge n. 170 del 2016, che ha demandato al Governo di attribuire « la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni ».

Sottoliena che la disposizione fa poi salve le competenze attuali dell'Autorità Antitrust in materia, non introduce modifiche alla disciplina vigente per quanto riguarda le autorità competenti all'accertamento delle violazioni, e stabilisce che coloro che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite.

Fa presente che l'articolo 27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rinviando alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili, e prevedendo, in deroga alla disciplina generale, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 circa la diffida e la sanatoria delle violazioni e il pagamento in misura più che ridotta e stabilendo, per il caso in cui la violazione sia commessa da microimprese, che la sanzione amministrativa (negli importi minimi e massimi) sia ridotta sino alla metà.

L'articolo 28, reca disposizioni transitorie, disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento in difformità dello stesso possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 reca la clausola d'invarianza finanziaria, in ossequio a quanto

previsto dalla disposizione di delega (articolo 5, comma 5 della legge n. 170 del 2016).

L'articolo 30 reca le abrogazioni espresse e stabilisce che resti fermo quanto disposto dallo schema di decreto legislativo che reca la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari messi in commercio, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017 ed in corso di pubblicazione.

L'articolo 31, infine, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto legislativo entrino in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Osserva, conclusivamente, che, poiché non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni sull'atto in titolo, le Commissioni disporranno presumibilmente di un tempo più ampio del previsto per formulare il parere di competenza.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene estremamente positivo che le Commissioni possano disporre di un tempo congruo ad approfondire le questioni oggetto dello schema di decreto all'esame che riguardano il tema delle informazioni al consumatore. Rammenta con soddisfazione che lo schema di decreto legislativo che reca la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari messi in commercio, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017 ed in via di pubblicazione, tiene conto delle sollecitazioni di cui la Commissione si è sempre fatta promotrice.

Con specifico riferimento allo schema di decreto all'esame, auspica che esso possa rappresentare la sede per inserirvi disposizioni, più volte sollecitate dal suo Gruppo con la presentazione di atti di sindacato ispettivo, volte a prevedere l'indicazione obbligatoria dei livelli di micro-

tossina presenti nella pasta per bambini e tali da renderla inadatta a quelli di età inferiore a 3 anni.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede una riflessione sull'entità delle sanzioni amministrative previste dallo schema al fine di evitare che venga a crearsi una situazione analoga a quella verificatasi per il settore ittico dove alla depenalizzazione di molte fattispecie ha fatto seguito l'introduzione di sanzioni pecuniarie amministrative tra le più elevate d'Europa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, chiede maggiore coerenza nella valutazione delle

scelte del legislatore italiano rispetto a quello europeo.

Nel rimarcare la portata del provvedimento all'esame, che fa seguito a quello – in dirittura d'arrivo – sull'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari – si riserva di valutare, congiuntamente con il deputato Capone, relatore per la XII Commissione, le modalità di svolgimento dell'istruttoria.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> — <i>Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55
ERRATA CORRIGE	54

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323

Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sull'allegato al bollettino del resoconto della seduta di ieri è stata pubblicata la versione corretta di alcuni emendamenti.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) fa presente che un emendamento a sua prima firma contiene un errore materiale. In particolare, nella proposta emendativa 1.24 le parole: « 116 eletti » devono intendersi come « 52 eletti ».

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) fa presente che due emendamenti a sua prima firma contengono un errore materiale. In particolare, nelle proposte emendative 1.192 e 2.48 il numero 75 deve intendersi come 70.

La Commissione prende atto.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) Sottoscrive inoltre tutti gli emendamenti a prima firma Biancofiore.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 1.94, di cui è cofirmatario, che ripropone il cosiddetto « sistema similtedesco » come uscito dal voto dell'Assemblea. Un modello di legge elettorale che è caduto con il pretesto di una votazione sul Trentino Alto-Adige, che in realtà nascondeva la volontà del Partito Democratico di ritornare sui suoi passi e favorire l'SVP. Il sistema caduto in Assemblea non era la legge perfetta per il MoVimento 5 Stelle, ma la più utile, in quanto eliminava la galassia di piccoli partiti, eliminava le coalizioni elettorali che, lo ricorda, esistono solamente nel modello svedese. Con il modello proposto

con il testo base, viene smantellato l'impianto del testo precedente: ritornano le coalizioni, i piccoli partiti con il conseguente scambio di poltrone. In poche parole, viene riproposto il vecchio sistema. Con l'emendamento 1.94 il MoVimento 5 Stelle chiede di ripartire dal modello « similtedesco » con alcune correzioni ed abbandonare la strada di un testo nuovo che presenta indubbi problemi di costituzionalità.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.94, precisa che con la riproposizione del modello « similtedesco » vengono respinte le accuse fatte al MoVimento 5 Stelle di aver sabotato quel progetto di legge elettorale. Ricorda infatti che l'emendamento approvato dall'Assemblea applicava il modello nazionale al Trentino Alto-Adige, mentre il sistema proposto con il testo in discussione mantiene la specialità per quella regione ed aumenta i vantaggi per l'SVP. Inoltre, si tratta di una legge che presenta forti dubbi di costituzionalità, con liste fatte per ingannare i cittadini e con la previsione di un voto indiretto. Tutto questo dimostra che il Partito Democratico cercava solo un pretesto per non proseguire sulla strada intrapresa con il modello « similtedesco ».

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sull'emendamento 1.94, osserva che, nel riproporre il sistema « similtedesco », la principale forza di opposizione, ritornando su quanto precedentemente dichiarato, afferma esplicitamente di voler riprendere il confronto sul quel sistema. Ricorda che il Partito Democratico aveva posto come condizione rilevante per riprendere il lavoro in quella direzione il coinvolgimento del MoVimento 5 Stelle. In merito alla vicenda del sistema elettorale del Trentino Alto-Adige, rileva che nel testo in esame la specialità di quel sistema ritorna sotto mentite spoglie, riaprendo la discussione regolamentare sulla possibilità di riproporla. Desidera infine sottolineare come non sono sovrapponibili le posizioni della sua forza politica sulla legge di

bilancio e sulla legge elettorale. Sottolinea però come sia singolare che alla vigilia della sessione di bilancio si porti avanti un modello di legge elettorale che penalizza un gruppo della maggioranza. Richiama inoltre le dichiarazioni positive del senatore Verdini sul modello di legge elettorale in discussione, che fanno supporre la volontà del Partito Democratico di creare una nuova maggioranza invece di cercare una larga condivisione sulla legge elettorale.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Toninelli 1.94, in quanto ripropone il modello « similtedesco » che evita i rischi di incostituzionalità dell'attuale testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea preliminarmente che Forza Italia è il partito che ha forse sostenuto con maggior forza la proposta di testo precedente e che sostiene con altrettanta forza la proposta attuale. Osserva, infatti, che la posizione del suo gruppo è quella di ricercare sinergie sulla base di un obbligo di responsabilità e di evitare la vergogna per il Parlamento di non fare una legge elettorale ed andare a votare sulla base di sentenze della Corte costituzionale che dettano principi e non sistemi elettorali. In virtù di queste considerazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.94.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, afferma la sua volontà di non partecipare a un dibattito politico generale sulla legge elettorale, ma di voler entrare nel merito delle questioni. Su quanto affermato dai deputati intervenuti, desidera precisare alcune cose. Prima di tutto, alcuni di essi rappresentano dei gruppi che, nella precedente fase, si erano dichiarati contro il sistema « similtedesco ». In quanto alle ragioni per cui tale sistema non sia andato avanti in Assemblea, osserva che la causa principale risiede nel voto segreto previsto anche per altre questioni come l'introduzione delle preferenze. L'emendamento

Toninelli 1.94 ripropone quel sistema in termini che per il Partito Democratico non sono accettabili.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), in coerenza con le posizioni espresse sul sistema « similtedesco », preannuncia il voto contrario della sua componente sull'emendamento Toninelli 1.94. Sottolinea come da quel sistema sarebbe scaturito un Parlamento totalmente di nominati.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) interviene per alcune precisazioni su quanto affermato dal relatore. Sottolinea che sul sistema « similtedesco » il suo gruppo aveva manifestato la sua contrarietà per l'assenza del voto disgiunto. Ribadisce come nel testo attuale riaffiori la specialità per la regione Trentino Alto-Adige, cancellata dal voto dell'Aula. Sul voto segreto, sottolinea che la vera ragione che ha portato all'approvazione degli identici emendamenti Fraccaro e Biancofiore non è il loro merito, ma la volontà di molti deputati di evitare il voto anticipato che era alla base dell'accordo sul modello similtedesco.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) interviene anch'egli per una precisazione su quanto affermato dal relatore. Ricorda infatti che il suo gruppo sarebbe stato favorevole al sistema tedesco se fosse stato inserito il voto disgiunto.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 1.94.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, segnala l'intenzione di proporre una riformulazione dell'emendamento Sisto 1.170, accantonato nel corso della precedente seduta del 3 ottobre scorso, evidenziando che l'eventuale approvazione di detto emendamento nella nuova formulazione comporterebbe un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti La Russa 1.185, Sisto 1.171 e Galgano 1.127, anch'essi accantonati nella precedente seduta, che vertono sulla medesima questione del numero di seggi da assegnare ai collegi plurinominali.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede che gli sia concesso del tempo per valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.170, preannunciata dal relatore.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che la proposta del relatore di passare all'esame di un emendamento accantonato contrasti con l'organizzazione dei lavori precedentemente concordata, secondo cui le questioni sottese agli emendamenti accantonati sarebbero state affrontate in un secondo momento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva come rientri nella piena facoltà del relatore proporre di revocare l'accantonamento precedentemente disposto per tale emendamento.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede che non si passi all'esame di proposte emendative vertenti su questioni che i commissari non hanno avuto modo di approfondire e ribadisce l'opportunità che le stesse siano affrontate nel seguito della discussione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur condividendo la possibilità per il relatore di esprimere in qualsiasi momento il proprio parere su proposte emendative precedentemente accantonate, chiede di conoscere la riformulazione che il relatore intende proporre dell'emendamento Sisto 1.170 e di disporre di un congruo lasso di tempo per la sua valutazione e per decidere conseguentemente se ritirare l'emendamento a sua firma 1.185.

Evidenzia inoltre che l'emendamento 1.185 non riguarda principalmente il numero di seggi da assegnare ai collegi plurinominali, ma più direttamente la determinazione per legge del numero di collegi plurinominali in cui ripartire ciascuna circoscrizione, da cui discende conseguentemente la previsione che il numero dei seggi di ciascun collegio sia compreso tra cinque e otto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, aderisce alle richieste dei colleghi di non pas-

sare, per il momento, all'esame degli emendamenti La Russa 1.185, Sisto 1.170 e 1.171 e Galgano 1.127, dei quali conferma quindi la richiesta di accantonamento.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede comunque di poter esaminare la proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Sisto 1.170.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, segnala che il relatore ha facoltà di decidere quando presentare la preannunciata proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.170, che per il momento rimane accantonato.

Domenico MENORELLO (Misto-CIPI) ritira l'emendamento Galgano 1.126, del quale è cofirmatario.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) segnala come l'emendamento a sua firma 1.180 sia considerato fondamentale dal suo gruppo ai fini di una valutazione positiva del provvedimento in esame e pertanto dichiara di non voler aderire all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passa poi all'illustrazione della proposta emendativa, che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza, o di governabilità, che consente di attribuire il 54 per cento dei seggi, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, non dei voti, sommando sia la quota assegnata con il sistema proporzionale che mediante i collegi uninominali. Nel caso in cui la lista o la coalizione abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno, il premio di maggioranza comporterebbe l'attribuzione del 51 per cento dei seggi. Sottolinea infine la fondamentale importanza del premio di maggioranza al fine di garantire la possibilità degli elettori di votare con maggior consapevolezza e di assicurare la governabilità del Paese.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) preannuncia il proprio voto favorevole

sull'emendamento La Russa 1.180, osservando come questo sia analogo all'emendamento a sua prima firma 1.24.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), chiedendo preliminarmente di poter esaminare la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.170, osserva come sarebbe stato più corretto che il relatore avesse presentato una propria proposta emendativa, in modo da consentire la presentazione di subemendamenti.

Annuncia poi il proprio voto contrario sull'emendamento La Russa 1.180, volto a suo parere, a incrementare ulteriormente la quota maggioritaria del sistema elettorale, che già prevede l'assegnazione di una parte dei seggi mediante collegi uninominali. Osserva che l'aver collegato l'attribuzione del premio di maggioranza alla percentuale di seggi ottenuti, anziché di voti, potrebbe comportare l'attribuzione del premio alla lista o coalizione che ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti e ciò avrebbe buone probabilità di essere giudicato incostituzionale.

Ritiene che un sistema così fortemente maggioritario potrebbe comportare un'alterazione del sistema parlamentare: un premio di maggioranza talmente incisivo, come quello proposto dal collega La Russa con l'emendamento 1.180, appare infatti più coerente con un sistema presidenziale, come quello statunitense, che con un sistema parlamentare, come quello italiano.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI), pur dichiarandosi un convinto proporzionalista, dichiara che si asterrà sull'emendamento La Russa 1.180, di cui riconosce l'omogeneità dell'impianto.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che l'emendamento La Russa 1.180 peggiora il testo in esame, rendendo ancora più forzate e di convenienza le coalizioni ivi previste. Ritiene pertanto che si è di fronte al tentativo di frodare i cittadini e di limitarne la libertà di voto.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che il deputato Toninelli, senza concen-

trarsi sul contenuto del suo emendamento 1.180, abbia svolto considerazioni di propaganda peraltro riferendosi, in realtà, ad altre parti del testo. Giudica pertanto inaccettabile parlare di tentativo di frode con riferimento alla sua proposta emendativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene di non aver riscontrato toni offensivi nell'intervento del deputato Toninelli, tenuto conto, peraltro, del vivace dibattito in corso.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.180.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma Biancofiore.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'emendamento Civati 1.4, di cui è cofirmatario, auspicandone l'approvazione. Ritiene che il testo in esame preveda delle coalizioni di mera convenienza politica, non contemplando l'indicazione di un programma e di un candidato premier comuni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si chiede per quale motivi il relatore non abbia proposto anche l'accantonamento dell'emendamento Civati 1.4, in quanto lo stesso emendamento tratta anche il tema dell'indicazione del candidato capo della forza politica, in relazione al quale sono state accantonate diverse proposte emendative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che l'emendamento Civati 1.4 prevede l'eliminazione delle coalizioni e, pertanto, riguarda un argomento differente da quello oggetto delle richiamate proposte emendative accantonate.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rilevando una pervasiva tecnica dilatoria negli interventi del deputato D'Attorre, conferma il suo orientamento contrario sull'emendamento Civati 1.4, che ritiene abbia un contenuto diverso rispetto a quello

delle proposte emendative accantonate in materia di indicazione del capo della forza politica.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene inaccettabile che si parli di pervasiva tecnica dilatoria nei suoi confronti, ricordando che il suo gruppo ha presentato un numero circoscritto di emendamenti riguardanti peraltro il merito del provvedimento. Ricorda che è stato piuttosto il gruppo del Partito democratico ad aver temporeggiato a lungo nel corso dell'iter del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i gruppi ad evitare sterili polemiche su questioni che non riguardano l'oggetto dell'emendamento in discussione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Civati 1.4, giudicando necessario eliminare le anomale coalizioni previste nel testo.

La Commissione respinge l'emendamento Civati 1.4.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo emendamento 1.96, sottolineando come le coalizioni, che ritiene non siano considerate dai Paesi europei più evoluti, storicamente abbiano prodotto effetti negativi, avendo favorito logiche partitiche connesse a spartizioni di poltrone. Osserva che le coalizioni formatesi prima delle elezioni peraltro non hanno mai garantito alcuna stabilità di governo, fornendo piuttosto un potere di veto ai partiti più piccoli.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) interviene sull'emendamento Cecconi 1.96 per svolgere un ragionamento più ampio sulla questione delle coalizioni. Prima di tutto desidera ricordare ai deputati del Movimento 5 Stelle che all'inizio della legislatura hanno votato a favore di una mozione Giachetti che chiedeva il ripristino del cosiddetto « Mattarellum », si-

stema che prevede le coalizioni. Osserva poi che alle elezioni ci si presenta con le liste e, ad esempio, se si andasse a votare con il cosiddetto « Consultellum » si potrebbero avere listoni di gruppi diversi. In merito a quanto rilevato dal deputato Toninelli sul fatto che le coalizioni riuniscono forze assolutamente non omogenee, osserva che la storia insegna che le coalizioni esistono perché nessun partito in Italia ha mai raggiunto la soglia del 51 per cento. In base a questo dato si chiede, ove il Movimento 5 Stelle voglia veramente governare, con chi voglia farlo e se intenda formare una coalizione dopo le elezioni. Il sistema maggioritario, invece, responsabilizza le forze politiche a dire agli elettori prima con chi ci si accorda. Riguardo al premio di maggioranza, sottolinea che con un suo emendamento ha previsto un premio di governabilità che incide sulla quota proporzionale in linea, pertanto, con le sentenze della Corte costituzionale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cecconi 1.96 per le identiche motivazioni addotte con riferimento al precedente emendamento Civati 1.4. Sulla questione del premio di maggioranza proposto dal deputato La Russa, fa presente che una coalizione può raggiungere il 37 per cento dei seggi partendo da una base del 31 per cento di voti reali. In questo modo una forza politica raggiungerebbe la maggioranza assoluta con poco più di un terzo del totale dei voti, in violazione della giurisprudenza della Corte costituzionale. Nel replicare al deputato Parisi, sottolinea le differenze delle coalizioni nel sistema del cosiddetto « Mattarellum », che propone un voto disgiunto con due schede e una competizione all'interno dei collegi uninominali, che spinge le forze politiche a unirsi. Purtroppo, spesso, questa unione è fatta per semplice convenienza e non per un progetto politico, dando vita a quelle coalizioni non coese che non hanno dato gran prova di sé in un sistema bipolare. Con il testo in esame le coalizioni si

prevedono addirittura in un sistema tripolare, con i risultati che si possono ben immaginare.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ceconi 1.96, sottolinea che se si volesse definire con due parole il sistema del cosiddetto « Rosatellum bis », si dovrebbe chiamarlo « frode elettorale ». Non può definirsi altrimenti un sistema che prevede una scheda con un nome e un insieme di simboli di partiti che non hanno nessun legame effettivo tra di loro. Per non parlare poi delle cosiddette « liste civetta », costituite per racimolare voti ingannando gli elettori. Il risultato sarà quello di dare la possibilità a partitini che non ottengono seggi, ma contribuiscono a far vincere la coalizione, di ricattare le forze politiche più grandi con la richiesta di posti di Governo. In questo modo governeranno forze che non hanno ottenuto alcun consenso elettorale. Per questo motivo il suo gruppo ha presentato l'emendamento Ceconi 1.96 che abolisce questo sistema ingannevole, studiato solo per bloccare il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica che non fa coalizione.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ceconi 1.96, che abroga un sistema che favorisce il trasformismo e l'opportunismo, che sono la tara del nostro sistema politico fin dal Regno d'Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Ceconi 1.96.

Andrea CECCONI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Biancofiore 2.38 e 2.36.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.15 alle 16.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.25.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », è stato approvato in prima lettura dal Senato nel maggio 2016. Trasmesso alla Camera è stato assegnato, ed è all'esame, in sede referente della XII commissione affari sociali che, nella seduta del 30 marzo 2017 lo ha adottato come testo base. Al testo del provvedimento sono poi state approvate numerose modifiche nel corso della fase emendativa. Qui di seguito si procederà ad un'illustrazione del contenuto dell'articolato quale risultante a seguito delle modifiche approvate.

Il Capo I (articoli da 1 a 1-ter) è dedicato a «Sperimentazione clinica dei medicinali e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza». Si osserva che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato espunto l'articolo 2, che prevedeva l'aggiornamento dei LEA con l'inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase di travaglio da effettuarsi anche tramite il ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, in quanto tali procedure sono state inserite nelle prestazioni erogate dal SSN dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Sempre nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito l'articolo 1-ter sull'applicazione e diffusione della medicina di genere.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. Ulteriori termini e procedure per l'esercizio della delega (e per gli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi) sono posti dai commi da 3 a 5 del provvedimento in esame (vedi infra).

L'articolo 1-bis, inserito durante l'esame in commissione, disciplina il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo ora in esame con la finalità di individuare con certezza i comitati etici territoriali (fino ad un massimo di 40), a cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale (nel numero massimo di tre), di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico. L'attività dei comitati etici territoriali (di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano) sarà coordinata, monitorata ed indirizzata dal Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per

le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (di seguito denominato «Centro di coordinamento») istituito presso l'AIFA.

L'articolo 1-ter, inserito nel corso dell'esame in Commissione, dispone la predisposizione di un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere («medicina di genere»). Il Piano, emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'ISS, intende garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal SSN in modo omogeneo sul territorio nazionale, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere.

Il capo II (articoli 3-13) si occupa delle professioni sanitarie. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

L'articolo 3-bis, inserito durante l'esame in Commissione, istituisce l'area delle professioni sociosanitarie ed individua il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali. Nell'area professionale vengono poi ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.

L'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, disciplina la procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di nuove professioni sanitarie.

L'articolo 4, completamente modificato nel corso dell'esame in Commissione, individua, nell'ambito delle professioni sani-

tarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame (comma 1). Conseguentemente, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, sono stabiliti: l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, dovrà definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

L'articolo 5, che precedentemente disciplinava l'istituzione e il profilo della professione sanitaria del chiropratico, è stato soppresso.

L'articolo 6 concerne l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico.

L'articolo 7 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dal provvedimento in esame. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5. L'articolo prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento

interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria. Il comma 1 istituisce presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. I requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale saranno fissati da un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

L'articolo 8-bis, inserito durante l'esame in commissione, apporta alcune modifiche alla legge n. 24 del 2017, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Più in particolare la disposizione, interviene, in primo luogo, sul comma 5 dell'articolo 9, riguardante l'azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

L'articolo 9, modificato in modo consistente durante l'esame in Commissione, incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo di una professione nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria. Il comma 1 sostituisce l'articolo 348 del codice penale, riguardante l'esercizio abusivo di una professione.

L'articolo 10, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000.

L'articolo 11 qualifica come aggravante comune l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative. In particolare, il disegno di legge modifica l'articolo 61 del codice penale, che contiene un

elenco di circostanze che, se riconosciute dal giudice, possono determinare un aumento fino a un terzo della pena prevista per il reato. Inserendo il numero 11-*sexies*, si prevede che tutti i delitti non colposi possano essere aggravati quando il fatto è commesso in danno di persone ricoverate in ospedali o nelle strutture sopracitate.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari. Il comma 1 prevede la possibilità che ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie che fanno parte della rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 siano definite con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, su proposta dei Ministri della salute e del MIUR, di concerto con il MEF, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 104 del 2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013.

Il Capo III recante Disposizioni concernenti il Ministero della salute, si compone del solo articolo 14. L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN. La finalità della norma è di ridurre il divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN (che godono di una significativa indennità in ragione dell'esclusività del rapporto di lavoro), e quelli del Ministero della salute, e permettere a quest'ultimo il reclutamento di risorse con qualificata professionalità sanitaria. Ciò a motivo di un'attesa riduzione, nel prossimo futuro, dell'offerta di medici e veterinari impiegati nel SSN, anche per i prossimi collocamenti a riposo stimati in base all'attuale distribuzione per età di tali

dirigenti, in rapporto al numero annuo medio di laureati medici e veterinari. Più in dettaglio, la nuova disciplina, finalizzata ad assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al medesimo Ministero, prevede al comma 1, primo periodo, l'individuazione dei dirigenti dipendenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, vale a dire quelli di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (personale dirigente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo), e per coloro che sono stati successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, opera la collocazione in un unico livello del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. È prevista la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, tale unificazione del livello di dirigenza deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Il Capo IV (Disposizioni finali) si compone del solo articolo 15 che contiene una norma di chiusura volta a salvaguardare le competenze legislative delle regioni a statuto ordinario e quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Prevede infatti che le regioni a statuto ordinario devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di principio derivanti dalla presente legge secondo quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, delle Costituzioni (comma 1). Sono inoltre fatte salve le potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione (comma 2).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo interviene in via principale sulle materie « professioni » e « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione. Vengono altresì in rilievo, per taluni aspetti, le materie « formazione professionale » di competenza legislativa regionale e la materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Per quanto attiene a quelle disposizioni che incidono su fattispecie di reato, il provvedimento interviene anche sulla materia ordinamento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 884 del 3 ottobre 2017, a pagina 116, prima colonna, quarantesima riga, sostituire le parole: « 116 eletti » con le seguenti: « 52 eletti »; a pagina 177, seconda colonna, sedicesima riga, sostituire il numero: « 75 » con il numero: « 70 »; a pagina 206, prima colonna, ventiquattresima riga, sostituire il numero: « 75 » con il numero: « 70 ».

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute »;

osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il testo interviene in via principale sulle materie « professioni » e « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

rilevato altresì che vengono in rilievo, per taluni aspetti, le materie « formazione professionale » di competenza legislativa regionale e la materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

osservato che, per quanto attiene a quelle disposizioni che incidono su fatti-

specie di reato, il provvedimento interviene anche sulla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 15, specifica, con una norma di carattere generale, che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

valutata l'opportunità – al fine di evitare incertezze in sede applicativa e tenuto conto che il testo prevede, in più parti, forme di coinvolgimento delle regioni – di specificare le disposizioni del testo che costituiscono norme di principio cui le regioni adeguano il proprio ordinamento e quali siano invece direttamente applicabili alle stesse;

rilevato che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il comma 2 dell'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia in relazione alle potestà alle stesse attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

evidenziato che, a differenza di quanto previsto per l'individuazione in futuro di altre nuove professioni sanitarie, le professioni di osteopata e chiropratico sono state individuate dall'articolo 4 del provvedimento in esame, senza fare rife-

rimento ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano Sanitario Nazionale o nei Piani Sanitari Regionali nonostante l'impatto possibile sulla organizzazione dei servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare incertezze in sede applicativa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni del testo che costituiscono norme di principio cui le regioni ade-

guano il proprio ordinamento e quali siano invece direttamente applicabili alle stesse;

b) si valuti l'istituzione di un nuovo ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, disposto dall'articolo 14, comma 1, in un'amministrazione dove è già presente un ruolo della dirigenza, alla luce della norma di carattere generale recata dall'articolo 23 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che in ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ERRATA CORRIGE	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità in merito alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8 bis del testo del provvedimento in titolo. In particolare, osserva che con l'approvazione di tale norma, con la quale si dispone che il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le pro-

fessioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale, le risorse del citato fondo non saranno più destinate ad indennizzare i pazienti o i loro parenti, e quindi a tutelare le vittime di danni derivanti da responsabilità medica, bensì verranno utilizzate per ridurre i premi assicurativi degli esercenti le professioni sanitarie che tali danni potrebbero cagionare. Osserva, altresì, che tale disposizione, di cui non esiste analoga previsione per nessun altro tipo di responsabilità civile, non chiarisce le modalità di utilizzo del fondo per agevolare tale copertura assicurativa. Rileva, quindi, l'opportunità che, nel parere che la Commissione si accinge ad approvare, sia inserita un'osservazione in merito alla soppressione del citato capoverso 7-bis del comma 3 dell'articolo 8-bis del provvedimento.

Franco VAZIO (PD) osserva che i rilievi testé formulati dal collega Colletti non attengono alle competenze della Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare preliminarmente con il relatore, fa notare al collega Colletti che la norma in questione, agevolando la copertura assicurativa dei singoli esercenti le professioni sanitarie, si propone di tutelare i cittadini che a tali professionisti ricorrono. Rileva, tuttavia, che nella parte premissiva del parere sul provvedimento in titolo si potrebbe sottolineare la necessità di meglio definire le modalità attraverso le quali il Fondo è chiamato ad agevolare l'accesso alla predetta copertura assicurativa.

Franco VAZIO, *relatore*, alla luce del dibattito testé svoltosi, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), che tiene conto delle osservazioni formulate dal deputato Colletti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea COLLETTI (M5S) rammenta di aver evidenziato l'opportunità, già nella seduta del 28 luglio scorso, di novellare direttamente la legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), anziché intervenire, nella direzione indicata dal disegno di legge in discussione, attraverso un provvedimento del tutto autonomo. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se l'Esecutivo abbia riflettuto su tale opportunità.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, auspicando che il provvedimento all'esame della Commissione, da lungo tempo atteso dall'Avvocatura, possa essere approvato in tempi rapidi con il contributo di tutte le forze politiche, ritiene che la proposta dell'onorevole Colletti sia equilibrata e meritevole di attenta valutazione.

Andrea COLLETTI (M5S), sottolineando la necessità, estremamente avvertita dal suo gruppo parlamentare, di assicurare una buona qualità della legislazione, stigmatizza la circostanza per cui l'Esecutivo, sebbene la proposta sia stata formulata già nel mese di luglio scorso, abbia presentato il disegno di legge in discussione, senza tenere conto di tale sollecitazione.

David ERMINI (PD) raccomanda al rappresentante del Governo di acquisire, prima di esaminare le singole proposte emendative presentate al provvedimento in titolo, il relativo parere da parte della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, fa presente di aver presentato l'emendamento 1.11, volto a consentire che le disposizioni del provvedimento in titolo si applichino anche per le attività svolte per conto di amministrazioni pubbliche, e non solo per la stipula di convenzioni con banche e assicurazioni. Ritiene, infatti, che non ampliare la portata del provvedimento anche agli enti pubblici recherebbe una grave ingiustizia ai giovani avvocati.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che l'osservazione dell'onorevole Ermini è condivisa anche dall'Esecutivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta del 13 settembre scorso, la correlatrice, onorevole Giuliani, si era impegnata a verificare presso i gruppi di maggioranza quali fossero i reali margini di intervento sulla disciplina relativa al rito abbreviato.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, nel far presente di non aver ancora potuto concludere le necessarie verifiche con la maggioranza e il Governo, si impegna ad ultimarle il più rapidamente possibile. Segnala, tuttavia, di aver individuato alcuni

percorsi volti a rispondere ai bisogni condivisi individuati dalla proposta che era stata approvata dalla Camera il 29 luglio 2015. Precisa che la sua idea, che intende sottoporre anche alla maggioranza ed al Governo, è quella di ritornare alla soluzione già approvata dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura, che era poi quella adottata dal legislatore della riforma del nuovo codice di procedura penale, che aveva già superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 176 del 1991), che preclude l'instaurazione del rito abbreviato per tutti i procedimenti nei confronti dei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo.

L'ulteriore passaggio che desidera condividere è quello comunque di permettere che la celebrazione del giudizio abbreviato per i reati di competenza della corte di assise (articolo 5 c.p.) avvenga di fronte alla stessa Corte di assise in fase dibattimentale e ciò per evitare di sottrarre ai giudici popolari la competenza a giudicare comportamenti illeciti che devono essere valutati anche con la sensibilità propria del giudice non togato. Un altro aspetto che desidera sottoporre all'attenzione dell'Esecutivo e della maggioranza è quello di prevedere, così come è stato fatto anche in altri casi, l'esclusione del giudizio di equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti, che sono concorrenti con alcune circostanze aggravanti particolarmente « odiose » (premeditazione, *stalking*, crudeltà e sevizie). Ciò in linea con quanto previsto anche dall'articolo 600-sexies in materia di prostituzione minorile.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel richiamare le considerazioni già espresse nelle sedute precedenti, rammenta che il tempo rimanente a disposizione del Parlamento per approvare in via definitiva una legge fortemente attesa è ormai estremamente ridotto, invitando invita la maggioranza ad approvare una proposta che sia in grado di risolvere concretamente le problematiche relative all'applicazione del rito abbreviato. Nel dare atto alla Presidente della Commissione, onorevole Ferranti, di aver sempre dimostrato una par-

ticolare attenzione al tema oggetto del provvedimento in esame, precisa di preferire la formulazione di un testo sulla limitazione del giudizio abbreviato in relazione a determinati gravi reati, sottolineando, comunque, che non intende adottare alcun atteggiamento di « speculazione politica », ma che desidera dare rapidamente risposta ai gravi fatti di cronaca che, purtroppo, molto spesso sono posti all'attenzione dell'opinione pubblica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che in merito alla tenuta dell'impianto della soluzione individuata dalla Camera nel 2015, personalmente, anche a seguito di critiche formulate da esimi giuristi, nutre alcune perplessità. Rammenta che, all'epoca, la Commissione fece la scelta di non menzionare i reati punibili con l'ergastolo ma di individuare alcune tipologie di reato per le quali non era possibile ricorrere allo svolgimento del giudizio abbreviato. In proposito, fa presente che numerosi processualisti hanno manifestato di preferire la linea indicata nella scorsa legislatura nella proposta di legge dell'onorevole Molteni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, inserendovi una materia sostanzialmente nuova relativa ai tempi del processo, finendo, di fatto, per affossare anche la parte condivisa relativa al rito abbreviato. Ritiene che forse sarebbe opportuno riprendere la scelta fatta dal nuovo codice di procedura penale nel 1988, che escludeva il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Qualora la Commissione non volesse percorrere tale strada, a suo avviso, si potrebbe prevedere che la celebrazione del giudizio abbreviato per i reati di competenza della Corte di assise avvenga di fronte alla Corte d'assise stessa in fase dibattimentale, per non sottrarre al giudice naturale la valutazione di tali fattispecie di reato.

Propone, quindi, al fine di meglio valutare i margini e la portata dell'intervento, di chiedere al Ministero della Giustizia di fornire alla Commissione una serie di elementi informativi relativi al fenomeno del cosiddetto « femminicidio »

su scala nazionale. In particolare, ritiene utile acquisire i seguenti dati, riferiti agli anni 2014, 2015, 2016 e, ove possibile, 2017, successivi all'entrata in vigore della legge n.119 del 2013: numero dei procedimenti, per ciascun anno, relativi alle ipotesi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale e di lesioni gravissime, ai sensi degli articoli 583, comma 2, 585 e 577, iscritti presso le Procure della Repubblica; numero di procedimenti definiti in primo grado, con rito abbreviato o con rito ordinario; indicazione, per ciascun procedimento, dei tempi di definizione e dei relativi esiti, in primo grado, in grado di appello e in Cassazione.

Con particolare riferimento alle sentenze di condanna evidenzia l'opportunità di acquisire elementi informativi in relazione all'entità della pena erogata e all'incidenza della riduzione di un terzo dovuta per la scelta del rito abbreviato.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, condivide la proposta di monitoraggio avanzata dalla Presidente, utile, a suo avviso, ad una migliore individuazione delle soluzioni.

Giulia SARTI (M5S) nel condividere la preoccupazione testé manifestata dalla presidente Ferranti in merito alla formulazione di un elenco di reati per i quali rendere inapplicabile lo svolgimento del giudizio abbreviato, evidenzia come, a suo avviso, l'individuazione di tale inapplicabilità per i reati per i quali è previsto l'ergastolo possa essere, addirittura, riduttivo. In proposito, evidenzia come per il reato di associazione mafiosa sia prevista la possibilità di uno sconto di pena grazie al ricorso al rito abbreviato, ricorso che, a suo avviso, non dovrebbe essere consentito. Nel concordare con la presidente Ferranti di richiedere al Ministero della Giustizia una serie di elementi informativi sottolinea l'opportunità che il predetto Ministero fornisca anche i dati relativi all'applicazione del rito abbreviato per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) invita la Commissione a valutare con particolare attenzione l'ipotesi di ridurre i riti alternativi che hanno la funzione di ridurre la durata dei processi. A tal proposito, osserva che la legislazione non deve essere «schizofrenica», prevedendo, da una parte, la possibilità di premiare chi collabora con uno sconto di pena e, dall'altra, di non premiare chi ricorre al rito abbreviato. Ciò premesso, concorda con la presidente circa l'opportunità di richiedere al Ministero della Giustizia i dati testé citati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Marotta, fa presente che un conto è colui che collabora con la giustizia, un conto è l'imputato che ottiene uno sconto di pena per la scelta del rito. Nel secondo caso, a volte, non si rende più celere il processo. Rammenta i numerosi casi di processi indiziari in materia di «femminicidio» che hanno avuto tempi estremamente lunghi ed osserva che, anche dal punto di vista delle garanzie, il processo dibattimentale offre comunque maggiori possibilità di accertamento della verità.

Franco VAZIO (PD), nel ritenere che l'individuazione delle singole fattispecie di reato per le quali escludere l'applicabilità del rito abbreviato possa costituire un «percorso minato, valuta più opportuno precludere l'istituzione del rito abbreviato per tutti procedimenti per cui è previsto l'ergastolo. Tale soluzione, a suo avviso, comporterebbe una scelta di politica criminale che potrebbe essere largamente condivisa. Un'altra via percorribile potrebbe essere quella di prevedere che la celebrazione del giudizio abbreviato per i reati di competenza della Corte di assise debba avvenire sempre di fronte alla Corte di assise in fase dibattimentale. Tale criterio potrebbe anche superare le preoccupazioni evidenziate dalla collega Sarti in merito ai reati di associazione mafiosa.

David ERMINI (PD) nell'accogliere l'appello del collega Molteni a non effettuare speculazioni politiche su un tema fortemente sentito dall'opinione pubblica, invita i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, a individuare una soluzione condivisa, al fine di dare una celere risposta ai cittadini che hanno il diritto di essere tutelati dallo Stato attraverso un giusto processo.

Nicola MOLTENI (LNP) rileva come le considerazioni svolte dai colleghi siano condivisibili e come le stesse non si escludano vicendevolmente. Nel concordare sull'opportunità di acquisire da parte della Commissione i dati citati dalla presidente Ferranti, si riserva di formulare le proprie conclusioni all'esito dell'esame dei dati stessi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione chiederà al Ministero della Giustizia di fornire, oltre ai dati testé indicati, anche quelli relativi all'applicazione del rito abbreviato ai reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Una volta effettuata la valutazione dei dati ricevuti, ritiene opportuno costituire un Comitato ristretto che in tempi rapidi giunga all'elaborazione di un testo condiviso dai Gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 884, del 3 ottobre 2017, a pagina 239, ventitreesima riga, la parola: «rinvio» è sostituita dalla seguente «conclusione»; a pagina 245, prima colonna, trentunesima riga, la parola: «rinvio» è sostituita dalla seguente «conclusione».

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il disegno di legge in discussione opera una complessiva revisione della disciplina delle professioni sanitarie attraverso interventi di riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

come si desume dalla relazione illustrativa del provvedimento, si tratta di un intervento di ammodernamento e razionalizzazione che, in attuazione dei principi della direttiva 2005/36/ CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha lo scopo di rendere il sistema delle professioni sanitarie più funzionale e aderente alle esigenze dei cittadini;

in particolare, è disposta la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni, accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili e prevedendo, inoltre, la costituzione degli albi per le professioni sanitarie che ne siano sprovviste (articolo 3);

rilevato altresì che:

l'articolo 9 del disegno di legge, nel modificare l'articolo 348 del codice penale, disciplina l'esercizio abusivo della professione sanitaria, prevedendo per tale fattispecie di reato la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di condanna è prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché la trasmissione, ove il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o una attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;

l'articolo in questione, che novella altresì gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, riproduce, ai commi 1-2-*quinquies*, integralmente il contenuto degli articoli da 1 a 4 della proposta di legge C.2281 in materia di esercizio abusivo di una professione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, del quale la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il disegno di legge in discussione opera una complessiva revisione della disciplina delle professioni sanitarie attraverso interventi di riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

come si desume dalla relazione illustrativa del provvedimento, si tratta di un intervento di ammodernamento e razionalizzazione che, in attuazione dei principi della direttiva 2005/36/ CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha lo scopo di rendere il sistema delle professioni sanitarie più funzionale e aderente alle esigenze dei cittadini;

in particolare, è disposta la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni, accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili e prevedendo, inoltre, la costituzione degli albi per le professioni sanitarie che ne siano sprovviste (articolo 3);

rilevato altresì che:

l'articolo 8-*bis* del provvedimento, introdotto dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, nel modificare la legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede, al comma 3, capoverso comma 7-*bis*, che il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività in regime libero-professionale;

al riguardo, andrebbe meglio definita la portata applicativa della disposizione, specificando le modalità attraverso le quali il predetto Fondo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito decreto del Ministro della salute (articolo 14, comma 2, della legge da ultimo richiamata), è chiamato ad assolvere a tale funzione;

ritenuto infine che:

l'articolo 9 del disegno di legge, nel modificare l'articolo 348 del codice penale, disciplina l'esercizio abusivo della professione sanitaria, prevedendo per tale fattispecie di reato la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di condanna è prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché la trasmissione, ove il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente

una professione o una attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;

l'articolo in questione, che novella altresì gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, riproduce, ai commi 1-2-*quinquies*, integralmente il contenuto degli articoli da

1 a 4 della proposta di legge C.2281 in materia di esercizio abusivo di una professione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, del quale la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Dottor Giorgio Beretta, ricercatore dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) (*Svolgimento e conclusione*) 65

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Dottor Giorgio Beretta, ricercatore dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL).

(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio BERETTA, *ricercatore dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Giorgio BERETTA, *ricercatore dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	66
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	66

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
---	----

RISOLUZIONI:

7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00262</i>)	69
ALLEGATO (<i>Testo approvato</i>)	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche

mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 441.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Villecco Calipari, dopo aver illustrato i contenuti dell'atto, ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti e dati aggiuntivi. Comunica, inoltre, di aver scritto alla Presidente della Camera per chiederle di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, come previsto dall'articolo 143, comma 4, del regolamento, e che il nuovo termine per l'espressione del parere scade giovedì 12 ottobre.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO consegna alla Commissione l'elenco dei criteri stabiliti dal Ministro della difesa per l'individuazione dei progetti da finanziare a valere sui contributi per l'esercizio finanziario 2017, precisando che la valutazione dei progetti non è l'unico elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere alla singola associazione, dovendosi tenere conto anche di altri fattori, a cominciare dal numero degli iscritti. Quindi, dopo aver ricordato che la responsabilità della decisione circa l'importo da attribuire alle singole associazioni spetta al Ministro della difesa, sottolinea che l'attuale ministra ha scelto di farsi coadiuvare nell'istruttoria del provvedimento di riparto, e nelle connesse valutazioni, da una commissione appositamente costituita nel Gabinetto, alla quale ha fornito come punto di riferimento – comunque privo di valenza esterna – il predetto elenco di criteri, che, per accrescere la trasparenza della valutazione, è stato a suo tempo reso noto anche alle associazioni destinatarie dei contributi.

Quanto ai rendiconti delle 18 delle associazioni destinatarie dei contributi per il 2015 non ancora inviati alle Camere, ribadisce quanto già detto dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, ossia che essi sono stati acquisiti dal Ministero della difesa e che la mancata loro trasmissione alle Camere dipende unicamente dal fatto che il Ministero ha chiesto chiarimenti e integrazioni alle as-

sociazioni interessate. Conferma pertanto che anche questi rendiconti saranno appena possibile inoltrati alle Camere.

Per quanto riguarda poi la norma di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995 – richiamata nella precedente seduta dalla deputata Basilio – in base alla quale gli enti che non presentino entro il 15 luglio di ogni anno i propri conti consuntivi dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei ministeri interessati, devono essere esclusi dal finanziamento, riferisce che il Ministero della difesa ha sottoposto la questione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il quale – fermo restando che l'organo non ha il potere di stabilire l'interpretazione autentica della disposizione – ha chiarito che l'obbligo di allegare i conti consuntivi degli enti destinatari di contributi pubblici allo stato di previsione del bilancio dello Stato non vale per gli enti combattentistici, trattandosi di beneficiari di trasferimenti annuali destinati per legge a specifiche finalità, per i quali in sostanza si ritiene non sia presente il requisito dell'ordinarietà dei contributi statali.

Fa presente, poi, che la maggior parte delle associazioni riteneva che la rendicontazione dovesse riguardare il contributo ricevuto, e non il bilancio complessivo relativo all'anno finanziario per il quale in contributo viene erogato. Assicura che non vi è alcuna resistenza da parte degli enti vigilati a fornire la documentazione richiesta, evidenziando inoltre che è necessario del tempo prima che le associazioni che non hanno finalità di lucro prendano confidenza con la redazione di bilanci consuntivi cui non sono obbligate.

Conclude rivendicando i risultati del lavoro svolto dal Ministero della difesa nella corrente legislatura – anche, ma non solo su stimolo della Commissione – per aumentare la trasparenza nel riparto dei contributi tra gli enti vigilati dal dicastero, sensibilizzando le associazioni combattentistiche e d'arma all'esigenza di dare conto

dell'attività che svolgono con i contributi pubblici e di orientarla a fini di interesse pubblico apprezzabile.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, esprime soddisfazione per l'acquisizione dell'elenco dei criteri interni al Ministero per la valutazione dei progetti delle associazioni, rimarcando, tuttavia, che essi erano stati chiesti quasi un anno fa e che il Governo avrebbe potuto farli avere alla Commissione insieme alla nota che accompagna lo schema in esame. Quanto alla risposta data dalla Ragioneria generale dello Stato al quesito sottoposto dal Ministero della difesa, chiede di poterne avere copia, per comprendere meglio il ragionamento svolto, delle cui conclusioni prende per il momento atto. Prende parimenti atto dell'impegno del Ministero a trasmettere appena possibile i 18 rendiconti relativi al riparto 2015 ancora mancanti ed esprime l'auspicio che la Commissione possa inoltre ricevere, entro febbraio 2018, i rendiconti delle attività svolte dalle associazioni con i contributi erogati a valere sul bilancio 2016. Conclude esortando il Ministero della difesa a sensibilizzare i sodalizi interessati affinché d'ora in poi trasmettano i conti consuntivi entro una stessa data fissa.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide le considerazioni della relatrice, ma non comprende per quale ragione il Governo sostenga che non c'è un obbligo per la presentazione dei rendiconti da parte dei sodalizi beneficiari del contributo pubblico, quando invece risulta chiaramente dalle disposizioni della legge n. 549 del 1995, le quali stabiliscono anche un termine, quello del 15 luglio dell'anno successivo.

Ritiene che lo sforzo compiuto dalla Difesa in questi anni non sia sufficiente e sottolinea come sarebbe necessario privare del contributo le associazioni che non hanno presentato i rendiconti, in quanto la mancanza di questi ultimi impedisce di giudicare se l'attività da loro svolta sia stata o meno meritevole di ricevere il finanziamento statale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 80.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri, martedì 3 ottobre, e che non sono state presentate proposte emendative. Propone, quindi, di sollecitare le Commissioni competenti in sede consultiva a trasmettere i propri pareri, in modo che si possa quindi concludere l'esame, anche se il provvedimento non è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione consente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00262).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la risoluzione è stata illustrata dal presentatore, deputato Rizzo, e che il rappresentante del Governo si è riservato di proporre una riformulazione dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO propone una riformulazione della parte motiva della risoluzione nel senso di impegnare il Governo a proseguire nell'azione di ricerca, analisi e sviluppo di assetti SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) a capacità duale (civile-militare) in un'ottica di sorveglianza persistente e di ricognizione aerea programmata, in modo particolare per attività di deterrenza e controllo di reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi, secondo criteri individuati di concerto con le prefetture e in collaborazione con il

Centro operativo aereo unificato presso il dipartimento di Protezione civile.

Avverte, inoltre, che occorre riformulare anche il secondo periodo delle premesse, sostituendo le parole « vaste aree di terreno » con l'espressione, più corretta, « definite aree di superficie », nonché l'intero terzo periodo al fine di richiamare le disposizioni del codice dell'ordinamento militare nelle quali sono confluite le disposizioni delle legge n. 178 del 2004, citate dal presentatore dell'atto di indirizzo.

Gianluca RIZZO (M5S) condivide le riformulazioni proposte per le premesse, che accetta, mentre sollecita un'ulteriore riflessione, da parte del Governo, sull'impegno, che, nel suo testo, prevede anche l'utilizzo di altri sistemi di videosorveglianza e di sorveglianza passiva.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che l'esclusione di tali sistemi è motivata dall'esigenza di fare riferimento soltanto ad attività di competenza del Ministero della difesa, per non dover coinvolgere altri dicasteri, evitando così di dilungare eccessivamente i tempi di approvazione dell'atto di indirizzo, fermo restando che non c'è una contrarietà rispetto al tema segnalato dal deputato Rizzo e c'è quindi la disponibilità a considerarlo.

Gianluca RIZZO (M5S) ringrazia il sottosegretario Alfano sia per i tempi ristretti con cui il Ministero ha risposto, sia per aver posto la giusta enfasi sull'obiettivo che la risoluzione intende perseguire. Dichiarò, quindi, di accettare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, manifesta apprezzamento sia per l'iniziativa equilibrata del deputato Rizzo, sia per la disponibilità della Difesa a trovare una soluzione di mediazione e a mettere a disposizione i propri assetti per una attività senz'altro

meritevole, quale quella del contrasto degli incendi boschivi.

Donatella DURANTI (MDP) si dichiara non convinta dalla riformulazione proposta dal Governo, che, a suo avviso, appare troppo generica e lascia aperto il dubbio che l'azione di ricerca, analisi e sviluppo dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto possa comprendere attività volte a rendere possibile l'utilizzo di droni armati, rispetto ai quali la sua parte politica è da sempre contraria. Ritiene, invece, molto più condivisibile l'originaria formulazione dell'atto di indirizzo e, pertanto, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo gruppo.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda che una risoluzione di tenore analogo (n. 8-00093) fu approvata dalla Commissione nel dicembre 2014 per promuovere l'uso degli aerei a pilotaggio remoto a fini di prevenzione dei roghi di rifiuti tossici in Campania. Fa presente che l'impegno previsto in quella risoluzione, relativo alla costituzione di un tavolo interministeriale che potesse rendere più agevole l'impiego di questi sistemi, è rimasto disatteso: come le è stato confermato in occasione di un

incontro avuto a luglio presso i competenti uffici del Ministero dell'interno, il tavolo interministeriale non è stato mai avviato. Auspica quindi che la risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare non abbia la stessa sorte di restare inattuata, anche considerata l'importanza di fare fronte con ogni mezzo all'emergenza degli incendi nelle aree boschive.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che i deputati Moscatt e D'Arienzo hanno sottoscritto la risoluzione nel testo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 8-00262 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale.**TESTO APPROVATO**

La IV Commissione,

premesso che:

l'aeromobile a pilotaggio remoto o APR, noto come drone, è ampiamente utilizzato dall'Aeronautica militare per la sorveglianza e la ricognizione aerea;

gli APR, o UAV (*unmanned aerial vehicles*) rappresentano, sotto il profilo politico-militare un ottimo investimento in termini di sorveglianza di definite aree di superficie, in considerazione delle loro caratteristiche in termini di autonomia e raggio d'azione, capacità di rilanciare in tempo reale le immagini raccolte ed elevata economicità d'impiego dovuta all'assenza di personale a bordo;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, (Aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate: articoli 246, 247 e 248) prevede l'utilizzo degli APR senza limitazioni di spazi aerei in situazioni di crisi nazionale;

gli APR sono stati accostati in maniera diretta al monitoraggio ambientale e delle aree colpite gravemente da terremoti e inondazioni. Un esempio sono gli APR americani Global Hawk che hanno sorvolato la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi, in Giappone, addentrandosi nella zona vietata (*no go zone*), col fine di monitorare i reattori dopo le esplosioni causate dal terremoto del Tohoku del 2011, scattando anche foto con i sensori a infrarossi. L'alta radioattività rendeva, infatti, impossibile l'avvicinamento di esseri umani; gli APR possono essere utilizzati

anche per monitorare nel tempo gli impianti di produzione di energia elettrica, o più in generale impianti industriali, utilizzando degli appositi sensori (termocamere, camere multispettrali e altro); gli APR possono svolgere un ruolo importante nelle operazioni di ricerca e soccorso consentendo di effettuare delle ricognizioni in tempi rapidi, in particolare a seguito del verificarsi di situazioni di emergenza;

gli UAV italiani svolgono missioni di ricognizione da dodici anni per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina nel Mediterraneo ed in svariati contesti operativi come, ad esempio, in Iraq, Afghanistan, Balcani, Libia, Kuwait. I sensori elettro-ottici, infrarossi e radar posti sotto la fusoliera, permettono capacità di osservazione e di rilevamento uniche, in grado di operare anche di notte. Il sensore radar ad apertura sintetica, in particolare, consente con ogni condizione di tempo, la capacità di ottenere immagini ad alta definizione;

il sistema per la sorveglianza e la difesa passiva tipo *Ground-Based Operational Surveillance System* (G-BOSS), in dotazione alle forze armate italiane, è dotato di diverse tipologie di sensori posizionati all'apice di un traliccio per la sorveglianza anche a lungo raggio dell'area circostante una base;

in varie regioni d'Italia divampano sempre più spesso durante la stagione estiva incendi di vasta dimensione, con roghi che hanno coinvolto non solo aree verdi ma anche aziende agricole e aree industriali. Il 2016 è stato segnato da 4.635

roghi che hanno mandato in fumo 27 mila ettari. Le persone denunciate, tra piromani, eco criminali ed eco mafiosi sono stati 322, mentre quelle denunciate;

molte critiche giornalistiche e politiche sono state accese sui ritardi nella programmazione delle campagne antincendio, sull'assenza di presidi e sullo scioglimento del corpo forestale dello Stato, come potenziali cause dei gravi danni causati dagli incendi boschivi;

in diverse regioni del centro-sud la situazione è stata da subito molto critica, nell'ultimo mese le fiamme hanno divorato un'area della Penisola grande quasi come quella bruciata in tutto il 2016: 26 mila ettari di boschi andati in fumo, di cui la metà nella sola Sicilia;

gli incendi non hanno risparmiato le aree protette, sempre più nel mirino degli ecocriminali a partire dal Vesuvio. Majella, Gargano, Alta Murgia, Pollino, Sila e Aspromonte dovranno tutti fare i conti con i danni anche al patrimonio di biodiversità;

è paradossale quanto avvenuto presso la pineta di Castelfusano alle porte di Roma: le fiamme si sono ripresentare con cadenza quasi giornaliera, mettendo in risalto l'inefficienza della prevenzione degli incendi, anche alla luce delle circostanze che riporterebbero alla matrice dolosa l'innescò contemporaneo di focolai;

il dipartimento della protezione civile ha attivato il servizio di mappatura

satellitare operativo a livello europeo per la richiesta di mappatura del danno a seguito degli incendi. Il servizio è già stato attivato per il rilievo degli effetti in Campania e in Sicilia, con particolare riferimento alle immagini satellitari relative all'area vesuviana;

contro il governo regionale sono in molti a puntare il dito; i sindacati lamentano che il governo regionale non ha programmato le risorse per organizzare con mezzi, uomini e attrezzature la campagna antincendio e la manutenzione del territorio,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di ricerca, analisi e sviluppo di assetti SAPR (Sistema aeromobili a pilotaggio remoto) a capacità duale (civile – militare) in un'ottica di condivisione interministeriale, impiegabili in attività di sorveglianza persistente e di ricognizione aerea programmata, in modo particolare per attività di deterrenza e controllo di reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi, secondo criteri individuati di concerto con le prefetture e in collaborazione con il centro operativo aereo unificato presso il Dipartimento della protezione civile.

(8-00262) « Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Cancelleri, D'Uva, Di Benedetto, Grillo, Lupo, Lorefice, Marzana, Villarosa, Cozzolino, Massimiliano Bernini, Moscatt, D'Arienzo ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2017.

Gianni MELILLA (MDP) chiarisce preliminarmente che il gruppo di MDP esprimerà un voto convintamente favorevole

sulla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 ed annessa alla presente Nota, con cui il Governo chiede l'autorizzazione ad uno scostamento rispetto al piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine previamente deliberato, mentre si asterrà dal voto sulla Nota di aggiornamento del DEF 2017. Osserva, infatti, come il predetto scostamento consentirà di liberare spazi finanziari aggiuntivi, in una misura pari per il 2018 allo 0,6 per cento in termini di indebitamento netto in rapporto al PIL, elemento questo che di per sé rappresenta un fatto indubbiamente positivo per il Paese, rammentando peraltro come egli abbia sempre contestato le regole imposte sul piano del consolidamento dei conti pubblici dal *Fiscal Compact* nonché l'introduzione del principio pareggio di bilancio operata, a differenza di quanto accaduto in diversi altri Paesi europei, attraverso una specifica modifica costituzionale dell'articolo 81, approvata a larga

maggioranza dal nostro Parlamento nella scorsa legislatura sull'onda di una acuta emergenza economico-finanziaria.

Prende positivamente atto del fatto che gli spazi finanziari aggiuntivi in precedenza richiamati saranno essenzialmente destinati alla disattivazione delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente, integralmente per il 2018 e parzialmente per il 2019, dal momento che il previsto aumento dell'IVA avrebbe comportato un grave pregiudizio alla già fragile crescita economica del Paese, in ciò peraltro smentendo quanto impropriamente riportato da taluni organi di informazione e da autorevoli esponenti politici circa una presunta volontà del gruppo MDP di consentire l'incremento delle aliquote sulle imposte indirette.

Rammenta che già in questa legislatura, in occasione di precedenti analoghi, quando ancora faceva parte del gruppo parlamentare SEL, ha avuto modo di votare a favore della richiesta di scostamento e contro la Nota di aggiornamento del DEF allora presentata dal Governo.

Chiarisce inoltre che l'astensione del gruppo MDP sulla Nota di aggiornamento del DEF 2017 discende invece dal fatto che, nel corso dell'incontro da ultimo avvenuto tra il *leader* di Campo Progressista, accompagnato dai capigruppo di MDP presso la Camera e il Senato, e il Presidente del Consiglio, è stata richiesta al Governo una netta discontinuità rispetto alle politiche pubbliche perseguite in questi ultimi anni, in particolare sul terreno della promozione dell'occupazione e di maggiori investimenti pubblici, vero volano dell'economia del Paese che anche nell'ultimo trimestre hanno invece fatto registrare un significativo decremento in termini percentuali. Pur apprezzando la disponibilità al dialogo manifestata dal Presidente Gentiloni, rileva tuttavia come il Governo non abbia saputo fornire risposte adeguate, certamente anche in considerazione della complessità tecnica sottostante le questioni sopra evidenziate, sottolineando pertanto come a suo giudizio occorra in maniera ancora più urgente avviare su

tali questioni una politica ben più coraggiosa ed incisiva, capace di affrontare anche le ulteriori tematiche cruciali per un concreto sviluppo socio-economico del nostro Paese. Intende fare riferimento, in primo luogo, al problema enorme rappresentato dalla difficile situazione in cui versa la sanità pubblica italiana, tenuto conto del fatto che la spesa sanitaria rispetto al PIL si sta pericolosamente avviando a scendere sotto la soglia del 6,5 per cento raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e che ben 11 milioni di cittadini rinunciano ormai a talune specifiche cure sanitarie in mancanza di un reddito disponibile sufficiente.

Al riguardo, osserva inoltre come l'applicazione del cosiddetto super *ticket* sanitario da parte di alcune regioni abbia determinato disuguaglianze ancora più marcate in termini sociali, gravando in modo particolare sulle fasce di popolazione più a rischio di povertà, che rappresentano in media ben il 10 per cento dei residenti nel Meridione con punte particolarmente elevate in Campania, Calabria e Sicilia, senza contare il fatto che tale eccessivo prelievo sulle prestazioni sanitarie induce di fatto una platea sempre più numerosa di pazienti a rivolgersi presso centri privati.

Osserva altresì che le ASL ricorrono sempre più di frequente, per effetto del blocco delle assunzioni nel comparto sanità, alla esternalizzazione di taluni servizi qualificati, con conseguenti costi aggiuntivi in termini finanziari e ricadute negative dal punto di vista dell'efficienza dell'intero sistema.

In secondo luogo, ravvisa la necessità di non proseguire lungo la linea di politiche che prevedono un finanziamento indiscriminato delle imprese, prevalentemente sotto forma di agevolazioni fiscali e decontribuzioni per le nuove assunzioni, in mancanza di specifiche contropartite, volte essenzialmente ad evitare che al termine dei benefici ricevuti le imprese procedano a licenziamenti non giustificati, rilevando come il precariato costituisca la vera piaga che colpisce le generazioni più giovani ed

osservando come anche su tale questione il Governo non abbia saputo indicare soluzioni all'altezza del problema.

Fa inoltre presente come vi sia la necessità di rendere pienamente effettivo il diritto allo studio, inteso quale presupposto indefettibile per una reale politica di pari opportunità, con particolare riferimento all'accesso presso le università statali e pubbliche, tenuto conto del fatto che la pesante crisi degli ultimi anni ha creato una sorta di emarginazione economica, per cui molte famiglie italiane non dispongono più di un reddito sufficiente per iscrivere i propri figli ai corsi universitari. Rileva in proposito che, qualora, come proposto dal suo gruppo, si fosse previsto che l'abolizione dell'IMU sulla prima casa non riguardasse comunque gli immobili di lusso o comunque di valore superiore ad una certa soglia, ferma restando l'esenzione per circa il 90 per cento degli attuali aventi diritto, si sarebbe per tale via recuperato circa 1 miliardo di euro annui, da destinare eventualmente alle necessità prima evidenziate proprio sul fronte della sanità e dell'università pubblica.

Nel ribadire la volontà sua e del gruppo MDP di mantenere vivo un canale di dialogo con il Governo, auspica pertanto che in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2018 di prossima deliberazione possano avere luogo un proficuo confronto ed una riflessione approfondita, tali da consentire di individuare sui temi di maggiore allarme economico e sociali quelle soluzioni in grado di trasformare l'astensione dal voto preannunciata, a nome del gruppo MDP, sulla Nota di aggiornamento del DEF 2017 in un voto favorevole sulla legge di bilancio relativa al triennio 2018-2020.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara il voto contrario del gruppo FI-PdL sulla Nota di aggiornamento del DEF 2017 in considerazione del fatto che tale documento, che avrebbe piuttosto dovuto presentare un carattere snello ed asciutto ed evidenziare le sole variazioni rilevanti del quadro economico-finanziario, presenta invece toni trionfalistici ed un contenuto

spiccatamente propagandistico che lo proietta già nel contesto della prossima campagna elettorale, che si preannuncia peraltro particolarmente impegnativa, sul piano della elaborazione programmatica, per ciascuno dei soggetti che vi prenderanno parte. Chiarisce che la predetta contrarietà attiene tanto a ragioni di metodo, per i motivi dianzi succintamente esposti, quanto a ragioni di merito, posto che il documento in esame non contiene alcuna visione strategica dei fondamentali interessi economici del Paese con cui invece dovrà necessariamente confrontarsi il prossimo Governo. In riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Melilla, concernenti tanto l'efficienza del sistema sanitario, quanto l'effettività del diritto allo studio, che a suo avviso devono essere affrontate con ben maggiore impegno, osserva come le stesse si presentano nei medesimi termini ormai da diversi anni, giacché il problema fondamentale rimane quello di un confronto serio e concreto sulle prospettive quantitative e qualitative della spesa pubblica italiana, che richiede un costante controllo e monitoraggio, mentre continuare a ragionare esclusivamente in termini di aggregati della spesa pubblica a suo avviso rappresenta un approccio ormai superato e fuorviante.

Esprime inoltre preoccupazione circa il fatto che probabilmente una analoga mancanza di visione strategica sarà dato rinvenire anche nel disegno di legge di bilancio per il 2018 di prossima deliberazione. Nutre altresì perplessità circa la sostenibilità del debito pubblico italiano, per il quale nella Nota di aggiornamento viene indicata una inversione di tendenza e un decremento a partire dal 2017, posto che — come dichiarato dallo stesso Governo — tale *trend*, pur positivo, è destinato ad essere influenzato da fattori esterni che probabilmente potranno negativamente condizionare il quadro complessivo proprio in occasione dello svolgimento del prossimo appuntamento elettorale a livello nazionale. In tale contesto generale, reputa affatto deboli ed inefficaci le politiche pubbliche sin qui per-

seguite dal Governo nel corso della presente legislatura e lamenta il fatto che sono stati poco o male utilizzati i pur significativi spazi di bilancio concessi dall'Unione europea sulla base di una interpretazione elastica delle regole vigenti.

Ritiene, infine, non possa e non debba sottovalutarsi il significato profondo del referendum consultivo sulla maggiore autonomia indetto nelle regioni Lombardia e Veneto per il 22 ottobre prossimo, le cui implicazioni di varia natura risultano a tutti ben evidenti, giacché un eventuale disconoscimento potrebbe innescare una spirale di tensione sociale in alcune aree del Paese. In proposito, andrebbe a suo giudizio piuttosto pienamente valorizzata la previsione costituzionale di cui all'articolo 116, comma 3, concernente le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, auspicando che già in sede di disegno di legge di bilancio per il 2018 possa avviarsi un percorso ed un confronto serio e concreto per addivenire ad una qualche intesa in merito alla individuazione delle competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti, nonché delle relative risorse finanziarie, dal momento che tale percorso appare allo stato l'unico in grado di assicurare l'effettiva unitarietà del Paese.

Giampaolo GALLI (PD), anche in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti, osserva come la Nota di aggiornamento in esame rispecchi sostanzialmente l'articolazione ed il taglio di quelle già presentate nella corrente legislatura ed appare altresì ricca di informazioni circa l'evoluzione del quadro macroeconomico e finanziario di riferimento, così come integrate peraltro dagli spunti emersi nel corso dell'audizione del Ministro Padoan svoltasi al Senato nella giornata di ieri. Pur riconoscendo la piena legittimità delle esigenze manifestate dai colleghi che lo hanno preceduto sul terreno, da un lato, dell'efficienza e del buon andamento del sistema sanitario pubblico e del diritto allo studio, dall'altro, di maggiori investimenti pubblici e di una migliore regolazione dei rapporti finan-

ziari con le autonomie territoriali, invita tuttavia i colleghi ad una assunzione di senso di responsabilità. Nel rivendicare il pieno utilizzo da parte del Governo degli spazi di bilancio aggiuntivi concessi dalla Commissione europea in nome della flessibilità, rileva come l'avanzo primario corretto per il ciclo e al netto delle *una tantum* passi dal 4 per cento del 2015 al 2,6 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, segno questo, come peraltro emerso anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, di una politica moderatamente espansiva, a suo avviso del tutto appropriata a condurre il Paese fuori dalla grave crisi finanziaria che ha attraversato nel corso degli ultimi anni.

Rileva inoltre come tale positivo *trend* – sia pure graduale ed inserito in un quadro in cui occorre comunque tenere conto di una modalità di calcolo dell'*output gap* non pienamente coincidente rispetto a quella utilizzata in sede di Commissione europea – incorpora anche l'effetto della politica monetaria espansiva messa in atto dalla Banca centrale europea, che ha consentito di registrare una minore spesa per interessi. Nel contesto sopra sinteticamente illustrato, apprezza pertanto l'impegno del Governo orientato all'attuazione di politiche volte a ridurre al minimo indispensabile l'impatto derivante dalla necessaria opera di consolidamento dei conti pubblici, evidenziando come ogni eventuale richiesta di diversa allocazione e destinazione delle limitate risorse disponibili andrà valutata con estremo rigore, al fine di non pregiudicare il positivo scenario previsto in relazione all'andamento del debito pubblico.

Bruno TABACCI (DeS-CD) ritiene che la Nota di aggiornamento del DEF 2017, sia pure tra luci ed ombre, contenga comunque inequivocabili, incoraggianti indicazioni nella direzione di un sempre maggiore consolidamento della finanza pubblica del nostro Paese, soprattutto in riferimento alla prevista riduzione a partire dal 2017 del rapporto tra debito pubblico e PIL, che rappresenta a suo

avviso il presupposto irrinunciabile per affrontare in maniera seria qualsivoglia percorso di risanamento fiscale e di crescita economica. Alla luce di ciò, considera impropria qualunque interpretazione del documento in esame che, a prescindere dai dati in essa riportati, sia volta a strumentalizzarne i contenuti.

Ravvisa altresì, in relazione anche alle valutazioni svolte dal collega Melilla, che la creazione di eventuali spazi finanziari aggiuntivi tramite l'emissione di ulteriore debito pubblico potrebbe seriamente pregiudicare il percorso virtuoso lungo il quale il Paese, dopo una lunga e faticosa crisi, sembra finalmente avviato.

Nel ricordare come nel corso della presente legislatura egli abbia sempre sostenuto con il proprio voto gli atti fondamentali presentati dal Governo, invita i colleghi a non sottrarsi in questo specifico momento ad un necessario senso di responsabilità solo per ragioni di prospettiva elettorale e ad attenersi comunque al merito della discussione, tanto più che anche in relazione alle dinamiche concernenti la spesa sanitaria ovvero gli investimenti pubblici, in precedenza richiamate, è dato rinvenire nella Nota di aggiornamento informazioni precise rispetto agli andamenti in corso e a quelli futuri. Ritiene che anche in rapporto alla spesa pensionistica, ferma rimanendo la possibilità di approfondire taluni singoli aspetti del sistema, occorra comunque assumere un atteggiamento equilibrato e responsabile, nella convinzione che non si possa rinunciare al cammino virtuoso sin qui intrapreso.

Infine, per quanto concerne il *referendum* consultivo sulle maggiori forme di autonomia indetto dalle regioni Lombardia e Veneto per il 22 ottobre prossimo, peraltro segnato da talune polemiche interne tra gli stessi promotori, considera anacronistica la prospettiva di un'Europa costituita da tante piccole patrie, mentre sempre più urgente appare la necessità di rilanciare un serio progetto per l'avvio di un effettivo federalismo europeo.

Maino MARCHI (PD) fa presente che la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 si svolge in un contesto differente rispetto a quello in cui si è svolta la discussione sul Documento di economia e finanza, quando pochi avrebbero scommesso sulla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia e sull'avvio di politiche per la crescita pur nell'ambito degli obiettivi di consolidamento della finanza pubblica, sottolineando che oggi ci sono le condizioni che favoriscono, con il consenso dell'Europa, di effettuare una manovra meno restrittiva. Rileva che ciò è stato reso possibile grazie all'affermarsi della linea politica italiana in Europa, attraverso politiche non più improntate solo all'*austerità* bensì volte a contemperare in maniera virtuosa la crescita con il consolidamento dei conti pubblici, attraverso la previsione dell'utilizzo in sede europea anche di parametri diversi dall'*output gap* per la misura del PIL potenziale e il riconoscimento dell'affidabilità dell'Italia rispetto al perseguimento degli obiettivi assegnati (PIL, riduzione del rapporto debito/PIL, avvio di una politica industriale, ripresa degli investimenti privati). Ribadisce quindi che l'Italia ha riacquisito credibilità in sede europea, con una sensibile riduzione del differenziale di crescita rispetto alla media dell'area euro. Fa presente che molti dei quesiti posti dall'onorevole Melilla trovano risposta già nella Nota di aggiornamento in esame e, in particolare, fa presente che gli incentivi alle imprese non sono stati indiscriminati ma sono stati sempre rivolti a favorire il lavoro a tempo indeterminato, attraverso misure quali la riduzione dell'IRAP e la decontribuzione. In merito agli investimenti pubblici, fa presente che si tratta di un problema di efficientamento dei meccanismi e non tanto di disponibilità di risorse, mentre, per quanto riguarda il contrasto alla povertà, rileva un sensibile incremento di risorse a ciò destinate per il 2018 e gli anni successivi. Circa il tema del diritto allo studio universitario, ricorda che, con la legge di bilancio per il

2017, sono state approvate misure volte a garantire borse di studio alle fasce di studenti più bisognose e meritevoli. In merito alla questione, sollevata dall'onorevole Alberto Giorgetti, relativa alla necessità di prendere in considerazione i risultati dell'imminente *referendum* consultivo sulla maggiore autonomia indetto nelle regioni Lombardia e Veneto, sottolinea che certamente il Governo non avrebbe potuto prefigurarne le conseguenze nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 e che, comunque, l'esito di tali *referendum* non è affatto scontato. Rileva comunque che, a prescindere da tale esito, sarà comunque inevitabile avviare un percorso ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, fa presente che la disattivazione delle clausole di salvaguardia ha tuttavia come contraltare l'aumento del deficit e che viviamo in un contesto complesso, incerto e che sconta politiche sbagliate.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, fa presente di non comprendere i toni trionfalistici della maggioranza, dal momento che la manovra è improntata a misure di dubbia realizzazione sia sul versante delle spese, per quanto riguarda la *spending review*, sia sul piano delle entrate, poiché il maggior gettito previsto deriverebbe in gran parte dalla lotta all'evasione fiscale. Rileva inoltre che la disattivazione delle clausole di salvaguardia è effettuato in gran parte, per circa 10,9 miliardi, in deficit, così aumentando l'indebitamento e scaricando gli effetti di ciò sugli anni successivi al 2018, allorché si dovrà rimettere mano alla questione con inevitabili manovre correttive. Rileva inoltre che l'Italia rimane comunque fanalino di coda nell'area euro in termini di crescita del

PIL e che le problematiche finanziarie relative al settore bancario sono state affrontate e risolte solo limitatamente ad alcuni istituti mentre rimarrebbero irrisolte le questioni di fondo.

In conclusione, evidenziando come il quadro economico reale del Paese sia più problematico rispetto a quello rappresentato nel documento in esame, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, nel premettere che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 non c'è nessun aspetto trionfalistico, ma la presa d'atto della crescita più rapida dell'economia rispetto alle precedenti stime e dell'inversione di tendenza del debito pubblico, fa presente che bisogna ancora affrontare la sfida del recupero della competitività e della qualità della spesa pubblica. Ritiene che oggi ci siano le condizioni affinché il processo di riqualificazione della spesa pubblica possa essere attivato. Rileva inoltre come la prossima sfida sarà monitorare l'attuazione amministrativa delle decisioni prese con la manovra di bilancio, puntare quindi a tal fine ad un miglioramento del funzionamento della pubblica amministrazione. Nel rilevare infine che il *referendum* consultivo sulla maggiore autonomia indetto nelle regioni Lombardia e Veneto è una questione istituzionale, evidenzia la necessità di mettere mano con decisione ai temi dell'autonomia differenziata, del regionalismo a geometria variabile e del federalismo fiscale, riavviando per tale via la discussione sul tema delle riforme istituzionali in Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Rubinato, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.

C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che la relazione tecnica è ancora in fase di predisposizione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo.

C. 4526, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2017 il rappresentante del Governo si era riser-

vato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di disporre di ulteriore tempo per i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle

professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvato dal Senato.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di

*armamento delle forze armate albanesi.
Atto n. 463.*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	83
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Sui lavori della Commissione	84
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	107
7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza (<i>Discussione e rinvio</i>)	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'amministratore delegato di <i>Satispay</i> , Alberto Dal Masso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
AVVERTENZA	112

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Maurizio BERNARDO. —

Interviene il Viceministro dell'economia e
delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.**Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il contenuto della Nota e ha formulato una proposta di parere favorevole su di essa.

Daniele PESCO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del gruppo M5S sul provvedimento e sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea gli aspetti maggiormente critici contenuti nella Nota di aggiornamento.

Segnala in particolare come, nonostante le dichiarazioni del Governo, le spese per investimenti poste in essere risultino del tutto insufficienti, non emergendo dalla Nota un effettivo sforzo per superare la politica dell'*austerità* e investire risorse per interventi a sostegno della crescita economica del Paese. Al riguardo il M5S, pur comprendendo realisticamente i limiti posti dalle esigenze di sostenibilità delle finanze pubbliche, ritiene prioritario destinare maggiori risorse per favorire la ripresa economica, combattendo i gravi problemi che affliggono i cittadini e le imprese, attraverso misure efficaci soprattutto in chiave di lotta alla disoccupazione e alla povertà.

Passando a esaminare i dati relativi alla lotta all'evasione fiscale, rispetto alla quale la Nota di aggiornamento riporta un *trend* complessivamente positivo, evidenzia le forti criticità emerse a causa della frettolosa introduzione, da parte del Governo, dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, che ha rappresentato un onere aggiuntivo, molto gravoso, per le imprese, senza aver peraltro generato, a favore dell'Erario, un aumento di gettito

rilevante. A tale proposito il gruppo M5S reputa vadano introdotti sistemi realmente efficaci, che garantiscano un'adeguata *performance* in termini di maggior gettito, ma che, al contempo, non comportino oneri maggiori a carico dei contribuenti e delle imprese.

Con riguardo al tema della lotta alla corruzione, fenomeno molto preoccupante che ha coinvolto, con numerosi episodi, dirigenti e dipendenti dell'Agenzia delle entrate, sottolinea come la Nota non contenga alcuna misura per combattere tale problema. A tale proposito, nel ricordare come siano emersi fatti molto gravi, relativi a condotte fraudolente poste in essere per ottenere guadagni illeciti, ritiene indispensabile introdurre presidi di legalità e interventi concreti dello Stato a tutela dei cittadini.

In tale contesto sottolinea come i positivi risultati, riferiti dall'Agenzia delle entrate, derivanti dall'introduzione del sistema di segnalazione anonima dei casi di corruzione all'interno dell'Agenzia, confermi l'opportunità di predisporre ulteriori presidi di legalità, fornendo ai cittadini gli strumenti e gli incentivi necessari per combattere i fenomeni corruttivi.

Sotto un ulteriore profilo, fa inoltre presente come sia indispensabile utilizzare tutte le risorse disponibili in maniera efficace, per rendere il Fisco più semplice, così migliorando il rapporto tra il Fisco stesso e i contribuenti in termini di *compliance* e, conseguentemente, ottenendo anche risultati positivi per l'Erario in termini di maggiori entrate.

Nel sottolineare come il giudizio fortemente critico del suo gruppo sul provvedimento si fondi sulla constatazione della mancanza di un'azione di Governo volta a migliorare le condizioni del Paese, attraverso concrete misure di contrasto alla povertà e alla disoccupazione, ribadisce il voto contrario del gruppo M5S sulla Nota.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento all'andamento dell'iter del provvedimento, informa che la V Commissione, nella seduta del 27 settembre scorso, ha acquisito dal Governo una nota redatta all'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i profili finanziari del provvedimento, e nella seduta del 28 settembre ha ulteriormente sollecitato al Governo la trasmissione della relazione tecnica già richiesta: in tale ultima occasione il Viceministro per l'economia Morando ha affermato che si adopererà in tal senso. Segnala quindi come, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi, la Commissione Bilancio dovrebbe esprimere il proprio parere all'inizio della prossima settimana, mentre la X Commissione dovrebbe esprimere il parere nella seduta di oggi.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, nel ringraziare il Presidente per gli aggiornamenti forniti, ribadisce, anche alla luce dei contatti informali intervenuti con il Vice-ministro dell'economia e delle finanze Morando, il quale sta seguendo il provvedi-

mento presso la Commissione Bilancio, che la sua intenzione non è quella di fomentare una sterile contrapposizione politica sul provvedimento, ma di realizzare, di comune accordo, un risultato positivo per il Paese su un problema, quello della compensazione tra debiti fiscali e contributivi e crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che risulta molto rilevante, dando in tal modo un concreto aiuto a molti contribuenti e a molte imprese. In tale prospettiva segnala di aver già inviato informalmente al Viceministro Morando un'ipotesi di riformulazione della proposta di legge, al fine di tener conto dei rilievi contenuti della nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana

La seduta termina alle 13.45.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Barbanti, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, riservandosi di valutare le eventuali proposte e suggerimenti che dovessero essere avanzate da altri deputati, ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S), chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 4042, di cui è relatore, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che la questione posta dal deputato Sibilìa possa essere affrontata in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista per oggi.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 rela-

tivo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 458.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto del Governo n. 458).

Per quanto riguarda la normativa europea il cui recepimento è oggetto dello schema di decreto ricorda innanzitutto che la prima direttiva sui servizi di pagamento, direttiva 2007/64/CE (*Payment Services Directive* – PSD1) ha definito un quadro giuridico comune per gli Stati Membri dell'Unione, vincolando i Paesi a modificare il proprio ordinamento giuridico per:

a) rendere uniformi i servizi di pagamento;

b) ampliare la gamma dei prestatori.

Quanto al primo punto, la direttiva ha indicato tempi certi e uniformi per il completamento dell'operazione di pagamento; ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita (ad esempio attraverso i «giorni valuta»); ha rafforzato la tutela dell'utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l'intermediario; ha accresciuto la responsabilità diretta del prestatore di servizi di pagamento rispetto al cliente.

Quanto al punto *b*), la PSD1 ha introdotto una nuova figura di intermediario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (l'Istituto di pagamento), assoggettandolo a un regime prudenziale *ad hoc* e consentendogli la prestazione anche di attività non strettamente finanziarie.

Al riguardo rammenta che la predetta direttiva PSD1 si colloca nel quadro della creazione della SEPA – *Single Euro Payments Area*, ovvero l'Area Unica dei Pagamenti in Euro, promossa dall'Unione Europea (Commissione e Sistema europeo delle banche centrali – SEBC) per modificare la struttura del mercato dei pagamenti e ricondurre l'esecuzione e la ricezione di pagamenti in euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi e dunque sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione. Essa comprende i Paesi dell'Unione e i tre Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco.

In tale contesto la direttiva PSD1, fissando regole armonizzate per l'esecuzione di tutti i pagamenti, è stata la cornice normativa di supporto alla SEPA, con cui condivide due obiettivi fondamentali: l'innovazione nell'offerta di servizi di pagamento e l'aumento della contendibilità del mercato.

In Italia la PSD1 è stata recepita con il decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) possono prestare servizi di pagamento (disciplinati dai nuovi Titoli *V-bis* e Titolo *V-ter* del Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). Nell'occasione sono state altresì ampliate le possibilità operative degli IMEL che oltre a poter svolgere l'attività tipica di emissione di moneta elettronica, possono anche prestare servizi di pagamento e altre attività (cosiddetti « IMEL ibridi »).

La direttiva 2015/2366 – PSD2 è poi intervenuta a revisionare la disciplina UE in materia per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al det-

taglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD1 è stata necessaria anzitutto per definire un quadro giuridico di nuovi tipi di servizi finora non regolamentati. Allo stesso tempo, alcune regole della PSD1 (tra cui il regime di esenzioni dall'applicazione delle relative norme) sono state trasposte in modo diverso dai Paesi membri, comportando così arbitraggi, incertezza giuridica e un eterogeneo livello di protezione dei consumatori. La modifica della PSD 1 è parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento che comprende il Regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni interbancarie, entrato in vigore il 9 giugno 2015.

La PSD2 regola nuovi servizi di pagamento e nuovi intermediari. Sono inoltre aggiornate le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici.

Sotto un primo profilo, viene modificato l'ambito della cosiddetta *telecom exemption*, ossia l'esenzione dagli obblighi della PSD1 e ora PSD2 per gli operatori di telecomunicazioni. In particolare la PSD1 escludeva dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione, laddove l'operatore di rete non agisse solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisse anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. Tale esclusione rende possibili la fatturazione con l'operatore (*operator billing*) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi *SMS premium*, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Tali servizi comprendono l'intrattenimento, come *chat*, scaricamento di video, musica e giochi; l'informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la

consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi, riscontro in tempo reale. In base alle informazioni provenienti dal mercato risulterebbe che tali operazioni di pagamento, che i consumatori ritengono comode per pagamenti di piccola entità, non siano diventate un vero e proprio servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest'ultima è stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell'esclusione dall'ambito di applicazione della PSD1. È stato pertanto ritenuto opportuno chiarire e restringere con la PSD2 la portata dell'ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica. In particolare, l'approccio definito dalla PSD2 è che l'esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. Dovrebbe essere introdotto un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l'acquisto di biglietti elettronici, al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi, che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo, e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. È stato inoltre previsto che gli abbiano la facoltà di limitare l'esclusione dalla PSD2 alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate. L'esclu-

sione, nel complesso, si applica soltanto allorché il valore dell'operazione è inferiore a una determinata soglia quantitativa, al fine di limitarla chiaramente ai pagamenti con basso profilo di rischio (il valore di ogni singola operazione di pagamento della specie non deve superare 50 euro e il valore complessivo delle operazioni di pagamento stesse non deve superare 300 euro mensili).

Un ulteriore obiettivo primario della PSD 2 (in combinazione con le nuove norme sulle commissioni interbancarie del regolamento n. 751 del 2015) è di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo di carte di pagamento.

Inoltre la PSD2 rende più stringenti la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità nazionali in sede di rilascio di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento, prevedendo in tale contesto che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) tenga un registro centralizzato degli istituti di pagamento autorizzati e iscritti.

Al fine di rendere più sicuri i pagamenti elettronici, sono introdotte misure che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) – ivi comprese le banche – devono adottare. La determinazione dei relativi standard è affidata all'EBA.

Le misure di sicurezza previste dalle nuove norme intendono proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, in particolare con riferimento alle transazioni non autorizzate: infatti, fuori dalle ipotesi di frode o grave negligenza del pagatore, l'ammontare massimo di perdita che il pagatore può essere obbligato a sopportare in caso di transazioni non autorizzate è ridotto da 150 a 50 euro. Inoltre la PSD2 obbliga gli Stati a designare le autorità competenti per gestire le denunce degli utilizzatori dei servizi di pagamento e degli altri utenti interessati (tra cui le associazioni dei consumatori) per supposte violazioni delle norme della PSD2.

Sempre con riferimento alla sicurezza dei pagamenti, tutti i PSP (tra cui banche e istituti di pagamento, così come le terze parti) devono provare di avere messo in

atto specifiche misure di sicurezza. Il PSP deve fornire una dichiarazione sui rischi operativi e delle relative contromisure, aggiornandole una volta l'anno.

Un'altra significativa differenza tra la PSD1 e la PSD2 concerne l'ambito di applicazione: la PSD1 si applicava solo ai pagamenti interni all'Unione, mentre la PSD2 estende un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da/per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell'Unione europea.

Le nuove regole della direttiva PSD 2 aggiornano anche i requisiti richiesti agli istituti di pagamento per ottenere l'autorizzazione la principale differenza è l'innalzamento dei requisiti di sicurezza dei pagamenti. Gli enti che intendono chiedere l'autorizzazione per essere riconosciuti quali istituti di pagamento devono produrre, insieme alla richiesta, un documento di *policy* sulla sicurezza e una descrizione della procedura di gestione degli incidenti. Sono previsti inoltre specifici requisiti di capitale per le nuove categorie di PSP, in relazione ai rischi della attività svolte.

Viene mantenuto il cosiddetto « regime *waiver* », che consente agli istituti con un volume medio di transazioni mensili inferiore a tre milioni di euro di usufruire di un regime autorizzatorio più leggero, ove lo Stato di provenienza abbia usufruito di detta opzione consentita dalle norme UE. La PSD2 consente agli Stati membri di definire una soglia più bassa per accedere a tale regime.

La PSD 2 consente inoltre agli Stati membri di richiedere a un istituto di pagamento che fornisce servizi *cross-border* di predisporre un punto di contatto centrale, se opera con agenti o succursali stabilite nel loro territorio, allo scopo di fornire comunicazioni e informazioni adeguate con riferimento alle attività svolte nel territorio ospitante.

Sempre sotto il profilo della sicurezza, i PSP sono incentivati ad applicare la cosiddetta « autenticazione rafforzata del cliente » (*strong customer authentication* - SCA), costituita da una serie di elementi

per la convalida l'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento (più specificamente, verifica se l'uso di uno strumento di pagamento è autorizzato). Essa si basa sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce, ad esempio una *password* o un PIN), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede, a esempio una tessera o un dispositivo che genera codice) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente, a esempio impronte digitali o riconoscimento vocale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione previsti ulteriori requisiti di sicurezza per le transazioni remote (ad esempio i pagamenti *online*). In linea di principio, tutti i mezzi di pagamento online sono soggetti alla SCA, con specifiche eccezioni definite dall'EBA e adottate dalla Commissione UE in considerazione dei rischi coinvolti, del valore delle transazioni e dei canali di pagamento utilizzati.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 13 gennaio 2018 le misure necessarie per conformarsi alla PSD2 e applicare tali misure a partire dalla stessa data.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, esso stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (le cosiddette *Multilateral Interchange Fees* - MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea.

Si tratta delle commissioni concordate tra i PSP convenzionatori (o *acquirer*) e i PSP emittenti (o *issuer*) appartenenti al medesimo circuito di carte, e retrocesse (di norma, ma non necessariamente) dal PSP del beneficiario del pagamento al PSP del titolare della carta, per ciascuna operazione di pagamento effettuata con una carta. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un eser-

cente, quest'ultimo paga al proprio PSP una commissione sul servizio di pagamento (cosiddetti *Merchant Service Charges* – MSC) parte di detta commissione è costituita dalla commissione per il PSP convenzionatore (o *acquirer*) come suo compenso, una parte – la MIF – è di solito retrocessa al PSP emittente (o *issuer*) e un'altra parte all'operatore dello schema di carte (a esempio Visa o Mastercard). Le MIF rappresentano una consistente parte delle *Merchant Service Charges* e il relativo costo è di fatto ribaltato sui consumatori, in quanto questo rientra tra i costi generali che gli esercenti tengono in considerazione quando stabiliscono i prezzi praticati ai consumatori per i vari beni e servizi.

Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento. A tal fine, a decorrere dal 9 dicembre 2015 è previsto un limite all'applicazione di commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2 per cento non per singola operazione ma a livello di circuito di carte di pagamento.

Il regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile tra gli schemi di carte e i fornitori di servizi di *processing* delle operazioni di pagamento, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Per quanto riguarda i profili interni rispetto a tale complessa tematica ricorda

che nella seduta del 10 giugno 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati aveva approvato alcune mozioni concernenti iniziative in materia di circolazione del denaro contante. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento sulle commissioni interbancarie, nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.

Inoltre il decreto 14 febbraio 2014, n. 51, del MEF, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici.

Passando quindi alla normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto, essa è contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 2016.

In particolare, l'articolo 11 individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, viene previsto che il Governo debba attenersi ai principi e criteri direttivi specifici.

Ai sensi della lettera *a)* del comma 2 si devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Scopo di tale intervento alla normativa vigente è di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Le lettere *b)* e *c)* si occupano dell'apparato sanzionatorio:

la lettera *b)* dispone che il Governo predisponga un apparato di sanzioni am-

ministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni): dette sanzioni devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, relativo alle sanzioni, Capi V e VI, del TUB, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

la lettera *c)* chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La lettera *d)* prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.

Il comma 3 dell'articolo 11 consente al Governo di emanare le eventuali disposizioni correttive e integrative alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 della medesima legge n. 170 del 2016 delega inoltre il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2015/2366.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di delega specifici, indicati dal comma 1, la lettera *a)* impone di apportare al già richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010 e al TUB, le modifiche e le

integrazioni necessarie al recepimento della direttiva e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Le modifiche hanno il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento. Ove opportuno, le norme di recepimento devono prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.

Ai sensi della lettera *b)* la Banca d'Italia viene designata quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva.

In base alla lettera *c)* la Banca d'Italia è inoltre designata quale autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche nonché ad assicurarne il rispetto, tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici.

La lettera *d)* prevede che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, siano assoggettati alle norme previste per la prestazione di servizi di pagamento.

La lettera *e)*, con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.

Per quanto concerne il servizio di informazione sui conti, con una disposizione analoga la lettera *f)* individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.

La lettera *g*) stabilisce che si assicuri una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo.

Ai sensi della lettera *h*) sono definiti i principi e i criteri direttivi per disciplinare i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti. In particolare, le norme delegate devono prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione dettate dall'EBA, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi sulla trasparenza delle condizioni e sui requisiti informativi per i servizi di pagamento e i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento. Le norme delegate devono inoltre attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto.

La lettera *i*) dispone che il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

Inoltre le norme delegate devono designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo.

Ai sensi della lettera *l*), il decreto legislativo di recepimento deve prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva PSD2. In tale sede

dovrà essere valutata una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal menzionato decreto legislativo n. 11 del 2010, così come quelle previste dal decreto legislativo n. 135 del 2015 per le violazioni in tema di requisiti tecnici dei bonifici e degli addebiti diretti in euro. Viene dunque disposto che il legislatore delegato preveda l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

In ordine alle disposizioni transitorie, la lettera *m*) dispone che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare alcuni specifici servizi di pagamento conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della precedente direttiva PSD possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018. Si tratta dei seguenti servizi: servizi che permettono prelievi e depositi di contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento; emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; rimessa di denaro.

Inoltre, ai sensi della lettera *n*), il decreto di recepimento deve prevedere disposizioni transitorie in favore dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di cui al numero 7 dell'Allegato alla direttiva 2007/64/CE, ovvero l'esecuzione di operazioni di pagamento in cui il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomu-

nicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

Al riguardo il decreto delegato deve prevedere che i predetti prestatori mantengano tale autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva.

La lettera *o*) prevede di apportare abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il comma 2 dell'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne i termini di esercizio della delega, sia l'articolo 11 sia l'articolo 12 della legge n. 170 del 2016 indicano che le norme di delega sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, ovvero entro il 16 settembre 2017.

Al riguardo fa presente che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 232 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Dato che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere il 16 settembre 2017, con termine per l'espressione del parere fissato al 26 ottobre 2017, il termine per l'esercizio della delega è il 16 dicembre 2017.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 reca modifiche al TUB.

In primo luogo il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUB, recante le definizioni rilevanti.

Segnatamente, sono modificate le lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 del predetto articolo 1 del TUB, al fine di

chiarire che lo « Stato di origine » è quello in cui non solo le banche, ma anche gli istituti di moneta elettronica – IMEL e gli istituti di pagamento – IP sono autorizzati all'esercizio dell'attività. Ciò intende tenere conto della possibilità che anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento possono svolgere, in tutto o in parte, la loro attività tramite sedi distaccate anche in Stati comunitari diversi da quello dove hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Viene modificata nello stesso senso la definizione di « succursale ». Le modifiche intendono inoltre (mediante l'inserimento della lettera *h-septies.1*) introdurre una nuova definizione di servizi di pagamento secondo quanto previsto all'allegato I della Direttiva.

Le modifiche introducono anche la definizione di punto di contatto centrale, ossia il soggetto o della struttura designata dalle banche, dagli IMEL o dagli IP comunitari che operano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, sul territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-*quater* del TUB).

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce nel TUB l'articolo 114-*bis.1*, che consente agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia.

Il comma 3 modifica l'articolo 114-*quater* TUB, in tema di IMEL, disponendo in particolare che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Per effetto della modifica, nell'albo non sono più iscritte le succursali, site in Italia, degli istituti di moneta elettronica con

sede legale in uno Stato comunitario o terzo. Sono dunque previste forme di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA riguardo alle informazioni iscritte nell'albo e ad ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o di specifiche esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa in tema di IMEL (a sensi dell'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB) le ragioni che la hanno determinata.

Il comma 4 modifica l'articolo 114-*quinquies*, relativo all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera degli IMEL. In particolare, si prevede che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia agli IMEL sia sottoposta non solo alla condizione che abbiano la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica, ma anche che essi effettivamente svolgano almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.

Con le modifiche apportate dal comma 5 all'articolo 114-*quinquies.2* del TUB, in materia di vigilanza, si dispone l'aggiornamento della dicitura recata dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 114-*quinquies.2*, sulla base delle nuove definizioni di « Stato di origine », « Stato ospitante » e « succursale ». Tali commi riguardano le ispezioni che la Banca d'Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (ai sensi del comma 4 dell'articolo 114-*quinquies.2*); il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (ai sensi del comma 5 dell'articolo 114-*quinquies.2*).

È inoltre sostituito il comma 6-*bis* del medesimo articolo 114-*quinquies.2*, il quale riguarda il potere riconosciuto alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica co-

munitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi ad essi imposti dal TUB. In tali casi si prevede che l'Autorità di vigilanza, anziché ordinare la cessazione delle irregolarità, si limiti ad informare l'Autorità del Paese d'origine affinché essa stessa adotti i provvedimenti eventualmente necessari a porre termine alle irregolarità. Con la sostituzione del comma 6-*ter* si dispone invece che, nel caso di mancanza o insufficienza dei provvedimenti dell'Autorità dello Stato d'origine, nei casi in cui si possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi stessi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.

Il comma 6 modifica l'articolo 114-*septies* del TUB, concernente la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento. Le modifiche prevedono che, parallelamente a quanto previsto per l'albo degli istituti di moneta elettronica, siano iscritti, oltre agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, anche le succursali degli IP italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia e non più le succursali di IP esteri.

Sono introdotti alcuni nuovi commi e, in particolare:

il nuovo comma 1-*bis* reca gli obblighi di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA in ordine alle informazioni iscritte nell'albo;

il nuovo comma 2-*bis* dispone che i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti siano iscritti in una sezione speciale dell'albo al ricorrere di specifiche condizioni e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento.

Con il comma 7 viene modificato l'articolo 114-*novies* del TUB, relativo all'autorizzazione concessa all'esercizio dell'at-

tività degli istituti di pagamento. Al riguardo si dispone in primo luogo che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Banca d'Italia, oltre che al ricorrere delle condizioni di legge, solo se hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e svolgano effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.

Inoltre, introducendo un nuovo comma 1-*bis* nel predetto articolo 114-*novies*, gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a patto che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni recati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS.

Il comma 8 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 114-*decies* del TUB, chiarendo che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia, mentre il comma 9 dell'articolo 1 apporta modifiche di coordinamento.

Il comma 10 interviene sull'articolo 114-*duodecies* del TUB, in tema di tutela dei conti di pagamento, al fine di chiarire, introducendo un nuovo comma 1-*bis*, che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Il comma 11 modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 114-*quaterdecies* del TUB, in tema di vigilanza, al fine di aggiornare la dicitura alle definizioni di « Stato di origine », « Stato ospitante » e « succursale ». In particolare si consente all'Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni di istituti di pagamento italiani, chiarendo

che la relativa notifica deve essere effettuata dalla Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante; si disciplina anche il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di pagamento che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia.

Il comma 12 apporta modifiche all'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, in tema di deroghe agli obblighi di legge, precisando, rispetto alla formulazione vigente, che la concessione di dette deroghe può essere parziale o totale.

Il comma 13 introduce nel TUB due nuovi articoli: il nuovo articolo 114-*septiesdecies*, concernente i prestatori del servizio di informazione sui conti e il nuovo articolo 114-*octiesdecies*, che riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca. Il primo circoscrive l'ambito di applicazione dell'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti. A tali soggetti si applicano solo le norme sulla trasparenza di cui al Titolo VI del TUB compatibili con la relativa operatività.

Il nuovo articolo 114-*octiesdecies* prevede che le banche non possano impedire agli istituti di pagamento di aprire e mantenere conti di pagamento, salvo che questo sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il comma 14 modifica l'articolo 126-*bis* del TUB, che reca disposizioni generali sui servizi di pagamento: per effetto di tali modifiche, anche se le parti possono patteggiatamente escludere – del tutto o in parte – l'applicazione di alcune norme di legge, ove l'utilizzatore di servizi di pagamento sia diverso da un consumatore o una micro-impresa, restano ferme le prescrizioni obbligatorie del regolamento IFR.

Il comma 15 abroga l'articolo 126-*ter* del TUB, concernente le spese applicabili,

in connessione con il comma 19, che interviene sull'articolo 127-*bis* del TUB introducendo il divieto di addebitare spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Viene inoltre precisato che le spese addebitate in relazione a informazioni o comunicazioni siano ragionevoli (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Il comma 16 modifica l'articolo 126-*quater* del TUB, relativo alle informazioni sulle operazioni di pagamento e sui contratti: in particolare viene aggiunto in tale ambito un nuovo comma 4-*bis*, ai sensi del quale si demanda alla Banca d'Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Il comma 17 novella la norma relativa alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 126-*sexies* del TUB: al riguardo è previsto che, se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.

Il comma 18 modifica l'articolo 126-*octies* del TUB, che stabilisce il principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti: in merito si chiarisce che, ove prima dell'operazione sia offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio deve comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso sportelli automatici (bancomat).

Il comma 20 modifica l'articolo 128 del TUB in tema di controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, al fine di chiarire che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d'Italia e delle Au-

torità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL (ai sensi dell'articolo 114-*quinquies.2* come introdotto dallo schema di decreto).

Il comma 21 modifica l'articolo 128-*decies* del TUB, concernente gli obblighi di trasparenza per agenti e mediatori, nonché i connessi poteri di controllo. In particolare, si prevede la designazione di un punto di contatto centrale in Italia per le banche, gli istituti di pagamento e gli IMEL comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria. Si fanno in ogni caso salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, che hanno una finalità diversa, ossia quella della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con le modifiche recate dal comma 22 all'articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, si allinea l'impianto sanzionatorio del medesimo TUB a quanto previsto dalla norma di delega (di cui all'articolo 12 della legge n. 170 del 2016): in particolare, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

L'articolo 2 dello schema di decreto interviene sul decreto legislativo n. 11 del 2010, col quale è stata recepita nell'ordinamento la prima direttiva PSD (direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), al fine di adeguarne il contenuto alla nuova direttiva PSD 2.

In primo luogo il comma 1 aggiorna le definizioni rilevanti. In particolare, la definizione di servizi di pagamento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies.1*) del TUB, inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), dello

schema di decreto, che allinea il TUB stesso all'allegato I della Direttiva. Sono poi introdotte alcune definizioni volte a garantire coerenza con il testo.

Il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, precisa anzitutto il relativo ambito di applicazione, che riguarda tutti i servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro.

Viene inoltre modificato l'ambito di esclusione delle norme sui servizi di pagamento: in particolare, tali norme non si applicano quando l'operazione di pagamento è effettuata mediante un agente commerciale autorizzato, nel caso in cui l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti, con finalità di maggior tutela del consumatore.

Viene inoltre precisato che il predetto decreto legislativo n. 11 non si applica alle operazioni di cosiddetto « *cash back* », ossia quando il beneficiario consegna contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Al riguardo la Relazione illustrativa dello schema di decreto riferisce che verrà valutata l'opportunità di fissare dei limiti al « *cash back* » con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.

Attraverso le modifiche alle lettere *m*) ed *n*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010 apportate dalle lettere *e*) e *f*) dell'articolo 2, comma 2, dello schema, si intende recepire quanto disposto dalle lettere *k*) ed *l*) dell'articolo 3 della Direttiva. In particolare, viene meglio precisata l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto dei pagamenti che riguardano i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi, o basati su strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni e servizi, ovvero basati su strumenti validi sola-

mente in un unico Stato membro, regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali.

Resta escluso l'acquisto di beni e servizi digitali ma, nell'ambito della medesima fattispecie di esclusione, sono introdotte le operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'attività di beneficenza e le operazioni per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo non superi, per un singolo abbonato o titolare di « conto prepagato », i 300 euro mensili.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11, introdotto dalla lettera *n*) del comma 2, affida alla Banca d'Italia il compito di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che tali prestatori di servizi sono tenuti a notificare, mentre il nuovo comma 4-*ter*, introdotto dalla medesima lettera *n*), dispone che la Banca d'Italia comunichi all'Autorità Bancaria Europea (ABE) i servizi ad essa notificati, sulla base del comma 4-*bis*.

Le lettere *h*) e *i*) del comma 2 estendono l'ambito di applicazione della PSD2/PSD2, e di conseguenza delle norme di recepimento, laddove tecnicamente possibile al ricorrere di alcune condizioni, anche alle operazioni di pagamento in valute diverse da quelle di uno Stato Membro nonché alle cosiddette « *one-leg transactions* » (ossia quando soltanto uno dei PSP è insediato nell'Unione). A tale scopo è modificato il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, per specificare che le relative norme del TUB e del decreto legislativo n. 11 del 2010 si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione di pagamento siano insediati nell'Unione ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto sia insediato nell'Unione. Con l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* si chiarisce l'applicazione delle norme anche alle operazioni in valuta differente da quella di uno Stato

membro, mentre con il nuovo comma 3-ter sono dettate le disposizioni applicabili ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In particolare, modificando il comma 2 viene resa generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio PSP.

Viene inoltre abrogato il comma 3 e modificato il comma 4 dello stesso articolo 3 così da confermare e generalizzare il cosiddetto divieto di *surcharge* (già vigente in Italia a seguito del recepimento della PSD1), ossia il divieto per il beneficiario di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento, così da dare altresì attuazione al criterio di delega di dover favorire la concorrenza, promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti e garantire all'utente una reale possibilità di scelta,

In linea con quanto previsto dalla legge delega, nel citato articolo 3 sono inseriti due commi nuovi: il comma 4-bis, che individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di *surcharge* e ad applicare le relative sanzioni, e il comma 4-ter, che dispone la collaborazione tra AGCM e Banca d'Italia mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 11, chiarendo il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 11 alla moneta elettronica.

Al riguardo ricorda che tali ultime disposizioni sono relative alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate e alla responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti

o servizi di pagamento: dette norme non si applicano in presenza di modalità di funzionamento del circuito che non consentono al prestatore di congelare il conto o di bloccare lo strumento.

Il comma 5 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 11 del 2010, per precisare che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario; si introduce anche il riferimento alla prestazione del consenso tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Il comma 6 introduce tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 11 del 2010, ovvero:

l'articolo 5-bis, relativo alla conferma della disponibilità di fondi, il quale in sintesi prevede che, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve confermare senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto, a specifiche condizioni di legge e in presenza di alcuni presupposti. Sono chiarite anche le modalità di prestazione di tale conferma;

l'articolo 5-ter, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento: tali servizi consistono (ai sensi dell'articolo 4 della PSD2) nel disporre l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; si prevede inoltre che con i servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore può assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto, così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi;

l'articolo 5-quater reca disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti, prevedendo che il servizio di informazione sui conti è un servizio che fornisce infor-

mazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento accessibili online e detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento. Con le modifiche apportate si consente di porre limiti di spesa anche al di fuori dell'esigenza di limitare le perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, come previsto invece dalla sua formulazione vigente. Viene inoltre previsto, con riferimento all'informativa resa al pagatore sul blocco dello strumento di pagamento, che tali informazioni possano non essere rese ove ricorrano obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ovvero altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni antiriciclaggio.

Il comma 8 introduce nel decreto legislativo n. 11 del 2010:

un nuovo articolo 6-*bis*, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni. Il prestatore di servizi di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto, indicandone le motivazioni;

un nuovo articolo 6-*ter*, riguardante le notifiche dei dati relativi alle frodi, il quale stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento trasmettano alla Banca d'Italia i dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento; è previsto che la Banca d'Italia definisca modalità e termini per l'invio dei predetti dati da parte dei PSP e che li trasmetta in forma aggregata alle autorità europee.

Il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 11 del 2010, con

riferimento agli obblighi degli utenti di servizi di pagamento. Viene in particolare introdotto il criterio della ragionevolezza, come parametro per i termini d'uso degli strumenti e delle credenziali di sicurezza in uso agli utilizzatori, sia come parametro per l'adozione di misure idonee, da parte degli stessi utilizzatori, alla protezione di dette credenziali.

Il comma 10 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 11, relativo agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento: tra l'altro, viene richiesto al PSP di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza personalizzate riconosciute all'utente e di fornire allo stesso la possibilità di procedere alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento di pagamento a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento medesimo.

Il comma 11 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 11, anzitutto con riferimento alla rubrica, in cui è inserito il riferimento a notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite. Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Con il comma 12 viene novellato l'articolo 10 del decreto legislativo n. 11, relativamente alla contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento, che pone l'onere della prova in capo al PSP. In tale ambito viene introdotto un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale, se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, è in capo a questi l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato.

Inoltre, con una modifica al comma 2, il PSP (compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento) deve fornire gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente, in quanto l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PSP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo.

Il comma 13 introduce un nuovo articolo 10-*bis* nel decreto legislativo n. 11, relativo all'autenticazione e alle misure di sicurezza. Esso specifica che i PSP devono applicare l'autenticazione « forte » del cliente quando l'utente: *a*) accede al suo conto di pagamento *on-line*; *b*) dispone un'operazione di pagamento elettronico; *c*) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. Si dispone poi, al comma 3 del nuovo articolo 10-*bis*, che le misure di sicurezza attuate dai PSP siano adeguate a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate; l'autenticazione « forte » è applicata anche per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. Infine, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non possono impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.

Con il comma 14 viene modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 11, che disciplina la responsabilità dei PSP per le operazioni non autorizzate dall'utente. In questi casi, il PSP deve rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Il rimborso avviene solo dopo l'effettivo addebito del conto. È prevista la possibilità per il PSP di sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode, ma è necessaria una comunicazione

immediata alla Banca d'Italia (non più all'utente, come era previsto nella versione originaria del decreto legislativo n. 11 del 2010). È inoltre inserito nel predetto articolo 11 un nuovo comma 2-*bis*, che disciplina l'ipotesi in cui l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. In tale ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rimborsare al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, potendosi rivalere poi nei confronti del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, che è tenuto a sua volta a rimborsare immediatamente (e senza che sia necessaria la costituzione in mora) al PSP di radicamento del conto gli importi da questo rimborsati al pagatore, nonché risarcire le eventuali perdite subite.

In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per l'operazione non autorizzata, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che, nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento), l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Il comma 15 interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010, concernente la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, al fine di introdurre un regime più favorevole ai pagatori. Ai sensi del novellato comma 3, il pagatore può essere obbligato a sopportare, fino a concorrenza massima di 50 euro, in luogo dei vigenti 150 euro, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o – con una

novella rispetto alla formulazione precedente – dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

La norma non si applica nel caso in cui l’utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ai suoi obblighi con dolo o colpa grave. Inoltre, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il PSP non esige un’autenticazione forte del cliente. Se il beneficiario o il PSP del beneficiario non prevedono l’autenticazione forte del cliente, costoro sono tenuti a rimborsare il danno finanziario causato al PSP del pagatore. Inoltre il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le relative attività.

Viene altresì abrogato il comma 5 dello stesso articolo 12, che rimette alla Banca d’Italia la possibilità di limitare la responsabilità dei PSP che offrono servizi particolarmente sicuri, nonché di pubblicare l’elenco dei prodotti rispondenti a tali condizioni di sicurezza: esso, come riferisce il Governo, si intende superato dall’obbligo di autenticazione forte del cliente introdotto dalla direttiva.

Il comma 16 introduce un nuovo articolo 12-*bis* nel decreto legislativo n. 11 del 2010, in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. In sintesi, si prevede che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. Nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati.

Il comma 17 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 11, che disciplina i rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; al riguardo viene precisato che, nel caso di addebiti diretti, il diritto al rimborso è garantito a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; il comma 18, modificando l’articolo 14 del decreto legislativo n. 11, pone un’analogia eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti, mentre il comma 19 apporta alcune modifiche di coordinamento all’articolo 15 del decreto legislativo n. 11.

Il comma 20 interviene sull’articolo 16 del decreto legislativo n. 11, relativo all’informativa da rendere all’utente in caso di rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento. Si precisa, tra l’altro, che tale informativa non viene resa se la sua fornitura è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o se ricorrono giustificati motivi ostativi, in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con le modifiche apportate dal comma 21 all’articolo 17 del decreto legislativo n. 11, in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento, si prevede che, se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.

Con la novella al comma 5 del citato articolo 17 si prevede che, decorsi i termini di legge, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati, in luogo di richiedere – come da formulazione vigente – il mutuo consenso dell’utente e del solo suo prestatore di servizi di pagamento. La Relazione illustrativa dello schema al ri-

guardo chiarisce che tale norma, nel caso di utilizzo di un prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, consente, in caso di revoca, di acquisire anche il consenso di quest'ultimo.

Viene inoltre abrogato il comma 7 del citato articolo 17, in tema di rimborsi, poiché considerato non necessario (come riferisce la Relazione illustrativa): l'eventuale rimborso da parte del beneficiario al pagatore di somme non dovute segue infatti le regole generali in materia di ripetezione dell'indebito.

Il comma 22 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 11, mentre il comma 23, intervenendo sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 11, circoscrive con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, come modificata dalla PSD2, in relazione al territorio UE.

Il comma 24 interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 11, al fine di eliminarvi riferimenti a norme transitorie superate, in tema di tempi di accredito di operazioni di pagamento.

Il comma 25 modifica un riferimento interno all'articolo 21 del decreto legislativo n. 11, che disciplina l'ipotesi di mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento. Al riguardo viene chiarito che, in tali casi, il PSP mette a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti, salvo conversione di valuta, non appena il relativo importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

Il comma 26 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 22 del decreto legislativo n. 11, mentre il comma 27 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 11, il quale prevede che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell'addebito del conto e che la data valuta applicata al beneficiario non può essere successiva a quella dell'accredito sul suo conto. In particolare l'accredito deve avere luogo immediatamente dopo l'accre-

dito dei fondi al PSP del beneficiario. Viene inoltre abrogato il comma 4 del medesimo articolo 23, che prevede la non applicabilità delle regole sulla data valuta nei casi di rettifiche conseguenti ad operazioni non autorizzate o inesatte (quando l'errore non è imputabile ai PSP coinvolti nell'esecuzione).

Il comma 28 interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 11, che disciplina l'utilizzo dell'identificativo unico, prevedendo che l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.

In merito rammenta che l'identificativo unico è la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

Per effetto delle modifiche al comma 2 del citato articolo 24, viene disposto che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi il PSP del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, egli è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile utile ai fini di un'azione di tutela.

Il comma 29 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che pone il riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario; al riguardo rammenta che il primo risponde dalla fase di ricezione dell'ordine di pagamento a quella di accredito sul conto del PSP del beneficiario, mentre quest'ultimo è responsabile per la tratta finale dell'operazione (ossia dal suo conto al conto del beneficiario).

In tale contesto viene in particolare sostituito il comma 5 del citato articolo 25, relativo all'ipotesi di operazione ad iniziativa del beneficiario: in tal caso il PSP del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore; egli è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. Con le modifiche introdotte si precisa che, in caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.

Viene altresì abrogato il comma 3 del medesimo articolo 25, che riconosce un principio di conservazione dell'operazione già eseguita, facendo tuttavia salvo il diritto del pagatore di ottenere la rettifica della prestazione e di far valere la responsabilità del prestatore per eventuali perdite subite.

Sempre nell'ambito dell'articolo 25 sono poi introdotti due nuovi commi:

il nuovo comma 5-*bis*, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni in tema di data valuta e disponibilità dei fondi ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;

il nuovo comma 6-*bis*, che esclude l'obbligo di rimborso e di ripristino dello status quo ante, in caso di mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, ove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostri che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

Il comma 30 introduce nel decreto legislativo n. 11 un nuovo articolo 25-*bis*,

il quale disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. In queste ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento che ha disposto l'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche delle perdite subite.

In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento) l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, riguardanti il servizio di pagamento prestato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Il comma 31 e il comma 33 apportano modifiche di coordinamento.

Il comma 32 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in tema di diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, prevedendo che vi sia compensazione degli importi dovuti ove i PSP coinvolti non si siano avvalsi di autenticazione forte del cliente.

Il comma 34 novella l'articolo 29 del decreto legislativo n. 11 del 2010, avendo riguardo agli obblighi di *privacy* in capo ai PSP e ai gestori di sistemi di pagamento: in luogo di prevedere che il solo trattamento dei dati avvenga in conformità alle norme generali sulla riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si precisa che detta normativa si applica anche con riferimento alla fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.

Sempre nel corpo del predetto articolo 27 si inserisce inoltre un nuovo comma *l-bis*, prevedendo che i PSP possano avere accesso e trattare e conservare i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.

Il comma 35 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 11, in tema di accesso ai sistemi di pagamento.

In particolare, al fine di circoscrivere il novero dei sistemi di pagamento ai quali è possibile limitare l'accesso, si abroga la lettera c) del comma 3, sui sistemi cosiddetti « proprietari » (a esempio i circuiti di carte di pagamento a tre parti), in quanto considerati potenzialmente aperti a una pluralità di PSP; si inserisce inoltre in tale ambito un nuovo comma *3-bis*, al fine di prevedere che, qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un PSP autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri PSP autorizzati o registrati.

Il comma 36 abroga l'articolo 31 del decreto legislativo n. 11, al fine di conformarsi alla direttiva 2015/2366, che non

prevede più l'adozione da parte della Commissione europea misure di attuazione.

In linea con la legge di delega, i commi da 37 a 40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal TUB.

In merito rammenta che l'apparato sanzionatorio concernente la disciplina della prestazione dei servizi di pagamento è contenuto nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In sintesi, le norme comminano sanzioni amministrative pecuniarie per la grave inosservanza degli obblighi previsti dalle norme suddette; la sanzione è comminata ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri (*culpa in vigilando*). Le sanzioni previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Se i servizi sono offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applicano le norme di cui all'articolo 145 del TUB in materia di procedura per l'irrogazione delle sanzioni.

La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nelle norme UE (i regolamenti 924/2009 e 260/2012) relative ai pagamenti transfrontalieri

e ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro è invece contenuta nel decreto legislativo n. 135 del 2015. In sintesi, anche per le violazioni dei predetti regolamenti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; esse però non sono irrogate nei confronti dei dipendenti o degli organi di direzione e controllo dei prestatori dei servizi di pagamento – PSP, bensì nei confronti dei PSP medesimi, ovvero nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio. Anche per tali violazioni, nei casi più significativi, può essere comminata la sanzione della sospensione dell'attività.

Ricorda poi che l'apparato sanzionatorio del TUB è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della direttiva, si è passati a un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato) ed alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali

l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

Infine, il decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016 contiene norme volte a recepire nel TUF, con un unico intervento, la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V (2014/911UE) e MiFID II (2014/65/UE). Rammenta, infatti, che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *Market Abuse* e *Transparency*, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari.

In merito a tale tematica il comma 37 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo riformula integralmente l'articolo 32 del decreto legislativo n. 11, in tema di sanzioni. In sintesi, sono introdotte disposizioni che prevedono la sanzionabilità delle persone giuridiche; sono tassativamente elencate le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione; sono indicati gli importi delle sanzioni, modificati dallo schema di decreto, con rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva. Più in dettaglio, per l'inosservanza di determinate disposizioni del decreto legislativo medesimo e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione della Commissione europea, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni delle disposizioni del decreto, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di

cui all'articolo 128-*undecies* del TUB. È previsto inoltre che le menzionate sanzioni trovino applicazione solo qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante secondo i criteri stabiliti con provvedimento generale dalla Banca d'Italia; tali criteri devono tenere conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Infine, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nello stesso articolo 32, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il comma 38 inserisce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 gli articoli da 32-*bis* a 32-*quinquies*. In sintesi:

L'articolo 32-*bis* mantiene la possibilità di sanzionare le persone fisiche, modificandola tuttavia, conformemente alla legge delega, per allinearla al nuovo impianto sanzionatorio previsto dal TUB; si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio: con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, da sei mesi a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati;

L'articolo 32-*ter* dispone che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, si applichi l'articolo 144-*quater* del TUB, che stabilisce i criteri che la Banca d'Italia è

tenuta ad osservare nella determinazione delle stesse;

L'articolo 32-*quater* designa l'AGCM quale Autorità competente ad esercitare i controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici, sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui al Codice del Consumo;

L'articolo 32-*quinquies* dispone che, per la procedura di riscossione delle sanzioni, trova applicazione la disciplina generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per la riscossione dei tributi; i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 39 abroga gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 11; la norma specifica peraltro che il comma 6 dell'articolo 37, ai sensi del quale i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche sono adeguati alle disposizioni del decreto con le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La Relazione illustrativa dello schema motiva tali abrogazioni con le modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017 alla vigente normativa antiriciclaggio, nonché al decreto legislativo n. 135 del 2015 che, come sopra richiamato, ha attuato i regolamenti n. 260 del 2012 e n. 924 del 2009.

Il comma 40 modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 11, consentendo agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme di cui all'articolo 115 e del capo II-*bis* del titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e in materia di Servizi di pagamento.

L'articolo 3 dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 un nuovo Titolo IV-*bis*, al fine di dare attuazione al Regolamento n. 715/2015 che fissa requisiti tecnici e commer-

ciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.

Il nuovo Titolo consta di nove articoli, suddivisi in due capi. Nel Capo I sono fissati i limiti alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta nazionali (articoli 34-*bis* e 34-*ter*) e sono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (articolo 34-*quater*), mentre il Capo II (articoli da 34-*quinquies* a 34-*decies*) definisce il sistema sanzionatorio.

In dettaglio, il nuovo articolo 34-*bis* fissa i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020, nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-*bis* le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate con carte prepagate.

Il comma 1 del nuovo articolo 34-*bis* stabilisce che, fino al 9 dicembre 2020, si può applicare una commissione interbancaria media ponderata che non superi lo 0,2 per cento del valore medio annuo dell'ammontare di tutte le operazioni domestiche effettuate con le carte all'interno dello stesso schema di pagamento. In tal modo si rende disponibile ai prestatori di servizi di pagamento italiani l'opzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 715/2015.

Per il periodo successivo al 9 dicembre 2020, il comma 3 del nuovo articolo 34-*bis*, conformandosi al Regolamento, stabilisce il limite della commissione, per ciascuna operazione, dello 0,2 per cento del valore, oppure di 0,05 euro. Quest'ultima commissione può essere combinata con il limite a percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali

tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Analogamente, il nuovo articolo 34-*ter*, al comma 1, stabilisce che per le operazioni di pagamento nazionali effettuate con carte di credito, le commissioni per operazioni fino a 5 euro siano inferiori a quelle applicabili a operazioni di importo pari o superiore. In merito ricorda che l'articolo 4 del Regolamento n. 715/2015 fissa un limite dello 0,3 per cento del valore dell'operazione per le commissioni interbancarie relative ad operazioni con carte di credito, prevedendo comunque la possibilità, da parte degli Stati membri, di stabilire un massimale inferiore.

Il nuovo articolo 34-*quater*, al comma 1, individua nella Banca d'Italia l'autorità nazionale incaricata di assicurare il rispetto delle nuove disposizioni, prevedendo che essa adotti le proprie decisioni previo parere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Secondo il comma 2 l'AGCM è invece direttamente competente per i provvedimenti relativi alle pratiche commerciali scorrette e per la violazione dei diritti dei consumatori nei contratti.

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 34-*quater*, alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo, mentre l'AGCM applica i poteri, previsti dall'articolo 27 del Codice del consumo, di inibizione della continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminazione degli effetti.

Il nuovo articolo 34-*quinquies*, al comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento, per il mancato rispetto di norme sulle commissioni introdotte dai precedenti articoli nella seguente misura: da 30.000 a 5 milioni di euro. Se l'importo del fatturato è disponibile e determinabile, l'importo è elevato fino al 10 per cento del fatturato, se tale importo è superiore a 5 milioni. La sanzione si applica per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6 e all'articolo 34-*ter*.

Ai sensi del nuovo articolo 34-*sexies*, la medesima sanzione si applica, nei con-

fronti del prestatore dei servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali « essenziali o importanti », per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento in attuazione. Il prestatore di servizi di pagamento mandante adotta misure correttive quando rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le predette violazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo 34-*sixies* reca la relativa disciplina sanzionatoria. Le sanzioni si applicano quando le infrazioni hanno carattere rilevante secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, « tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio ». Se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni possono essere elevate fino al doppio del vantaggio ottenuto.

Il nuovo articolo 34-*septies* reca la disciplina delle sanzioni nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale dei prestatori di servizi di pagamento, quando l'inosservanza derivi dalla violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta abbia inciso in maniera rilevante sull'organizzazione aziendale o sui profili di rischio. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria varia da 5.000 a 5 milioni di euro.

In tale ambito si prevede che la Banca d'Italia, nel provvedimento sanzionatorio, può applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dalle funzioni citate in considerazione della gravità. La durata dell'interdizione può variare da sei mesi a tre anni. In analogia con le disposizioni di simile tenore, se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni pecuniarie possono essere elevate fino al doppio del vantaggio ottenuto.

Il nuovo articolo 34-*octies* rinvia all'articolo 144-*quater* del TUB in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione.

Al riguardo viene in sostanza previsto che a tal fine si devono valutare: *a*) gravità e durata della violazione; *b*) grado di responsabilità; *c*) capacità finanziaria del responsabile della violazione; *d*) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate; *e*) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; *f*) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia; *g*) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; *h*) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Il nuovo articolo 34-*novies* stabilisce la procedura sanzionatoria, prevedendo, ai commi 1 e 2, che la sanzione sia irrogata dalla Banca d'Italia e che si applichino le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative previste dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In virtù del nuovo articolo 34-*decies* gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia in relazione a violazioni della normativa introdotta. In merito si prevede che l'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria e che la Banca d'Italia deve informare i proponenti di quanto prevede l'articolo 128-*bis* del TUB circa la possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo novella il decreto legislativo n. 135 del 2015, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento n. 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro al fine di adeguarne la disciplina sanzionatoria.

In particolare le novelle incidono sui seguenti articoli decreto legislativo n. 135:

l'articolo 3, sulle sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, relativo a bonifici e addebiti diretti;

l'articolo 4, sulle sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009, relativo a pagamenti transfrontalieri;

articolo 5, sull'Autorità competente ad irrogare le sanzioni.

Si inserisce inoltre in tale ambito un nuovo articolo 5-*bis*, relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni.

L'articolo 5 fissa l'entrata in vigore dello schema al 13 gennaio 2018, prevedendo alcune deroghe per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018, i quali possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018 o al 13 gennaio 2019, al verificarsi di determinate condizioni.

Gli istituti di pagamento che prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, alla data di entrata in vigore del provvedimento, possono eseguire operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono alla Banca d'Italia la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, l'abrogazione del Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento (cosiddette *merchant fees*) di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51, nonché l'abrogazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, che demandano al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è stata illustrata nella precedente seduta di discussione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Sottosegretario quale sia la posizione del Governo sulla questione posta dalla risoluzione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la materia oggetto della risoluzione sia oggetto di norme già in vigore, relative ai meccanismi di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza, le quali sono anche il frutto di un'interlocuzione avvenuta a livello europeo: in tale contesto non ritiene che vi siano le condizioni per modificare tale normativa.

Evidenzia quindi come non sia possibile esprimere una valutazione positiva sull'attuale formulazione della risoluzione, sia per quanto riguarda l'impegno di cui alla lettera *a*), sia per quanto attiene all'impegno di cui alla lettera *b*) dell'atto di indirizzo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel convenire con il Sottosegretario sul fatto

che la tematica oggetto della propria interrogazione sia stata oggetto di una lunga interlocuzione tra le autorità competenti, sottolinea tuttavia come la necessità di intervenire nuovamente su di essa derivi da fatti rilevanti, emersi soltanto di recente, che hanno evidenziato ulteriori situazioni meritevoli di tutela, ricordando come anche in passato il Governo abbia rivisto più volte i propri orientamenti in materia, introducendo a più riprese una serie di strumenti di ristoro in favore dei risparmiatori a cui erano stati venduti titoli subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione o dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al riguardo richiama innanzitutto la disciplina contenuta all'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017, che prevede misure di ristoro per gli investitori i quali detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e dalla Banca popolare di Vicenza e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo la possibilità, per i titolari stessi, di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015.

Rammenta inoltre che ai predetti investitori si applicano le disposizioni in materia di indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in base al quale l'indennizzo è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato.

Nel sottolineare come, analogamente a quanto accertato in occasione della risoluzione dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla Cassa di Risparmio di Chieti, anche i titoli subordinati emessi dalle banche venete sono stati oggetto di *miselling* compiuto in danno degli investitori, rileva come la risoluzione intenda chiedere al Governo un intervento urgente, sottoponendo al Governo la questione di coloro che, avendo acquistato i propri titoli nell'am-

bito di un rapporto negoziale indiretto, non hanno avuto accesso a tale meccanismo di ristoro.

Al riguardo cita il caso emblematico dei clienti di Banca Nuova, la quale ha numerose filiali in Sicilia e che fa parte del gruppo Banca popolare di Vicenza: tali investitori hanno acquistato titoli aventi caratteristiche assolutamente analoghe, sotto il profilo del rischio e delle condizioni praticate, a quelli di coloro che li abbiano acquistati in un rapporto negoziale diretto con la BPVi, non ricevendo però, a differenza di questi ultimi, alcuna tutela, essendo stati esclusi dall'accesso al predetto indennizzo forfettario dell'80 per cento.

Alla luce delle considerazioni espresse, invita quindi il Governo a trovare una soluzione affinché sia evitata una grave disparità di trattamento, attraverso l'estensione dell'accesso all'indennizzo anche a coloro che abbiano acquistato i titoli obbligazionari da banche facenti parte dello stesso gruppo bancario, così ripristinando una situazione di equità assolutamente imprescindibile ed evitando che sia dato avvio a procedure di carattere contenzioso da parte dei risparmiatori danneggiati. Al riguardo sottolinea la particolare circostanza per cui risulterebbe che le vendite dei predetti titoli acquistati da Banca Nuova siano letteralmente « esplose » nel periodo precedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza.

In linea generale ricorda altresì l'impegno contenuto nella risoluzione in discussione con riguardo alla necessità di estendere l'indennizzo forfettario al 100 per cento del valore dei titoli posseduti, segnalando come sia evidente che si è trattato di vendite, quantomeno forzate da parte degli istituti, i quali sono ricorsi anche ad artifici quali la concessione dei cosiddetti « mutui baciati ». In tale quadro reputa ingiusto introdurre limitazioni al rimborso e prevedere limiti soggettivi perché vi sia diritto all'indennizzo, come quelli riferiti al reddito e al patrimonio.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo affinché si impegni nella ricerca di

una soluzione che consenta a tutti i cittadini che hanno subito ingiuste perdite di essere ristorati, così ripristinando la parità di trattamento tra i risparmiatori e coglie l'occasione per lamentare come, su questioni analoghe, non sia stata data ancora alcuna attuazione alla sua risoluzione 7-01130, approvata dalla Commissione Finanze l'8 febbraio 2017, in un nuovo testo che ha assunto il numero 8-00221.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rileva come le questioni poste dall'atto di indirizzo debbano indurre il Governo a una riflessione, in termini generali, in merito alle modalità di ristoro per i risparmiatori cui siano stati venduti titoli subordinati emessi da banche capogruppo di gruppi bancari.

Al riguardo, nel sottolineare come, all'interno di taluni gruppi, vi siano situazioni di integrale controllo di un istituto bancario da parte della società capogruppo, ritiene evidente che modalità di trattamento differenti per la fattispecie di collocamento dei titoli da parte della capogruppo rispetto alla fattispecie di collocamento dei medesimi titoli da parte della controllata farebbero intendere che vi sia l'ingiustificata presunzione, da parte del Governo, che la vendita dei titoli da parte della banca controllata sia avvenuta senza esercitare illecite pressioni sui risparmiatori acquirenti, il che risulta ovviamente del tutto insostenibile.

Evidenzia inoltre come un'apertura del Governo su tali aspetti sarebbe in linea con lo spirito della normativa vigente e con gli obiettivi dichiarati dalle forze di maggioranza al momento della sua approvazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni espresse nel corso della discussione, chiarisce di non aver alcuna preclusione a compiere tutti gli opportuni approfondimenti sulle tematiche affrontate dall'atto di indirizzo, rilevando come molte delle considerazioni espresse dal deputato Villarosa e dal deputato Paglia siano certamente meritevoli di ulteriore valutazione,

ribadendo tuttavia di non poter esprimere una valutazione positiva sull'attuale formulazione della risoluzione.

Passando ad alcune questioni specifiche, evidenzia come si siano già compiuti alcuni passi avanti per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo di indennizzo forfettario previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, non solo all'investitore acquirente e al suo successore *mortis causa*, ma anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai parenti entro il secondo grado, ai quali i titoli subordinati siano stati trasferiti con atto tra vivi. In tale contesto, pur riconoscendo l'opportunità di precisare meglio taluni aspetti di tale normativa, non reputa che sia ipotizzabile estendere ulteriormente tale platea.

Per quanto riguarda invece l'importo del predetto indennizzo forfettario, che è attualmente fissato nell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei predetti strumenti finanziari, ricorda che, nell'ambito della liquidazione coatta di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, disposta dal decreto-legge n. 99 del 2017, pur senza modificare tale norma, il Governo ha ottenuto da Banca Intesa, la quale ha acquisito le predette banche, di rimborsare anche il restante 20 per cento del valore di acquisto dei medesimi titoli.

Si riserva quindi di approfondire le questioni relative al collocamento dei titoli subordinati da parte di banche facenti parte dei gruppi finanziari capeggiati dalle due banche poste in liquidazione coatta, al fine di verificare se sussistano ostacoli ad applicare il meccanismo di ristoro anche a tali ipotesi di collocamento. Considera invece particolarmente complicato modificare i requisiti patrimoniali e reddituali previsti per l'accesso al predetto indennizzo forfettario, anche in considerazione delle interazioni tra tali due requisiti.

Reputa quindi che, qualora si individuino talune soluzioni condivise, sia certamente possibile accedere ad una riformulazione della risoluzione in discussione, suggerendo, in tale prospettiva, di rinviare ad altra seduta la discussione dell'atto di indirizzo, al fine di disporre di un congruo tempo per verificare tale prospettiva.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel prendere atto della disponibilità al dialogo espressa dal Sottosegretario, si dichiara disponibile a fornire al Governo copia dei contratti di acquisto di titoli subordinati stipulati da molti risparmiatori con Banca Nuova, così da verificare direttamente la piena identità di tali contratti rispetto a quelli stipulati da altri risparmiatori con la Banca Popolare di Vicenza per l'acquisto dei medesimi titoli.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle misure da adottare a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza regolata dal decreto-legge n. 99 del 2017.

In particolare, fa presente come il processo di liquidazione coatta abbia comportato l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo Spa degli *asset* dei due istituti, a esclusione di quelli deteriorati, destinati alla società GSA, e di alcune società ritenute non appetibili da Intesa, rimaste in capo al liquidatore.

Ricorda inoltre che, tra gli obiettivi dichiarati dal Governo c'era la salvaguardia dei lavoratori impegnati nelle banche venete, per la quale sono stati impegnati 1,25 miliardi di euro di risorse pubbliche, finalizzate a gestire gli esuberi del gruppo consolidato, impegno confermato dallo stesso cessionario, Banca Intesa, la quale in diverse sedi ha assicurato che, a seguito

del trasferimento del personale delle banche in liquidazione, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali.

Il suddetto piano degli esuberi coinvolge circa 4.000 dipendenti, che potranno chiedere per la loro uscita anticipata uno « scivolo » fino a sette anni, dei quali poco meno di 1.100 provenienti dalle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.900, da Banca Intesa.

In tale contesto segnala come, secondo fonti sindacali, l'accordo raggiunto da Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di integrazione delle due banche in liquidazione, avrebbe esteso l'uso del suddetto fondo di solidarietà fino a 84 mesi per la prima *tranche* da 1.000 esuberi ed a 60 mesi per le successive 3.000 uscite, tutte, come sottolineato dall'Amministratore delegato dell'istituto cessionario Carlo Messina, rigorosamente « volontarie ».

Ritiene quindi debba essere rimarcato che, con l'operazione, pur in modo indolore, il Governo non ha scelto di affrontare la questione occupazionale nel suo complesso, essendosi limitato a destinare 1,25 miliardi di euro alla banca cessionaria perché gestisca in proprio gli esuberi, strategia che comporterà nell'immediato una significativa contrazione occupazionale.

Infatti, secondo le medesime fonti sindacali e giornalistiche, permarrebbero due problemi: il primo è quello relativo alla sorte dei lavoratori delle società non ricomprese nel perimetro della fusione con Intesa Sanpaolo, cioè circa 700 persone, attualmente non contemplate negli accordi le quali, anche nel caso in cui abbiano le condizioni soggettive utili a godere dell'uscita anticipata garantita dai fondi pubblici, non avrebbero accesso al Fondo esuberi previsto per il settore bancario. Si tratterebbe dei lavoratori più esposti al rischio di un licenziamento, rispetto ai quali la risoluzione chiede al Governo una riflessione al fine di un'interpretazione

estensiva della normativa, così che risultino tutelate anche tali delicate situazioni.

Il secondo problema che la risoluzione solleva riguarda i 200 giovani lavoratori precari dei due istituti, impiegati per la gran parte in Veneto Banca, ai quali non è stata prospettata alcuna soluzione diversa dalla mancata riconferma dei contratti a termine, e per i quali la fusione coincide quindi con il licenziamento. Rispetto alla posizione di tali lavoratori chiede al Governo di addivenire a una soluzione affinché siano garantita un meccanismo che li tuteli riconoscendo loro un qualche meccanismo di « prelazione » per il riassorbimento occupazionale di tale personale.

Sottolinea quindi come l'intera operazione di liquidazione, oltre a determinare un'ingiusta e odiosa discriminazione tra lavoratori, sembrerebbe ancora una volta scaricare l'intero costo di gestioni dissenate e di scelte politiche tardive e pasticciate sui più giovani, evidenziando altresì come i dipendenti delle banche in questi anni abbiano già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e come ora dovrebbe essere arrivato per loro il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro.

In tale complesso contesto la risoluzione impegna il Governo a vigilare, per quanto di competenza, affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberanti vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti i lavoratori, compresi quelli che, pur lavorando per le società partecipate dalle due banche cedute, sono stati esclusi dal decreto-legge n. 99 del 2017 dal perimetro della fusione, ad adottare iniziative per definire una norma con cui chiarire che, nell'ambito della procedura di liquidazione, rientrano anche tutti quei lavoratori delle società partecipate dalle due banche cedute e che, secondo quanto dallo stesso stabilito, non sarebbero attualmente ricompresi nel perimetro della fusione con Banca Intesa, nonché ad assumere ogni iniziativa perché Banca Intesa si faccia carico degli oltre 200 lavoratori precari delle due *ex* banche venete, che non de-

vono essere gli unici a non vedere garantita la propria continuità occupazionale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alla situazione dei lavoratori delle società partecipate da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza, chiarisce innanzitutto come il fatto che le predette società partecipate siano escluse dal perimetro di cessione a Banca Intesa delle due banche in liquidazione, non impedisca di per sé ai predetti lavoratori di accedere al Fondo esuberanti previsto per il settore bancario, laddove essi siano in possesso dei requisiti previsti. Si riserva quindi di approfondire se e come i lavoratori delle predette società partecipate possano essere effettivamente considerati come soggetti in esubero, a cui si applicano le prestazioni del richiamato Fondo, nonché di approfondire il tema, oggettivamente più delicato, relativo alle salvaguardie che possono essere poste in essere in favore dei lavoratori precari delle due banche venete.

Suggerisce quindi di rinviare la discussione della risoluzione, al fine di disporre del tempo necessario per compiere i predetti approfondimenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'amministratore delegato di Satispay, Alberto Dal Masso.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto DAL MASSO, *amministratore delegato di Satispay*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Michele PELILLO (PD), Carlo SIBILIA (M5S), Sergio BOCCADUTRI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali risponde Alberto DAL MASSO, *amministratore delegato di Satispay*.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, ringrazia il dottor Dal Masso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

C. 4365 Bernardo.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso);

rilevato come l'elemento politicamente più rilevante della Nota sia costituito dalla revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per il 2017 e per il triennio 2018-2020 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile (dall'1,1 all'1,5 per cento nel 2017, dall'1 all'1,2 per cento nel 2018, dall'1,1 all'1,2 per cento nel 2019 e dall'1,1 all'1,3 per cento nel 2020), grazie soprattutto alla crescita dei consumi privati, degli investimenti e delle esportazioni, nonché al miglioramento delle condizioni del mercato del credito;

rilevato come il miglioramento delle stime del PIL dimostri che i segnali di ripresa economica già emersi negli ultimi anni si stanno ormai consolidando, aprendo la concreta possibilità di considerare stabilmente superata la grave crisi economica che ha caratterizzato l'ultimo decennio;

segnalato come il rafforzamento dell'economia italiana, in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, sia certamente il frutto, oltre che del ridimensionamento dei timori legati agli esiti del *referendum* sulla Brexit e alle elezioni negli USA, nonché della politica monetaria realizzata dalla Banca centrale europea, anche delle efficaci misure di politica economica poste in atto nel corso di questa Legislatura;

condivisa pienamente l'estrema prudenza seguita dal Governo nel corso di questa Legislatura nel definire le previsioni relative all'andamento del PIL e delle altre variabili macroeconomiche, a testimonianza di un atteggiamento responsabile che ha consentito di assicurare credibilità, anche a livello europeo e internazionale, alle indicazioni programmatiche dello stesso Esecutivo e di registrare a consuntivo risultati spesso più favorevoli di quelli ipotizzati inizialmente;

segnalato come i dati indicati dalla Nota evidenzino una riduzione dei valori di consuntivo per il 2016 relativi alla pressione fiscale (dal 42,9 per cento previsto dal DEF al 42,7 per cento), nonché negli anni 2018-2020 (dal 42,8 al 42,7 per cento nel 2018 e nel 2019 e dal 42,4 al 42,3 nel 2020), riduzione che risulta ancora più marcata considerando le misure riguardanti l'erogazione del beneficio degli 80 euro (dal 42,1 per cento nel 2016 al 41,8 per cento nel 2020);

evidenziato come le previsioni di gettito relative alle entrate tributarie abbiano subito, in valore assoluto, una generale revisione al rialzo, attribuibile, nel 2017, in via prevalente alle imposte indirette e, negli anni 2018-2020, alle imposte dirette;

segnalato in particolare, per quanto concerne il gettito delle imposte indirette, come tale aumento sia imputabile, oltre che all'andamento positivo del quadro macroeconomico, agli interventi recati dal decreto-legge n. 50 del 2017, quali, in particolare, l'estensione delle transazioni cui si applica il meccanismo dello *split*

payment, le regole più stringenti per il contrasto alle compensazioni indebite per l'IVA, l'aumento delle accise sui tabacchi e l'inasprimento dei prelievi sui giochi;

rilevato come le positive previsioni del quadro economico tendenziale indicato nella Nota scontino ancora gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia, le quali prevedrebbero aumenti di imposte indirette per il 2018 e 2019, e come lo scenario programmatico incorpori l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018;

sottolineata positivamente la scelta strategica del Governo di procedere con la prossima legge di bilancio a disattivare le predette clausole di salvaguardia, relativamente al 2018, confermando le decisioni in merito costantemente adottate durante tutta la Legislatura, con un impatto positivo sul PIL pari a circa lo 0,3 per cento nel triennio;

evidenziato come la richiamata decisione del Governo di evitare l'entrata in vigore nel 2018 degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente, in parte già disattivati, nonché di mantenere gli incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative risponda, almeno in parte, alla Raccomandazione n. 1 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, con cui si chiede, tra l'altro, di trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita;

segnalato come un ulteriore ruolo positivo ai fini del sostegno alla crescita e dell'incentivazione agli investimenti potrà essere fornito dall'insieme di misure di agevolazione fiscale e di rinnovamento tecnologico volte a supportare gli investimenti innovativi e la competitività del tessuto produttivo imprenditoriale italiano, identificate nel Piano Industria 4.0, tra i quali si evidenziano in particolare: il « super ammortamento » e « l'iper ammortamento » dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; gli interventi di sostegno alle *startup* innovative; l'introdu-

zione dello strumento dei PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine); la disciplina agevolativa degli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese; la disciplina del *patent box*; il credito di imposta per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo; le nuove disposizioni a sostegno della finanza d'impresa consistenti nel rafforzamento dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, con l'intervento di risorse a controgaranzia di Cassa depositi e prestiti nell'ambito del cosiddetto *Piano Junker*; la riforma organica, peraltro ancora *in itinere*, della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza;

segnalato altresì come anche gli altri interventi in materia tributaria adottati dal Governo nel corso del 2017 (principalmente con il decreto-legge n. 50 del 2017) si pongano in sintonia con gli obiettivi indicati dalla richiamata Raccomandazione n. 1, in particolare laddove si sono apportate modifiche al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), si è introdotta la cosiddetta *web tax*, per definire i debiti tributari in relazione alla eventuale stabile organizzazione di società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali, si è aumentato il prelievo erariale unico su alcune tipologie di gioco lecito;

condivisa l'intenzione del Governo di proseguire nel prossimo disegno di legge di bilancio 2018 gli interventi per ridurre il carico fiscale sui fattori produttivi e sostenere la crescita, tra i quali potranno risultare particolarmente efficaci il mantenimento selettivo degli incentivi fiscali per gli investimenti nel settore privato già vigenti, l'allocazione di nuove risorse per gli investimenti pubblici e gli interventi di decontribuzione del lavoro;

rilevato come, in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), alla Nota sia per la prima volta allegato (nell'Allegato II) il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*), nel

quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica, anche in questo caso in piena consonanza con la già richiamata Raccomandazione n. 1 del Consiglio ECOFIN, segnatamente laddove essa chiede di ridurre il numero e l'entità delle agevolazioni fiscali;

condivisa l'indicazione, contenuta nel predetto Rapporto programmatico sulle spese fiscali, di collocare l'azione di riordino delle agevolazioni fiscali nel più ampio quadro delle riforme strutturali che il nostro Paese ha avviato in questa Legislatura e nel contesto della riforma fiscale, superando le esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici e puntando a razionalizzare l'intero complesso delle spese fiscali;

richiamato altresì come le misure per ridurre e bilanciare meglio il carico fiscale sui contribuenti non possano prescindere dai provvedimenti per migliorare l'efficacia della riscossione, tra i quali si segnalano: il riassetto organizzativo del settore attraverso la creazione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, che potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate; l'ampliamento dei limiti di pignorabilità degli immobili da parte dell'agente della riscossione; l'estensione dell'ambito operativo dello *split payment* ai fini IVA; le misure per il contrasto alle indebite compensazioni d'imposta; la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate; la proroga dei termini per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali; l'estensione a tutto il territorio nazionale del processo tributario telematico;

segnalata la rilevanza, ai fini di una corretta impostazione delle politiche in

materia, del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla Nota di aggiornamento (Allegato III), in quanto esso, oltre a indicare i dati relativi al recupero delle somme evase, fornisce le stime del cosiddetto *tax gap* (vale a dire della differenza tra gettito teorico e gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie e contributive;

rilevato in particolare come il predetto Rapporto consenta di valutare il *tax gap* per il 76 per cento della quota di entrate soggette a evasione, facendo emergere che, in media, nel triennio 2012 - 2014, il *gap* complessivo è stato pari a circa 107,7 miliardi di euro annui, di cui 97 miliardi di mancate entrate tributarie ed evidenziando come nel 2015 il *tax gap* tenda sostanzialmente a calare rispetto ai valori per il 2014, nella misura di 4,5 miliardi di euro (pari al 4,2 per cento), di cui 3,9 miliardi circa per le entrate tributarie, riducendosi sensibilmente soprattutto per quanto riguarda l'IRES (-1,6 punti percentuali), l'IVA (-1,2 punti percentuali) e l'IRAP (-0,8 punti percentuali);

sottolineato come anche i predetti dati sull'andamento del *tax gap* confermino i positivi risultati delle azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, che, relativamente all'attività dell'Agenzia delle entrate, hanno reso possibile nel corso del 2016 il recupero di somme evase pari a 19 miliardi di euro (di cui 4,8 miliardi derivanti dalla riscossione coattiva, 13,7 dai versamenti diretti e 461 milioni dalle iniziative relative all'attività di promozione della *compliance*, ovvero, secondo una diversa scomposizione, 10,5 miliardi derivanti dall'attività di accertamento e di controllo formale, 8 miliardi dall'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni e 0,5 da versamenti spontanei), con un incremento del 28 per cento rispetto al 2015;

segnalato in tale contesto il forte incremento, nel 2016, delle misure per il miglioramento della *compliance* fiscale spontanea, legate in particolare all'invio di

un numero molto elevato (oltre 420.000) di comunicazioni ai contribuenti che avevano ommesso di riportare in dichiarazione una parte del loro reddito complessivo o che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi, consentendo in tal modo di sanare tempestivamente la loro posizione, e all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che gradualmente sostituiranno parametri e studi di settore;

evidenziato altresì l'elevato livello di adesione allo strumento della *voluntary disclosure*, che ha consentito di far emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria, per un valore complessivo di circa 61,7 miliardi di euro;

evidenziato come l'introduzione della fatturazione elettronica abbia consentito di ridurre i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, proseguendo nel processo di eliminazione dei ritardi nei pagamenti della PA, il quale dovrà peraltro ulteriormente progredire, ad esempio attraverso del sistema SIOPE+, che consente l'acquisizione automatica dei dati dei pagamenti di tutte le amministrazioni, sia centrali sia territoriali;

condiviso in tale quadro generale l'obiettivo, indicato dal Governo, di sviluppare ulteriormente lo strumento della fatturazione elettronica anche in ambito tributario, ad esempio prevedendo l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il Sistema di interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C), atteso che tale misura consentirebbe un'ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, che rappresenta un onere aggiuntivo per le imprese;

rilevati altresì positivamente i risultati delle attività di verifica e di controllo ottenuti nel 2016 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno consentito di riscuotere circa 34 miliardi di euro nel settore dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, nonché di contrastare le

pratiche illegali nel comparto del gioco pubblico, riscuotendo 10,5 miliardi di euro;

evidenziato l'impegno nelle attività di controllo e verifica profuso dal Corpo della Guardia di Finanza, che, tra l'altro, nel 2016 ha sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 781 milioni, frutto di 1.663 casi di evasione fiscale internazionale, e ha individuato duemila casi di frodi all'IVA, con un'IVA evasa scoperta ammontante a 5,4 miliardi;

rilevato come le maggiori entrate derivanti dalle predette attività di contrasto dell'evasione fiscale abbiano consentito di destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale un ammontare aggiuntivo di risorse valutato prudenzialmente dal Governo in 370 milioni di euro;

evidenziato quindi come la recente approvazione della legge n. 124 del 2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, raccolga l'indicazione contenuta nella Raccomandazione n. 2 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, in cui si evidenzia, tra l'altro, la necessità di adottare e attuare rapidamente la predetta legge sulla concorrenza, la quale potrà determinare effetti positivi, tra gli altri, sui settori delle assicurazioni, segnatamente per quanto riguarda il cruciale comparto delle assicurazioni RC auto (in termini di contrasto alle frodi, possibilità di sconti per i consumatori e trasparenza), dei fondi pensione e delle banche, con potenziali effetti positivi in termini di miglioramento del prodotto interno lordo;

richiamate altresì le misure già adottate per corrispondere alla Raccomandazione n. 3 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, con cui si sollecita l'Italia ad accelerare la riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati delle banche e a rafforzare gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci bancari, tra le quali si rammentano l'istituzione di un Fondo *ad hoc* di 20 miliardi per la copertura degli interventi di rafforzamento patrimoniale di taluni istituti di credito e per la concessione di

garanzie pubbliche su passività di nuova emissione, nonché l'erogazione di liquidità di emergenza; le misure contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017 per il potenziamento del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari; gli strumenti di ristoro previsti per i detentori di obbligazioni subordinate diversi dagli investitori professionali; le norme per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca contenute nel decreto-legge n. 99 del 2017;

rilevato a tale ultimo proposito come le riforme intraprese nell'ultimo biennio sul sistema bancario, nonché i richiamati interventi per risolvere la crisi di alcune banche, abbiano contribuito in modo significativo al miglioramento delle condizioni del mercato del credito, determinando un minor costo e un più agevole accesso al credito, evidenziato dalla crescita dei prestiti alle famiglie e, in minor misura, alle imprese, e costituendo quindi uno dei fattori di impulso alla ripresa dell'economia nazionale;

valutato altresì positivamente l'avvio della fase di attuazione delle norme in materia di educazione finanziaria previste dall'articolo 24-bis del decreto-legge

n. 237 del 2016, il quale ha ripreso sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 3666, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze della Camera, portando alla recente attivazione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con l'obiettivo di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei risparmiatori;

segnalata l'esigenza di proseguire nel processo di rafforzamento dei presidi di vigilanza, di trasparenza e di tutela dei risparmiatori nei mercati degli strumenti finanziari, nonché nei rapporti con gli istituti di credito, evidenziando a tale riguardo la recente approvazione del decreto legislativo n. 129 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, oltre che l'approvazione del decreto legislativo n. 37 del 2017, con cui è stato completato il recepimento della direttiva 2014/92/UE, relativamente alla disciplina dei conti di pagamento, entrambi esaminati dalla Commissione Finanze ai fini del parere al Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	118
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	119

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	126

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali. COM(2017) 375 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – Ufficio legislativo</i>)	127
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020. COM(2017) 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – Direzione generale spettacolo</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissione

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che poiché le sedute previste per la

giornata di domani, 5 ottobre, non avranno luogo, l'ufficio di presidenza si riunirà al termine della seduta odierna.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) chiede che sia reintrodotta, nel calendario della settimana, la seduta di domani, onde consentire lo svolgimento delle interrogazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si dichiara disponibile ad accogliere la

richiesta della deputata Di Benedetto, sentiti gli altri gruppi nel corso dell'imminente ufficio di presidenza della Commissione.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) crede che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, non debba essere accolto in modo incondizionato e che debba esserci spazio, anche alla Camera, per un dibattito approfondito e per eventuali proposte emendative. Ritiene, infatti, che sussistano ancora diverse questioni contestabili, tra le quali, in primo luogo, la scelta dello strumento della delega al Governo per la riforma del settore. Espone quindi il diverso punto di vista del suo gruppo in merito ai criteri che presiedono alle nomine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché a quelle del Consiglio superiore dello spettacolo. Chiede, infine, che venga chiarito l'intendimento della maggioranza rispetto alla possibilità di emendare il testo sul quale si può ancora intervenire in modo costruttivo.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, dopo aver sottolineato l'importanza dell'apporto di tutte le forze politiche nel dibattito che ha condotto all'approvazione del testo al Senato, afferma di non ritenere opportuno un rinvio del testo al Senato, tenuto conto

dei tempi ristretti imposti dal termine della legislatura, ormai prossimo. Con ciò non intende togliere spazio al contributo dei colleghi dell'opposizione, ritenendo più utile ricorrere allo strumento degli ordini del giorno per affinare i singoli temi disciplinati dal provvedimento. Crede, infatti, poco plausibile che un suo rinvio al Senato possa consentire l'approvazione in tempo utile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base nella seduta del 6 aprile 2016, è scaduto venerdì 29 settembre 2017, alle ore 12. Poiché sono pervenuti più di 50 emendamenti, si riserva di esaminarli, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD) concorda con le osservazioni che il relatore propone di apporre al parere. Il comma aggiuntivo che dovrà essere introdotto all'articolo 3-*bis* del testo della Commissione referente è volto ad evitare un paradosso. A coloro ai quali potenzialmente il provvedimento apre la professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, infatti, attualmente si chiede l'iscrizione a un corso per conseguire un diploma equiparato al terzo livello delle qualifiche europee, laddove essi hanno già conseguito la maturità, vale a dire il quarto livello europeo delle qualifiche.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere del relatore.

La Commissione, a maggioranza, l'approva.

La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali.

COM(2017) 375.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è in distribuzione anche una nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD), *relatrice*, premette che la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375), di cui oggi si avvia l'esame, è stata presentata dalla Commissione europea il 13 luglio 2017. Essa si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali. Le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali che, allo stato attuale, prevede norme comuni esclusivamente sull'esportazione dei beni culturali (regolamento (CE) n. 116/2009), e sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (direttiva 2014/60/UE). Per quanto riguarda, invece, l'importazione e il transito di beni culturali nel territorio dell'Unione europea, oltre al Codice doganale, sono state adottate disposizioni specifiche per i beni provenienti dall'Iraq e dalla Siria. Anche sul versante delle legislazioni nazionali, in materia di commercio dei beni culturali, sono rare le disposizioni giuridiche specifiche relative all'importazione e al traffico illegale. Tuttavia, negli ultimi anni, soprattutto in risposta

alla crisi in Medio Oriente, alcuni Stati membri come Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti mirati a contrastare e impedire il traffico illecito di beni culturali. In tale ottica, la Commissione europea ritiene necessario introdurre una disciplina uniforme e armonizzata. Appare inoltre apprezzabile l'impegno della Commissione europea volto a tutelare il patrimonio culturale mondiale ostacolando i traffici diretti a mettere a repentaglio il patrimonio culturale, storico e archeologico del Paese di origine. L'importanza di proteggere il patrimonio culturale e preservarlo per le future generazioni sarà messa in evidenza nel 2018, che è stato designato « Anno europeo del patrimonio culturale », tramite una serie di attività che si svolgeranno a livello europeo, nazionale, regionale e locale. L'Europa, con il suo ricco patrimonio culturale e l'apprezzamento per l'arte e la storia, la sua vicinanza al Medio Oriente e all'Africa e il suo enorme mercato dell'arte, rappresenta una meta particolarmente interessante per il commercio illecito di beni artistici e culturali. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, nell'80-90 per cento delle vendite di antichità i beni hanno origini illecite, mentre il valore finanziario totale del commercio illegale di beni culturali è stato stimato tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui, un dato che lo rende inferiore soltanto al traffico di armi e di narcotici. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi. Particolarmente a rischio sono i beni di paesi con numerosi siti archeologici, dove è difficile mantenere un inventario della proprietà culturale e assicurare un efficace controllo delle aree, spesso remote, in cui si trovano i siti archeologici. Un'altra questione, direttamente correlata al problema del traffico, è rappresentata dalle zone franche (aree fiscali in cui non vengono applicati dazi doganali su importazioni o esportazioni) che possono servire come deposito per

beni culturali saccheggiati e nascondere la proprietà di beni di grande valore. La proposta di regolamento fa inoltre seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS, che invitava, tra l'altro, a intraprendere azioni decise per porre fine al commercio illecito di beni culturali e a sviluppare programmi europei di formazione per giudici, ufficiali di polizia e di dogana, pubbliche amministrazioni e operatori del mercato in senso lato, nonché campagne di sensibilizzazione volte a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita. Al riguardo, la Commissione europea ha annunciato che, mediante un progetto pilota, nel biennio 2017-2018 l'UE collaborerà con l'UNESCO per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali destinati ai gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzia inoltre un ampio studio sulle dimensioni del commercio illecito di beni culturali. Per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto si ricorrerà anche allo Strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) dell'UE. Facendo riferimento anche ad alcuni accordi internazionali in materia di protezione dei beni culturali, come la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la proposta di regolamento in esame prevede, in particolare: una nuova definizione comune di « beni culturali » all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti tra cui ritrovamenti archeologici, antiche pergamene, rovine di monumenti storici, opere d'arte, collezioni e oggetti di antiquariato. L'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitata ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250

anni al momento dell'importazione; l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri; un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo; la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente. Passando al contenuto specifico della proposta, che consta di 15 articoli, la definizione dell'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1), che non riguarda i beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione, desta qualche perplessità laddove viene introdotto il limite di 250 anni con riferimento all'età dei beni culturali che sarebbero oggetto della nuova disciplina. Se l'obiettivo prioritario della Commissione europea è costituito dall'adozione di una disciplina armonizzata sull'importazione illegale di beni culturali da qualunque Paese, allora non si comprendono le ragioni per cui si pongano limiti riferiti all'età dei beni stessi. Paradossalmente, infatti, ciò potrebbe indurre le organizzazioni criminali a spostare l'oggetto dei loro traffici sui beni culturali più recenti. Trattandosi di comportamenti illeciti e non di dinamiche commerciali ordinarie, non appare del tutto convincente l'argomentazione sostenuta dalla Commissione europea per cui l'introduzione del requisito dei 250 anni di età sarebbe volta a non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni culturali. Se, invece, la finalità principale del provvedimento consiste nel fronteggiare situazioni specifiche, quali i conflitti armati cui fa riferimento la relazione illustrativa, si potrebbe valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina già adottata per Iraq e Siria a qualunque altro Paese si trovi nelle medesime condizioni. Le definizioni dei principali termini utilizzati nell'articolato sono contenute nell'articolo 2

che, per quanto riguarda le categorie di beni culturali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta, rinvia all'apposito allegato. Il comma 2 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima. Appare tuttavia opportuno valutare se la delega conferita alla Commissione europea, ancorché revocabile, non sia eccessivamente ampia, considerato che investe l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, laddove si consente la modifica della soglia minima di età e delle categorie dei beni culturali che ne sarebbero soggette. L'articolo 3 stabilisce che l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione sia soggetta a due diversi regimi a seconda della categoria di beni interessati: una licenza di importazione ovvero una dichiarazione dell'importatore, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 4 e 5 che recano al riguardo disposizioni procedurali dettagliate. Sottolinea questa come la novità più rilevante che deriva dalla proposta di regolamento rispetto al vigente regime legislativo operante nel nostro Paese. È inoltre previsto l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel Paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale. Ai sensi dell'articolo 6, sia la licenza di importazione sia la dichiarazione dell'importatore devono essere presentate alle autorità doganali competenti che, nelle loro attività di verifica, possono esaminare fisicamente i beni, anche mediante una perizia. Le stesse autorità doganali devono registrare l'entrata dei beni culturali, conservare l'originale dei documenti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità dei beni. L'articolo 7 dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione europea degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri. Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, le autorità doganali

possono inoltre sequestrare e trattenere temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora non possa essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal Paese di origine. L'articolo 9 prevede che gli Stati membri garantiscano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e che possano sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Sottolinea che dal combinato disposto della relazione illustrativa e dell'articolato non si evince, con sufficiente chiarezza, se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri e che, pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di rimettere la costituzione e la gestione della banca dati, nonché i costi connessi, alle competenze della Commissione europea, considerato che la stessa, in base ai commi 3 e 4, può adottare atti di esecuzione per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico. In base all'articolo 10, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento, in particolare di chiunque presenti dichiarazioni o informazioni false. L'articolo 11 prevede che gli Stati membri organizzino adeguate sessioni di formazione e di sviluppo delle capacità per le autorità doganali competenti, nonché campagne per sensibilizzare in particolare i potenziali acquirenti di beni culturali. Nell'attuazione del regolamento in esame la Commissione europea sarà assistita dallo stesso comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 che disciplina l'esportazione dei beni culturali. Sulla base delle informazioni che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, dovranno fornire alla Commissione europea (dichiarazioni dell'importatore registrate; violazioni regolamentari; numero di domande

di licenza di importazione presentate e numero di domande di licenza di importazione respinte; statistiche sul commercio di beni culturali; numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti; numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato), quest'ultima elaborerà una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione del regolamento dopo tre anni dall'entrata in vigore, disposta per il 1° gennaio 2019. Conclude, affermando che si tratta di un'iniziativa di evidente rilievo che merita pieno apprezzamento per i progressi che può apportare alla vigente disciplina. Occorre, tuttavia, verificare, nel prosieguo dell'istruttoria, anche avvalendosi di tutti gli elementi che potranno risultare utili allo scopo, eventualmente effettuando alcune audizioni: se l'obiettivo prioritario che si intende perseguire è di adottare una normativa armonizzata che si riferisca all'importazione illegale di beni culturali da qualunque Paese terzo di provenienza, ovvero, si intenda contrastare la pratica di traffico illecito di beni culturali da alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente investiti da situazioni di crisi e instabilità; se le misure previste siano pienamente rispondenti agli obiettivi dichiarati e possano garantire un'efficace azione di contrasto, tenuto conto dell'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento dei beni risalenti a meno di 250 anni fa; se la creazione di una banca dati condivisa per lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri possa a tale scopo ritenersi essenziale e se, in tal caso, non si debba prevedere un coinvolgimento diretto della Commissione europea cui compete l'adozione di atti di esecuzione per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di archiviazione. Si tratta di questioni che sarà necessario approfondire in primo luogo con il Governo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020.

COM(2017) 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è in distribuzione anche una nota trasmessa dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, premette che il Regolamento (UE) N. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei, ovvero quei settori le cui attività si basano su valori culturali ed o espressioni artistiche e altre espressioni creative, che comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (inclusi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive. Il sottoprogramma cultura prevede specificamente alcune priorità da sostenere nel campo del rafforzamento delle capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale. L'articolo 13 del Regolamento n. 1295/2013 dispone che tale sostegno, in termini di misure finanziarie è rivolto ai seguenti progetti, con particolare riferimento a quelli senza scopo di lucro: a) progetti di

cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali; b) attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi; c) attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi; d) traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione; e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e l'azione sul marchio del patrimonio europeo. La proposta sulla quale la VII Commissione è chiamata ad esprimersi quest'oggi prevede di annoverare tra i destinatari delle misure di sostegno previste dall'articolo 13 del Regolamento anche la *European Union Youth Orchestra* (EUYO), una delle più importanti Orchestre sinfoniche giovanili della Comunità Europea. Il progetto EUYO – fondata da Joy Bryer e suo marito Lionel, con l'importante contributo artistico di Claudio Abbado – è nato a Londra nel 1976 con l'obiettivo di riunire sotto un unico corpo orchestrale i migliori giovani musicisti del continente. In oltre 35 anni di attività EUYO è diventata una vera e propria fucina di talenti, che grazie a questa esperienza hanno potuto farsi conoscere ed apprezzare al di là delle frontiere del proprio paese. L'Orchestra è composta da 160 elementi, scelti tra i più bravi dei circa 4.000 candidati, tutti giovani musicisti tra i 14 e 24 anni, che ogni anno si presentano alle audizioni che si svolgono nei 28 paesi dell'UE. In base all'esito positivo delle audizioni, i ragazzi sono chiamati a far parte dell'Orchestra per un intero anno di attività concertistica e di *tournee* in giro per il mondo. Fino al 2014 l'orchestra aveva un finanziamento *ad hoc*. Da quell'anno la Commissione

Europea ha deciso di non destinare più nulla a singoli enti ma solo a reti di partner con il rischio che l'orchestra non possa più continuare a svolgere la sua attività. Al fine di individuare una modalità che, nel riconoscere il suo ruolo unico rispetto alle altre orchestre, dia un carattere permanente al suo finanziamento, si propone di modificare l'articolo 13 del Regolamento 1295/2013 aggiungendo l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra i destinatari del sostegno finanziario. Ricorda che già il Ministro Franceschini, in una lettera indirizzata al Commissario Europeo Educazione, Cultura Giovani e Sport, Tibor Navracsis, ha richiamato la responsabilità dell'Europa e dei suoi Stati Membri nell'operare ogni possibile intervento che garantisca il proseguimento del-

l'attività della *European Union Youth Orchestra*. Come sottolineato dal Ministro, la EUYO costituisce l'esemplificazione del comune patrimonio europeo ed un punto di forza della storia musicale dell'Europa unita.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto Camera 3868, approvato dal Senato e trasmesso dalla XII Commissione, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

udita nella seduta del 3 ottobre 2017 la relazione del deputato Crimi, cui si rinvia integralmente;

svolto un dibattito nella seduta del 4 ottobre 2017, sulle parti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito all'articolo 3-*bis*, dopo il comma 5, di aggiungere il seguente comma:

« 5-*bis*. Nell'ambito delle professioni socio-sanitarie è individuata la professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, conseguibile al termine di un percorso di istruzione professionale, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2017, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui al presente articolo »;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 12, comma 1, di sopprimere le parole « anche negoziali »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere presente, a fini di coordinamento con il provvedimento, il contenuto dell'atto S. 2443 sulla figura dell'educatore professionale socio-sanitario e socio-pedagogico, già approvato alla Camera e pendente presso la Commissione 7^a del Senato.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'importazione di beni culturali. COM(2017) 375.****NOTA TRASMESSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E IL TURISMO – UFFICIO LEGISLATIVO****PREMESSA**

Lo schema di regolamento europeo in esame si inquadra nel (e prende le mosse dal) è stato reso noto che, nell'ambito del piano di azione dell'Agenda europea sulla sicurezza e della lotta al finanziamento illecito del terrorismo (nota n. 85299 /RI del 21 luglio 2017).

L'Italia, unitamente agli altri Paesi dell'Unione, ha partecipato alle riunioni preparatorie, finalizzate alla stesura della proposta da parte della Commissione, in sede di Comitato consultivo di esperti presso la DG Tasse e Dogane della stessa Commissione.

L'iniziativa mira a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo, riducendo il traffico di beni culturali, contrastando il finanziamento del terrorismo e proteggendo il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati.

La proposta è stata salutata con favore anche da altri Paesi come la Germania e la Francia ed in particolare dall'Italia, che ha apprezzato il proposito, assolutamente condivisibile, di impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo. L'Italia peraltro aveva sottolineato la parziale analogia del regolamento comunitario con la normativa nazionale, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che già prevede, ancorché a fini diversi, il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli Uffici Esportazione (articolo 72).

In data 29 agosto 2017 si è tenuta presso il nostro Ministero una riunione di coordinamento con la partecipazione degli uffici competenti del Ministero, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Agenzia delle Dogane, ove sono state condivise valutazioni in vista della formalizzazione del *Position Paper* dell'Italia al Gruppo Unione Doganale.

BASE GIURIDICA

L'Unione Europea ha competenza esclusiva sulla politica commerciale e sulla normativa doganale, incluse le misure di controllo doganale all'importazione, a norma degli articoli 3 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma dell'articolo 207 del TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. È il caso ad esempio del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, adottato sulla base dell'articolo 207 del TFUE.

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento introduce misure di controllo doganale applicabili ai beni culturali dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o del vincolo ad altri regimi doganali speciali (ad esempio il vincolo a una zona franca), con l'eccezione dei beni in transito.

Lo schema di regolamento si pone il problema di adottare una definizione comune – ai soli fini dell’applicazione di queste nuove disposizioni – di « bene culturale ». A tal fine la Commissione ha ritenuto opportuno fare riferimento alla definizione ricavabile dalla Convenzione dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, nonché dalla Convenzione UNESCO del 1970. Si osserva sin d’ora che la proposta di regolamento, diversamente da quanto previsto dalla stessa Convenzione UNIDROIT e dalla Convenzione UNESCO del 1970 – oltretutto del regolamento europeo 116/2009 sull’esportazione dei beni culturali – aggiunge il presupposto che le cose abbiano un’età minima pari a 250 anni.

Si condivide la scelta di definire i beni culturali mutuando le categorie previste dalle Convenzioni sopra richiamate proprio in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni. Non altrettanto condivisibile appare la scelta dell’età minima di 250 anni che tali beni debbono avere per essere sottoposti al regolamento.

La Commissione giustifica tale scelta, nella relazione alla proposta, nei seguenti termini: « *Tale limite di età rappresenta un approccio equilibrato in linea con le norme in vigore in alcune altre giurisdizioni e contribuirà a garantire un approccio coerente a livello internazionale* ».

Il dispositivo di controllo apprestato dal regolamento si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:

la persona che intende introdurre tali beni culturali nel territorio doganale dell’Unione è tenuta a fornire i seguenti documenti per dimostrarne la provenienza lecita, ossia la legalità dell’esportazione dal paese di origine:

per reperti archeologici, elementi provenienti dallo smembramento di monumenti, manoscritti rari e incunaboli (lettere *c*), *d*) e *h*) dell’allegato contenente l’indicazione dei criteri discretivi della no-

zione di « bene culturale »), la persona deve richiedere una licenza di importazione all’autorità competente designata a tal fine dallo Stato membro di entrata, fornendo prova dell’esportazione lecita dei beni dal paese di origine;

per tutti gli altri beni culturali (lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *i*), *j*), *k*) dell’allegato) la persona è tenuta a presentare alle autorità doganali una dichiarazione firmata (dichiarazione giurata), con la quale attesta che i beni sono stati legalmente esportati dal paese di origine, corredata da un documento standard, l’Object ID, in cui l’oggetto è descritto in dettaglio. Le autorità doganali registrano e conservano una copia di tali documenti.

IMPATTO SULLA NORMATIVA ITALIANA

Per quanto riguarda, in particolare, l’ambito dei beni culturali, il nuovo regolamento andrebbe ad integrare il codice dei beni culturali ed in particolare la parte relativa alla circolazione, contenuta nella Parte seconda, Titolo I, Capo V. Il nuovo regolamento introduce in sostanza un obbligo generalizzato di presentazione agli uffici esportazione degli oggetti indicati nelle lettere *a*), *c*) e *h*) dell’allegato (beni archeologici, parti di monumenti derivanti da smembramento, incunaboli e manoscritti rari), aventi più di 250 anni (introducendo altresì un obbligo di autocertificazione – dichiarazione di atto di notorietà – per tutte le altre tipologie di beni, da presentarsi ai soli uffici doganali). Il regolamento rimette agli Stati membri l’adeguamento dell’apparto sanzionatorio.

Per quanto riguarda la normativa doganale andrebbe ad integrare la normativa di settore.

Proprio a tale riguardo sarebbe opportuno, per l’Italia, che venisse introdotta, nell’articolato la seguente disposizione di salvaguardia:

« Sono fatte salve le disposizioni degli Stati membri che prevedono regimi più restrittivi di controllo dell’entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale ».

Non appare condivisibile, infine, la scelta, contenuta nello schema di regolamento (articoli 5 e 6, paragrafo 3), di attribuire alle sole autorità doganali il controllo delle dichiarazioni dell'importatore. Tale scelta esclude gli Uffici Esportazione del Ministero dei beni culturali da ogni funzione per l'importazione di « beni culturali » dell'allegato identificati nelle categorie *a), b), e), f), g), i), j), k)* e *l)*.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020. COM(2017) 385.

NOTA TRASMESSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

L'Orchestra Giovanile Europea nasce nel 1976 per iniziativa del M. Claudio Abbado con l'obiettivo di riunire sotto un unico corpo orchestrale i migliori giovani musicisti del continente e da 40 anni si esibisce in nome dell'Unione europea. Il suo presidente onorario è il Presidente del Parlamento europeo e i suoi membri sostenitori onorari sono i capi di Stato o di governo degli Stati membri, guidati dal presidente della Commissione europea.

L'EUYO è l'Orchestra della Comunità Europea per eccellenza, fondata in seguito ad una risoluzione del Parlamento europeo, un'orchestra unica in Europa, simbolo, con i suoi 160 elementi, dell'integrazione e punto di forza della storia musicale dell'Europa.

Fin dalla sua creazione l'EUYO ha svolto un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura. Mediante le sue attività ha agito con il titolo di ambasciatrice culturale dell'Unione, mettendo in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee e dei nuovi talenti.

Nella storia dell'EUYO l'Italia rappresenta un punto di forza, a cominciare dal fatto che nel 1976 è stato proprio il M^o Claudio Abbado a presentare il progetto di un'Orchestra Sinfonica di Giovani dell'UE, proseguendo con l'impegno della RAI, che da 40 anni ospita e sostiene i costi delle impegnative sessioni di selezione delle centinaia di giovani musicisti candidati e con la città di Ferrara, che per molti anni ha ospitato le residenze e i concerti di EUYO.

Tra i fondatori, oltre al M^o Abbado, ci sono Mr. Lionel Bryer, Presidente dell'orchestra, sua moglie Mrs. Joy Bryer, attualmente Presidente onorario, e poi il M^o Vladimir Ashkenazy; tutti hanno contribuito a far sì che l'Orchestra si affermasse in modo decisivo nel quadro musicale internazionale. L'Orchestra è presente regolarmente a tutti i Festival più famosi nel mondo come il Festival di Salzburg, Festival di Edinburgo, la stagione di Concerti estivi presso la Royal Concertgebouw ad Amsterdam ecc. Sul podio dell'EUYO si alternano i più famosi direttori d'orchestra di livello mondiale; le tournée internazionali fuori dalla UE hanno toccato Canada, in America del Nord e del Sud, in Cina, a Hong Kong, in Giappone, India, Corea del Sud, Russia e Kazakistan.

In un momento in cui l'UE si trova ad affrontare molteplici sfide e deve avvicinarsi di più ai suoi cittadini, l'EUYO ha un ruolo ancora più importante da svolgere nel trasmettere i valori fondamentali dell'Europa, costruire ponti tra le persone attraverso la musica classica e raggiungere le nuove generazioni in Europa riunendo giovani musicisti provenienti da contesti diversi grazie a selezioni, periodi di prova e concerti di altissimo livello qualitativo.

Fino al 2013 la EUYO ha goduto dello statuto di Ambasciatore culturale della UE e di un finanziamento sicuro e costante. Dal 2014, il sostegno alla cultura della UE è stato riformato nell'ambito del Programma Europa Creativa, che ha abolito lo status di Ambasciatore culturale, sottoponendo anche la EUYO al normale re-

gime di partecipazione ai bandi, in regime di fortissima e non settoriale concorrenza. In questo nuovo contesto, nel 2016 la EUYO è rimasta esclusa da ogni sostegno e il 12 maggio ha annunciato che dal settembre 2016 avrebbe cessato l'attività a causa della mancanza di finanziamenti dell'Unione Europea.

In tutta Europa si è manifestato un ampio supporto e si sono svolte campagne e flashmobs. Molti direttori e artisti, tra cui Antonio Pappano, Gustavo Dudamel e Daniel Barenboim hanno messo i loro nomi in una dichiarazione che supporta l'opera dell'Orchestra.

La crisi è stata tamponata per il 2017 grazie al determinante intervento italiano, tanto in sede di Consiglio dei Ministri degli Stati membri che di Parlamento europeo:

l'attuale proposta della Commissione europea, oggetto della deliberazione odierna, propone infatti la modifica del Regolamento di Europa creativa, con il ripristino per la sola EUYO, del titolo di Ambasciatore culturale e del sostegno economico, dal 2018 al 2020, termine del programma Europa creativa, accogliendo così la proposta del Ministro Franceschini di individuare una modalità di carattere permanente al suo finanziamento.

In parallelo, MIBACT, Comune di Ferrara e RAI hanno avviato una trattativa con EUYO, mirante a stabilirne in Italia la sede legale e parte dell'attività artistica, oltre che di selezione, con l'intento di arricchire le opportunità di alto livello per i giovani musicisti e l'offerta al pubblico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Anas Spa sul nuovo contratto di programma 2016-2020 ..	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 3 ottobre scorso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, non avendo ricevuto alcuna diversa sollecitazione da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole che in premessa esprime un apprezzamento positivo per la rilevanza attribuita, nell'esercizio della delega, al rispetto dei principi di qualità paesaggistica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, nonché per la previsione di criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 3 ottobre scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, nell'evidenziare di non aver ricevuto sollecitazioni da parte dei colleghi, anche rilevata la limitata competenza della Com-

missione VIII, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti di Anas Spa sul nuovo contratto di programma 2016-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.15.

ALLEGATO

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4302 Governo ed abbinate, recante « Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo »;

valutato positivamente il contenuto del provvedimento, in particolare nella parte in cui si prevede che il Governo,

nell'esercizio della delega, deve considerare criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi, tra l'altro, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, nonché nella parte in cui si prevede che vengano fissati criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riformulati</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Invita il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alfreider 1.2, Galgano 1.3, Abrignani 1.4, Allasia 1.5 e Vignali 1.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 1.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 1.8, Camani 1.9, Paolo Russo 1.10, 1.11 e 1.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Camani 1.13, mentre esprime parere contrario sugli

emendamenti Paolo Russo 1.15 e Della Valle 1.16. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 1.17, Galgano 1.18, Abrignani 1.19, Allasia 1.20 e Alfreider 1.21. Esprime parere contrario sugli emendamenti Camani 1.22, Paolo Russo 1.23 e Galgano 1.24. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alfreider 1.25, Abrignani 1.26, Allasia 1.27 e Vignali 1.28, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che l'emendamento Galgano 1.14. risulterebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Alfreider 1.25, Abrignani 1.26, Allasia 1.27 e Vignali 1.28. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alfreider 1.29, Abrignani 1.30, Vignali 1.31 e Allasia 1.32. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.33, Abrignani 1.34, Vignali 1.35 e Alfreider 1.36. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alfreider 1.37, Camani 1.38 e Paolo Russo 1.39, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Della Valle 1.40 e 1.41. Esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 1.42, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.43 nonché sugli identici emendamenti Abrignani 1.44, Allasia 1.45, Vignali 1.46 e Alfreider 1.47. Esprime parere contrario sull'emendamento Della Valle 1.48, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.49, Abrignani 1.50, Alfreider 1.51 e Vignali 1.52. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 1.53 e 1.54, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alfreider 1.55, Vignali 1.56, Abrignani 1.57 e Allasia 1.58. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 1.59.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore sottolineando che nel prosieguo dell'esame dovranno essere approfonditi i profili di compatibilità comunitaria di alcune disposizioni del testo.

Ludovico VICO (PD) chiede al Governo di chiarire meglio le eventuali problema-

ticità del testo in esame con riferimento alla compatibilità con la normativa comunitaria.

Il sottosegretario Antonio GENTILE si riserva di approfondire la questione.

Gianluca BENAMATI (PD) prende atto della posizione del Governo e del fatto che il parere sugli emendamenti è conforme rispetto a quello espresso dal relatore.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) chiede al Governo di conoscere quali siano gli aspetti di compatibilità comunitaria che dovrebbero essere maggiormente approfonditi.

Il sottosegretario Antonio GENTILE ribadisce la necessità di disporre di un maggior tempo di analisi delle norme in questione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la Commissione possa procedere nell'esame delle proposte emendative, avendo ricevuto i pareri conformi del relatore e del Governo. Rammenta che il testo, quale risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso anche alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) la quale si esprimerà sui profili di compatibilità comunitaria.

Gianluca BENAMATI (PD) ritira tutti gli emendamenti del proprio gruppo sui quali è stato espresso parere contrario.

Stefano ALLASIA (LNA) ritira il proprio emendamento 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 1.6 e l'emendamento Camani 1.7, come riformulato.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) ritira il proprio emendamento 1.8.

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara di aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal deputato Paolo Russo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolo Russo 1.10, 1.11, e 1.12; approva l'emendamento Camani 1.13 e respinge l'emendamento Paolo Russo 1.15.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento 1.16.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 1.17, Galgano 1.18, Abrignani 1.19 e Allasia 1.20.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Russo 1.23.

Adriana GALGANO (Misto-CIP) ritira il proprio emendamento 1.24.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Abrignani 1.26, Allasia 1.27 e Vignali 1.28, risultando pertanto assorbito l'emendamento Galgano 1.14.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.29.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il proprio emendamento 1.30.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) ritira il proprio emendamento 1.31.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.32 e approva gli identici emendamenti Allasia 1.33, Abrignani 1.34 e Vignali 1.35, relativamente alla parte non assorbita.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato ai suoi emendamenti 1.36 e 1.37.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Russo 1.39 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Della Valla 1.40 e 1.41, respinge quindi l'emendamento Paolo Russo 1.42.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Galgano 1.43 è precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Abrignani 1.26, Allasia 1.27 e Vignali 1.28.

La Commissione approva gli identici emendamenti Abrignani 1.44, Allasia 1.45 e Vignali 1.46.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.47.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento 1.48.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.51.

La Commissione approva gli identici emendamenti Allasia 1.49, Abrignani 1.50 e Vignali 1.52; respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paolo Russo 1.53 e 1.54.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Alfreider: si intende che ha rinunciato al suo emendamento 1.55.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 1.56, Abrignani 1.57 e Allasia 1.58; respinge quindi l'emendamento Paolo Russo 1.59.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo, risultante dagli emendamenti

approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Testo base C. 3411.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Davide CRIPPA (M5S) esprime perplessità sulla parte premissiva della proposta di parere che contiene alcuni rilievi relativi ad eventuali effetti finanziari negativi non compensati del provvedimento in esame, elemento che, a suo giudizio, rientra nella sfera di competenza della V Commissione Bilancio.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che la sua proposta di parere favorevole rende evidente la condivisione dei contenuti del provvedimento in esame che ritiene estremamente positivo per i cittadini e per le imprese. Ha ritenuto, tuttavia, di richiamare nelle premesse della proposta i profili problematici emersi nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce le perplessità già evidenziate in ordine alla scelta di inserire nelle premesse del parere valutazioni che spettano alla Commissione Bilancio e che oltretutto attengono ad effetti critici del tutto eventuali.

Gianluca BENAMATI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame, ritiene opportuno richiamare nella premessa le possibili criticità finanziarie evidenziate nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio che, peraltro, ha chiesto la relazione tecnica sul provvedimento nello scorso mese di giugno.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel valutare positivamente la proposta di parere della relatrice, ritiene opportuno evidenziare in premessa eventuali criticità di ordine finanziario relativamente al meccanismo compensativo dei crediti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che più volte nelle premesse dei pareri espressi dalla Commissione sono state richiamate materie di competenza di altre Commissioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Estetista professionale).

1. L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

2. L'attività di estetista professionale comprende anche l'attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto all'Elenco nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

4. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

5. L'estetista professionale può esercitare anche l'attività di onicotecnico.

ART. 2.

(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali).

1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato « Elenco », presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.

2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.

3. L'iscrizione all'Elenco avviene previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi.

4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministro della salute.

ART. 3.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

ART. 4.

(Esercizio della professione di estetista professionale).

1. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

2. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.

3. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.

4. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti erboristici e di quanto altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

5. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo.

ART. 5.

(Requisiti essenziali per l'esercizio della professione di estetista professionale).

1. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 6.

(Requisiti professionali dell'estetista professionale).

1. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;

c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un esercizio di estetica professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b);

d) superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e le regioni.

2. Con l'iscrizione all'Elenco l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, predisposto dal Ministro della salute e accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui predisposti dalle singole regioni.

ART. 7.

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti all'Elenco e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista.

3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole

regionali, direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, secondo le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale. Sono materie di insegnamento:

- a) cosmetologia;
- b) fisiologia umana;
- c) anatomia umana;
- d) chimica organica e inorganica;
- e) dermatologia;
- f) endocrinologia;
- g) angiologia;
- h) nutrizione;
- i) termalismo;
- l) igiene e profilassi;
- m) fisica e chimica;
- n) primo soccorso;
- o) psicologia e comunicazione;
- p) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
- q) gestione delle risorse umane;
- r) informatica;
- s) marketing;
- t) lingua inglese;
- u) etica professionale;
- v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo;
- z) cultura generale dell'estetica corporea;
- aa) massaggi e trattamenti del viso e del corpo;
- bb) estetica corporea;
- cc) laboratorio di estetica corporea;
- dd) trucco e trucco semipermanente;

ee) visagismo, morfologia del viso e make-up;

ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico;

gg) manicure e pedicure;

hh) tecniche di epilazione;

ii) accoglienza e gestione della clientela;

ll) ricostruzione delle unghie;

mm) nozioni di chirurgia plastica;

nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;

oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder;

pp) massaggio connettivale e muscolare.

4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da:

a) cinque docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) tre estetisti iscritti all'Elenco.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo.

ART. 8.

(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui).

1. L'estetista professionale ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi.

2. La formazione e l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all'articolo 7, riconoscendo appositi crediti formativi.

3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato raggiungimento dei crediti formativi di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall'Elenco.

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque, dopo il

superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Apparecchiature ad uso estetico).

1. È consentito agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.

2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni. Le regioni, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.

ART. 11.

(Onicotecnico).

1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali preformate, di decorazioni e di tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazioni e colorazione delle stesse. L'attività di onicotecnico è eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

ART. 12.

(Istituzione dell'elenco regionale degli onicotecnici).

1. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.

ART. 13.

(Competenze delle regioni).

1. In ottemperanza all'articolo 117 della Costituzione, le regioni procedono, attraverso propri atti e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, ad emanare apposite norme che disciplinano l'esercizio delle attività di onicotecnico.

2. In particolare spetta alle regioni stabilire criteri e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale degli onicotecnici, nonché regolamentare e organizzare le attività di formazione professionale.

3. Il titolo di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di onicotecnico rilasciato dalla regione ha valore nell'ambito del territorio di competenza della medesima regione.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplina le modalità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico tra le diverse regioni.

ART. 14.

(Esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica).

1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente

all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.

3. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, ai parrucchieri o agli acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti.

ART. 15.

(Sanzioni).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui al capo I senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.

3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui al capo II senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui all'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I e II in forma ambulante o di posteggio, in violazione degli articoli 2 e 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai capi I e II a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro.

ART. 16.

(Abrogazione).

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

1. 1. Allasia.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

* **1. 2.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

* **1. 3.** Galgano.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

* **1. 4.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

* **1. 5.** Allasia.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

* **1. 6.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:

01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

1. 7. Camani, Becattini, Scuvera.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: « al comma 1 » aggiungere le seguenti: « dopo le parole « L'attività » è aggiunta la seguente: « professionale » ».

1. 8. Galgano.

Al comma, 1, numero 2), sopprimere le parole: « e dopo le parole « inestetismi presenti » sono aggiunte le seguenti « concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona » ».

1. 9. Camani.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a), numero 3, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: « a) tatuatore; b) piercer; »;

2. Alla lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole: « « e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 » »;

3. Alla lettera h), capoverso « ART. 9-bis. », sopprimere i commi 1 e 2.

4. Alla lettera b), capoverso « ART. 9-bis. » sopprimere il comma 8.

5. Alla lettera e), numero 2) sopprimere il comma 3-bis.

6. Alla lettera h), capoverso « ART. 9-bis. », sopprimere il comma 1.

7. Alla lettera h), capoverso « ART. 9-bis. », comma 11, sopprimere le seguenti parole: « tatuaggio, pierces, »;

8. Alla lettera i) sopprimere il numero 2);

9. Sopprimere la lettera o).

1. 10. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole:

« a) tatuatore; b) piercer; »

1. 11. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole:

« e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 ».

1. 12. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente 4-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis; le attività di cui al presente articolo richiedono per il loro esercizio i

requisiti di cui all'articolo 3 solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi »

1. 13. Camani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis », sopprimere i commi 1 e 2:

1. 15. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera b) capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Si intende per « truccatore » la figura professionale che svolge la sua attività in diversi ambiti il cui scopo principale è quello di operare, con diverse finalità ed utilizzando cosmetici di vario genere, interventi di trucco sul viso e sul corpo.

1. 16. Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

* **1. 17.** Vignali.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

* **1. 18.** Galgano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

* **1. 19.** Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

* **1. 20.** Allasia.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

* **1. 21.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sopprimere le parole: eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

1. 22. Camani.

Al comma 1, lettera b), capo verso « ART. 1-bis », sopprimere il comma 8.

1. 23. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4 sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: « ovvero dello svolgimento di apprendistato presso un'impresa esercente ».

1. 24. Galgano.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite con le seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo

svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

* **1. 25.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di *piercer* »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e *piercer* si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite con le seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

* **1. 26.** Abrignani.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite con le seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendi-

stato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

* **1. 27.** Allasia.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite con le seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

*** 1. 28.** Vignali.

Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, lettera a), le parole: « di un apposito corso regionale della durata di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un apposito corso regionale della durata di un biennio ».

1. 14. Galgano.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 1. 29.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 1. 30.** Abrignani.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 31.** Vignali.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 32.** Allasia.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).

** **1. 33.** Allasia.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).

** **1. 34.** Abrignani.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», comma 3, dopo

le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).

** **1. 35.** Vignali.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «ART. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).

** **1. 36.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 5, sopprimere la lettera a).

1. 37. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «dopo le parole “massaggio estetico” sono inserite le seguenti: «“e del benessere”».

1. 38. Camani.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il comma 3-bis:

1. 39. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera e), numero 2), comma 3-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) nozioni di dermatologia; ».

1. 40. Della Valle.

Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trucco aerografico.

1. 41. Della Valle.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », sopprimere il comma 1.

1. 42. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 9-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della durata di due anni con le seguenti: della durata di un biennio.

1. 43. Galgano.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

catore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « corsi regionali » aggiungere le seguenti: « di abilitazione »;

c) al comma 8 sostituire le parole: « qualifica professionale » con le seguenti: « abilitazione professionale ».

*** 1. 44.** Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;

c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.

* 1. 45. Allasia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;

c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.

* 1. 46. Vignali.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;

c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.

* 1. 47. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera h) capoverso « Art. 9-bis », al comma 2, sostituire le parole: 300 ore con le seguenti: 500 ore.

1. 48. Della Valle.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

***1. 49.** Allasia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

***1. 50.** Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione

dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

***1. 51.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

***1. 52.** Vignali.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis. », al comma 11, sopprimere le seguenti parole: tatuaggio, piercer,.

1. 53. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

1. 54. Paolo Russo, Squeri.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

***1. 55.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

***1. 56.** Vignali.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

***1. 57.** Abrignani.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

***1. 58.** Allasia.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1. 59. Paolo Russo, Squeri.

ALLEGATO 2

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

1. 7. (Nuova formulazione) Camani, Beccattini, Scuvera.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti:

« L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come

lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. » ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

*** 1. 25.** (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di *piercer* »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e *piercer* si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della du-

rata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di *piercer*; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. » ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

*** 1. 26.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno

300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge. » ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

* **1. 27.** (Nuova formulazione) Allasia.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende con-

seguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e *piercer* si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di *piercer*; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione col-

lettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. » ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-*bis*, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

* **1. 28.** (Nuova formulazione) Vignali.

ALLEGATO 3

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

*** 1. 3.** Galgano.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

*** 1. 4.** Abrignani.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

*** 1. 5.** Allasia.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al titolo della legge le parole: « dell'attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività professionali nel settore dell'estetica ».

*** 1. 6.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:

01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

1. 7. (Nuova formulazione) Camani, Beccattini, Scuvera.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente 4-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis; le attività di cui al presente articolo richiedono per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi ».

1. 13. Camani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici me-

dianze speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

*** 1. 17.** Vignali.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

*** 1. 18.** Galgano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

*** 1. 19.** Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 1-bis. », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.

*** 1. 20.** Allasia.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

**** 1. 26. (Nuova formulazione) Abrignani.**

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) premettere il seguente:

01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di *piercer* »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e *piercer* si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di *piercer*; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

**** 1. 27.** *(Nuova formulazione)* Allasia.

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1) premettere il seguente:*

01) *al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: « di estetista », aggiungere le seguenti: « di tatuatore e di piercer »;

b) sostituire la parola: « qualificazione » con la seguente: « abilitazione »;

c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di estetica ».

b) *il numero 1) è sostituito dal seguente:*

1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita » sono sostituite con le seguenti: « L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite »;

b) alla lettera a), le parole: « di due anni » sono sostituite dalla seguenti: « di un biennio »; le parole: « corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento » e dopo le parole: « 900 ore annue » sono aggiunte le seguenti: « per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; »;

c) alla lettera b), dalle parole: « oppure un'impresa di estetista » fino alla fine, con le seguenti: « oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.

3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis »:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, dopo le parole: « comma 1-bis, » aggiungere le seguenti: « lettere c), d), e), ».

**** 1. 28.** *(Nuova formulazione)* Vignali.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).

*** 1. 33.** Allasia.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).

*** 1. 34.** Abrignani.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).

*** 1. 35.** Vignali.

Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) nozioni di dermatologia; ».

1. 40. Della Valle.

Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trucco aerografico.

1. 41. Della Valle.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600

ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « corsi regionali » aggiungere le seguenti: « di abilitazione »;

c) al comma 8 sostituire le parole: « qualifica professionale » con le seguenti: « abilitazione professionale ».

*** 1. 44.** Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al

periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « corsi regionali » aggiungere le seguenti: « di abilitazione »;

c) al comma 8 sostituire le parole: « qualifica professionale » con le seguenti: « abilitazione professionale ».

*** 1. 45.** Allasia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 9-bis », apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualifica-

zione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « corsi regionali » aggiungere le seguenti: « di abilitazione »;

c) al comma 8 sostituire le parole: « qualifica professionale » con le seguenti: « abilitazione professionale ».

*** 1. 46.** Vignali.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

**** 1. 49.** Allasia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione

dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

**** 1. 50.** Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis » apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4. »;

2) *al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo:* Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.

**** 1. 52.** Vignali.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

*** 1. 56.** Vignali.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

*** 1. 57.** Abrignani.

Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.

*** 1. 58.** Allasia.

ALLEGATO 4

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Testo base C. 3411).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3411 Cancelleri recante « Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni »;

osservato che, nel dibattito presso la V Commissione (Bilancio), il Governo ha

evidenziato che il provvedimento potrebbe avere rilevanti effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello in cui enti impositori effettuano il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	167
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice)	175
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi e Lombardi)	183
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	187

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali (CUP) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	169
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. C. 4600 Simonetti (<i>Esame e rinvio</i>)	170
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	174
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), di cui i colleghi hanno già potuto prendere visione, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute.

Giovanna MARTELLI (MDP), pur dando atto alla relatrice di essere riuscita a cogliere i passaggi cruciali e a individuare le possibili vie di uscita dal quadro non facile che emerge dalla Nota di aggiornamento, esprime la contrarietà del suo gruppo alla sua proposta di parere. Intende, in particolare, individuare quelli che, a suo avviso, costituiscono i punti principali su cui concentrare la riflessione. In primo luogo, il miglioramento dell'occupazione, pur essendo incontestabile, dimostra di avere un carattere prevalentemente congiunturale e concentrato a limitate fasce di età. Al fine, quindi, di verificare la possibilità che il suo gruppo non si esprima contro la proposta di parere della relatrice, propone che questo sia integrato da un'osservazione specificamente volta al sostegno di provvedimenti tesi alla promozione di un'occupazione stabile, attraverso la restituzione dei benefici contributivi concessi, qualora l'impresa, al termine del periodo considerato proceda al licenziamento del lavoratore. Il secondo punto su cui sollecita la riflessione della Commissione riguarda l'occupazione femminile, segnalando il preoccupante l'aumento delle dimissioni volontarie di lavoratrici, certificato dagli ultimi dati diffusi sul fenomeno. Auspica, in proposito, l'integrazione del parere proposto dalla relatrice, con un riferimento all'opportunità di recepire le indicazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), con particolare riferimento all'adozione di provvedimenti che aiutino a riassorbire l'attuale *gender pay gap* e a promuovere l'occupazione femminile con caratteri di stabilità.

Matteo DALL'OSSO (M5S) annuncia la presentazione da parte dei deputati del suo gruppo di una proposta di parere alternativa a quella della relatrice (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, prendendo atto di quanto annunciato dal deputato Dall'Osso, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere della relatrice precluderà la votazione della proposta alternativa di parere.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, osserva che i temi toccati dalla collega Martelli nel suo intervento sono stati sempre all'ordine del giorno nei lavori della Commissione e, quindi, si dichiara disposta ad accogliere la richiesta di integrazione della sua proposta di parere.

Il sottosegretario Luigi BOBBA chiede chiarimenti sulla portata delle integrazioni alla proposta di parere preannunciate dalla relatrice, segnalando l'opportunità di modificare l'osservazione relativa al procedimento per aggiornare i requisiti pensionistici al variare della speranza di vita, nel senso di accentuarne il carattere non tassativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che, a suo giudizio, la correzione richiesta dal rappresentante del Governo svuoterebbe di significato l'osservazione, che potrà in ogni caso essere oggetto di valutazione da parte del Governo.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, si dichiara d'accordo con quanto affermato dal presidente Damiano e non ritiene, pertanto, di poter accogliere la richiesta del sottosegretario. In ogni caso, al fine di integrare la sua proposta di parere con quanto emerso dal dibattito, chiede una breve sospensione della seduta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, accogliendo la proposta formulata dalla relatrice, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 9.35.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita la relatrice a dare conto delle modifiche introdotte nella sua proposta di parere.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, dopo avere illustrato il tenore delle integrazioni introdotte nella sua proposta di parere, ribadisce di non poter accogliere la richiesta avanzata dal sottosegretario Bobba anche considerando che il provvedimento di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici dovrebbe essere, a suo avviso, preventivamente sottoposto all'esame del Parlamento, cessando di avere carattere meramente amministrativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che già in passato sono state introdotte disposizioni di carattere selettivo che dispongono la disapplicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, richiamando le disposizioni approvate con la legge di bilancio 2017 che prevedono il blocco degli adeguamenti per i lavoratori che svolgono attività usuranti. Ricorda, peraltro, che il verbale dell'accordo stipulato tra Governo e organizzazioni sindacali nel settembre 2016 auspica l'allentamento del meccanismo di adeguamento sempre con provvedimenti dal perimetro limitato. Ritiene, pertanto, che l'osservazione proposta dalla relatrice, lungi dall'introdurre uno stravolgimento delle regole vigenti, apra la porta a possibili correttivi a carattere selettivo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, giudicando, al contrario, di carattere generale l'osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice, si rimette alla Commissione sul punto, pur osservando che il provvedimento direttoriale per l'adeguamento dei requisiti pensionistici enterebbe comunque in vigore dal 1° gennaio 2019.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sottolinea che la Commissione, con l'osserva-

zione in questione, intende sollecitare una riflessione da parte del Governo sull'opportunità di procedere ad un ulteriore aumento dei requisiti pensionistici in un quadro in cui l'aumento della speranza di vita ha dimostrato di non avere un andamento lineare.

Giovanna MARTELLI (MDP), alla luce delle integrazioni introdotte dalla relatrice, preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, come modificata nel corso della seduta, avvertendo che in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle si intenderà preclusa e non sarà, quindi, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 3*), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Dall'Osso ed altri.

La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali (CUP) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

C. 4600 Simonetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia nella seduta odierna l'esame in sede referente della proposta di legge Atto Camera n. 4600, che reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Anna Giacobbe, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, ricorda che il meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai cinque anni precedenti, con mo-

dalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. Successivamente la normativa è stata interessata, in un breve periodo temporale, da numerosi interventi di modifica, introdotti, da ultimo, dall'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Quanto al funzionamento del meccanismo, evidenzia che si sono riscontrate negli ultimi anni oscillazioni nell'andamento della speranza di vita, testimoniate dalla riduzione registrata nell'anno 2015, e che numerosi autorevoli studi sottolineano come sussistano difformità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori. Per queste ragioni, la Commissione ha inserito nel parere sulla Nota di aggiornamento del DEF approvato oggi una osservazione nella quale si indica la necessità di adottare iniziative volte a rinviare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, al fine di valutare eventuali interventi che ricalibrino il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Venendo al contenuto del provvedimento, osserva che il comma 1 prevede che il provvedimento di adeguamento sia adottato con decreto ministeriale, anziché, come previsto a legislazione vigente dal comma 12-*bis* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si sopprime, conseguentemente, la disposizione in base alla quale la mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.

Fa presente, poi, che il successivo comma 2 dispone, in deroga alla normativa vigente, la sospensione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2022, del procedimento di adeguamento dei requisiti

pensionistici, come disciplinato dal comma 12-ter dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. La norma non incide sulla disciplina che regola l'adeguamento con cadenza triennale dei coefficienti di trasformazione del trattamento pensionistico, anch'esso legato alle variazioni della speranza di vita.

Il successivo articolo 2 reca la copertura finanziaria dell'onere, quantificato in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Essa è reperita, quanto a 1,4 miliardi di euro, a valere sulle risorse destinate alla missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel bilancio triennale 2017-2019; per 120 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti del Ministero dell'economia, pari a 45 milioni di euro, del Ministero della giustizia, pari a 6 milioni di euro, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 57 milioni di euro, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 4 milioni di euro, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 8 milioni di euro; per 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili; per 120 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e per 250 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Osserva che la riduzione del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno comporta un quasi integrale defianziamento del programma, i cui stanziamenti nel bilancio 2017-2019 sono pari a 2.094 milioni per il 2017, a 1.735 milioni

per il 2018 e a 1.732 per il 2019. In proposito, ricorda che, come osservato dal presidente dell'INPS nella Relazione annuale presentata lo scorso 4 luglio, il lavoro regolare delle persone immigrate, frutto di accoglienza e garanzia dei diritti, è uno dei fattori di stabilità del sistema pensionistico italiano. Il Presidente Boeri ha sottolineato in quella occasione il fatto che « oggi gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni, man mano che le generazioni di lavoratori autoctoni che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccole. ».

Marialuisa GNECCHI (PD) intende ricordare di essere stata, insieme al presidente Damiano e al sottosegretario Bobba, tra coloro che nella scorsa legislatura hanno votato convintamente contro sia l'introduzione del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita sia alla previsione che tale adeguamento sia realizzato mediante l'adozione di un decreto direttoriale, senza la previsione di alcun passaggio parlamentare. Si dichiara, pertanto, soddisfatta del fatto che, finalmente, ci si è accorti degli errori compiuti dal legislatore e che, pertanto, si tenti di porvi rimedio. Ricorda, però, a tutti la lentezza e la difficoltà con le quali si può giungere alla correzione degli errori legislativi, richiamando, a tale proposito, la vicenda che ha riguardato le ricongiunzioni presso l'INPS, rese onerose dalla legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, per scoraggiare la ricongiunzione a fine carriera presso l'INPS dei periodi contributivi delle dipendenti pubbliche, evidenziando che il Parlamento è riuscito solo con la legge di bilancio 2017 a rendere nuovamente gratuite per la quasi totalità dei lavoratori, restando esclusi, per problemi applicativi che spera siano risolti al più presto, solo gli iscritti alle casse professionali. Tornando al contenuto della proposta di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame, sottolinea che, in questo momento, è pos-

sibile a suo giudizio compiere il primo passo di correzione degli errori, concentrando l'azione parlamentare sulla necessità di rinviare il provvedimento che periodicamente dispone l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, come anche evidenziato nelle osservazioni contenute nel parere sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, che la Commissione ha approvato questa mattina.

Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando il presidente e la Commissione per avere accolto la sua richiesta di avviare l'esame della proposta di legge, che non si limita a modificare il procedimento decisionale riguardante l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, ricorda di avere votato contro le ben più gravi misure recate dal cosiddetto decreto-legge «Salva Italia», che hanno inciso immediatamente sui diritti pensionistici dei lavoratori e che hanno portato l'età pensionabile a livelli superiori a quelli della media europea. Quanto alle modalità di copertura della maggiore spesa, premesso che non crede che l'onere raggiunga la somma di 2 miliardi di euro annui quantificata dal presidente dell'INPS, si dichiara disponibile ad introdurre modifiche, soprattutto alla luce degli approfondimenti che saranno condotti nel corso dell'esame della proposta di legge e che potranno aiutare la Commissione a giungere ad una quantificazione più precisa degli effetti finanziari. Rispondendo, poi, nel dettaglio alle affermazioni della relatrice, si dice convinto che la piena occupazione dei giovani sarebbe perfettamente in grado di sopperire al venire meno dei contributi degli immigrati. Infine, si augura che la Commissione possa procedere il più velocemente possibile all'approvazione del provvedimento, senza farsi influenzare dal fuoco di sbarramento di quanti si sono opposti alla sua adozione, a partire dalla Corte dei conti e dalla Banca d'Italia, che nelle audizioni sulla Nota di aggiornamento al DEF hanno invitato il Parlamento e il Governo a non intervenire sulla materia pensionistica.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD) si dice orgoglioso di avere votato a favore dei provvedimenti che, nel 2009 e nel 2011, si sono resi necessari a tamponare una situazione economica e finanziaria di straordinaria gravità. Allora, infatti, il problema non era tanto il momento del pensionamento quanto, addirittura, quello di fare in modo che il Paese fosse in grado di pagare le pensioni già in essere. Esorta, pertanto, i colleghi a evitare prese di posizioni demagogiche, che rischierebbero di riportare l'Italia alle condizioni di partenza. Detto questo, si dichiara d'accordo con coloro che pensano che l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita sia un meccanismo sbagliato in sé, dal momento che la speranza di vita ha dimostrato di non crescere all'infinito e che tale meccanismo non dà alcuna certezza ai lavoratori sui tempi del loro accesso al pensionamento. La sua eliminazione, pertanto, è, a suo giudizio, una questione, oltre che di logica, anche di giustizia.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), riallacciandosi a quanto appena affermato dal collega Mottola, ricorda di avere presentato, nel corso di questa legislatura, numerosi emendamenti volti all'abrogazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. A suo giudizio, infatti, il parametro cui legare i requisiti di accesso al pensionamento non è, appunto, la speranza di vita ma l'anzianità contributiva, che non dovrebbe superare i 40-41 anni. Circa le reali possibilità per il Parlamento di intervenire in materia previdenziale, tuttavia, bisognerebbe chiarire quali sono gli spazi finanziari disponibili, dal momento che sia il Ministro Padoan sia il Ministro Poletti hanno dichiarato che si deve percorrere un sentiero molto stretto. Diverse risoluzioni aventi a oggetto il medesimo contenuto della proposta di legge in esame verranno discusse dalla Commissione nella seduta di domani, che potrebbe essere l'occasione per verificare gli intendimenti del Governo. Si augura, in particolare, che l'Esecutivo, anche qualora non vi siano le

condizioni per un intervento sull'adeguamento alla speranza di vita, si mostri disponibile ad affrontare le questioni ancora aperte, riguardanti soggetti il cui pensionamento è stato bloccato dall'entrata in vigore della manovra Fornero e che, ad oggi, non sono stati beneficiari di nessun provvedimento di salvaguardia. Pensa, in particolare, ai cosiddetti lavoratori precoci, ai lavoratori che hanno raggiunto la cosiddetta « quota 41 », alla possibilità di prorogare ulteriormente la sperimentazione di « Opzione donna », nonché ai lavoratori esodati di Poste italiane e Alitalia, richiamando, in ogni caso, l'esigenza di accertare con chiarezza l'ammontare delle risorse non utilizzate per il finanziamento dei provvedimenti sin qui adottati per anticipare l'accesso al pensionamento di diverse tipologie di lavoratori.

Davide TRIPIEDI (M5S), dopo avere sottolineato che non esiste un'unica speranza di vita, essendovi aspettative differenziate a seconda delle attività lavorative esercitate, si compiace di constatare che la Commissione inizia l'esame di una proposta di legge di un deputato la cui parte politica, nella scorsa legislatura, facendo parte della maggioranza di Governo, ha approvato norme punitive per i lavoratori e i pensionati. Preannuncia, quindi, la prossima presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di legge che intende superare l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, prevedendo l'accesso al pensionamento solo sulla base dei contributi versati. Rileva, quindi, la necessità di verificare la disponibilità del Governo in materia, cosa che sarà possibile già nella seduta di domani, quando la Commissione discuterà le risoluzioni vertenti sul medesimo oggetto della proposta di legge oggi in discussione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, fa notare al collega Mottola che, per fortuna, l'attuale quadro macroeconomico italiano non è più quello emergenziale che ha portato, nella scorsa legislatura, all'adozione di provvedimenti straordinari. È possibile, pertanto, introdurre correttivi che, senza

mettere in discussione l'impianto del sistema previdenziale, eliminino gli elementi critici che si sono evidenziati nel corso del tempo. Tiene a sottolineare che, con riferimento alla speranza di vita, ci si può muovere lungo due direttrici: intervenire sul meccanismo in sé o modificare gli strumenti e i tempi con i quali si dispongono gli adeguamenti. Fa presente al collega Simonetti che incidere sul meccanismo comporterebbe la compromissione della stabilità di lungo periodo del sistema pensionistico, che nemmeno la piena occupazione di tutti i giovani del nostro Paese sarebbe in grado di controbilanciare, alla luce dei nuovi scenari demografici e macroeconomici, richiamati anche nella Nota di aggiornamento del DEF.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 28 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Valentina Paris, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 4 ottobre 2017.

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII. n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis), l'annesso, recante la relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e i documenti allegati;

osservato che la Nota di aggiornamento costituisce l'ultimo documento di programmazione di bilancio della presente legislatura e reca, pertanto, una sintesi dell'andamento delle variabili macroeconomiche e delle finanze pubbliche, anche alla luce degli interventi di politica economica realizzati nel corso degli ultimi anni;

considerato che, sul versante dell'andamento dell'economia, la Nota registra il consolidamento dei progressi del sistema produttivo italiano, che, in un contesto di crescita più dinamico sia a livello europeo sia a livello globale, ha portato ad una crescita del prodotto interno lordo in termini reali a un ritmo congiunturale dello 0,4 per cento in ciascuno degli ultimi tre trimestri e a un tasso di crescita tendenziale, nel secondo trimestre dell'anno in corso, di 1,5 punti percentuali;

rilevato che la Nota evidenzia che vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita, che potrebbe manifestarsi già nel corso del terzo trimestre dell'anno in corso, grazie al positivo andamento della produzione industriale e di alcuni settori dei servizi, quali, in particolare, i trasporti e il turismo;

preso atto che, in considerazione di tale evoluzione del quadro macroeconomico, la Nota rivede al rialzo le previsioni tendenziali contenute nel Documento di economia e finanza 2017, che, come evidenziato già a suo tempo, avevano carattere prudenziale, e, in particolare, incrementa di 0,4 punti percentuali la previsione di crescita del prodotto interno lordo in termini reali per l'anno in corso, che, quindi, crescerebbe di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno 2016;

osservato con favore che il maggior dinamismo della nostra economia si riflette positivamente anche sulle previsioni tendenziali per gli anni successivi e che, per ciascuno degli anni 2018 e il 2019, la crescita del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,2 per cento, a fronte delle previsioni contenute nel DEF di una crescita dell'1 per cento nel 2018 e dell'1,1 per cento nel 2019, mentre per il 2020 la crescita tendenziale del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,3 per cento, a fronte dell'1,1 per cento stimato dal DEF per il medesimo anno;

considerato che, a fronte di tale quadro in via di progressivo miglioramento, il Governo intende perseguire direttrici di politica economica coerenti con la linea seguita nel corso degli ultimi anni, che ha inteso coniugare l'esigenza di ridurre il disavanzo e proseguire nel percorso di consolidamento fiscale con quella di alimentare la ripresa e superare la fase di recessione seguita alla crisi manifestatasi a partire dal 2008;

osservato che, secondo quanto rappresentato nella relazione presentata dal

Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, il Governo ha indirizzato una lettera alla Commissione europea in cui sottolinea l'importanza di bilanciare adeguatamente gli obiettivi della sostenibilità fiscale e del sostegno alla ripresa economica, evidenziando che un'eccessiva restrizione fiscale metterebbe a rischio la crescita economica e la coesione sociale;

condivisa tale impostazione delle politiche di bilancio che, anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea, intende sfruttare i margini di flessibilità consentiti dalle regole del patto di stabilità e crescita al fine di consolidare la fiducia e la ripresa economica seguendo un percorso più graduale di riduzione del debito e dei disavanzi pubblici;

rilevato, in particolare, che l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 sarà ridotto dallo 0,8 per cento previsto dal DEF allo 0,3 per cento e che il nuovo percorso programmatico di avvicinamento al pareggio strutturale di bilancio prevede un indebitamento netto pari, in termini nominali, all'1,6 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e allo 0,2 per cento nel 2020;

considerato che, per effetto dell'impostazione sostanzialmente espansiva della politica di bilancio, le previsioni programmatiche del prodotto interno lordo in termini reali registrerebbero una dinamica costantemente superiore a quella tendenziale e la crescita, stimata in misura pari all'1,5 per cento per l'anno in corso, si manterrebbe sul medesimo livello anche nei due anni successivi, per poi rallentare leggermente nel 2020, quando raggiungerebbe l'1,3 per cento;

rilevato che la Nota e la relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 indicano sinteticamente le linee essenziali delle misure di politica economica e di bilancio che il Governo intende introdurre con la prossima legge di bilancio, per fornire un ulteriore impulso alla crescita e al lavoro e irrobustire la fiducia e gli investimenti, evidenziando

che, in primo luogo, si intendono sterilizzare le clausole di salvaguardia che prevedono l'incremento del prelievo IVA per destinare le residue risorse disponibili, limitate dall'esigenza di stabilizzare le finanze pubbliche e di accelerare il processo di riduzione del debito, a interventi selettivi volti a sostenere l'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, attraverso la riduzione degli oneri contributivi, a potenziare gli investimenti pubblici e a promuovere quelli privati, nonché a rafforzare gli strumenti di lotta alla povertà e di sostegno alle famiglie;

osservato che, sul versante del reperimento delle risorse, la Nota di aggiornamento prefigura la realizzazione, nel corso del prossimo anno, di una manovra di valore pari a circa lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, che si articolerà in una riduzione strutturale della spesa pubblica per circa lo 0,15 per cento del PIL e in misure sul versante delle entrate per il restante 0,35 per cento del PIL;

evidenziato che la riduzione delle spese dovrebbe realizzarsi essenzialmente grazie all'integrazione nel ciclo di programmazione di bilancio del processo di revisione della spesa, mentre sul versante delle entrate il Governo intende intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto;

rilevato che, per quanto attiene all'andamento dell'occupazione, la Nota evidenzia che per effetto della ripresa il numero di occupati ha superato la quota di 23 milioni di unità, soglia superata solo nel 2008, prima del manifestarsi degli effetti della crisi economica, e che negli ultimi tre anni il numero di occupati è cresciuto di circa 900.000 unità;

considerato che, in questo contesto, il tasso di disoccupazione presenta un andamento positivo, riducendosi nell'anno 2017 all'11,2 per cento, con un calo dello 0,5 per cento rispetto all'anno 2016, e, secondo le previsioni programmatiche, raggiungerebbe il 10,7 per cento nel 2018, il 10 per cento nel 2019 e il 9,5 per cento nel 2020;

ritenuto che il processo di riduzione della disoccupazione avviato in questi anni, pur essendo apprezzabile, debba essere ulteriormente rafforzato e accelerato, al fine di superare le conseguenze sul sistema produttivo della crisi economica, tenendo anche conto della circostanza che le stime riferite all'ultimo anno del periodo di previsione sono ancora distanti dal tasso del 6,7 per cento registrato nel 2008;

rilevato che anche nei dati più recenti, che pure mostrano segnali di miglioramento, si riscontra la permanenza di un elevato tasso di disoccupazione giovanile, pari, per i giovani tra i quindici e i trentaquattro anni di età, a oltre il 20 per cento, che sale a circa il 35 per cento per i giovani nella fascia fino ai ventiquattro anni;

evidenziato, altresì, che permangono preoccupanti divaricazioni a livello territoriale dei tassi di disoccupazione, essendo il dato riferito all'Italia meridionale pari a oltre il 19 per cento, oltre otto punti percentuali al di sopra della media nazionale e oltre dodici punti al di sopra della misura registrata nell'Italia del nord;

osservato con favore che la Nota registra un costante miglioramento del tasso di occupazione dei soggetti tra 15 e 64 anni di età, che nell'anno in corso dovrebbe raggiungere il 58,1 per cento, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto all'anno 2016, mentre le previsioni programmatiche per gli anni successivi indicano un tasso di occupazione del 58,7 per cento nel 2018, del 59,5 per cento nel 2019 e del 60,2 per cento nel 2020;

espresso apprezzamento per il fatto che nel corso dei prossimi anni dovrebbe essere superato il livello massimo del tasso di occupazione registrato nel terzo trimestre del 2008, quando risultò pari al 58,8 per cento;

rilevata, tuttavia, l'esigenza di compiere ulteriori sforzi per consolidare le tendenze già in atto, accelerandone la dinamica, anche alla luce degli obiettivi

individuati nell'ambito della Strategia Europa 2020, che prevedono per l'Italia il raggiungimento di un tasso di occupazione, per la popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni, pari al 67-69 per cento;

segnalata, in particolare, la necessità di rafforzare gli interventi volti alla creazione di nuova occupazione di qualità nel nostro Paese, attraverso misure che, in linea con quanto rappresentato nella Nota, siano tese a favorire, da un lato, il rinnovamento del sistema produttivo, in particolare attraverso la crescita degli investimenti, anche nell'ambito del Piano nazionale « Impresa 4.0 » e, dall'altro, a sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro stabili;

ricordato che con la risoluzione Marchi ed altri n. 6-00331, approvata dalla Camera dei deputati il 26 aprile 2017, al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2017, si è impegnato il Governo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile anche attraverso la predisposizione di interventi selettivi sul cuneo fiscale e che nella Nota e nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si indicano espressamente, tra le misure da introdurre nella prossima legge di bilancio, « interventi per promuovere la crescita occupazionale, in particolare dei giovani »;

evidenziata l'esigenza che gli interventi di promozione dell'occupazione giovanile siano indirizzati ad una riduzione di carattere strutturale del carico contributivo per i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non incida sull'adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche;

ritenuto che le misure volte al consolidamento della crescita dell'occupazione debbano contemplare adeguati interventi finalizzati a sostenere la partecipazione femminile al mondo del lavoro, considerato che, sulla base dei dati più recenti, nel nostro Paese il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 15 e i 64 anni, pur essendo in aumento,

supera di poco il 49 per cento, con un risultato che, nell'ambito europeo, è superiore solo a quello della Grecia e che, nell'anno 2016, registrava un divario negativo di 13,2 punti percentuali rispetto alla media europea;

ricordato che la richiamata risoluzione Marchi ed altri n. 6-00331 ha richiesto l'impegno del Governo a promuovere interventi finalizzati a rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, proseguendo nell'introduzione di misure volte a favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliando e rafforzando il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia e i servizi alla famiglia, in particolare nelle aree del Mezzogiorno;

osservato che anche nella raccomandazione del Consiglio europeo dell'11 luglio 2017 sul Programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia (2017/C 261/11) si evidenzia che il potenziale connesso alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane in gran parte sottoutilizzato, osservandosi, in proposito, che alcune caratteristiche del sistema fiscale continuano a scoraggiare la partecipazione alla forza lavoro del secondo percettore di reddito, che l'accesso a servizi di assistenza a prezzi accessibili per i bambini e gli anziani resta limitato, con ampie disparità regionali, e che il congedo di paternità è tra i più bassi dell'Unione;

richiamate, altresì, le considerazioni espresse nel documento finale approvato dalla Commissione, a norma dell'articolo 127 del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017) 252 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio

tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato (COM(2017) 253 final e COM(2017) 253 final – Annex 1) (Doc. XVIII, n. 88);

ritenuto che, ai fini di promuovere un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro e di favorire, in questo modo, l'accesso al mondo del lavoro dei giovani e il ricollocamento di quanti abbiano perso l'occupazione, assuma carattere strategico il rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego, in linea con le direttrici di intervento tracciate dalle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza di dare compiuta attuazione al quadro ordinamentale disegnato dal decreto legislativo n. 150 del 2015, con particolare riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, e di promuovere un progressivo rafforzamento delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro, garantendo altresì la disponibilità di un livello adeguato di risorse di personale, individuate anche valorizzando le professionalità attualmente in servizio con contratti di lavoro di carattere temporaneo;

osservato che, per quanto attiene alla previdenza, la Nota di aggiornamento reca, come di consueto, un *focus* dedicato alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento;

considerato che l'evoluzione della spesa previdenziale sulla base dei più recenti scenari delineati dall'ISTAT con base 2016, anche tenendo conto delle misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 volte a incrementare i trattamenti pensionistici di importo minore attraverso la cosiddetta quattordicesima e a facilitare

in via sperimentale l'accesso anticipato al pensionamento, mostra una dinamica in linea con quella stimata nei passati esercizi;

osservato, peraltro, che la Nota evidenzia che le nuove previsioni demografiche dell'ISTAT e gli scenari definiti in sede europea per le previsioni della spesa connesse all'invecchiamento della popolazione, funzionali alla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche, rivedono in senso peggiorativo le principali variabili considerate ai fini della stima dell'incidenza della spesa pensionistica nel lungo periodo, con particolare riferimento alla produttività totale dei fattori e alle variabili demografiche;

rilevato che, sulla base di tale nuove previsioni, il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo si incrementerebbe ulteriormente di circa due punti percentuali nel 2035, di 2,6 punti percentuali intorno al 2045, di circa 1,2 punti percentuali nel 2060 e di 0,5 punti percentuali nel 2070;

evidenziato che, come già rilevato in occasione dell'esame di precedenti documenti di programmazione, ai fini di una adeguata comparazione a livello internazionale, occorre considerare che i dati relativi all'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo sono comprensivi delle imposte dovute su tali redditi, che nel nostro Paese sono più gravose che in altri Stati e ammontano complessivamente a oltre 40 miliardi di euro;

condivise le considerazioni contenute nella Nota, secondo cui i nuovi scenari dovranno essere attentamente considerati nella definizione delle politiche pubbliche, al fine di individuare interventi che sostengano un più elevato ritmo di crescita del prodotto interno lordo, favoriscano un aumento dei tassi di attività e una risalita dei tassi di fecondità;

evidenziato che la Nota sottolinea come il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze rappresenti un elemento cardine della strategia di politica economica

del Governo, richiamando in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del reddito di inclusione, in attuazione della delega di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33;

ritenuto che attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dalla normativa istitutiva del reddito di inclusione, si dovrà progressivamente pervenire, grazie allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, all'estensione della misura fino all'integrale copertura di tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà e all'aumento della misura del beneficio economico;

osservato che, con riferimento al pubblico impiego, la Nota evidenzia che i redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, al termine di una lunga fase di riduzione degli stanziamenti, dovrebbero tornare a crescere su base nominale per circa 1,7 punti percentuali nel 2017, per effetto dei rinnovi contrattuali, comprensivi della quota di arretrati, mentre, sulla base della legislazione vigente, nel 2018 la spesa ritornerebbe a contrarsi dello 0,2 per cento, per poi riprendere a crescere, con un ritmo dello 0,2 per cento annuo nel biennio 2019-2020;

considerato che, sulla base della legislazione vigente, il rapporto tra la spesa per redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni e prodotto interno lordo continuerebbe a contrarsi progressivamente, passando dal 9,8 per cento del 2016 al 9,7 per cento del 2017, al 9,4 per cento del 2018, al 9,2 per cento del 2019 e all'8,9 per cento del 2020;

ricordato che il 30 novembre 2016 Governo e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo nel quale, per la parte economica, si garantisce che, con le leggi di bilancio, saranno stanziati risorse finanziarie che consentano di definire incrementi contrattuali in linea con quelli riconosciuti mediamente ai lavoratori privati e, comunque, non inferiori a 85 euro mensili medi;

osservato che con la legge di bilancio per il 2017 per il pubblico impiego sono stati complessivamente stanziati circa 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017 e 2,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018;

preso atto con favore che nell'ambito della Nota si evidenzia che con la prossima manovra di bilancio si completerà il quadro complessivo delle risorse che consentiranno di proseguire i negoziati e gli incontri finalizzati ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego;

ritenuto che, al fine di realizzare un'efficace riqualificazione dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma avviata con la legge 7 agosto 2015, n. 124, le misure di carattere organizzativo e ordinamentale debbano essere accompagnate da un investimento, anche sotto il profilo finanziario, sul personale pubblico, con interventi volti, in particolare, a completare i rinnovi contrattuali e a rinnovare e ad aggiornare le professionalità esistenti, anche grazie alla progressiva riattivazione delle procedure concorsuali, con il superamento delle limitazioni previste per le nuove assunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli interventi volti a promuovere la crescita occupazionale, in particolare dei giovani, indicati tra i contenuti della prossima manovra, si rappresenta l'esigenza che siano adottati interventi di carattere strutturale e di misura costante nel tempo volti a ridurre l'ampiezza del cuneo contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, indirizzati in primo luogo ai giovani in cerca di occupazione;

si indichi l'esigenza di perseguire un progressivo rafforzamento degli interventi

di politica attiva del lavoro, in linea con le direttrici della riforma di cui alla legge n. 183 del 2014, verificando, in particolare, l'opportunità di adottare nuove iniziative normative e di prevedere ulteriori finanziamenti per interventi specificamente dedicati alle ristrutturazioni delle imprese e ai piani di reindustrializzazione e ad assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per garantire un incremento delle risorse per il Fondo per le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente con la platea dei potenziali beneficiari, nonché per consentire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di svolgere adeguatamente le proprie funzioni e per valorizzare le professionalità attualmente in servizio, con contratti di lavoro di carattere temporaneo, nel sistema delle politiche attive del lavoro;

al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e di una più equilibrata condivisione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare all'interno delle coppie, in conformità anche con le indicazioni che emergono dalle raccomandazioni delle Istituzioni europee, si segnali l'esigenza di:

a) rendere permanente e ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo di paternità riconosciuto fino all'anno 2018 dalla legge di bilancio del 2017;

b) rendere permanente la disciplina relativa al riconoscimento, in alternativa al congedo parentale, di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure di contributi per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

c) dare continuità ai finanziamenti destinati a sostenere i contratti collettivi di secondo livello che prevedono istituti volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

si segnali l'opportunità che, in un contesto produttivo nel quale permangono gli

effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, testimoniati dagli oltre centocinquanta tavoli di crisi ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, nella disciplina degli ammortizzatori sociali siano introdotti elementi di maggiore flessibilità, anche con riferimento alla durata degli interventi, specialmente nelle aree di crisi complessa e per le imprese in via di ristrutturazione;

con riferimento agli interventi in materia previdenziale, si indichi la necessità di:

a) adottare iniziative volte a rinviare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, al fine di valutare eventuali interventi che ricalibrino il meccanismo al fine di tenere conto delle oscillazioni che si riscontrano nell'andamento della speranza di vita, testimoniate dalla riduzione registrata nell'anno 2015, e delle difformità esistenti nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;

b) svolgere un attento monitoraggio delle domande di accesso ai benefici previsti dalla legge di bilancio 2017 in materia di anticipo del pensionamento e di riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci al fine di valutare l'introduzione di eventuali correttivi alla normativa vigente, anche allo scopo di consentire a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti di accedere ai medesimi benefici;

c) tenere conto degli indirizzi per la cosiddetta « fase due », contenuti nel verbale siglato il 28 settembre 2016 da Governo e sindacati e ulteriormente precisati nell'ambito del confronto svolto negli ultimi mesi, prestando particolare attenzione a interventi specifici volti a valorizzare e a riconoscere a fini previdenziali i lavori di cura, anche alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla XI

Commissione sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne;

considerata la presenza di una significativa differenza tra il numero stimato dei beneficiari della cosiddetta « ottava salvaguardia » e quello delle domande accolte o giacenti, si evidenzia l'esigenza di verificare la sussistenza e la consistenza di economie, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa previsti dai provvedimenti di salvaguardia, al fine di definire i contenuti di possibili interventi legislativi in materia sociale o previdenziale finanziati a valere sulle risorse destinate a confluire nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2017;

si rappresenti l'esigenza, in conformità all'obiettivo di sostenere i redditi delle famiglie più povere, indicato dalla Nota di aggiornamento e dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di definire un percorso di progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di inclusione, al fine di procedere, attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella direzione dell'estensione della misura fino all'integrale copertura dei nuclei familiari in condizioni di povertà e dell'incremento dell'importo del beneficio economico fino alla copertura della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di uscita dalla povertà assoluta;

si segnali la necessità che, in linea con quanto rappresentato nella Nota di aggiornamento, nella prossima legge di bilancio siano stanziati le risorse finanziarie necessarie a consentire il completamento del confronto in corso per il rinnovo dei contratti collettivi per il pubblico impiego riferito al triennio 2016-2018, valutando altresì l'esigenza di superare le limitazioni alle assunzioni previste dalla legislazione vigente ed avviare conseguentemente procedure di reclutamento, anche attingendo alla graduatorie ancora vigenti e garan-

tendo l'assorbimento del personale precario nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

anche alla luce dei dati riportati negli allegati III e IV, relativi alle attività di contrasto all'evasione contributiva svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli ambiziosi obiettivi ivi indicati in materia di contrasto del capo-

ralato, dell'interposizione fittizia di manodopera e della retribuzione dei lavoratori a livelli inferiori rispetto alle previsioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, si rappresenta l'esigenza di individuare misure volte a integrare l'organico degli ispettori in servizio a livello territoriale, che nell'anno 2016 ha registrato una riduzione di circa 2,7 punti percentuali.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII. n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DALL'OSSO,
TRIPEDI, CIPRINI, CHIMIANTI, COMINARDI E LOMBARDI**

La XI Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017;

premesso che:

secondo i dati ISTAT, nel secondo trimestre del 2017 la crescita dell'occupazione è proseguita registrando l'aumento di 78.000 unità (+0,3 per cento rispetto al primo trimestre), sintesi di un significativo incremento dei lavoratori dipendenti (+149.000 unità, +0,9 per cento) e di un calo degli indipendenti (-71.000 unità, -1,3 per cento); tale aumento del lavoro dipendente corrisponde quasi esclusivamente alla crescita del lavoro a termine (+123.000 unità, +4,8 per cento); la rilevazione fa emergere che la crescita occupazionale è stata trainata principalmente dalle donne e dai giovani (15-34 anni) mentre un calo significativo è stato registrato nella fascia d'età tra 35 e 49 anni;

nello stesso periodo gli incentivi fiscali all'assunzione, attraverso misure *ad hoc* o sperimentali, hanno interessato circa 100.000 posizioni lavorative, delle quali circa un terzo nell'ambito del programma « Garanzia Giovani » e le rimanenti in relazione alla misura « Occupazione Sud »;

dalla rilevazione ISTAT emerge che la concentrazione delle situazioni occupazionali più sfavorevoli si trova nel Mezzogiorno, dove per il 50 per cento dei sistemi locali (per un corrispettivo del 60 per cento circa della popolazione residente al sud) si registra un basso tasso di

occupazione e valori alti o medio-alti del tasso di disoccupazione. Tali realtà si segnalano in particolare in Calabria, Sicilia, Puglia e Campania. Al contrario, sistemi di lavoro locali che mostrano un elevato tasso di occupazione e un basso tasso di disoccupazione risultano essere quasi il 52 per cento di quelli del Nord-ovest e poco oltre il 71 per cento di quelli del Nord-est. Nel Centro invece appena il 6,7 per cento;

la Nota di aggiornamento rivede le previsioni relative alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, osservando come le nuove proiezioni evidenziano « rischi di salita della spesa pensionistica nei prossimi decenni »; in tal senso, infatti, i parametri demografici registrano rispettivamente il calo del tasso di fecondità, l'aumento della speranza di vita, il ridimensionamento del flusso migratorio netto; la produttività totale dei fattori si stima pressoché nulla nel prossimo decennio e il tasso di disoccupazione strutturale è stimato in crescita; ciò di fatto conduce ad una previsione in peggior delle principali componenti di spesa pubblica *age-related* in rapporto al PIL e, in particolare, della spesa pensionistica;

il livello della spesa pensionistica in rapporto al PIL, infatti, aumenta di circa il 2 per cento nel 2035, per raggiungere l'incremento massimo del 2,6 per cento nel 2045, riducendosi all'1,2 per cento nel 2060. Contemporaneamente, secondo le medesime previsioni, la spesa sanitaria in relazione all'invecchiamento fa registrare un *trend* ulteriormente peggiorativo poiché

nel medesimo periodo 2020-2060 essa continua a crescere, seppur più lentamente, a dimostrazione del fatto che l'aspetto meramente numerico dell'aumento della speranza di vita andrebbe combinato con l'elemento qualitativo rappresentato dall'indice di benessere generale e dal livello di qualità della vita;

la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per il 2017 prevede il coinvolgimento delle parti sociali e il rafforzamento del quadro della contrattazione collettiva, al fine di permettere contratti collettivi che tengano maggiormente conto delle condizioni locali, assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro e incentivare il lavoro dei secondi percettori di reddito. Nel DEF 2016 il Consiglio dell'Unione europea raccomandava l'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando l'efficienza dei servizi per l'impiego e incentivando il lavoro delle persone che costituirebbero la seconda fonte di reddito;

con riguardo alle politiche attive del lavoro nella Nota di Aggiornamento si segnala l'avvio della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione che su una platea selezionata di 29.000 soggetti ha visto al momento l'effettiva attribuzione del beneficio a soli 3.000 soggetti, appena un decimo. L'assegno di ricollocazione consiste in una sorta di « buono » destinato a chi percepisce l'indennità di disoccupazione NASpI da almeno quattro mesi. Il soggetto interessato non percepisce alcuna somma ma il « buono » è inoltrato direttamente all'ente (agenzia per il lavoro o centro per l'impiego) scelto dallo stesso soggetto per riceverne i servizi di assistenza alla ricerca di lavoro. Secondo la recente rilevazione dell'Osservatorio dei Consulenti del lavoro vi sarebbe il rischio per circa 200.000 soggetti di non poter accedere al beneficio dell'assegno di ricollocazione poiché non avrebbero i requisiti richiesti a norma di legge;

considerato che:

come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il *trend* occupazio-

nale, nonostante siano state ridotte le agevolazioni alle assunzioni, ha mantenuto « un'intonazione positiva nella media del primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2016 »; l'incremento degli occupati registrato ad agosto risulta comunque in lieve rallentamento rispetto al mese precedente e appare ancora meno rilevante se si considerano le tipologie di assunzione: nella media gennaio-luglio si è registrato un incremento tendenziale dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato, con una flessione progressiva delle assunzioni a tempo indeterminato;

l'effetto precarizzante sul mercato del lavoro da parte delle misure del cosiddetto *Jobs Act* emerge anche dai dati dell'Osservatorio INPS sul precariato che per il periodo gennaio-luglio 2017 rileva un aumento costante tra il 2015 e lo stesso periodo del 2017 dei licenziamenti, ciò in buona parte a causa del ben più blando assetto sanzionatorio introdotto dal decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti con riguardo al licenziamento illegittimo. In tal senso la Nota di Aggiornamento non prevede alcun correttivo di sorta;

l'adeguamento dell'età pensionabile alla aspettativa di vita, secondo le disposizioni vigenti, non può rappresentare uno strumento adeguato, nel lungo periodo, per contenere la spesa e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, di quello sociale e sanitario. A fronte di un percorso lavorativo più lungo e quindi deteriorante può corrispondere, infatti, un abbassamento dei livelli e della qualità di vita che potrebbero condurre all'erogazione di maggiori e più durature prestazioni socio-sanitarie con il paradossale effetto che una permanenza prolungata a lavoro non produrrà risparmi o contenimenti di spesa ma, al contrario, un aumento incontrollato della stessa;

sempre con riguardo alle misure previdenziali la Nota di aggiornamento non prevede alcun intervento a favore delle donne che lavorano, soprattutto non prevede alcun intervento per la proroga

della cosiddetta « opzione donna » che permetterebbe alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo, riconoscendo alle donne di vedere valorizzato, almeno in maniera limitata, il proprio impegno in famiglia;

tra le misure assistenzialistiche e meri sussidi a tempo la Nota di aggiornamento richiama anche l'anticipo pensionistico di cui alla legge di bilancio 2017 che nel migliore dei casi – quello sociale – è rivolto a una platea ristretta e con particolari disagi oppure, nel peggiore dei casi – quella volontaria –, è un'autotasazione finalizzata a beneficiare di un proprio diritto: la pensione. Anche per quanto riguarda queste misure meramente sperimentali il Governo è giunto in ritardo nell'adottare i decreti attuativi, non rispettando i termini previsti dalle disposizioni di legge;

il ritmo di crescita del nostro Paese è ancora al di sotto di quello dei principali stati membri europei, il tasso di disoccupazione, sebbene in diminuzione, rimane ancora elevato, le riforme adottate dal Governo non hanno dimostrato approcci e aspetti critici solo parzialmente correggibili, gli investimenti nel settore privato sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi, nonostante stiano registrando una tendenza positiva, di converso gli investimenti nel settore pubblico necessitano di ulteriori risorse per l'auspicato rilancio;

la raccomandazione di rafforzamento dei servizi per l'impiego è stata sistematicamente disattesa laddove il Governo si è rivolto maggiormente alle agenzie private per il lavoro tralasciando invece la rete dei centri pubblici per l'impiego che dovrebbero rappresentare la priorità in termini di investimenti e rafforzamento. Si ricorda che nella primavera 2017 la Camera ha approvato una mozione che impegna il Governo a intervenire sui Centri per l'impiego pianificandone il potenziamento al fine di incre-

mentarne la presenza, efficienza e qualità sul territorio nazionale; definire *standard minimi* di prestazione dei servizi da erogare, per dare una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona; adeguare i livelli formativi del personale operante al fine di garantire il possesso delle competenze e delle esperienze necessarie;

il rafforzamento dei servizi per l'impiego raccomandato dal Consiglio dell'Unione europea non appare finora avviato e ciò appare ancora più evidente considerando l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La misura richiamata dalla Nota di aggiornamento, così come disegnata dal Governo, rischia di ampliare di fatto il divario di *performance* tra i centri pubblici per l'impiego e le agenzie private. I primi depauperati e sostanzialmente abbandonati appaiono oggi privi delle competenze, delle strutture e dell'organizzazione adeguate per l'effettivo funzionamento della misura di ricollocazione, a differenza delle agenzie private del lavoro. Nel corso del mese di aprile 2017 la Camera ha approvato una mozione in cui si impegna il Governo a intervenire a favore dei Centri per l'impiego pianificandone il potenziamento al fine di incrementarne la presenza, l'efficienza e la qualità sul territorio nazionale. Il Governo, secondo il dispositivo della mozione, è inoltre impegnato a definire *standard minimi* di prestazione dei servizi da erogare al fine di dare una chiara definizione delle competenze che il personale dei centri pubblici per l'impiego deve possedere per erogare servizi orientati alla persona; nonché ad adeguare i livelli formativi del personale operante al fine di garantire il possesso delle competenze e delle esperienze necessarie. Tutto questo non risulta ancora essere stato avviato;

con riguardo al reddito di inclusione, misura di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33, la Nota di aggiornamento segnala l'approvazione del decreto legislativo dello scorso 29 agosto. Alla data di

esame del documento il decreto legislativo non risulta ancora entrato in vigore. Secondo i recenti dati diffusi dall'Istat, in Italia nel 2016 si stimano in 1 milione e 619mila le famiglie in condizione di povertà assoluta (circa il 6 per cento di quelle residenti). In termini di individui si tratta di 4 milioni e 742mila persone (circa l'8 per cento dell'intera popolazione). Le famiglie più vulnerabili sono quelle con stranieri o di soli stranieri, che risultano essere circa un quarto, al pari di quelle con tre o più figli minori. Nel 2016 le persone in povertà assoluta sono salite 8 milioni 465 mila individui (il 14 per cento dei residenti). Al tempo stesso la povertà relativa ha colpito le famiglie giovani. In questo quadro generale così fosco il Governo ha adottato il ReI che è in sostanza una misura basata su condizioni categoriali limitate e arbitrarie, strumentalmente presentata e definita come una misura « universale ». L'INPS ha avuto modo di segnalare come alcune disposizioni del reddito di inclusione escludano la platea di disoccupati di lunga durata *under* 55, di lavoratori *over* 55, in disoccupazione a seguito di scadenza del termine finale di un contratto a tempo determinato e i collaboratori *over* 55, nonché i giovani che

vivono in famiglia, se non rientrano tra le categorie previste, basti pensare che secondo i dati ISTAT i giovani (18-34 anni) non coniugati che vivono con uno o più genitori corrispondono a circa il 64 per cento. La finta misura universale, quindi, non potrebbe in alcun modo raggiungere la totalità della popolazione che versa in condizioni di fragilità economica e sociale. L'errore di fondo del ReI è l'applicazione di approcci e misure tradizionali e obsolete che puntano al mantenimento di un livello minimo di sussistenza di quei soggetti che non dispongono di fonti alternative di reddito, di fatto imitando, malamente, una misura effettivamente di portata universale quale il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle. Universale e rivoluzionaria perché si pone l'obiettivo ambizioso ma realistico di riformare il quadro generale dello Stato sociale, combinando forme concrete di protezione sociale con misure efficaci di sostegno al consumo superando il mero approccio « assistenzialistico » adottato dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII. n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis), l'annesso, recante la relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e i documenti allegati;

osservato che la Nota di aggiornamento costituisce l'ultimo documento di programmazione di bilancio della presente legislatura e reca, pertanto, una sintesi dell'andamento delle variabili macroeconomiche e delle finanze pubbliche, anche alla luce degli interventi di politica economica realizzati nel corso degli ultimi anni;

considerato che, sul versante dell'andamento dell'economia, la Nota registra il consolidamento dei progressi del sistema produttivo italiano, che, in un contesto di crescita più dinamico sia a livello europeo sia a livello globale, ha portato ad una crescita del prodotto interno lordo in termini reali a un ritmo congiunturale dello 0,4 per cento in ciascuno degli ultimi tre trimestri e a un tasso di crescita tendenziale, nel secondo trimestre dell'anno in corso, di 1,5 punti percentuali;

rilevato che la Nota evidenzia che vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita, che potrebbe manifestarsi già nel corso del terzo trimestre dell'anno in corso, grazie al positivo andamento della produzione industriale e di alcuni settori dei servizi, quali, in particolare, i trasporti e il turismo;

preso atto che, in considerazione di tale evoluzione del quadro macroeconomico, la Nota rivede al rialzo le previsioni tendenziali contenute nel Documento di economia e finanza 2017, che, come evidenziato già a suo tempo, avevano carattere prudenziale, e, in particolare, incrementa di 0,4 punti percentuali la previsione di crescita del prodotto interno lordo in termini reali per l'anno in corso, che, quindi, crescerebbe di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno 2016;

osservato con favore che il maggior dinamismo della nostra economia si riflette positivamente anche sulle previsioni tendenziali per gli anni successivi e che, per ciascuno degli anni 2018 e il 2019, la crescita del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,2 per cento, a fronte delle previsioni contenute nel DEF di una crescita dell'1 per cento nel 2018 e dell'1,1 per cento nel 2019, mentre per il 2020 la crescita tendenziale del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,3 per cento, a fronte dell'1,1 per cento stimato dal DEF per il medesimo anno;

considerato che, a fronte di tale quadro in via di progressivo miglioramento, il Governo intende perseguire direttrici di politica economica coerenti con la linea seguita nel corso degli ultimi anni, che ha inteso coniugare l'esigenza di ridurre il disavanzo e proseguire nel percorso di consolidamento fiscale con quella di alimentare la ripresa e superare la fase di recessione seguita alla crisi manifestatasi a partire dal 2008;

osservato che, secondo quanto rappresentato nella relazione presentata dal

Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, il Governo ha indirizzato una lettera alla Commissione europea in cui sottolinea l'importanza di bilanciare adeguatamente gli obiettivi della sostenibilità fiscale e del sostegno alla ripresa economica, evidenziando che un'eccessiva restrizione fiscale metterebbe a rischio la crescita economica e la coesione sociale;

condivisa tale impostazione delle politiche di bilancio che, anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea, intende sfruttare i margini di flessibilità consentiti dalle regole del patto di stabilità e crescita al fine di consolidare la fiducia e la ripresa economica seguendo un percorso più graduale di riduzione del debito e dei disavanzi pubblici;

rilevato, in particolare, che l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 sarà ridotto dallo 0,8 per cento previsto dal DEF allo 0,3 per cento e che il nuovo percorso programmatico di avvicinamento al pareggio strutturale di bilancio prevede un indebitamento netto pari, in termini nominali, all'1,6 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e allo 0,2 per cento nel 2020;

considerato che, per effetto dell'impostazione sostanzialmente espansiva della politica di bilancio, le previsioni programmatiche del prodotto interno lordo in termini reali registrerebbero una dinamica costantemente superiore a quella tendenziale e la crescita, stimata in misura pari all'1,5 per cento per l'anno in corso, si manterrebbe sul medesimo livello anche nei due anni successivi, per poi rallentare leggermente nel 2020, quando raggiungerebbe l'1,3 per cento;

rilevato che la Nota e la relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 indicano sinteticamente le linee essenziali delle misure di politica economica e di bilancio che il Governo intende introdurre con la prossima legge di bilancio, per fornire un ulteriore impulso alla crescita e al lavoro e irrobustire la fiducia e gli investimenti, evidenziando

che, in primo luogo, si intendono sterilizzare le clausole di salvaguardia che prevedono l'incremento del prelievo IVA per destinare le residue risorse disponibili, limitate dall'esigenza di stabilizzare le finanze pubbliche e di accelerare il processo di riduzione del debito, a interventi selettivi volti a sostenere l'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, attraverso la riduzione degli oneri contributivi, a potenziare gli investimenti pubblici e a promuovere quelli privati, nonché a rafforzare gli strumenti di lotta alla povertà e di sostegno alle famiglie;

osservato che, sul versante del reperimento delle risorse, la Nota di aggiornamento prefigura la realizzazione, nel corso del prossimo anno, di una manovra di valore pari a circa lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, che si articolerà in una riduzione strutturale della spesa pubblica per circa lo 0,15 per cento del PIL e in misure sul versante delle entrate per il restante 0,35 per cento del PIL;

evidenziato che la riduzione delle spese dovrebbe realizzarsi essenzialmente grazie all'integrazione nel ciclo di programmazione di bilancio del processo di revisione della spesa, mentre sul versante delle entrate il Governo intende intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto;

rilevato che, per quanto attiene all'andamento dell'occupazione, la Nota evidenzia che per effetto della ripresa il numero di occupati ha superato la quota di 23 milioni di unità, soglia superata solo nel 2008, prima del manifestarsi degli effetti della crisi economica, e che negli ultimi tre anni il numero di occupati è cresciuto di circa 900.000 unità;

considerato che, in questo contesto, il tasso di disoccupazione presenta un andamento positivo, riducendosi nell'anno 2017 all'11,2 per cento, con un calo dello 0,5 per cento rispetto all'anno 2016, e, secondo le previsioni programmatiche, raggiungerebbe il 10,7 per cento nel 2018, il 10 per cento nel 2019 e il 9,5 per cento nel 2020;

ritenuto che il processo di riduzione della disoccupazione avviato in questi anni, pur essendo apprezzabile, debba essere ulteriormente rafforzato e accelerato, al fine di superare le conseguenze sul sistema produttivo della crisi economica, tenendo anche conto della circostanza che le stime riferite all'ultimo anno del periodo di previsione sono ancora distanti dal tasso del 6,7 per cento registrato nel 2008;

rilevato che anche nei dati più recenti, che pure mostrano segnali di miglioramento, si riscontra la permanenza di un elevato tasso di disoccupazione giovanile, pari, per i giovani tra i quindici e i trentaquattro anni di età, a oltre il 20 per cento, che sale a circa il 35 per cento per i giovani nella fascia fino ai ventiquattro anni;

evidenziato, altresì, che permangono preoccupanti divaricazioni a livello territoriale dei tassi di disoccupazione, essendo il dato riferito all'Italia meridionale pari a oltre il 19 per cento, oltre otto punti percentuali al di sopra della media nazionale e oltre dodici punti al di sopra della misura registrata nell'Italia del nord;

osservato con favore che la Nota registra un costante miglioramento del tasso di occupazione dei soggetti tra 15 e 64 anni di età, che nell'anno in corso dovrebbe raggiungere il 58,1 per cento, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto all'anno 2016, mentre le previsioni programmatiche per gli anni successivi indicano un tasso di occupazione del 58,7 per cento nel 2018, del 59,5 per cento nel 2019 e del 60,2 per cento nel 2020;

espresso apprezzamento per il fatto che nel corso dei prossimi anni dovrebbe essere superato il livello massimo del tasso di occupazione registrato nel terzo trimestre del 2008, quando risultò pari al 58,8 per cento;

rilevata, tuttavia, l'esigenza di compiere ulteriori sforzi per consolidare le tendenze già in atto, accelerandone la dinamica, anche alla luce degli obiettivi

individuati nell'ambito della Strategia Europa 2020, che prevedono per l'Italia il raggiungimento di un tasso di occupazione, per la popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni, pari al 67-69 per cento;

segnalata, in particolare, la necessità di rafforzare gli interventi volti alla creazione di nuova occupazione di qualità nel nostro Paese, attraverso misure che, in linea con quanto rappresentato nella Nota, siano tese a favorire, da un lato, il rinnovamento del sistema produttivo, in particolare attraverso la crescita degli investimenti, anche nell'ambito del Piano nazionale « Impresa 4.0 » e, dall'altro, a sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro stabili;

ricordato che con la risoluzione Marchi ed altri n. 6-00331, approvata dalla Camera dei deputati il 26 aprile 2017, al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2017, si è impegnato il Governo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile anche attraverso la predisposizione di interventi selettivi sul cuneo fiscale e che nella Nota e nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si indicano espressamente, tra le misure da introdurre nella prossima legge di bilancio, « interventi per promuovere la crescita occupazionale, in particolare dei giovani »;

evidenziata l'esigenza che gli interventi di promozione dell'occupazione giovanile siano indirizzati ad una riduzione di carattere strutturale del carico contributivo per i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non incida sull'adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche;

ritenuto che le misure volte al consolidamento della crescita dell'occupazione debbano contemplare adeguati interventi finalizzati a sostenere la partecipazione femminile al mondo del lavoro, considerato che, sulla base dei dati più recenti, nel nostro Paese il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 15 e i 64 anni, pur essendo in aumento,

supera di poco il 49 per cento, con un risultato che, nell'ambito europeo, è superiore solo a quello della Grecia e che, nell'anno 2016, registrava un divario negativo di 13,2 punti percentuali rispetto alla media europea;

ricordato che la richiamata risoluzione Marchi ed altri n. 6-00331 ha richiesto l'impegno del Governo a promuovere interventi finalizzati a rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, proseguendo nell'introduzione di misure volte a favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliando e rafforzando il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia e i servizi alla famiglia, in particolare nelle aree del Mezzogiorno;

osservato che anche nella raccomandazione del Consiglio europeo dell'11 luglio 2017 sul Programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia (2017/C 261/11) si evidenzia che il potenziale connesso alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane in gran parte sottoutilizzato, osservandosi, in proposito, che alcune caratteristiche del sistema fiscale continuano a scoraggiare la partecipazione alla forza lavoro del secondo percettore di reddito, che l'accesso a servizi di assistenza a prezzi accessibili per i bambini e gli anziani resta limitato, con ampie disparità regionali, e che il congedo di paternità è tra i più bassi dell'Unione;

richiamate, altresì, le considerazioni espresse nel documento finale approvato dalla Commissione, a norma dell'articolo 127 del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017) 252 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio

tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato (COM(2017) 253 final e COM(2017) 253 final – Annex 1) (Doc. XVIII, n. 88);

ritenuto che, ai fini di promuovere un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro e di favorire, in questo modo, l'accesso al mondo del lavoro dei giovani e il ricollocamento di quanti abbiano perso l'occupazione, assuma carattere strategico il rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego, in linea con le direttrici di intervento tracciate dalle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza di dare compiuta attuazione al quadro ordinamentale disegnato dal decreto legislativo n. 150 del 2015, con particolare riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, e di promuovere un progressivo rafforzamento delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro, garantendo altresì la disponibilità di un livello adeguato di risorse di personale, individuate anche valorizzando le professionalità attualmente in servizio con contratti di lavoro di carattere temporaneo;

osservato che, per quanto attiene alla previdenza, la Nota di aggiornamento reca, come di consueto, un *focus* dedicato alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento;

considerato che l'evoluzione della spesa previdenziale sulla base dei più recenti scenari delineati dall'ISTAT con base 2016, anche tenendo conto delle misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 volte a incrementare i trattamenti pensionistici di importo minore attraverso la cosiddetta quattordicesima e a facilitare

in via sperimentale l'accesso anticipato al pensionamento, mostra una dinamica in linea con quella stimata nei passati esercizi;

osservato, peraltro, che la Nota evidenzia che le nuove previsioni demografiche dell'ISTAT e gli scenari definiti in sede europea per le previsioni della spesa connesse all'invecchiamento della popolazione, funzionali alla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche, rivedono in senso peggiorativo le principali variabili considerate ai fini della stima dell'incidenza della spesa pensionistica nel lungo periodo, con particolare riferimento alla produttività totale dei fattori e alle variabili demografiche;

rilevato che, sulla base di tale nuove previsioni, il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo si incrementerebbe ulteriormente di circa due punti percentuali nel 2035, di 2,6 punti percentuali intorno al 2045, di circa 1,2 punti percentuali nel 2060 e di 0,5 punti percentuali nel 2070;

evidenziato che, come già rilevato in occasione dell'esame di precedenti documenti di programmazione, ai fini di una adeguata comparazione a livello internazionale, occorre considerare che i dati relativi all'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo sono comprensivi delle imposte dovute su tali redditi, che nel nostro Paese sono più gravose che in altri Stati e ammontano complessivamente a oltre 40 miliardi di euro;

condivise le considerazioni contenute nella Nota, secondo cui i nuovi scenari dovranno essere attentamente considerati nella definizione delle politiche pubbliche, al fine di individuare interventi che sostengano un più elevato ritmo di crescita del prodotto interno lordo, favoriscano un aumento dei tassi di attività e una risalita dei tassi di fecondità;

evidenziato che la Nota sottolinea come il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze rappresenti un elemento cardine della strategia di politica economica

del Governo, richiamando in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del reddito di inclusione, in attuazione della delega di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33;

ritenuto che attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dalla normativa istitutiva del reddito di inclusione, si dovrà progressivamente pervenire, grazie allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, all'estensione della misura fino all'integrale copertura di tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà e all'aumento della misura del beneficio economico;

osservato che, con riferimento al pubblico impiego, la Nota evidenzia che i redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, al termine di una lunga fase di riduzione degli stanziamenti, dovrebbero tornare a crescere su base nominale per circa 1,7 punti percentuali nel 2017, per effetto dei rinnovi contrattuali, comprensivi della quota di arretrati, mentre, sulla base della legislazione vigente, nel 2018 la spesa ritornerebbe a contrarsi dello 0,2 per cento, per poi riprendere a crescere, con un ritmo dello 0,2 per cento annuo nel biennio 2019-2020;

considerato che, sulla base della legislazione vigente, il rapporto tra la spesa per redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni e prodotto interno lordo continuerebbe a contrarsi progressivamente, passando dal 9,8 per cento del 2016 al 9,7 per cento del 2017, al 9,4 per cento del 2018, al 9,2 per cento del 2019 e all'8,9 per cento del 2020;

ricordato che il 30 novembre 2016 Governo e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo nel quale, per la parte economica, si garantisce che, con le leggi di bilancio, saranno stanziati risorse finanziarie che consentano di definire incrementi contrattuali in linea con quelli riconosciuti mediamente ai lavoratori privati e, comunque, non inferiori a 85 euro mensili medi;

osservato che con la legge di bilancio per il 2017 per il pubblico impiego sono stati complessivamente stanziati circa 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017 e 2,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018;

preso atto con favore che nell'ambito della Nota si evidenzia che con la prossima manovra di bilancio si completerà il quadro complessivo delle risorse che consentiranno di proseguire i negoziati e gli incontri finalizzati ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego;

ritenuto che, al fine di realizzare un'efficace riqualificazione dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma avviata con la legge 7 agosto 2015, n. 124, le misure di carattere organizzativo e ordinamentale debbano essere accompagnate da un investimento, anche sotto il profilo finanziario, sul personale pubblico, con interventi volti, in particolare, a completare i rinnovi contrattuali e a rinnovare e ad aggiornare le professionalità esistenti, anche grazie alla progressiva riattivazione delle procedure concorsuali, con il superamento delle limitazioni previste per le nuove assunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli interventi volti a promuovere la crescita occupazionale, in particolare dei giovani, indicati tra i contenuti della prossima manovra, si rappresenta l'esigenza che siano adottati interventi di carattere strutturale e di misura costante nel tempo volti a ridurre l'ampiezza del cuneo contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, indirizzati in primo luogo ai giovani in cerca di occupazione, introducendo disposizioni finalizzate ad esclu-

dere un utilizzo meramente strumentale dei benefici contributivi;

si indichi l'esigenza di perseguire un progressivo rafforzamento degli interventi di politica attiva del lavoro, in linea con le direttrici della riforma di cui alla legge n. 183 del 2014, verificando, in particolare, l'opportunità di adottare nuove iniziative normative e di prevedere ulteriori finanziamenti per interventi specificamente dedicati alle ristrutturazioni delle imprese e ai piani di reindustrializzazione e ad assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per garantire un incremento delle risorse per il Fondo per le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente con la platea dei potenziali beneficiari, nonché per consentire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di svolgere adeguatamente le proprie funzioni e per valorizzare le professionalità attualmente in servizio, con contratti di lavoro di carattere temporaneo, nel sistema delle politiche attive del lavoro;

al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e di una più equilibrata condivisione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare all'interno delle coppie, in conformità anche con le indicazioni che emergono dalle raccomandazioni delle Istituzioni europee e del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), si segnali l'esigenza di:

a) rendere permanente e ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo di paternità riconosciuto fino all'anno 2018 dalla legge di bilancio del 2017;

b) rendere permanente la disciplina relativa al riconoscimento, in alternativa al congedo parentale, di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure di contributi per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

c) dare continuità ai finanziamenti destinati a sostenere i contratti collettivi di secondo livello che prevedono istituti volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

si segnali l'opportunità che, in un contesto produttivo nel quale permangono gli effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, testimoniati dagli oltre centocinquanta tavoli di crisi ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, nella disciplina degli ammortizzatori sociali siano introdotti elementi di maggiore flessibilità, anche con riferimento alla durata degli interventi, specialmente nelle aree di crisi complessa e per le imprese in via di ristrutturazione;

con riferimento agli interventi in materia previdenziale, si indichi la necessità di:

a) adottare iniziative volte a rinviare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, al fine di valutare eventuali interventi che ricalibrino il meccanismo al fine di tenere conto delle oscillazioni che si riscontrano nell'andamento della speranza di vita, testimoniate dalla riduzione registrata nell'anno 2015, e delle difformità esistenti nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;

b) svolgere un attento monitoraggio delle domande di accesso ai benefici previsti dalla legge di bilancio 2017 in materia di anticipo del pensionamento e di riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci al fine di valutare l'introduzione di eventuali correttivi alla normativa vigente, anche allo scopo di consentire a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti di accedere ai medesimi benefici;

c) tenere conto degli indirizzi per la cosiddetta « fase due », contenuti nel ver-

bale siglato il 28 settembre 2016 da Governo e sindacati e ulteriormente precisati nell'ambito del confronto svolto negli ultimi mesi, prestando particolare attenzione a interventi specifici volti a valorizzare e a riconoscere a fini previdenziali i lavori di cura, anche alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne;

considerata la presenza di una significativa differenza tra il numero stimato dei beneficiari della cosiddetta « ottava salvaguardia » e quello delle domande accolte o giacenti, si evidenzia l'esigenza di verificare la sussistenza e la consistenza di economie, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa previsti dai provvedimenti di salvaguardia, al fine di definire i contenuti di possibili interventi legislativi in materia sociale o previdenziale finanziati a valere sulle risorse destinate a confluire nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2017;

si rappresenti l'esigenza, in conformità all'obiettivo di sostenere i redditi delle famiglie più povere, indicato dalla Nota di aggiornamento e dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di definire un percorso di progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di inclusione, al fine di procedere, attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella direzione dell'estensione della misura fino all'integrale copertura dei nuclei familiari in condizioni di povertà e dell'incremento dell'importo del beneficio economico fino alla copertura della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di uscita dalla povertà assoluta;

si segnali la necessità che, in linea con quanto rappresentato nella Nota di aggiornamento, nella prossima legge di bilancio siano stanziati le risorse finanziarie necessarie a consentire il completamento del

confronto in corso per il rinnovo dei contratti collettivi per il pubblico impiego riferito al triennio 2016-2018, valutando altresì l'esigenza di superare le limitazioni alle assunzioni previste dalla legislazione vigente ed avviare conseguentemente procedure di reclutamento, anche attingendo alla graduatorie ancora vigenti e garantendo l'assorbimento del personale precario nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

anche alla luce dei dati riportati negli allegati III e IV, relativi alle attività di contrasto all'evasione contributiva svolta

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli ambiziosi obiettivi ivi indicati in materia di contrasto del caporalato, dell'interposizione fittizia di manodopera e della retribuzione dei lavoratori a livelli inferiori rispetto alle previsioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, si rappresenti l'esigenza di individuare misure volte a integrare l'organico degli ispettori in servizio a livello territoriale, che nell'anno 2016 ha registrato una riduzione di circa 2,7 punti percentuali.

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato della Repubblica, recante deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

preso atto che l'articolo 1-*bis* prevede l'istituzione, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali, con la contestuale riduzione del numero attuale dei Comitati etici territoriali;

rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini, accorpando professioni tra loro omogenee e compatibili, e disponendo la costituzione di albi per le professioni sanitarie;

osservato che l'articolo 3-*bis* dispone l'istituzione dell'area delle professioni so-

ciosanitarie, all'interno della quale sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari;

ritenuto, su un piano generale, che l'istituzione di nuovi ordini professionali debba essere attentamente considerata al fine di evitare che possano determinarsi ingiustificate limitazioni allo svolgimento delle attività professionali;

segnalata l'esigenza di riconoscere ai diplomi di massofisioterapista rilasciati a seguito di corsi biennali autorizzati a livello regionale e dalla Croce rossa italiana tra il 1996 e il 1998 il valore di titolo abilitante allo svolgimento della relative attività, al fine di evitare una dequalificazione dei lavoratori interessati;

considerato che l'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, istituendo un unico livello ed estendendo ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	198
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese e Baroni)	200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 9.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, deputata Paola Bragantini, ha svolto la relazione e si sono svolti interventi da parte di alcuni deputati.

Invita, quindi, la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, preannunciata ed illustrata nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

Vega COLONNESE (M5S) annuncia un voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, per le ragioni esposte nella seduta di ieri dalla collega Nesci.

Filippo FOSSATI (MDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rilevando che i condivisibili rilievi in essa contenuti appaiono contraddittori con l'espressione di un parere favorevole. Reputa inaccettabili i dati contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 in relazione alla spesa sanitaria, in quanto si prevede di scendere sotto la soglia minima, in rapporto al PIL, necessaria a garantire

l'efficacia del sistema, rilevando che la prospettiva appare ancora peggiore per quanto riguarda la spesa sociale.

Segnala, quindi, che tale valutazione negativa è stata rafforzata dall'audizione svolta nella giornata di ieri dal Ministro Padoan, dalla quale risulta confermata una visione che concepisce la sanità come mero centro di costo.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, manifestando apprezzamento per l'approccio realistico e non elettoralistico adottato nel predisporre la Nota, pur condividendo le perplessità

sulle previsioni di spesa riguardanti la salute e gli interventi sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, in caso di approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle non verrà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso);

considerato, in termini generali, che la Nota prevede un incremento del PIL, in termini reali, pari all'1,5 per cento, sia per l'anno in corso che per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e all'1,3 per cento per il 2020;

evidenziato che, nonostante le previsioni relative all'incremento del PIL siano superiori rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza 2017, si registra un andamento della spesa sanitaria decrescente in rapporto al PIL, in quanto tale rapporto passa da un valore pari a 6,6 punti percentuali nel 2017 e a 6,5 punti nel 2018 ad un livello pari a 6,4 punti nel 2019, fino a toccare il minimo storico del 6,3 per cento per il 2020, attestandosi comunque al di sotto della media dei Paesi dell'Ocse;

considerata la necessità che la prossima legge di bilancio affronti adeguatamente le questioni concernenti il personale in sanità, con specifico riferimento sia ai rinnovi dei contratti del personale dipendente sia alla necessità di rimuovere i vincoli relativi all'assunzione di personale, al fine di consentire la piena ed effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

segnalato, in particolare, come occorra evitare che la mancata conclusione di specifici accordi tra il Governo e le regioni a statuto speciale comporti la ri-

determinazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato tramite un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario, attraverso un meccanismo di compensazione iniquo;

osservato, in tal senso, che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 2017, dichiarando inammissibili o non fondati i ricorsi delle regioni a statuto speciale concernenti la disposizione di cui al comma 680 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), dovrebbe assicurare che, a partire dal 2018, il mancato accordo non possa più comportare una riduzione delle risorse a carico delle sole regioni a statuto ordinario;

considerato, per quanto concerne gli investimenti in sanità, che nella legge di bilancio dello scorso anno sono state stanziare risorse da destinare a investimenti strategici, in un orizzonte temporale tale da permettere una loro pianificazione, e rilevato che, con specifico riguardo all'applicazione delle tecnologie digitali, la stessa Nota ricorda, tra le altre misure adottate, la costituzione della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le novelle relative alla disciplina del medesimo FSE previste dalla legge di bilancio per il 2017;

segnalata, tuttavia, l'esigenza di incrementare ulteriormente, nell'ambito degli investimenti pubblici che saranno previsti nella prossima legge di bilancio, quelli

destinati ai servizi sanitari regionali in condizioni di particolare carenza di strutture e tecnologie, nonché di prevedere una più efficace procedura volta a garantire l'effettivo e rapido utilizzo delle risorse già stanziare;

evidenziata, poi, l'esigenza di incrementare, con la prossima legge di bilancio, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, e di concentrare maggiori risorse sulle politiche di prevenzione per fronteggiare l'aumento delle cronicità, legato soprattutto all'innalzamento delle aspettative di vita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si evidenzi la necessità di rivedere al rialzo l'andamento della spesa sanitaria, anche in considerazione del fatto che, a livello generale, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 prevede un incremento del PIL superiore rispetto a quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017;

b) si rappresenti la necessità di inserire, nella prossima legge di bilancio, misure volte a rimuovere i vincoli relativi all'assunzione di personale in sanità, al fine di consentire la piena ed effettiva erogazione dei LEA, nonché misure tese al rinnovo dei contratti del personale dipendente, dirigente e del comparto, e il rinnovo delle convenzioni della medicina generale e della specialistica;

c) si segnali altresì l'esigenza di incrementare ulteriormente, nell'ambito degli investimenti pubblici che saranno previsti nella prossima legge di bilancio, quelli destinati ai servizi sanitari regionali in condizioni di particolare carenza di strutture e tecnologie, prevedendo anche una più efficace procedura volta a garantire l'effettivo e rapido utilizzo delle risorse già stanziare, nonché di concentrare maggiori risorse sulle politiche di prevenzione per fronteggiare l'aumento delle cronicità, legato soprattutto all'innalzamento delle aspettative di vita;

d) si rappresenti, inoltre, l'inderogabile necessità di incrementare il Fondo per le non autosufficienze.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI NESCI, GRILLO, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, MANTERO, COLONNESE E BARONI.

La XII Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento economico e finanziario 2017 (Doc. LVII, n. 5-*bis*), in particolare per le parti e le materie di competenza;

premesso che:

la legge di contabilità pubblica prevede che la Nota di aggiornamento del Documento economico e finanziario 2017 (DEF) contenga eventuali aggiornamenti sulle previsioni economiche e degli obiettivi come già definiti nel DEF 2017 nel mese di aprile, come eventualmente sollecitati anche dalla Commissione europea o dal Consiglio Europeo nonché gli interventi finanziari che si prevede di porre in essere nel triennio successivo;

la legge 4 agosto 2016, n. 163, ha previsto che nella Nota di aggiornamento del DEF siano inserite e/o illustrate le prime informazioni concernenti la manovra che sarà operata con la legge di Bilancio;

le previsioni programmatiche e tendenziali, anche macroeconomiche, sono sottoposte alla validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (istituzione nazionale indipendente), costituito nell'aprile 2014 secondo quanto previsto dalla legge di attuazione del principio del pareggio del bilancio; al momento, in riferimento al provvedimento all'esame, è stato valutato solo il quadro tendenziale e non già il quadro programmatico che ottiene invece la validazione entro il 15 ottobre;

la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) ossia verso il pareggio di bilancio in termini strutturali e conferma altresì quella che eufemisticamente è chiamata «sana gestione delle finanze pubbliche»;

dalla citata Relazione emerge che se da un lato i dati più recenti sul PIL consentono di rivedere al rialzo la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 di 0,4 punti percentuali portandola all'1,5 per cento, dall'altro lato invece la crescita del PIL nominale è rivista lievemente al ribasso, al 2,1 per cento, «a fronte di una crescita del deflatore al di sotto delle attese (0,6 per cento a fronte dell'1,2 per cento previsto nel DEF 2017); anche le previsioni tendenziali relative al biennio 2019-2020 sono ottimistiche nonostante su queste previsioni l'Ufficio parlamentare di bilancio abbia manifestato diverse perplessità;

dalla citata Relazione si evince, in ogni caso, che il ritmo di crescita dell'Italia è ancora al di sotto dei principali partner europei; anche il tasso di disoccupazione, pur in discesa, rimane elevato e tutto ciò nonostante le rivendicate riforme del Governo attuale e del precedente che comunque, così dice anche il Ministero dell'economia e delle finanze, non sembrano esplicare ancora gli effetti auspicati;

in questo quadro dunque, per il 2018, per l'Italia sarebbe necessaria una corre-

zione del *deficit* strutturale superiore a 0,5 punti percentuali di PIL, anche a causa dell'elevato debito pubblico, correzione che dovrebbe tradursi in una « restrizione fiscale » che, benché non quantificata, è comunque sollecitata dalla Commissione dell'Unione europea; conclusivamente il Governo propone di aggiustare il saldo strutturale per 0,3 punti di PIL nel 2018, proposta a fronte della quale la Commissione ha comunque segnalato la necessità di attuare ampie riforme strutturali e di ridurre il *deficit* di bilancio e il rapporto debito/PIL;

in tale quadro tendenziale e programmatico non sono sufficientemente chiare e dettagliate le misure e gli impatti attesi dalla prossima legge di bilancio ossia dalla manovra finanziaria, tali da sostenere e rendere coerente la prevista crescita del PIL all'1,5 per cento per il 2017 e per i due anni successivi;

in buona sostanza gli annunci del Governo secondo il quale, in questo quadro ottimistico, « la prossima legge di bilancio non sarà certamente depressiva » non appaiono sufficientemente supportati soprattutto tenendo conto che, per quanto riguarda la sanità, non emergono benefici di sorta nel quadro favorevole annunciato;

già il DEF 2017 descriveva un andamento più ottimista dell'economia del paese anche se poi la ripresa è stata stimata in una misura, in realtà, alquanto modesta, tanto da essere accompagnato da una manovra finanziaria corrispondente a 0,2 punti di deficit strutturale, equivalente a circa 3,4 miliardi, manovra che la platea degli organi d'informazione ha battezzato come « manovrina »;

la Nota di aggiornamento del DEF 2017 appare assolutamente insufficiente e non convincente ed in linea con le politiche implementate e condotte dal precedente Governo Renzi, caduto proprio per il fallimento delle sue politiche o delle rivendicate « riforme strutturali », bocciate ripetutamente dalla Corte Costituzionale che ne ha stigmatizzato l'efficacia e la coerenza;

in particolare, per le parti e le materie di competenza della XII Commissione:

risultano peggiorate le previsioni correlate all'impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità fiscale e le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, *Long Term Care* (LTC), ammortizzatori sociali e scuola, e le nuove ipotesi demografiche, unitamente alle variabili macroeconomiche, per quanto riguarda la spesa sanitaria, confermano che il rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenterà un profilo crescente a partire solo dal 2021, attestandosi al 6,3 per cento nel 2020;

le nuove previsioni demografiche ISTAT producono effetti peggiorativi in termini di sostenibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e della finanza pubblica; per effetto della revisione delle ipotesi demografiche, e principalmente della riduzione del flusso netto di immigrati, la popolazione italiana al 2060 è prevista contrarsi di oltre 9 milioni rispetto al livello stimato in precedenza e, contestualmente, l'indice di dipendenza degli anziani aumenta di oltre 8 punti percentuali e, rispetto ai risultati del DEF 2017, il livello della spesa pensionistica in rapporto al PIL aumenta di circa 2 punti percentuali nel 2035, raggiunge un massimo di 2,6 punti percentuali intorno al 2045, per poi ridursi a circa 1,2 punti percentuali al 2060 e a 0,5 punti percentuali al 2070; in questo scenario la misura di contenimento è la ben nota « riforma Fornero », tanto che il Governo « non mette in discussione la validità dell'assetto normativo istituzionale italiano » e ritiene che, su un piano più generale, l'obiettivo di migliorare gli indici di sostenibilità delle finanze pubbliche può essere realizzato proseguendo le politiche volte all'accrescimento della produttività e dei livelli occupazionali;

dalla Nota di aggiornamento del DEF 2017 evince che il Governo non intende rivedere le misure di « riduzione della spesa » adottate anche dal Governo

precedente, misure che, eufemisticamente definite come ottimale riallocazione delle risorse, hanno significato sottrarre risorse al pubblico impiego, alle prestazioni sociali e alla spesa sanitaria; il segno tangibile della sistematica sottrazione di risorse alla salute dei cittadini è stata proprio la perdurante rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale;

giova ricordare infatti che la legge di bilancio 2017 ha rideterminato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fissandolo in 113 miliardi per il 2017, 114 miliardi per il 2018 e 115 miliardi nel 2019, di cui 1 miliardo, per ciascun anno, è vincolato alla spesa per l'acquisto di particolari tipi di farmaci; il Patto della salute che nuovamente la nota di aggiornamento richiama, prevedeva in realtà 115 miliardi già dal 2015; le risorse così determinate sono insufficienti e, a titolo di esempio comunque non esaustivo, proprio il recente assestamento del bilancio 2017 testimonia quanto sia « corta la coperta » laddove sono state sottratte risorse destinate agli emodanneggiati per garantire le risorse destinate all'acquisto di particolari tipi di farmaci;

si teme che il finanziamento del sistema sanitario nazionale, nelle cifre prevista dalla Nota, sconterà bene presto, in termini di insufficienza di risorse, anche l'introduzione dei nuovi LEA e ciò sulla base di quanto più volte segnalato anche dalle regioni che, si ricorda, avevano effettuato quantificazioni poi risultate non rispondenti alle risorse effettive destinate dalle successive manovre finanziarie; infatti il riparto effettivo del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2017 è stato pari a 112.578; tali timori sono altresì avvalorati dall'incompletezza della revisione dei LEA laddove manca, ancora oggi, l'individuazione delle tariffe relative alle nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica (che doveva realizzarsi entro il 2016);

anche il recente decreto legge che ha introdotto i vaccini obbligatori ad in-

varianza finanziaria in realtà rischia di non essere sostenuto da adeguate risorse finanziarie, come peraltro ha evidenziato anche il servizio di bilancio del Senato sia in occasione dell'approvazione dei LEA e sia in occasione dell'approvazione del decreto legge sui vaccini obbligatori;

la Nota di aggiornamento dunque conferma, nonostante il contesto favorevole, che la spesa sanitaria sarà di 115 miliardi per il 2018, 116 per il 2019 e 118 nel 2020 e, parimenti, conferma che la sua incidenza sul PIL sarà decrescente e passerà dal 6,6 per cento del 2017 e ulteriormente decrescente lo sarà anche nel 2020 passando dal 6,4 per cento del DEF al 6,3 per cento della Nota all'esame; si ufficializza dunque il passaggio al di sotto del 6,5 per cento quale soglia minima che l'Organizzazione mondiale della sanità indica come livello minimo al di sotto del quale, in termini di aspettativa di vita, la salute dei cittadini è in pericolo;

la Nota, a sostegno delle previsioni indicate, richiama il Programma nazionale di riforma che, come noto, descrive quali sono le azioni che il Governo ha posto in essere e che intende implementare o rivisitare per rispettare le stime di crescita per gli anni successivi e in riferimento al pubblico impiego rassicura che saranno rifinanziate le cosiddette politiche vigenti, inclusive delle risorse per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego ma nulla aggiorna, dunque implicitamente conferma, sulle misure di contenimento sul numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contenimento che ha gravato in maniera inaccettabile proprio sul personale sanitario; a tutt'oggi, nonostante già dal 2016 sia stato previsto un piano straordinario di assunzione, la carenza di personale sanitario non sembra trovare soluzione dinanzi ai tempi biblici del Ministero della salute che non sembra venire a capo del fabbisogno di personale sanitario da parte delle Regioni, permane dunque il blocco del turnover, che attraverso altre misure di contenimento della spesa sul personale hanno generato un aumento dell'età media dei dipendenti, un

incremento dei carichi di lavoro e dei turni straordinari di lavoro del personale (nonostante la direttiva europea – recepita con legge 30 ottobre 2014, n. 161, entrata in vigore dal 25 Novembre 2014 ed ancora inapplicata – abbia imposto all'Italia di adeguare l'orario di lavoro anche del personale sanitario);

il Governo, nell'ambito del citato Programma, richiama la legge sulla concorrenza, recentemente approvata dal Parlamento, dimenticando che con tale legge non ha introdotto alcuna disciplina atta ad incidere, ad esempio, sulla trasparenza e concorrenzialità nelle politiche del farmaco; sarebbe stato auspicabile, già in questa Nota di aggiornamento, prefigurare misure idonee a controllare i prezzi dei farmaci e a garantire il corretto esplicarsi di un sistema concorrenziale, a garanzia sia dell'appropriatezza e sia della ragionevole e universalistica accessibilità da parte degli utenti del sistema salute;

nell'ambito del citato Piano nazionale di riforma, per la sanità, sono richiamati l'attuazione del Patto per la salute e del Patto per la sanità digitale da realizzarsi entro il 2017 e nell'ambito della Riforma della Pubblica Amministrazione si richiamano le disposizioni in materia di dirigenza sanitaria riguardanti il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari;

in riferimento al Patto per la sanità digitale da attuare entro il 2017 occorre rilevare che proprio durante il recente esame del Rendiconto 2016 e dell'Assestamento 2017 è emerso quanto la sanità digitale sia in realtà in alto mare e, fronte delle risorse destinate, si rileva un incredibile ritardo delle azioni programmate; si pensi, ad esempio al Nuovo sistema informativo sanitario che avrebbe dovuto garantire un'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi fin dal 2012 attraverso l'adozione di un regolamento che è entrato in vigore solo nel febbraio 2017, a distanza di ben quattro anni

dall'inizio dell'iter, regolamento che allo stato attuale è comunque ancora non operativo poiché privo del parere dell'Autorità garante della *privacy*; conseguentemente non è possibile istituire la più volte annunciata Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) e, parimenti, anche il Fascicolo sanitario elettronico risulta in grave ritardo poiché operativo solo in alcune regioni, così come la costituzione della rete dei dispositivi medici;

quanto alla riforma della dirigenza sanitaria, rivendicata come misura di efficientamento del SSN, occorre evidenziare che il Governo ha proceduto all'adozione di un decreto integrativo e correttivo che di fatto ha svuotato tale riforma di ogni velleità realmente riformatrice laddove non si è voluto realmente rescindere, come auspicato anche dal Consiglio di Stato, il legame tra la dirigenza sanitaria e la politica, ponendo un effettivo argine alla discrezionalità del Presidente della Regione nelle nomine dei dirigenti della sanità; oltretutto come già evidenziato durante l'esame del DEF, allo stato attuale, le nomine dirigenziali in sanità godono di un peculiare regime di trasparenza rispetto alla generalità dei dirigenti pubblici, nonostante sia proprio la dirigenza sanitaria a gestire ingenti e importanti risorse economiche del paese destinate alla salute dei cittadini e che, per contiguità alla politica e ad interessi politico-elettorali è, più di ogni altra dirigenza, collocata in un contesto a forte rischio di corruzione, quella corruzione che nella sanità vale ben 6 miliardi di euro;

per quanto riguarda le politiche sociali la Nota di aggiornamento non introduce alcun elemento di novità rispetto al DEF 2017, e si limita a rivendicare la strategia innovativa dell'azione di contrasto alla povertà che, si ricorda, discende dalla legge delega del 15 marzo 2017, n. 33, che ha autorizzato il Governo a definire nel dettaglio l'accesso e le modalità di erogazione del Reddito di inclusione (REI), la misura nazionale di contrasto alla povertà basata su un sostegno econo-

mico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'autonomia lavorativa, con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari; tale strategia è in realtà tutt'altro che innovativa bensì assolutamente insufficiente, nonché un triste tentativo di emulare, in iso-risorse, il reddito di cittadinanza proposto dal MoVimento 5 Stelle;

l'azione di contrasto alla povertà in realtà, oltre al mero cambio di denominazione del « Sostegno per l'inclusione attiva » in « Reddito di Inclusione » e ad un circoscritto ampliamento della platea di beneficiari, procede principalmente ad una ridefinizione del beneficio economico ed ad un riordino delle prestazioni assistenziali mentre solo in maniera alquanto fumosa procede al rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni; a riguardo si ricorda che le risorse stanziare ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018, mentre per il reddito di cittadinanza pensato dal MoVimento 5 Stelle, sono stimate risorse corrispondenti a circa 18 miliardi;

la Nota di aggiornamento segnala che la Missione Tutela della salute procede a rilento nei programmi e nelle azioni proposte; a riguardo si rileva che anche durante il recente esame del Rendiconto 2016 e dell'Assestamento 2017 è emerso un intollerabile ritardo delle diverse azioni nonché un perpetrarsi dei mancati trasferimenti e pagamenti che si traduce assai spesso nell'impossibilità e/o l'incapacità per gli enti territoriali a porre in essere le attività di competenza; particolarmente gravi sono i ritardi registrati in relazione alle misure di contrasto alla ludopatia o le misure correlate alla prevenzione oncologica laddove numerose Regioni del sud non sono ancora nelle condizioni ottimali per realizzare gli *screening* oncologici; è in ritardo anche la riorganizzazione della rete ospedaliera con particolare riferimento al potenziamento delle strutture territoriali, alla mancata attuazione della Telemedicina all'assistenza territoriale, e

alla mancata e omogenea implementazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del Dossier farmaceutico; ancora non operativi sono gli interventi per la lotta agli sprechi alimentari giacché non risultano ancora emanate le linee guida previste dalla legge 19 agosto 2016, n. 166;

sulle politiche sociali si registra un ritardo nelle azioni da porre in essere in relazione alla prima infanzia, alle responsabilità genitoriali e ai centri per le famiglie poiché alcune regioni non hanno ancora programmata le attività del 2015 e in alcuni casi, come Lazio e Sardegna, neanche del 2014 e se da un lato appaiono triplicate le risorse del bonus bebè dall'altro sul Fondo per le non autosufficienze si registra una sensibile riduzione;

il Governo appare disattento anche sulle cosiddette « questioni di genere », le quali certamente non rappresentano un problema esclusivamente femminile, al contrario riguardano tutte e tutti in quanto mettono al centro della Politica il tema delle relazioni tra donne e uomini, evidenziando la disparità dei tradizionali rapporti di potere fondati sull'invisibilità e la « naturalezza » del lavoro domestico e di cura da parte delle donne. Andrebbe invece garantita la piena attuazione del piano nazionale antiviolenza mediante l'efficacia degli strumenti giuridico-legislativi attualmente previsti e dunque: la messa in sicurezza e il sostegno economico delle donne vittime di violenza, il finanziamento delle attività e la formazione permanente di tutti gli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza, la messa a punto delle reti antiviolenza territoriali, l'implementazione del previsto sistema integrato di raccolta ed elaborazione dei dati finalizzato alla banca dati nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto a molestie e violenze nei luoghi di lavoro;

nella Nota di aggiornamento non si fa cenno alcuno al « benessere equo e sostenibile » (BES), pur previsto nel Programma nazionale di riforma, quale indicatore o parametro di misura atto ad efficientare la politica economica del Pa-

ese, indicatore che proprio il Movimento 5 Stelle aveva proposto affinché la politica del paese fosse parametrata, valutata ed orientata non in relazione agli indicatori imposti dalla BCE quanto piuttosto sulla base di indicatori che siano in grado di misurare l'effettivo benessere equo e sostenibile da conseguire o conseguito. Piuttosto la nota di aggiornamento è interamente focalizzata sul PIL ignorando, in sostanza, quegli indicatori che il Governo medesimo si era impegnato a considerare: il reddito medio disponibile, la disegualianza dei redditi, la mancata partecipazione al mercato del lavoro, le emissioni di CO₂ e di altri gas clima alteranti; a riguardo già nel parere al DEF 2017, per quanto di competenza della Commissione affari sociali, si era già espresso l'auspicio

che, come peraltro diffusamente proposto nei diversi provvedimenti all'esame del Parlamento, tra gli indicatori del benessere equo e sostenibile venisse individuato quanto prima proprio l'indicatore di salute, quale rilevatore utile per conoscere l'impatto delle politiche energetiche, industriali, tecnologiche, ambientali, economiche e sociali; indubbiamente la non equità in materia di salute è il segnale tangibile di altre disuguaglianze nonché della violazione sistematica di altri fondamentali diritti, primo fra tutti il diritto ad un reddito di cittadinanza,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Seguito esame e rinvio)	206
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	209

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale della Federconsorzi stessa .	208
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura. Audizione del prof. Angelo Frascarelli, professore associato, docente di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia (Svolgimento e conclusione)	208
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

dante la trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato le proposte emendative, che sono in distribuzione, che ha presentato al fine di recepire le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio e l'osservazione formulata dalla Commissione Lavoro.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti che ha illustrato nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

Gianluca PINI (LNA), si dichiara basito per la condizione formulata dalla Commissione Bilancio che sopprime una di-

sposizione introdotta dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 2.32 a sua firma, all'esito di un grande lavoro da lui condotto – e condiviso dalla Commissione – finalizzato a garantire al settore della panificazione speciale, dopo almeno venti anni di attesa, un adeguamento della normativa all'evoluzione delle tecniche di produzione che in questo campo avanzano molto celermente.

Evidenzia infatti che la disposizione in questione contiene una norma interpretativa di natura tecnica, che non amplia il novero dei prodotti soggetti all'IVA al 4 per cento, ma reca una definizione aggiornata di prodotti della panetteria ordinaria.

Si rammarica, pertanto, per la condizione soppressiva formulata dalla Commissione Bilancio richiamando l'articolo 81 della Costituzione, che considera una blindatura irrituale di una norma interpretativa, che, a suo avviso, avrebbe potuto consentire di dare un segnale – tra l'altro lungamente atteso – di sostegno alla competitività delle piccole realtà produttive del settore.

Fermo restando che l'obiettivo condiviso da tutti i Gruppi è la rapida approvazione della proposta di legge all'esame, invita i componenti della Commissione, a sottoscrivere un ordine del giorno d'istruzione al Governo – che presenterà nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea o, ove matureranno i presupposti, in sede legislativa – che impegni l'Esecutivo ad approvare, nel primo provvedimento utile, una disposizione che riproduca sostanzialmente il contenuto del suo emendamento 2.32 e ne definisca l'eventuale copertura finanziaria. Conclusivamente, fa presente che il suo assenso all'eventuale trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa è subordinato alla condivisione da parte degli altri gruppi dei contenuti di tale ordine del giorno.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara che il suo Gruppo sottoscriverà l'ordine del giorno di cui il collega Pini ha preannunciato la presentazione.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) condivide l'iniziativa del collega Pini e dichiara che sottoscriverà l'ordine del giorno in questione.

Paolo RUSSO (FI-PdL) si associa alle dichiarazioni dei deputati Oliverio e Schullian.

Chiara GAGNARLI (M5S) manifesta la disponibilità del suo Gruppo a sottoscrivere l'ordine del giorno che verrà presentato dal collega Pini.

La sottosegretaria Sesa AMICI, nell'assicurare che il Governo presterà la massima attenzione alla questione oggetto dell'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Pini, suggerisce ai commissari di esplicitare nell'atto d'indirizzo in questione la portata interpretativa della norma che si chiede di introdurre, anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.50, 8.50, 10.50, 11.50 e 11.51 del relatore (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda infine che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza ha dato conto dell'intenzione, largamente condivisa dai commissari, di verificare la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 ottobre 2017.

Audizione del Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale della Federconsorzi stessa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.

Audizione del prof. Angelo Frascarelli, professore associato, docente di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Angelo FRASCARELLI, *professore associato, docente di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mino TARICCO (PD), Filippo GALLINELLA (M5S), Massimo FIORIO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

Angelo FRASCARELLI, *professore associato, docente di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia*, interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il professor Frascarelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo
C. 3265 Romanini).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Sopprimere il comma 8-ter.

Conseguentemente, all'articolo 12:

sopprimere il comma 1-bis;

*alla rubrica, sopprimere le parole: e
modifiche.*

2. 50. Il Relatore.

ART. 8.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e di
sicurezza dei luoghi di lavoro.*

8. 50. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimere il comma 3.

10. 50. Il Relatore.

ART. 11.

*Al comma 1, aggiungere, infine, le se-
guenti parole: ad esclusione di quelle di cui
all'articolo 2.*

11. 50. Il Relatore.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguito periodo: Dall'attuazione delle di-
sposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.*

11. 51. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	210
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	218

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	214

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato. (*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 9 ottobre.

Avverte preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Artini 5.01 e gli emendamenti Coppola 14.1, 14.2 e 14.3 sono stati ritirati.

Ricorda quindi che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la

legislazione, tutte le Commissioni di merito. Le Commissioni non hanno approvato emendamenti, né si sono espresse favorevolmente sugli emendamenti loro trasmessi.

La Commissione è pertanto chiamata nella seduta odierna a votare unicamente il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nel testo trasmesso dal Senato.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nel testo trasmesso dal Senato.

Gianluca PINI (LNA) preannuncia il voto contrario sul provvedimento e l'intenzione del gruppo della Lega Nord di presentare una relazione di minoranza in Assemblea; egli stesso svolgerà le funzioni di relatore di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII n. 5).

Segnala che sulla Relazione si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.

L'onorevole Bergonzi ha quindi predisposto una Relazione per l'Assemblea, che lo invita ad illustrare.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di Relazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di Relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, che nell'evidenziare i contenuti del provvedimento, esprime apprezzamento per il richiamo esplicito effettuato all'articolo 1, comma 1 al rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE che specifica che: «gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene infatti che dopo anni di incertezza normativa in tema di concessioni demaniali, il ricorso allo strumento della delega non faccia che prolungare una situazione di scarsa chiarezza e non possa ritenersi appropriato. Rammenta che il M5S ha presentato in sede di Commissioni di merito alcune proposte emendative chiare, sia in tema di durata delle concessioni che con riferimento al periodo transitorio, che non sono state accolte. Ritene che il Governo avrebbe dovuto affrontare la materia con maggiore coraggio.

Gianluca PINI (LNA) intende ricordare ai colleghi, per dovere di cronaca e per rispetto della verità storica sul tema delle concessioni demaniali, che già nella legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010) era stata approvata una disposizione di delega – opportunamente negoziata con la Commissione europea – per l'emanazione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Si era in quella occasione riusciti a individuare un percorso confacente alla specificità italiana del settore che, nella ricerca di un punto di equilibrio, indivi-

duava il meccanismo del doppio binario prevedendo, contemporaneamente, bandi per nuove concessioni, per i tratti di litorale ancora disponibili, e il riconoscimento di un congruo periodo transitorio per le concessioni in essere.

L'interpretazione rigida della direttiva Servizi data dai Governi di sinistra che si sono succeduti in quegli anni non ha tuttavia consentito di esercitare i margini di discrezionalità riconosciuti dalla Commissione europea, la delega è nel frattempo scaduta e oggi, a sette anni di distanza, ci si ritrova con un provvedimento che è una pallida imitazione di quello precedente, e che non ha peraltro ottenuto ancora alcun avallo dalle Istituzioni europee. Occorre allora domandarsi per quale motivo quella delega non fu esercitata e perché il Governo interviene proprio ora, a ridosso delle elezioni politiche, proponendone una nuova e assai meno efficace versione, che seppure approvata rischia di non risolvere la situazione.

Sottolinea la posizione nettamente contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) condivide l'analisi svolta dal collega Pini circa il fatto che l'Italia aveva ottenuto, in passato, importanti margini di autonomia in tema di concessioni demaniali marittime, che non sono stati poi opportunamente sfruttati. Il motivo di tale inefficienza è a suo avviso anche riconducibile alla mancata attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012, con particolare riferimento a quelle norme che istituiscono presso le amministrazioni statali i nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. Tali nuclei avrebbero dovuto assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'UE, contribuendo alla negoziazione, sin dalla fase ascendente, delle questioni di interesse per il Paese. Si lamenta spesso la rigidità delle Istituzioni europee, ma occorre piuttosto fare i conti con la nostra incapacità di trattare a favore degli interessi italiani.

Evidenzia quindi l'opportunità che il provvedimento in esame sia preventivamente notificato alla Commissione europea, sia al fine di evitare possibili contestazioni future, anche con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, sia al fine di prevenire eventuali ricorsi di operatori del settore che si ritengano lesi dalla nuova normativa.

Chiara SCUVERA (PD) osserva come il richiamo alle responsabilità del passato sia un mero esercizio retorico, poiché l'onorevole Pini è ben consapevole del fatto che il decreto legislativo n. 59 – che ha così rigidamente, a suo dire, recepito la direttiva Bolkenstein – è stato emanato il 26 marzo 2010, con il partito della Lega al Governo.

Né si può affermare, poiché non corrisponde a verità, che sia possibile sottrarsi all'ambito di applicazione della direttiva Servizi. Si può certamente – e l'attuale Governo sta percorrendo questa strada – trovare una via italiana, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità acquisite. In questa direzione il provvedimento individua principi e criteri direttivi, che tengono in grande cura la gestione del periodo transitorio.

Rammenta infine che le Commissioni Finanze e Attività produttive stanno affrontando i temi qui richiamati nel merito; alla XIV Commissione spetta piuttosto concentrarsi sul completo rispetto della normativa europea, come ha opportunamente fatto la relatrice nell'approfondito parere formulato.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ringrazia innanzitutto i colleghi per i contributi offerti al dibattito. È certamente vero che il Parlamento si trova oggi ad affrontare un problema risalente al 2006, data di approvazione della direttiva Servizi, cui è seguito il decreto legislativo di attuazione n. 59 del 2010, richiamato dalla collega Scuvera. Si sono quindi susseguite negli anni diverse criticità, alle quali ora si cerca di offrire una risposta adeguata, con una interpretazione della direttiva che sia coerente con il tessuto economico e sociale del nostro Paese.

In tale quadro occorre tuttavia ricordare che la XIV Commissione è principalmente chiamata a verificare se il disegno di legge di delega sia conforme al diritto dell'Unione europea, senza entrare nel merito delle scelte operate.

Ritiene inoltre, con riferimento a quanto osservato dal collega Battelli, che lo strumento della delega sia ideale in un ambito come questo, di particolare complessità tecnica.

Ritiene in conclusione di poter accogliere il rilievo avanzato dall'onorevole Buttiglione, inserendo nel parere una osservazione volta ad invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di assicurare che la nuova disciplina di riordino del settore delle concessioni demaniali marittime sia preventivamente notificata alla Commissione europea, anche al fine di garantirne la conformità con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) ritiene incongruo che siano le Commissioni di merito a dover verificare se vi sia o meno il ragionevole dubbio di poter incorrere nella violazione della disciplina sugli aiuti di Stato; si tratta di una valutazione che spetta prioritariamente alla XIV Commissione, che dovrebbe assumere sul punto una posizione più netta.

Gianluca PINI (LNA) condivide le osservazioni del collega Buttiglione, e ritiene che la Commissione Politiche dell'Ue dovrebbe rivolgere i propri rilievi direttamente al Governo, anziché alle Commissioni di merito.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rammenta nuovamente che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, e che deve rendere il proprio parere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, non direttamente al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, informa la Commissione che sul provvedimento sono ancora in corso approfondimenti con riguardo, in particolare, alle disposizioni che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkenstein le attività termali. Sul punto occorre verificare – in ragione della natura di tali attività quali cure sanitarie – la loro possibile esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva medesima. Si tratta di un tema molto delicato, che la XIV Commissione deve affrontare al fine di garantire la piena coerenza della disciplina in discussione con la normativa europea.

Preannuncia in ogni caso che la prossima settimana sottoporrà una proposta di parere alla valutazione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto delle indicazioni offerte dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Atto n. 459.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in titolo – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), il quale dà mandato al Governo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Si tratta in particolare di adeguarsi al regolamento (UE) n. 1025/2012, che già opera ex se ad esempio nel senso di armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli strumenti di misura, ecc.).

La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, con-

senso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo.

Anche la direttiva (UE) 2015/1535, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, secondo la relazione introduttiva «considerato che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l'aggiornamento dei relativi riferimenti nelle norme stesse. Tale direttiva, ai sensi del suo articolo 11, è già entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel tempo».

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui l'unico comma si divide.

Con la lettera *a*) il titolo della legge vigente è aggiornato secondo la prassi normalmente adottata per l'attuazione di norme europee.

Con la lettera *b*), l'articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente sostituito per allinearlo ai contenuti ed alle formulazioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e, relativamente alle definizioni che non sono già comuni ad entrambi gli atti normativi europei, anche alle altre definizioni direttamente applicabili contenute all'articolo 2 del regolamento.

La lettera *c*) dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1-*bis* della legge, relativo ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, aggiornandone il testo in modo da renderlo conforme all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva.

Con le lettere *d*), *e*) ed *f*), l'articolo 3 della legge (concernente la partecipazione italiana al comitato europeo previsto dall'abrogata direttiva 98/48/UE) è aggiornato con riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti.

La lettera *g*) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 317/1986 e detta norme sugli Organismi nazionali di normazione italiani.

In particolare, il comma 1, sostanzialmente riproducendo il contenuto delle disposizioni vigenti, prevede la comunicazione alla Commissione europea, da parte del MiSE, dell'individuazione e delle modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani.

Il compito di esercitare la vigilanza sui citati organismi nazionali di normazione è individuato in capo al MiSE, il quale ha facoltà di acquisire, a tal fine, il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il successivo comma 2 prevede che continuino ad operare quali organismi nazionali di normazione, come individuati alla data di entrata in vigore del decreto, gli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/UE, abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, ovvero l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); il Comitato elettrotecnico italiano (CEI); congiuntamente l'UNI ed il CEI, relativamente alle attività da svolgere in

rapporto con l'ETSI e l'UIT sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni (ISCOM).

Le lettere *h*) ed *i*) dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 5 della legge, articolandolo più coerentemente in due distinti articoli, dedicati agli adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani, e agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali.

La lettera *l*) sostituisce l'articolo 6 della legge n. 317/1986, relativo alla comunicazione delle informazioni da parte del MiSE, in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito.

La lettera *m*) sostituisce l'articolo 8 della legge n. 317/1986, relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani.

In particolare, il comma 1 prevede la concessione agli organismi nazionali di normazione italiani, da parte del MiSE, di un contributo annuo determinato forfetariamente nei limiti delle disponibilità di cui al successivo comma 2.

La lettera *n*) dispone la sostituzione dell'articolo 9 della legge, relativo al necessario differimento dell'adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva notifica ed agli ulteriori differimenti previsti in particolare nel caso di osservazioni e pareri circostanziati. Anche in questo caso non sono presenti modifiche sostanziali, ma solo un aggiornamento del testo normativo per renderne piena la corrispondenza all'articolo 6 della direttiva.

Con la lettera *o*) viene sostituito l'articolo 9-*bis* della legge n. 317 del 1986, relativo agli adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo dall'Unità centrale di notifica, cioè dall'ufficio dirigenziale competente

individuato nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535.

Con la lettera *p*) si sostituisce l'articolo 9-ter, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all'articolo 7 della nuova direttiva.

La lettera *q*), nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, provvede ad abrogare gli articoli 7 e 11 della legge n. 317 del 1986. Infatti, l'articolo 7 (spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria) costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai consolidati nell'attuale assetto di bilancio. Parimenti avviene per l'articolo 11 (entrata in vigore), che, riguardando l'entrata in vigore dell'originaria formulazione di tale legge, ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti.

Con le lettere *r*) e *s*) si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti normativi del testo degli allegati I e II della legge n. 317 del 1986, anche per un suo più completo allineamento al testo degli allegati I e II della nuova direttiva.

L'articolo 2 abroga l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, tenuto conto che entrambi i provvedimenti europei da attuare sono già entrati in vigore, prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che sull'atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato – Regioni e che pertanto la Commissione dovrà attendere tale documentazione prima di esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea* rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

A differenza della *Relazione programmatica* – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la *Relazione consuntiva*, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

In particolare, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Sulla *Relazione consuntiva per il 2016* – presentata alle Camere il 5 aprile 2017 – è stato avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso un parere favorevole.

Il documento (Doc. LXXXVII, n. 5) si articola in quattro parti.

La prima parte fornisce informazioni sugli sviluppi del processo di integrazione europea riferiti all'anno 2016 e sulle questioni istituzionali, dividendosi, a sua volta, in tre capitoli.

Nel primo capitolo, in cui vengono illustrate le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2016, la *Relazione* sottolinea la necessità di un rilancio del rapporto tra i cittadini e l'Europa, attraverso una maggiore attenzione verso il coinvolgimento nei processi decisionali dell'Unione ed una modernizzazione della legislazione UE per dimostrare il valore aggiunto dell'UE e consolidare la fiducia nel progetto comune europeo.

Nel secondo capitolo concernente le questioni istituzionali, particolare rilievo

viene dato ai negoziati sulla *Brexit* e ai seguiti del referendum britannico, che ha aperto una fase di incertezza nel processo di integrazione europea. La posizione italiana mira a fornire rassicurazioni sulla validità e attualità del progetto europeo e ad approfondire le implicazioni e le iniziative per i cittadini italiani residenti in Gran Bretagna, nonché le opportunità per il Sistema Italia.

Con riguardo alla *Better Regulation*, la Relazione ricorda che l'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio » è entrato in vigore nel 2016 con l'obiettivo di adeguare il processo legislativo agli obiettivi politici generali, ricercando un migliore equilibrio tra le Istituzioni europee. Nell'obiettivo di rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni dell'UE, l'Italia sostiene la proposta di riforma della legge elettorale europea, con particolare riferimento alle disposizioni che mirano a sviluppare un dibattito politico e ed un orizzonte elettorale sovranazionale.

La Relazione richiama infine l'impegno italiano per la tutela e la promozione dei valori fondamentali dell'UE e il rispetto dello Stato di diritto nell'Unione (cosiddetta « *Rule of Law* »), anche attraverso la revisione dell'attuale modello di Dialogo annuale e la trasformazione in un modello « *peer review* » come quello adottato in sede internazionale.

Il terzo capitolo affronta il tema del coordinamento delle politiche macroeconomiche, soffermandosi sugli aspetti della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e dei servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

Nel 2016 è proseguito il rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, in linea con quanto delineato nel Rapporto dei cinque Presidenti del giugno 2015. Il Rapporto definisce obiettivi di convergenza ed integrazione delle economie europee che non dovrebbero limitarsi ad aspetti prettamente economico-monetari ma dovrebbe rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali. In tema di politiche sociali, la Relazione ricorda che nel 2016 il Governo italiano ha presentato una

nuova proposta sul sussidio di disoccupazione europeo, riprendendo un dibattito iniziato nell'Ecofin informale organizzato dalla Presidenza italiana di turno dell'Unione europea nel 2014.

La sezione sull'Unione bancaria, che si fonda sul Meccanismo di vigilanza unico e sul Meccanismo di risoluzione unico, richiama la necessità di completamento attraverso l'istituzione del meccanismo comune di supporto pubblico al Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto *common backstop*) e del Meccanismo unico di garanzia dei depositi (EDIS). Il negoziato è, tuttavia, sostanzialmente fermo per la decisa opposizione della Germania.

In tema di fiscalità, invece, la Relazione richiama gli sforzi tesi all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale, sia nell'ambito delle imposte dirette, che di quelle indirette.

La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle *politiche orizzontali*, tra cui le politiche per il mercato unico dei beni e dei servizi, il mercato e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle *politiche settoriali*, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e quelle sulla dimensione esterna dell'Unione, ricomprendenti la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Nella terza parte della Relazione sono presentati i risultati conseguiti nell'anno 2016 sulla politica di coesione territoriale, dando altresì conto dei progetti del ciclo di programmazione settennale 2014-2020, con un'attenzione al rafforzamento della struttura amministrativa.

La Relazione rileva l'avvenuto completamento, nell'anno 2016, del percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale e l'entrata a regime del Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi. Si ricorda inoltre la posizione italiana nel dibattito europeo sul futuro della politica di coesione, che sostiene la necessità di semplificazione

delle regole e di snellimento dei processi, nell'ottica di favorire un raggiungimento effettivo dei risultati.

Nel quadro dei 51 programmi operativi FESR e FSE previsti nell'Accordo di partenariato con l'Italia, per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, le Autorità di gestione italiane attestano di aver selezionato (al 31 ottobre 2016) progetti per un valore complessivo di 6,7 miliardi di euro, pari al 13 per cento delle risorse a disposizione.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali.

In particolare, risulta in aumento l'attività di « informazione qualificata » alle Camere e alle Regioni, sulle proposte legislative europee, come previsto all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Su oltre 7.300 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le politiche europee (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 213 documenti non legislativi, sono stati segnalati alle Camere dal Governo in ragione del loro potenziale interesse. Inoltre, sui progetti di atti legislativi le Amministrazioni competenti hanno inviato alle Camere 94 relazioni tecniche (28 nel 2015).

Risulta altresì apprezzabile l'impegno del Governo nel dare conto dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere (103 atti di indirizzo, di cui 81 su proposte di atti legislativi e 22 su altri atti) e del seguito che ad essi è stato dato nella definizione della posizione italiana in fase di formazione delle norme europee.

Infine, la Relazione è completata da alcuni allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di

riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, come indicati nella Relazione.

Considerazioni conclusive.

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti, la Relazione appare sostanzialmente coerente con quanto prescritto della legge n. 234 del 2012.

Si confermano peraltro taluni punti di criticità già segnalati con riferimento alla Relazione consuntiva per il 2015. Con riguardo alla omogeneità di impostazione, la evidenza che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sempre sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato. Sotto il profilo della analiticità, si rileva una parziale insufficienza nei dettagli relativi alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari ed alla posizione del Governo italiano sull'andamento dei negoziati. La Relazione, seppur correttamente richiama gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalle Camere, non sempre specifica in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della posizione negoziale, né le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.

Nel complesso, la Relazione consuntiva per il 2016 presenta un ulteriore miglioramento rispetto ai progressi già compiuti nel corso degli ultimi anni, evidenziando lo sforzo e l'impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea. Il documento potrebbe ancor più pienamente assolvere la funzione di controllo *ex post*, laddove fosse corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 4302 Governo e abb. recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo»,

evidenziato che il provvedimento in titolo, mediante lo strumento della delega, intende rivedere la complessiva disciplina in materia di concessioni demaniali, offrendo una sistemazione definitiva alla questione e costruendo un impianto normativo che consenta di applicare correttamente la disciplina definita a livello europeo e, nel contempo, assicurare il rispetto per il lavoro svolto da coloro che già operano nel settore, e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'imprenditorialità;

evidenziati i principi e criteri direttivi di delega indicati nel provvedimento, che richiamano la necessità di modalità di affidamento che rispettino i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità,

la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

ricordato altresì che il Governo è delegato a stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; il Governo è inoltre tenuto a prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal disegno di legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

richiamate in proposito le procedure di contenzioso aperte in sede europea, e successivamente archiviate, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente, con particolare riferimento alla disciplina

introdotta dalla direttiva n. 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012;

ricordato che il provvedimento in esame si rende altresì necessario in quanto la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta, nell'ordinamento italiano, assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia;

apprezzato il richiamo esplicito effettuato all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge al rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE che specifica che: « gli Stati membri possono tener conto, nello

stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che la nuova disciplina di riordino del settore delle concessioni demaniali marittime sia preventivamente notificata alla Commissione europea, anche al fine di garantirne la conformità con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AVVERTENZA	223
------------------	-----

Mercoledì 4 ottobre 2017.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*)

224

AUDIZIONI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) nonché i deputati Roger DE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS).

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	225
Variatione nella composizione della Commissione	225
Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
Sulla pubblicità dei lavori	226
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017 (<i>Esame e conclusione</i>) ...	226
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre 2017</i>)	227
Comunicazioni del presidente	226
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 642/3114 al n. 643/3119</i>)	236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, il direttore del TG1, Andrea Montanari, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 28 settembre 2017 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Magda Zannoni, in sostituzione del senatore Vincenzo Cuomo, cessato dal mandato parlamentare per incompatibilità.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Cuomo per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, alla collega Zannoni.

Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari. (*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Dalila NESCI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), i senatori Roberto RUTA (PD) e Francesco VERDUCCI (PD), i deputati Fabio RAMPPELLI (FDI-AN) e Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD), il senatore Federico FORNARO (Art.1-MDP), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il direttore del TG1, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità del seguito della seduta odierna sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017.

(Esame e conclusione).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato lo schema di delibera, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo interventi dei deputati Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore

Federico FORNARO (Art.1-MDP), Roberto FICO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017 » (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 642/3114 al n. 643/3119, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Documento n. 12 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2017**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI

a) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla Rai, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; gli Atti di indirizzo

approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante « Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana », come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie »;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica »;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici »;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1° settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferi-

scono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana, fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale nella Regione Siciliana).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per la presente consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i

relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale Rai nella Regione Siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nella Regione Siciliana trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle

forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nell'Assemblea regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nell'Assemblea regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste e alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ARTICOLO 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e per-

sone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed

equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste).

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazioni elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

ARTICOLO 6.

(Tribune elettorali).

1. La Rai organizza e trasmette nella Regione Siciliana, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente

la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equi-

valenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nella Regione interessata dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Siciliana è sospesa

dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12.

(Trasmissione per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì

precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere

alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 642/3114 al n. 643/3119)**

ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 5 ottobre 2016 la legge sull'Editoria, che ha introdotto il tetto da 240mila euro agli stipendi di dirigenti, dipendenti e collaboratori Rai;

un parere dell'Avvocatura dello Stato ha spiegato che il tetto può essere derogato solo per quelle prestazioni che abbiano « effettiva natura artistica », ovvero per gli artisti;

la Rai si è dotata di un regolamento interno per valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni per concedere la deroga;

diverse trasmissioni Rai di prima serata e non solo vengono prodotte con l'attribuzione in appalto parziale della produzione a società esterne;

indiscrezioni di stampa non smentite dalla Rai hanno citato casi di autori contrattualizzati da società di produzione esterne per trasmissioni Rai, il cui compenso supererebbe il tetto da 240mila euro;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai abbia adottato per evitare che i contratti con società esterne siano utilizzati per aggirare il tetto da 240mila euro;

quali misure la Rai abbia adottato per evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti interni, sottoposti al tetto e al *job posting*, e i collaboratori delle società esterne, selezionati e pagati secondo criteri non noti;

se la Rai può assicurare che nessun collaboratore delle società esterne che hanno rapporti con il servizio pubblico riceva compensi superiori a 240mila euro per incarichi connessi ai programmi Rai;

se la Rai non ritenga opportuno adottare un regolamento per impedire che le società esterne possano ricorrere a professionalità che sono già presenti nell'organico del servizio pubblico. (642/3114)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai, in attuazione della legge 198/2016, con particolare riguardo all'articolo 9 che inserisce all'articolo 49 TUSMAR il comma 1 ter relativo al limite massimo retributivo di euro 240.000 euro annui anche « ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico » nonché tenuto conto del parere reso in merito dall'Avvocatura dello Stato, ha approvato il « Piano organico dei criteri e dei parametri per la corretta e chiara individuazione dei contratti con prestazioni di natura artistica ».

In base alle prescrizioni normative, pertanto, il cd. tetto retributivo trova applicazione nei confronti degli artisti contrattualizzati direttamente della Rai, non potendosi estendere tale vincolo speciale anche ai corrispettivi erogati agli artisti dalle società terze (legate contrattualmente a Rai) nei cui confronti non trova applicazione la predetta disposizione, testualmente riferita esclusivamente alla concessionaria del servizio pubblico.

La Rai, infatti, seppure nella fase negoziale procede alla verifica della congruità delle voci che costituiscono il corrispettivo complessivo, non può comunque legittimamente intervenire nei rapporti tra le figure

artistiche e le società terze, a cui viene ricondotta l'obbligazione di corrispondere il relativo compenso, la titolarità del relativo potere organizzativo e, più in generale, il rischio d'impresa.

Per quanto concerne la tematica del ricorso a professionalità esterne, per le ragioni sopra sintetizzate di libertà imprenditoriale e connessa assunzione del rischio di impresa e, inoltre, tenuto imprescindibilmente conto delle esigenze dello specifico mercato di riferimento, risponde alla duplice motivazione che di norma le risorse interne sono pienamente impiegate per le produzioni realizzate direttamente da Rai e che tali professionalità contribuiscono (in modo artigianale e dunque specialistico e personale) alla realizzazione dell'opera.

ROSSI. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

in data 12 settembre 2017 andava in onda sul canale RAI, il TG3 Regionale Ligure edizione delle 14.00;

l'ultima notizia del TG era un servizio sulla nuova apertura di Arcaplanet a Genova Campi (link web: <http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/Content-Item-07f4c51b-5330-4202-b3f2-21589205110f.html>);

il servizio del TG regionale, è stato lanciato dalla giornalista che citava Arcaplanet e subito dopo partiva un servizio per nulla giornalistico ma che si può solo definire uno spot commerciale di 2 minuti, con tanto di sottotitoli che menzionano nuovamente Arcaplanet, con intervista al fondatore nonché amministratore delegato e scritte in sottopancia, promozione di ogni tipo di servizi forniti da Arcaplanet, immagini continue del marchio Arcaplanet e degli ambienti sia all'interno che all'esterno del nuovo punto vendita, le loro « novità », i prodotti, il tutto « condito » con immagini accattivanti di cani, gatti e del grande store nel quale campeggiavano i tantissimi loghi dello stesso così come sulle magliette del personale, sempre presente e bene in evidenza, il tutto per circa 1'30 »;

grazie a come è stato impostato tale servizio, avrà sicuramente grande rilevanza il sicuro e interessante ritorno pubblicitario per l'azienda;

il servizio andato in onda sul canale RAI è chiaramente commerciale, vietatissimo all'interno dei Tg e per nulla evidenziato come pubblicità. Tale tipo di servizio viene definito, nel gergo del settore, una « marchetta » ed è quanto di più sfacciato, commercialmente parlando, si sia mai visto in onda in un TG di servizio pubblico, pagato dai cittadini 2 miliardi di euro all'anno;

nei TG non è consentita la pubblicità, come ben chiarito anche da Agcom a cui si trasmette questa interrogazione, e persino nelle tante trasmissioni RAI si è deciso di limitare il più possibile qualsiasi messaggio promozionale indiretto; un esempio su tutti, basti considerare la trasmissione Lineablu dove qualsiasi logo di marchi o attività commerciali viene sempre oscurato proprio per evitare pubblicità gratuita sui canali del concessionario del Servizio pubblico;

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato la messa in onda di tale servizio, vero e proprio spot pubblicitario in favore di Arcaplanet, e quali siano state le motivazioni che hanno permesso la sua trasmissione durante il telegiornale regionale ligure;

se quanto riportato sia una nuova linea commerciale della Rai e in caso affermativo, a quanto vengano venduti tali nuovi generi di servizi pubblicitari mascherati da informazione e inseriti nei tg regionali e se tale nuovo *format* sia utilizzato anche in altre regioni;

quali azioni si intendano intraprendere affinché tali episodi non si ripropongano nel futuro (643/3119)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il servizio Arcaplanet a Genova Campi è relativo ad un evento di cui ha dato ampio conto tutta la stampa figure:

link che rimanda al Secolo XIX nella sua edizione on line: <http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/09/08/ASfSHgIJ-benessere-arcaplanet-megastore.shtml>

link per accedere all'edizione cartacea: <http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/books/genova/2017/20170908genova/#/19/>

link che rimanda all'edizione genovese della « Repubblica »: <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/09/09/arcaplanet-sbarca-a-genova-campi-Genova06.html?ref=search>.

Il grande risalto dato da tutta la stampa regionale si spiega con il luogo in cui è avvenuto l'insediamento e la specificità genovese della storia che si raccontava:

Il luogo. Parlare di Campi a Genova significa parlare della trasformazione economica e sociale della città, è la sintesi del passaggio dall'industria al terziario: nei primi anni '90 chiusero l'Italsider. Quella zona sarebbe stata destinata a nuovi e diversi insediamenti produttivi. Quell'area è così diventata il polmone commerciale della città, ogni nuovo arrivo è una conferma di questa trasformazione, dunque è un fatto di estrema rilevanza economica, sociale, urbanistica.

L'azienda. È un caso da manuale di start up ante litteram, di buona pratica imprenditoriale: il fondatore di Arcaplanet,

Michele Foppiani, è un signore che vent'anni fa ebbe l'idea di avviare una piccola produzione di farine per animali, e partendo da una bottega di Carasco (entroterra di Genova) è diventato il primo produttore italiano nel « pet care », di fatto con un solo concorrente, una società tedesca; nel 2016 ha fatturato 170 milioni di euro (+24 per cento rispetto al 2015), è presente in 15 regioni italiane con 195 punti vendita, dà lavoro a 1000 persone, vanta 10 mila prodotti per animali (dai cani ai rettili).

Il « caso Arcaplanet » è stato trattato da Rai 2, con l'intervista di Nicola Porro a Foppiani (circa 20') nell'edizione di Virus trasmessa il 1° ottobre 2015 (<http://www.raiplay.it/video/2015/10/Virus--Il-contagio-delle-idee-del-01102015-8f12dc95-b16d-435b-b460-ffca97ad7442.html>).

Si tratta sicuramente di una esperienza imprenditoriale che sta lasciando il segno in Liguria e non solo. Il servizio era incentrato sul racconto da un lato di una realtà economica sicuramente significativa e con ricadute positive sul territorio, dall'altro l'analisi di un fenomeno sociale, quello della cura degli animali domestici, ormai in continua espansione.

Da ultimo, è nota peraltro ai telespettatori l'attenzione che la TgR Liguria pone con una certa regolarità sulla Liguria che produce e sulle eccellenze nate in regione. In Buongiorno Regione, con l'hashtag #liguriacheproduce, sono state raccontate storie di questo genere con riscontri lusinghieri sul piano degli ascolti, della presenza sul territorio, della credibilità giornalistica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 ottobre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, in vista delle elezioni regionali siciliane del prossimo 5 novembre, nonché delle elezioni comunali che si svolgeranno, dopo un periodo di scioglimento per mafia, presso il X Municipio di Ostia nel comune di Roma, presso il comune di Nardodipace (VV) e presso il comune di Mazzarrà S. Andrea (ME), sono pervenute richieste volte ad effettuare verifiche sulle liste elettorali, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e n) della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione.

A tale riguardo, all'esito dell'ufficio di presidenza testé svoltosi, si è convenuto di svolgere una missione a Palermo il prossimo 9 ottobre 2017 per verificare anzitutto le risultanze delle operazioni compiute dalle competenti commissioni elettorali, ai fini dell'ammissione delle candidature, dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, fissato a venerdì 6 ottobre 2017.

(La Commissione prende atto).

Ricorda che nella giornata di domani 5 ottobre 2017 si svolgerà presso la Sala Koch del Senato della Repubblica il convegno « Contrasto alle mafie: gli strumenti nella dimensione istituzionale nazionale e regionale ».

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri	240
---	-----

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei cara-

binieri, generale Tullio DEL SETTE, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	241
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pagliuca e del Direttore Generale della Cassa, Carlo Maiorca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
Sulla pubblicità dei lavori	242
ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
<i>ALLEGATO 1 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	244
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
<i>ALLEGATO 2 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	264
AVVERTENZA	243

Mercoledì 4 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pagliuca e del Direttore Generale della Cassa, Carlo Maiorca.

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pa-

gliuca e il direttore generale della Cassa, Carlo Maiorca.

Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Carlo MAIORCA, *direttore generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR)* e Luca PAGLIUCA, *presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR)*, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Pagliuca e il dottor Maiorca per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAIA, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 15.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE.

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAIA, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considera-

zioni conclusive (*vedi allegato 2*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 16.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

**RELAZIONE CON FORMULAZIONE
DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

(Relatori onorevoli Pino Galati e Colomba Mongiello)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura (ENPAIA). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'ente svoltesi in data 21 gennaio 2016, 7 luglio 2016 e 28 settembre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni

L'Enpaia è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Il decreto legislativo n. 509 del 1994 ha incluso l'Enpaia tra gli Enti previdenziali da privatizzare. La delibera fondativa del 23 giugno 1995 ha istituito la fondazione.

L'ente origina da un accordo collettivo sottoscritto nel 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli che istituì la "Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali" (CNAIAF). In origine il Regio decreto 14 luglio 1937 aveva attribuito all'ente, oltre al compito di erogare il trattamento di previdenza aggiuntivo rispetto a quello pensionistico erogato dall'INPS, nonché l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche la gestione dell'assicurazione contro le malattie, poi trasferita al SSN.

Nel 1971 l'Ente, in base ad una convenzione con l'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari) e lo SNEBI (Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario) ha assunto la gestione del "Fondo di accantonamento

del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica”, per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza spettanti ai dipendenti consorziali, attraverso il versamento di un contributo dovuto da ciascun Consorzio aderente alla convenzione, fissato nella misura dell’8.44% dell’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte.

Dal 1996 l’ente ha assunto anche la gestione della previdenza obbligatoria della Cassa degli Agrotecnici e della Cassa dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo n° 103/96. Per ognuna delle due indicate gestioni è prevista la redazione di uno specifico bilancio contabile, separato rispetto al bilancio generale dell’Ente.

Va sottolineato, anche per comprendere le ragioni della situazione economico-patrimoniale dell’ente illustrata nel punto 3, che le funzioni dell’Enpaia sono peculiari rispetto a quelle svolte dagli altri enti previdenziali privati, che forniscono essenzialmente prestazioni previdenziali sostitutive della previdenza pubblica obbligatoria.

L’Enpaia, invece, per effetto di competenze ad esso attribuite in fasi successive, svolge primariamente due funzioni: eroga pensioni di tipo integrativo per gli impiegati e i dirigenti dell’agricoltura, in aggiunta alle pensioni erogate a tali lavoratori dall’I.N.P.S.; eroga il trattamento di fine rapporto (TFR) a tali lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro, sulla base degli accantonamenti effettuati.

Oltre a tale particolarità l’ente si contraddistingue per gestire una gestione speciale, relativa ai dipendenti dei consorzi agricoli, il cui bilancio è però integrato con quello della gestione ordinaria relativa ai lavoratori del comparto amministrativo nel settore agricolo e due gestioni separate, relative ai periti agrari e agli agrotecnici.

Pertanto, ai sensi della legge n. 1655 del 1962, e successive modifiche, gli impiegati e dirigenti del settore agricolo, oltre a fruire delle prestazioni sociali gestite dall’INPS (trattamento pensionistico, assegni familiari, disoccupazione involontaria, tubercolosi), devono essere iscritti alla gestione ordinaria dell’Enpaia per le seguenti forme di previdenza:

1. Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), attraverso la trattenuta di una aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile dell’impiegato o del dirigente agricolo: alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Enpaia in sostituzione del datore di lavoro corrisponde direttamente all’assicurato il TFR accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82; a richiesta degli interessati ed in presenza di tutti i requisiti prescritti, l’Enpaia corrisponde, inoltre, l’anticipazione sul TFR.

2. Fondo di previdenza: l’aliquota contributiva è pari al 4% (di cui l’1,50% a carico del dipendente). Dell’intero contributo per il Fondo, l’aliquota 1% è

destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; mentre il 3% è destinata alla formazione dei conti individuali per la previdenza integrativa dei singoli assicurati. Il conto individuale è corrisposto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso annuo del 4%. L'assicurato, se in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento, può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale avvenga, anziché in capitale, sotto forma di pensione.

3. Assicurazione infortuni: l'aliquota contributiva è pari all'1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore. Tale assicurazione garantisce all'iscritto una completa copertura assicurativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale, extraprofessionale e "in itinere". Le prestazioni sono in massima parte erogate "in capitale"; per i casi più gravi è previsto in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di invalidità. Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali contemplate nella tabella annessa al regolamento.

Sulla base del quadro di funzioni sopra descritto, l'Enpaia comprende quindi attualmente tre gestioni ordinarie, una gestione speciale e due gestioni separate.

1.2 Gli organi

Sono organi statutari dell'Ente: il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, per ciascuna gestione separata, il Comitato Amministratore.

Gli organi attualmente in carica sono stati nominati in data 18 marzo 2014.

Il Presidente - eletto nell'ambito del Consiglio di amministrazione - ha la rappresentanza legale dell'Ente, è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. L'indennità annuale di carica percepita dal Presidente risulta pari a 133.588 euro nel 2014 e a 132.936 euro nel 2015; il Vice Presidente, per entrambi gli anni, ha percepito 33.234 euro.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette rappresentanti degli impiegati, di uno dei dirigenti iscritti, di sei rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un totale di quattordici componenti compreso il Presidente. Dura in carica quattro anni, esercita i poteri di gestione dell'Ente, fissando le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali. I Consiglieri di amministrazione percepiscono un'indennità di carica fissata a 11.000 euro che nel 2015 ha comportato oneri pari a 139.139 euro (inferiori dell'1,4 per cento

rispetto ai 141.132 euro del 2014 e del 17,54 per cento rispetto ai 168.741 euro del 2013).

Il Collegio dei sindaci è composto di 6 membri effettivi e 6 supplenti, di cui 2 designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 dagli impiegati agricoli, 2 dai datori di lavoro e 4 dalle gestioni separate. Le funzioni di Presidente sono espletate da uno dei membri designati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. L'indennità di carica corrisposta nel 2015 ha comportato oneri per complessivi 77.741 euro (superiori del 5,69 per cento rispetto ai 73.552 euro del 2014, ma inferiori del 12,73 per cento rispetto agli 89.082 euro del 2013).

Alle indennità sopra menzionate si aggiungono i gettoni di presenza, il cui importo è quantificato in 207 euro a seduta. I componenti degli organi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di missione sostenute in occasione delle riunioni istituzionali cui partecipano. La tabella che segue riepiloga le spese complessive sostenute dall'Ente per il funzionamento dei propri organi istituzionali.

Tabella 1 - Spesa per Organi sociali

ORGANI SOCIALI	2013	2014	2015
Indennità di carica:			
Presidente	132.936	133.588	132.936
Vice Presidente	33.234	33.234	33.234
Membri del Consiglio di amministrazione	168.741	141.132	139.139
Membri del Collegio dei sindaci	89.082	73.552	77.741
Altro	0	4.937	14.023
TOTALE PARZIALE	423.993	386.443	397.074
Gettoni di presenza	59.714	74.588	105.271
Rimborsi spese	26.854	59.607	86.806
TOTALE COMPLESSIVO	510.561	520.638	589.151

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Si rileva che la voce dei "rimborsi spese e gettoni di presenza" erogati agli organi sociali è notevolmente aumentata negli ultimi anni di riferimento. In particolare per i gettoni di presenza il considerevole incremento, sia rispetto ai 74.588 euro del 2014 (+ 41,1 per cento) che rispetto ai 59.714 euro del 2013 (+ 76,2 per cento), deriva – come riferito dall'Ente e riportato nella Relazione della Corte dei conti ai bilanci 2014-2015 – dal maggior numero di adunanze tenute nell'anno e ad una più assidua partecipazione dei componenti.

1.3 Il personale

La consistenza del personale al 31 dicembre 2015 si quantifica in 167 unità, di cui 3 dirigenti.

DESCRIZIONE	2013	2014	2015
Dirigenti	4	4	3
Dipendenti	120	120	129
Portieri	34	34	31
Pulitori	2	2	4
TOTALE	160	160	167

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Le spese complessive sostenute per il personale nel 2015 registrano un incremento sul 2014 del 7,38 per cento; nel 2014 erano aumentate del 2,11 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente all'incremento registrato nel biennio 2014-2015, nel documento di Bilancio consuntivo 2015 viene precisato che essendo cessati, a partire dal 1° gennaio del 2015, gli effetti della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, del divieto di incrementare tale spesa rispetto a quella sostenuta nel 2010, nel 2015 si è dato seguito ai passaggi di livello maturati in anni pregressi con il conseguente adeguamento economico, pur senza il riconoscimento degli arretrati.

DESCRIZIONE	2013	2014	2015
Stipendi e salari	5.775.846	5.840.687	6.346.413
Oneri sociali	1.768.673	1.840.691	1.942.057
Trattamento di fine rapporto	498.221	515.857	541.346
Altri costi	129.468	147.334	130.557
TOTALE	8.172.208	8.344.569	8.960.373
Costo medio per unità	51.076	52.153	53.655

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

1.4 Consulenze professionali esterne

Sono riconducibili alle consulenze professionali esterne quelle legali, le spese per studi e pareri, per la redazione di bilanci tecnici, contratti a progetto. Il relativo costo è ricompreso – nell'ambito del conto economico – nella voce "servizi diversi". La tabella che segue mostra, nel dettaglio, le diverse tipologie di oneri per consulenze.

(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2013	2014	2015
Consulenze legali	1.217	1.487	1.080
Spese per studi e pareri	154	124	197
Altre consulenze	490	239	76
TOTALE	1.861	1.850	1.353

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Di tutte le spese per consulenze quelle legali, sostenute in particolare per attivare le procedure di riscossione dei contributi e dei canoni di locazione, sono di maggiore consistenza, nonostante abbiano registrato un significativo decremento nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente (-27% sul 2014), dovuto - come anche rilevato nella Relazione del Collegio dei Sindaci - alla razionalizzazione del servizio di recupero crediti (revisione tariffe legali, ricorso a diffide stragiudiziali e iniziative d'ufficio alternative alla via giudiziale).

2. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento alla Fondazione nel suo complesso, le risultanze del conto economico - nel quale confluiscono gli esiti della gestione ordinaria e della gestione speciale dei dipendenti dei consorzi di bonifica - fanno registrare un utile d'esercizio pari a 2,4 milioni di euro per il 2015 e 2,1 milioni di euro nel 2014, in diminuzione rispetto all'utile di 9,8 milioni di euro registrato nel 2013.

Per quanto riguarda il Conto economico, nella tabella che segue sono riportati i dettagli delle singole voci relative alla composizione del Valore e dei Costi della produzione, nonché delle altre voci che contribuiscono alla quantificazione finale del valore del risultato economico per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	2015
Contributi	150.210.164	152.083.228	155.013.041
Altri ricavi e proventi *	27.939.412	27.949.618	26.478.630
TOTALE A)	178.149.576	180.032.846	181.491.671
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materiale di consumo	194.760	207.983	162.279
Per prestazioni istituzionali**	101.796.730	103.687.919	107.920.369
Per servizi diversi	4.908.350	4.971.502	4.555.141
Per godimento di beni di terzi	29.699	18.204	0
Per il personale	8.172.208	8.874.569	9.430.373
Per ammortamenti e svalutazioni	5.354.140	2.348.514	2.378.371
Per accantonamenti ai fondi	89.242.276	81.568.272	78.446.429
Per oneri diversi di gestione	14.603.806	13.016.127	12.465.569
TOTALE B)	224.301.969	214.693.090	215.358.531
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B)	-46.152.393	-34.660.244	-33.866.860
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi ed oneri finanziari	43.544.695	43.387.127	41.255.871
TOTALE	43.544.695	43.387.127	41.255.871
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	231.367	759.559	1.315.286
Rivalutazioni e svalutazioni	1.000.415	0	0
TOTALE	769.048	-759.559	-1.315.286
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi e oneri straordinari	18.710.395	-77.572	2.048.649
TOTALE	18.710.395	-77.572	2.048.649
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.871.745	7.889.752	8.122.174
Imposte dell'esercizio ***	7.015.463	5.766.683	5.711.382
AVANZO ECONOMICO	9.856.282	2.123.069	2.410.792

* La voce è comprensiva anche dei proventi della gestione immobiliare, pari a 21.244.500 euro nel 2015.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Da tali dati emerge come le due voci di maggiore peso economico nell'ambito dei costi di produzione, come si evince dalle due seguenti tabelle, siano quelle relative alle prestazioni istituzionali - essenzialmente per gli oneri relativi alla corresponsione del TFR - e agli accantonamenti ai fondi, essenzialmente per la previdenza integrativa.

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2013	2014	Var.%14/13	2015	Var. % 15/14
TFR dipendenti consorziali	7.935.481	9.393.868	18,38	13.434.832	43,02
Pensioni dipendenti consorziali	4.342.585	4.401.568	1,36	4.303.862	-2,22
Acc.to fondo TFR gestione ordinaria	89.518.664	89.892.483	0,42	90.181.675	0,32
TOTALE	101.796.730	103.687.919	1,86	107.920.369	4,08

Accantonamento ai fondi	2014	2015
Fondo rischi e oneri vari	500.000	500.000
Fondo previdenza lavoratori agricoli	66.130.442	66.637.922
Riserva gestione assicurazione infortuni	4.000.000	4.000.000
Quiescenza dipendenti consorziali	10.937.830	6.808.507
Altri		500.000
Totale	81.568.272	78.446.429

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Sulla base dei dati sopra esposti emerge una differenza negativa tra l'ammontare complessivo del valore e i costi della produzione, risultante pari a 46,1 milioni di euro nel 2013, 34,6 milioni nel 2014 e 33,8 milioni nel 2015.

Pertanto il raggiungimento di un risultato economico di segno positivo deriva dai proventi finanziari e straordinari.

Relativamente a tale situazione di criticità si evidenzia il giudizio espresso dalla Corte dei conti nella citata Relazione secondo cui *“il valore negativo della produzione e le sottostanti scelte gestionali che ne hanno dato causa non si rivelano in sintonia con le indicazioni normative ormai in vigore da qualche anno né con le raccomandazioni delle Amministrazioni vigilanti, secondo cui, ai fini della verifica di un ponderato equilibrio economico della gestione, non devono essere considerati i ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio, se non per periodi limitati negli anni e per importi contenuti. L'equilibrio va perseguito, infatti, nel medio-lungo periodo, bilanciando le entrate contributive con le spese previdenziali. il valore negativo della produzione e le sottostanti scelte gestionali che ne hanno dato causa non si rivelano in sintonia con le indicazioni normative ormai in vigore da qualche anno né con le raccomandazioni delle Amministrazioni vigilanti, secondo cui, ai fini della verifica di un ponderato equilibrio economico della gestione, non devono essere considerati i ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio, se non per periodi limitati negli anni e per importi contenuti. L'equilibrio va perseguito, infatti, nel medio-lungo periodo, bilanciando le entrate contributive con le spese previdenziali”*.

Per ciò che concerne lo Stato patrimoniale si riportano i seguenti dati:

- le Attività ammontano complessivamente a 1,8 miliardi di euro nel 2015, 1,7 miliardi di euro nel 2014 e 1,6 miliardi nel 2013;
- le Passività ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro nel 2015, 1,6 miliardi di euro nel 2014 e 1,5 miliardi di euro nel 2013;
- il relativo valore del Patrimonio netto si attesta a 110,4 milioni di euro nel 2015, 107,9 milioni di euro nel 2014 e 105,8 milioni di euro nel 2013.

Tra le Attività le principali voci sono costituite da:

- Terreni e fabbricati, riportanti negli esercizi dal 2013 al 2015 sostanzialmente il medesimo valore pari a circa 376 milioni di euro;
- le Attività finanziarie, il cui valore complessivo nel 2015 risulta pari a circa 1,4 miliardi di euro (di cui 1,03 riconducibili alla voce "Obbligazioni"), nel 2014 1,3 miliardi di euro (di cui 1,05 riconducibili alla voce "Obbligazioni"), nel 2013 1,2 miliardi di euro (di cui 1,06 riconducibili alla voce "Obbligazioni").

Sempre sul fronte delle Attività si rileva la consistenza della voce "Crediti verso Aziende iscritte", che ammonta nel 2015 a 43,3 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -33,6 milioni di euro), nel 2014 a 41,3 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -32,4 milioni di euro), nel 2013 36,5 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -32,4 milioni di euro).

Tra le Passività la consistenza dei Fondi per l'erogazione delle prestazioni risulta essere la seguente:

- Fondo T.F.R. impiegati agricoli 778,3 milioni di euro (758,9 nel 2014 e 718,8 nel 2013);
- Fondo previdenza impiegati agricoli 688,4 milioni di euro (656,1 nel 2014 e 613,9 nel 2013);
- Fondo assicurazione contro gli infortuni professionali 14,7 milioni di euro (15,6 nel 2014 e 15,9 nel 2013; sulla base del decremento registratosi per questo ultimo fondo deve quindi osservarsi come nel triennio 2013-2015 il valore delle somme utilizzate per l'erogazione di prestazioni risulti superiore alle entrate)

2.1 I proventi delle gestioni immobiliare e mobiliare.

2.1.1 Gestione immobiliare

Nell'ambito della gestione immobiliare il totale dei ricavi rapportati al valore contabile del patrimonio immobiliare hanno determinato un rendimento netto complessivo pari al 1,52% nel 2015 e 1,66% nel 2014. Nella tabella che segue sono riportati i valori assoluti dei proventi e la composizione delle voci di costo relative alla gestione del patrimonio immobiliare.

	2014	2015
Proventi gestione immobiliare	25.431.834	24.244.506
Costi diretti	10.706.445	10.707.054
di cui:		
- Oneri per la gestione immobiliare	5.573.601	5.523.118
- IMU e oneri tributari	5.132.844	5.183.936
Costi indiretti*	8.680.389	8.017.083
Differenza tra Proventi e Costi	6.045.000	5.520.369
Valore degli immobili	363.982.729	363.523.848
Rendimento netto**	1,66%	1,52%

* Consulenze, utenze, manutenzioni, costi dei portieri degli stabili.

** Rapporto tra utile della gestione e valore degli immobili.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Come anche rilevato nella relazione del Collegio dei sindaci al Bilancio consuntivo 2015, sui risultati di rendimento della gestione immobiliare incidono talune importanti sfittanze relative agli immobili sia ad uso diverso che ad uso abitativo, pur dandosi atto che riguardo agli usi commerciali nel corso dell'esercizio 2015 la fondazione abbia concluso importanti contratti di locazione "che avranno impatto, sotto il profilo del rendimento, negli esercizi futuri".

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda il residenziale è stata avviata – con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 – un piano di dismissioni a valere sul triennio 2016-2018, i cui esiti dovranno quindi essere oggetto di analisi ed esame nell'ambito di relazioni successive alla presente.

2.1.2 Gestione mobiliare

Le attività finanziarie alla chiusura dell'esercizio 2015 ammontano a quasi 1,4 miliardi di euro di cui 132,2 milioni relativi a disponibilità liquide, mentre alla chiusura dell'esercizio 2014 si quantificano in 1,3 miliardi di euro, di cui 180,8 milioni riguardanti la disponibilità di cassa.

La tabella che segue mette in evidenza la tipologia degli investimenti finanziari e la liquidità alla chiusura degli esercizi finanziari del triennio 2013-2015, raffrontati con i dati dell'esercizio precedente:

Tipologia	Valore al 31/12/2013	Incidenza %	Valore al 31/12/2014	Incidenza %	Valore al 31/12/2015	Incidenza %
Gestioni patrimoniali	60.493.431	4,82	72.349.307	5,41	74.631.312	5,35
Quote Banca d'Italia					75.000.000	5,37
Obbligazioni (corporate, titoli di Stato, fondiarie)	1.066.789.444	84,93	1.053.724.580	78,76	1.037.893.424	74,36
Polizze	27.435.052	2,18	17.513.892	1,31	17.828.839	1,28
Azioni/Fondi	0	0	0	0,00	45.003.961	3,22
Pronti contro termine	13.782.216	1,1	13.490.434	1,01	13.152.538	0,94
Liquidità	87.638.910	6,98	180.807.328	13,51	132.286.338	9,48
Altre attività						
Totale	1.256.139.053	100	1.337.885.541	100	1.395.796.412	100

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

I proventi finanziari dell'Ente, costituiti dai ricavi della gestione mobiliare e, in minima parte, da interessi su mutui e prestiti, ammontano a 41,2 milioni di euro nel 2015 e 43,3 milioni di euro nel 2014.

Il rendimento netto della gestione mobiliare è stato pari al 3,24 per cento nel 2014 e al 2,95 per cento nel 2015. Gli indicati risultati sono stati negativamente influenzati dalla costante discesa dei tassi di interesse delle nuove emissioni di obbligazioni e titoli di Stato, che vanno a sostituire progressivamente nel portafoglio le emissioni in scadenza. Con riferimento all'esercizio contabile 2015, come riportato nel relativo documento di Bilancio consuntivo, sono stati acquisiti titoli di Stato per 40,8 milioni di euro, titoli obbligazionari per 4,1 milioni di euro e Fondi OICR per 45 milioni di euro.

I criteri di investimento sono stati fissati nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 22 aprile 2015¹ - in virtù della quale è stato approvato l'indirizzo di procedere ad investimenti che abbiano una proiezione di lungo periodo, caratterizzati al tempo stesso da un elevato livello di solidità e da valide prospettive reddituali. Sono inoltre state acquisite 3.000 quote (pari all'1%) del capitale sociale di Banca d'Italia, per un esborso di 75 milioni di euro. Per quest'ultimo investimento si è in particolare inteso evidenziare, nell'ambito della relazione del Presidente al Bilancio 2015 della Fondazione, come il suo profilo "rischio-rendimento" risulti compatibile con una funzione di investitore stabile e di lungo periodo, confermando al contempo "lo standing di operatore istituzionale di alto livello della Fondazione".

Si evidenzia inoltre che tali operazioni di compravendita hanno permesso nell'esercizio 2015 di conseguire plusvalenze per un importo complessivo di

¹ Il testo della relativa delibera è stato prodotto nel corso dell'audizione con i rappresentanti dell'ente svoltasi in data 21 gennaio 2016, ed allegata al resoconto stenografico della seduta medesima.

1,388 milioni di euro, contabilizzato nella sezione “Proventi e oneri straordinari”.

Le attività in esame in larga misura sono state gestite direttamente dall’Ente: le risorse conferite in gestione ad intermediari specializzati corrispondono al 6 per cento circa del totale.

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

3.1 L’andamento della gestione ordinaria

In merito alla gestione previdenziale ordinaria, al 31.12.2015 risultano 36.380 iscritti attivi, contro i 35.570 al 31.12.2014, 35.819 al 31.12.2013, i 35.757 al 31.12.2012 e i 35.538 al 31.12.2011. Gli iscritti movimentati (ossia con rapporto di lavoro iniziato e conclusosi nel corso dell’anno) sono 40.175 a fine 2015, 39.170 a fine 2014, 39.035 a fine 2013, 38.945 a fine 2012 e 38.760 a fine 2011. Infine, le aziende movimentate nel corso dell’anno sono 8.709 al 31.12.2014, 8.690 al 31.12.2013, 8.691 al 31.12.2012 e 8.597 al 31.12.2011.

I contributi incassati dalla gestione previdenziale ordinaria a fine 2015 (dati dalla somma di: contributi al Fondo di Previdenza, TFR e Assicurazione Infortuni) ammontano a 128,7 milioni di euro, con un incremento dell’ 1,94% rispetto ai 126,3 milioni del 2014. Nel 2013 i contributi incassati ammontavano invece a 124,4 milioni di euro, nel 2012 121,8 milioni di euro, 120 milioni di euro nel 2011.

L’incremento di contributi riscontrato dipende sia dai rinnovi contrattuali che hanno inciso sulle retribuzioni imponibili del 2014 sia dall’incremento dei rapporti di lavoro movimentati.

Sul fonte delle uscite, le prestazioni erogate agli iscritti della gestione previdenziale ordinaria, relative agli esercizi 2013, 2014 e 2015, sono espone nella tabella che segue.

DESCRIZIONE	2013	2014	2015
Fondo T.F.R.	46.330.585	49.777.436	70.774.061
Fondo di previdenza*	21.762.235	23.869.793	34.302.005
di cui:			
Indennità per morte/invalidità	2.655.906	1.869.177	1.839.074
Prestazioni quota capitale	19.106.329	22.000.616	32.462.931
Assicurazioni infortuni	3.507.571	4.296.381	4.944.151
TOTALE	71.600.391	77.943.610	110.020.217

*L’importo è al netto delle rendite pensionistiche.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Per la gestione ordinaria, quindi, il saldo tra entrate contributive e uscite previdenziali ammonta a 18,7 milioni di euro nel 2015, 48,3 milioni di euro nel 2014, 52,8 milioni di euro nel 2013.

Ove inoltre si considerino, negli anni in osservazione, gli accantonamenti effettuati nel fondo previdenza lavoratori agricoli (pari a 66,6 milioni di euro nel 2015, 66,1 milioni di euro nel 2014 e 65,8 milioni di euro nel 2013), la differenza tra entrate e uscite risulta pari a -47,8 milioni di euro nel 2015, -17,7 milioni di euro nel 2014, -13 milioni di euro nel 2013.

Nella relazione del Collegio sindacale al Bilancio consuntivo 2015 si rileva che *“Per quanto riguarda l'accantonamento a debiti per TFR, a fronte di un accantonamento previsto dalla legge del 6,91% sulle retribuzioni, pari a € 74.886.542, l'accertato è stato di € 65.024.495, con una differenza di € 9,862.048 a carico della Fondazione in quanto l'aliquota contributiva applicata è pari al 6%”*²

Con riferimento alla gestione ordinaria, pertanto, tale relazione, sottolinea che: *“Come già evidenziato in occasione dei precedenti esercizi, le risultanze di bilancio rendono imprescindibile l'esigenza di provvedere al costante monitoraggio dell'andamento delle uscite per prestazioni, compresi gli accantonamenti ai fondi, e delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, al fine di intervenire, qualora necessario, con tempestive ed opportune misure correttive finalizzate al miglioramento dell'equilibrio economico, nel medio e lungo periodo, delle gestioni, bilanciando le spese istituzionali con le sole entrate contributive. Si rinnova pertanto l'invito a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio strutturale della gestione previdenziale ordinaria, ponendo attenzione all'andamento degli oneri che la caratterizzano, avendo, altresì, riguardo alle risultanze del bilancio tecnico attuariale adottato in fine di anno dal CdA”*.

3.2 L'andamento della gestione speciale consorzi

Per ciò che concerne la Gestione speciale per il trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica, gli esiti della gestione, pur formando oggetto di apposito rendiconto rispetto alla gestione ordinaria, sono comunque ricompresi nel bilancio generale dell'Ente.

² Nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017 è stato precisato che la ragione del “delta” che esiste fra la percentuale del 6,91 prevista per l'accantonamento del fondo TFR e la percentuale del 6 per cento applicata va ricercata nel valore originario dell'aliquota contributiva per il Fondo del trattamento di fine rapporto, che la legge istitutiva di Enpaia - n. 1655 del 1962 - determinava al 6,50 per cento. Una successiva disposizione normativa ha consentito ai datori di lavoro di diminuire dello 0,50 l'aliquota del trattamento di fine rapporto dovuta, permanendo la possibilità di recuperare questo 0,50 in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Ciò comporta *“che il trattamento di fine rapporto che viene determinato dividendo la retribuzione del lavoratore per 13,5, e che dà quindi un'aliquota percentuale del 7,41, con la sottrazione di questo 0,50 diventa il 6,91 di cui stavamo parlando.”*

Il numero dei consorzi aderenti a fine 2015 è 124 (il dato risulta invariato rispetto al 2014), mentre il numero degli addetti al settore iscritti al Fondo è 7.282, (7.201 al 31.12.2014, mentre al 31.12.2013 il numero dei consorzi è 129 e gli iscritti 7.211; al 31.12.2012 i consorzi risultano 129 e gli iscritti 7.193, mentre al 31.12.2011 risultano 129 consorzi e 7.242 iscritti).

Le entrate contributive relative al 2015 ammontano a 21 milioni di euro, mentre nel 2014 ammontano a 20,7 milioni di euro, in linea con i 20,7 milioni di euro del 2013.

Le uscite previdenziali della gestione speciale consorzi sono risultate pari a 17,7 milioni di euro nel 2015, 13,7 milioni di euro nel 2014 e 12,2 milioni di euro nel 2013.

Sulla base delle indicate cifre si rileva come le prestazioni erogate aumentino in misura più che proporzionale rispetto alle entrate, registrando le stesse nel 2015 un incremento del 28,5% rispetto al dato del 2014, mentre per quest'ultimo l'incremento rispetto al corrispondente dato del 2013 è stato del 12,3%. Secondo quanto indicato nella relazione sulla gestione speciale contenuta del documento di Bilancio consuntivo 2015 dell'ente, l'incremento è dovuto in particolare all'aumentato numero delle prestazioni per TFR (375 nel 2015 rispetto a 227 del 2014) nonché all'aumento della percentuale dell'aliquota d'imposta sulla rivalutazione del TFR, passata dall'11 per cento al 17 per cento.

Si evidenzia infine che nell'ambito dei risultati contabili complessivi della gestione speciale consorzi, la differenza tra il valore totale delle Entrate e delle Spese viene portato ad incremento della riserva tecnica della medesima gestione, i cui accantonamenti risultano pari a 6,8 milioni di euro nel 2015, 10,9 nel 2014 e 13,3 nel 2013. Il valore totale della Riserva tecnica al 31/12/2015 risulta pari a 158,07 milioni di euro.

3.2 L'andamento delle gestioni ex decreto legislativo n° 103/1996

3.2.1 Cassa Agrotecnici

Con riferimento alla Cassa Agrotecnici, alla fine del 2015 gli iscritti risultano 1.576 (di cui 7 pensionati), a seguito di 50 cancellazioni e 165 nuovi iscritti. Alla fine del 2014 il numero degli iscritti alla Gestione separata è risultato di 1.461 unità, con un incremento di 127 unità rispetto al 2013.

I contributi in entrata risultano di ammontare pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 2,3 milioni nel 2014, 1,8 nel 2013, mentre nel 2012 e 2011 i contributi sono risultati pari rispettivamente a 1,8 e 1,7 milioni di euro.

Relativamente alle prestazioni erogate, il numero e la relativa composizione della spesa vengono riportate nelle due tabelle che seguono.

PRESTAZIONI	2013	2014	2015
Pensioni	16	18	21
Indennità di maternità	7	9	8
Restituzione (*)	0	0	0
Ricongiunzione in uscita	0	0	0
TOTALE	23	27	29

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

EROGAZIONI	2013	2014	2015
Pensioni	12.456	15.288	17.259
Indennità di maternità	39.380	53.351	53.417
Restituzione	0	0	0
Ricongiunzione in uscita	0	0	0
TOTALE	51.836	68.639	70.676

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Come per la generalità delle Casse istituite ex decreto legislativo n° 103/1996, si evidenzia quindi anche per la gestione separata degli agrotecnici una considerevole eccedenza di entrate contributive rispetto alle spese per prestazioni.

Dall'esame dei documenti contabili risulta che l'utile di esercizio presenta dei valori positivi a tendenza crescente, risultando lo stesso pari a circa 162mila euro nel 2013, 257mila euro nel 2014 e 283mila euro nel 2015, con un correlativo incremento del patrimonio netto che a fine 2015 presenta un valore pari a 2,5 milioni di euro.

Le Immobilizzazioni finanziarie risultano pari a 16,5 milioni di euro nel 2013, 15,5 milioni nel 2014 e 19 milioni nel 2015, mentre il valore delle altre attività finanziarie si attesta nel 2015 ad un valore di 2,1 milioni di euro. Complessivamente, il rendimento degli investimenti finanziari, al netto delle imposte, è risultato pari a 4,84% nel 2013, 3,88% nel 2014 e 2,69% nel 2015.

Si precisa infine che la gestione separata degli agrotecnici non detiene alcuna porzione di patrimonio immobiliare.

3.2.2 Cassa Periti Agrari

Per ciò che concerne la Cassa dei Periti Agrari, alla fine del 2015 gli iscritti sono stati 3.261, a seguito di 138 nuove iscrizioni e di 108 cancellazioni. Alla fine del 2014 il numero degli iscritti alla Gestione separata è risultato di 3.231 unità, con un incremento di 122 unità rispetto al 2013.

I contributi in entrata risultano di ammontare pari a 8,6 milioni di euro nel 2015, 8 milioni nel 2014, 7,8 nel 2013, mentre nel 2012 e 2011 i contributi sono risultati pari rispettivamente a 7,8 e 6,9 milioni di euro.

Relativamente alle prestazioni erogate, il numero e la relativa composizione della spesa vengono riportate nelle due tabelle che seguono.

PRESTAZIONI	2013	2014	2015
Pensioni	412	444	480
Indennità di maternità	8	7	3
Restituzione (*)	4	3	1
Ricongiunzione in uscita	1	0	0
Provvidenze straordinarie	2	0	0
Totale	425	454	484

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

EROGAZIONI	2013	2014	2015
Pensioni	556.115	642.642	753.281
Indennità di maternità	46.938	34.532	16.705
Restituzione (*)	7.353	94.241	2.732
Ricongiunzione in uscita	1.609	0	0
Provvidenze straordinarie(**)	20.476	0	0
Totale	632.491	771.415	772.718

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Anche per la gestione separata dei periti agrari si è quindi in presenza di una considerevole eccedenza di entrate contributive rispetto alle spese per prestazioni.

L'utile di esercizio presenta dei valori positivi a tendenza crescente, risultando pari a circa 1,05 milioni di euro nel 2013, 1,2 milioni di euro nel 2014 e 1,2 milioni di euro nel 2015, con un correlativo incremento del patrimonio netto che a fine 2015 presenta un valore pari a 16,5 milioni di euro.

Le Immobilizzazioni finanziarie risultano pari a 91,5 milioni di euro nel 2013, 87,1 milioni nel 2014 e 88,9 milioni nel 2015; il valore delle altre attività finanziarie si attesta nel 2015 ad un valore di 4,4 milioni di euro, mentre piuttosto rilevante appare - in comparazione al valore delle immobilizzazioni finanziarie - il dato delle disponibilità liquide, risultando le stesse pari a 12,6 milioni di euro nel 2013, 25,04 milioni nel 2014 e 27,1 milioni nel 2015.

Complessivamente, il rendimento degli investimenti finanziari, al netto delle imposte, è risultato pari a 3,47% nel 2013, 3,11% nel 2014 e 2,67% nel 2015.

Si evidenzia infine che nell'ambito delle scelte di investimento relative alla gestione dei periti agrari, nel luglio 2015 è stato effettuato l'acquisto di un immobile nel comune di Roma, iscritto nel bilancio di chiusura 2015 tra le immobilizzazioni materiali per un valore di 5,8 milioni di euro. Secondo quanto riportato nel medesimo documento di bilancio, l'immobile è stato immediatamente locato e ha prodotto per il medesimo anno di esercizio ricavi da canoni di locazione per 103mila euro.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico della Fondazione è riferito al 31.12.2014 ed è stato redatto ai sensi del Decreto interministeriale del 29.11.2007.

In particolare, sono stati redatti 4 distinti bilanci tecnici, relativi rispettivamente a:

- Fondo di Previdenza;
- Fondo TFR;
- Cassa Gestione Separata Agrotecnici;
- Cassa Gestione Separata Periti agrari.

Per ciò che concerne il Fondo di Previdenza e il Fondo TFR, le valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza del 23.6.1995 (e successive modificazioni e approvazioni ministeriali).

Nel bilancio tecnico del Fondo di Previdenza, redatto per il periodo 2015-2064, emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) negativo dal 2025 al 2039 e poi di nuovo negativo dal 2054 al 2063. Detto saldo torna quindi positivo nell'ultimo anno di proiezione. Il saldo totale (totale entrate - totale uscite) oscilla ma si mantiene sempre positivo nel periodo considerato, e quindi anche il patrimonio è sempre crescente e raggiunge a fine periodo 3,1 miliardi di euro circa.

Nel bilancio tecnico del Fondo TFR, si rileva un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) negativo dal 2034 al 2042, e di nuovo dal 2049 a fine periodo (ad eccezione del 2051). Il saldo totale (totale

entrate – totale uscite) oscilla ma si mantiene sempre positivo nel periodo considerato, e quindi anche il patrimonio è sempre crescente e raggiunge a fine periodo 3,6 miliardi di euro circa.

Si evidenzia inoltre che il prospetto sintetico di bilancio tecnico al 31.12.2014 presenta – per il periodo di riferimento - un avanzo tecnico di 165,4 milioni di euro per il Fondo di Previdenza, mentre per il Fondo TFR emerge un disavanzo tecnico di 32,3 milioni di euro.

Relativamente al bilancio tecnico della Cassa Agrotecnici, le valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza in vigore. Per il periodo 2015-2064, emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi – uscite per prestazioni) sempre positivo, un saldo totale (totale entrate – totale uscite) sempre crescente con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio netto.

Ad analoghe valutazioni si perviene per ciò che concerne il bilancio tecnico dei Periti agrari, le cui valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza in vigore. Nel periodo 2015-2064 emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi – uscite per prestazioni) sempre positivo, un saldo totale (totale entrate – totale uscite) sempre crescente con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio netto.

5. Considerazioni conclusive

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

a) dal punto di vista organizzativo, circa la composizione degli organi direttivi, si evidenzia l'eccessiva consistenza numerica degli stessi, con un conseguente elevato costo degli emolumenti spettanti e delle relative spese accessorie, per le quali si rende opportuno effettuare un attento monitoraggio. Si ricorda al proposito che la Corte dei conti ha rilevato – nella relazione sui bilanci 2014-2015 dell'ente - che *“i gettoni di presenza e rimborsi spese agli organi sociali registrano un significativo incremento nell'ambito sia della gestione ordinaria (rimborsi erogati per complessivi 59.697 euro nel 2014 e 86.806 euro nel 2015, contro 26.856 euro del 2013) che delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici”*;

b) con riferimento ai risultati complessivi della Gestione ordinaria e la Gestione speciale relativa al "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali", si evidenziano per gli anni 2014 e 2015 le seguenti risultanze:

- utile di esercizio: 2,1 milioni di euro nel 2014 e 2,4 milioni nel 2015;
- patrimonio netto: 107,9 milioni di euro nel 2014 e 110,4 milioni nel 2015.

c) Come si rileva dalle risultanze complessive del conto economico, le entrate contributive per tutti gli anni considerati non risultano sufficienti a far fronte alle spese per prestazioni istituzionali. Ciò è dovuto alla natura delle prestazioni erogate dall'Enpaia, con particolare riferimento al trattamento TFR e agli accantonamenti per la previdenza integrativa dei lavoratori di aziende agricole. Il *deficit* strutturale tra valore e costi della produzione, pari a 34,6 milioni di euro nel 2014 e a 33,8 milioni di euro nel 2015, è stato compensato essenzialmente dalle entrate derivanti dagli investimenti immobiliari e finanziari che negli indicati anni sono risultate rispettivamente di 43,3 milioni di euro 41,2 milioni di euro.

d) con specifico riferimento alla gestione ordinaria si rende quindi opportuno adottare specifiche misure di carattere strutturale atte a garantire un maggiore equilibrio finanziario della gestione in oggetto, non potendo la stessa essere compensata dai proventi finanziari derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, per loro natura aleatori e difficilmente programmabili;

e) i dati economici e patrimoniali relativi alle due gestioni speciali *ex* decreto legislativo n. 106 del 1996 degli Agrotecnici e Periti agrari non presentano rilievi di criticità, avendosi per entrambi una situazione di forte eccedenza delle entrate contributive rispetto alle prestazioni erogate stante la giovane storia previdenziale dei relativi iscritti e per i quali il trattamento previdenziale previsto è quello contributivo puro;

f) in riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare, si rileva positivamente soprattutto a partire dall'esercizio 2015, e in linea con i criteri di investimento di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22 aprile 2015, l'incremento del ricorso ad investimenti con alta qualità creditizia e prudenziali come titoli di Stato del debito pubblico italiano ed obbligazioni;

g) in particolare tra le operazioni che nel 2015 hanno interessato il comparto azionario italiano, si evidenzia l'acquisto di titoli di Stato per circa 41 milioni di euro, e 3.000 quote (pari all'1%) del capitale sociale di Banca d'Italia per un esborso di 75 milioni di euro;

h) con riferimento al patrimonio immobiliare detenuto dall'ente, preso atto del piano di dismissioni della quota residenziale avviata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 - e sulla base di anche quanto indicato nel corso dell'audizione del 7 luglio 2016 - si raccomanda che lo stesso avvenga con modalità tali da rispettare criteri di trasparenza, cercando altresì di contemperare le esigenze di redditività con quelle di una certa attenzione a situazioni economico-sociali di particolare disagio;

i) con riferimento alla posta contabile dei crediti contributivi nei confronti di aziende agricole - il cui ammontare nel 2015 risulta pari a 43,3 milioni di euro al netto degli accantonamenti effettuati al Fondo svalutazione crediti - si raccomanda l'adozione di azioni concrete volte al conseguimento sia di una più incisiva strategia di recupero degli stessi, sia di una maggiore propensione delle aziende agricole ad assolvere spontaneamente le obbligazioni contributive;

j) relativamente alle risultanze attuariali, il prospetto sintetico del bilancio tecnico per il periodo 2015-2064 evidenzia per il Fondo di previdenza della gestione ordinaria un avanzo tecnico complessivo di 165,4 milioni di euro, così che il contributo regolamentare, aumentato della quota addizionale, è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario della gestione; il Fondo per il trattamento di fine rapporto presenta per lo stesso periodo un disavanzo tecnico pari a 32,4 milioni di euro, per il quale occorre che negli anni futuri venga valutata attentamente la possibilità di un intervento di riequilibrio, senza utilizzare le risorse delle altre gestioni dell'Ente; i bilanci tecnici delle due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici non fanno emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

**RELAZIONE CON FORMULAZIONE
DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

(Relatore onorevole Pino Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ente svoltasi in data 28 settembre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Le funzioni

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, si è trasformato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, incaricata di attuare la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con riferimento alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'indennità di maternità.

L'Istituto provvede, altresì, nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, attraverso una gestione previdenziale separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103. Mentre per i giornalisti iscritti alla gestione principale il sistema contributivo è stato adottato a far data solo dal 1° gennaio 2017, per tale gestione separata le prestazioni pensionistiche sono erogate con il sistema contributivo puro.

1.2 Gli organi

Gli organi dell'Inpgi, i cui titolari durano in carica quattro anni sono:

- a) il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri;
- b) il Consiglio generale, composto da 65 membri di cui sessantadue elettivi e tre designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;

- c) il Consiglio di amministrazione, composto da 16 membri;
- d) il Comitato amministratore della gestione separata, composto da 9 membri e presieduto dal Presidente dell'Istituto;
- e) il Collegio sindacale, composto da sette membri.

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda, intera e ridotta (l'indennità ridotta è corrisposta ai componenti degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi da lavoro) delle indennità per il 2015:

	2015
Presidente	
- indennità	255.728
Vice Presidente Vicario	
- indennità ridotta	43.192
Vice presidente	
- indennità ridotta	34.788
Cons. amm. non titolari di pensione diretta e sindaci	
- indennità intera	51.596
- indennità ridotta	26.213
Consiglieri di amm.ne titolari di pensione diretta	
- indennità intera	51.596
- indennità ridotta	26.213
Presidente Collegio dei sindaci	
- indennità intera	60.000
Componenti Comitato amministr. gestione separata	
- indennità intera	43.192
- indennità ridotta	21.894

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Le spese per gli organi dell'ente nel 2015 ammontano a 1,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2014 di 54mila euro a seguito della riduzione dei compensi e delle indennità, in esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 ottobre 2015, concernente la riduzione del 10% delle indennità riconosciute.

Le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari dell'Inpgi riguardo al quadriennio 2016-2020 si sono svolte febbraio 2016 .

1.3 Il Personale

Il personale amministrativo in forza al 31/12/2015 è pari a 205 unità contro le 206 unità dell'anno precedente.

Le spese complessive sostenute per il personale nell'esercizio 2015 risultano pari a 16,473 milioni di euro.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento allo Stato patrimoniale il valore del Patrimonio netto nel 2015 è pari a 1,8 miliardi di euro, di cui di cui 1,7 miliardi sono destinati alla copertura della Riserva tecnica IVS.

Nell'ambito delle Attività, rilevante appare la posta dei Crediti verso terzi. In particolare, i crediti verso aziende editoriali, per contributi non versati, sono pari a 301,6 milioni di euro nel 2014 e a 304,2 milioni di euro nel 2015, con una quota riferita a crediti verso aziende fallite che ammonta a 37,8 milioni di crediti nel 2014 e 41,8 milioni di crediti nel 2015. Nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017 è stato altresì evidenziato che una quota del volume totale dei crediti, pari a 150 milioni di euro, è costituita non da fenomeni di morosità da parte delle aziende nel versare la contribuzione corrente quanto da crediti fondati su irregolarità riscontrate nell'assolvimento degli obblighi di denuncia nei rapporti di lavoro e derivanti da accertamenti ispettivi o d'ufficio.

A copertura della quota inesigibile risulta iscritto in bilancio il fondo svalutazione crediti che a fine esercizio ammonta a 131,3 milioni di euro contro i 119,1 milioni del 2014. Tale fondo è stato utilizzato per 4,8 milioni di euro e alla fine dell'esercizio è stato adeguato al rischio d'inesigibilità per l'ammontare di 16,9 milioni.

La voce dei crediti verso lo Stato passa dal valore di 9,02 milioni di euro del 2014 a 14,02 milioni nel 2015. All'interno della voce figurano per rilevanza gli importi di 4,9 milioni di euro per il credito riferito alle anticipazioni delle liquidazioni dei prepensionamenti *ex art. 37* della legge n. 416 del 1981, 3,04 milioni per gli interventi anticipati a sostegno dell'editoria, ai sensi della legge n. 147 del 1913, ed infine l'importo di 5,4 milioni per gli sgravi contributivi concessi alle aziende di cui all'art.1, comma 67, della legge n. 247 del 2007.

Relativamente all'andamento economico dell'ente, con riferimento all'esercizio contabile 2015 si evidenzia quanto segue:

- i dati riportati nel relativo documento di Bilancio consuntivo indicano un risultato economico positivo di 21,06 milioni di euro;
- i risultati della gestione previdenziale ed assistenziale segnano nel 2015 un disavanzo di -111,9 milioni di euro, contro il disavanzo di -81,6 milioni dell'anno precedente.

Si rileva quindi quale elemento di criticità che l'equilibrio di bilancio nel 2015 deriva essenzialmente da un effetto compensatorio dato dai proventi della gestione patrimoniale, congiuntamente ad un valore di plusvalenze nette pari a circa 90,1 milioni di euro realizzate dalle cessioni di immobili di proprietà al Fondo Immobiliare "Inpgi-Giovanni Amendola", come risulta dal seguente prospetto del conto economico consuntivo, confrontato con l'anno precedente:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	differenze
GESTIONE PREVIDENZIALE			
RICAVI	398.337.581	409.082.404	-10.744.823
COSTI	510.277.528	490.702.780	19.574.749
RISULTATO GEST.PREVIDENZIALE	-111.939.947	-81.620.376	-30.319.571
GESTIONE PATRIMONIALE			
PROVENTI	120.288.755	92.670.599	27.618.156
ONERI	25.019.439	47.215.157	-22.195.718
RISULTATO GEST.PATRIMONIALE	95.269.317	45.455.443	49.813.874
SPESE DI STRUTTURA	24.963.735	24.816.419	147.317
ALTRI PROVENTI ED ONERI	5.032.938	4.372.976	659.962
COMPONENTI STRAORDINARI	66.852.236	79.228.121	-12.375.885
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.181.139	5.599.579	3.581.560
RISULTATO ECONOMICO	21.069.670	17.020.167	4.049.503

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Su questo tema rilevante per la solidità finanziaria della Cassa nella Relazione della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi si legge che *“quanto esposto disegna un quadro, anche alla fine del 2015, dai contorni molto negativi, che non poteva esonerare la governance dell'Istituto dall'assumere iniziative severe volte a ristabilire, almeno tendenzialmente, un equilibrio previdenziale gravemente compromesso in ragione, principalmente, di una crisi strutturale del settore dell'editoria. Né, d'altro canto, alcune misure – pur poste in essere negli anni passati dall'amministrazione in accordo con le parti sociali – sono state, da sole, sufficienti a fronteggiare la gravità della situazione”*.

2.1 I proventi della gestione del patrimonio.

Complessivamente, la gestione patrimoniale dell'ente - comprensiva anche degli investimenti in fondi immobiliari tra cui anche il Fondo Immobiliare Giovanni Amendola - fa registrare nel 2015 un attivo per 95,2 milioni di euro con un rendimento finanziario pari al 2,21%. Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio complessivo della tipologia degli investimenti, con i valori contabili e di mercato al 31 dicembre 2015, e con la relativa composizione in termini percentuali:

Composizione degli investimenti				
	valore contabile	quota %	valore mercato	quota %
Fondi immobiliari	1.012.882.930	60,44%	1.010.062.481	58,01%
Fondi private equity	28.358.938	1,69%	44.581.764	2,56%
Fondi total return	28.328.932	1,69%	30.748.378	1,77%
Fondi azionari	226.458.091	13,51%	246.992.906	14,19%
Fondi obbligazionari	222.887.184	13,30%	225.109.700	12,93%
Immobili locati	86.281.713	5,15%	112.845.675	6,48%
Concessione Mutui	37.685.846	2,25%	37.685.846	2,16%
Concessione Prestiti	33.038.491	1,97%	33.038.491	1,90%
Totale	1.675.922.124	100,00%	1.741.065.239	100,00%

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Nel quadro totale degli investimenti di particolare rilevanza è la componente di investimenti immobiliari (sia sotto forma di fondi che di immobili di proprietà) rispetto a quelli mobiliari.

Si rileva inoltre che le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a 30,9 milioni di euro

Il valore del patrimonio immobiliare detenuto direttamente dall'ente è pari nel bilancio consuntivo 2015 (voce contabile "terreni e fabbricati") a 308,1 milioni di euro, e registra un decremento - a seguito del progressivo apporto degli immobili al Fondo Giovanni Amendola - di circa 145 milioni rispetto al corrispondente valore riportato nel bilancio 2014 (453,8 milioni). Come indicato nella Relazione della Corte dei conti al Bilancio consuntivo 2015, una stima interna sul patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 2015 ha definito in 459,4 milioni circa (740,3 nel 2014) il valore complessivo di mercato degli immobili di proprietà.

I proventi netti della quota del patrimonio immobiliare gestito direttamente nel 2015 sono pari a 10,7 milioni di euro - in diminuzione rispetto all'anno precedente per circa 3,7 milioni in virtù delle operazioni di conferimento nel corso dell'esercizio al fondo immobiliare - e la redditività netta contabile risulta pari a 1,60% nel 2014 e 1,45% nel 2015.

2.2 Il fondo immobiliare "Inpgi - Giovanni Amendola".

Tale fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso - attualmente costituito da due comparti - è stato costituito alla fine dell'esercizio 2013, attraverso il conferimento di un primo portafoglio immobiliare pari a 182,1 milioni di euro all'iniziale "Comparto Uno". Nel corso dell'esercizio 2014 si sono compiuti altri conferimenti al "Comparto Uno" per complessive 207,1 milioni di euro, ed è stato avviato il "Comparto Due" con conferimenti complessivi per 99,5 milioni di euro. Sono state inoltre trasferite alla Gestione

Previdenziale Separata quote del “Comparto Uno” per un ammontare complessivo pari a 9,9 milioni di euro.

Alla fine dell’esercizio 2014 il fondo immobiliare presentava la seguente situazione:

Situazione al 31/12/2014	valore di bilancio	valore di mercato	n° quote	val.unitario quota (*)
Comparto UNO	364.350.000,00	368.231.857,77	7.287,00	50.532,710
Comparto DUE	99.500.000,00	97.658.219,18	1.990,00	49.074,482
Totale	463.850.000,00	465.890.076,95	9.277,00	

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell’Inpgi

Nel corso dell’esercizio 2015 si è proseguito con nuovi conferimenti per un ammontare complessivo di 235,3 milioni di euro, di cui 198,1 milioni al “Comparto Uno” e 37,2 milioni al “Comparto Due”, mediante l’apporto d’immobili di proprietà, per un valore complessivo di bilancio pari a circa 145,1 milioni e un valore di mercato pari a 235,3 milioni. Come già detto in precedenza, dai conferimenti avvenuti nel 2015 sono derivate plusvalenze nette pari a circa 90,1 milioni di euro.

Alla fine dell’esercizio 2015 il fondo immobiliare presentava la seguente situazione:

Situazione al 31/12/2015	valore di bilancio	valore di mercato	n° quote	val.unitario quota (*)
Comparto UNO	562.470.814,76	561.496.279,44	11.248,00	49.919,655
Comparto DUE	136.756.442,82	134.946.992,01	2.734,00	49.358,812
Totale	699.227.257,58	696.443.271,45	13.982,00	

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell’Inpgi

La società che gestisce il Fondo è “Investire SGR”.

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Relativamente all’andamento della gestione previdenziale il primo elemento di criticità è dato dal valore del rapporto tra giornalisti attivi e pensionati che presenta una tendenza decrescente, passando da 1,97 dell’anno 2014 a 1,77 dell’anno 2015, risultando nel 2014 16.227 iscritti attivi e 8.234 prestazioni pensionistiche erogate e nel 2015 15.340 iscritti attivi e 8.643 prestazioni pensionistiche erogate.

Per ciò che concerne le risultanze di carattere contabile, come già sopra indicato in sede di conto economico generale la gestione previdenziale e assistenziale registra nel 2015 un disavanzo di 111,9 milioni di euro, con un incremento negativo di 30,3 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. In particolare la tabella che segue evidenzia per il quinquennio 2011-2015 un andamento negativo crescente del saldo previdenziale e che costituisce il riflesso del

rilevante calo occupazionale nel settore, con la conseguente contrazione dei ricavi contributivi e l'aumento delle spese previdenziali e assistenziali.

Rapporto costi/ricavi della gestione previdenziale

	2011	2012	2013	2014	2015
Valori all'unità di euro					
Totale Ricavi	416.848.532	434.600.627	415.824.678	409.082.404	398.337.581
Totale Costi	418.151.526	441.991.354	467.473.251	490.702.780	510.277.528
Avanzo/Disavanzo	-1.302.994	-7.390.727	-51.648.573	-81.620.376	-111.939.947

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Si rileva quindi - quale ulteriore e principale elemento di criticità - come per tutti gli anni considerati le entrate contributive non risultino sufficienti a far fronte alle spese per prestazioni istituzionali, e come l'equilibrio generale di bilancio dell'Istituto sia da ricondurre ai proventi finanziari, tra cui anche le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare al fondo immobiliare "Inpgi - Giovanni Amendola", che ha generato un effetto compensatorio positivo per le entrate dell'ente derivante dalla realizzazione delle relative plusvalenze le quali però per loro natura sono da considerare entrate finanziarie "una tantum" e quindi non tali da rappresentare la soluzione di una situazione di squilibrio che richiede viceversa l'adozione di interventi correttivi a carattere strutturale e prospettico.

Altro elemento di criticità strutturale è stato rappresentato dal mantenimento, sino al 2017, del regime retributivo. In relazione a ciò nel febbraio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col Ministero dell'Economia - ha approvato la riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi in data 28 settembre 2016 e finalizzata, come si legge nel sito istituzionale dell'ente, "a garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo".

Le misure principali della riforma - la cui applicazione non è prevista nei confronti degli iscritti che, alla data del 31/12/2016, avessero già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l'accesso al trattamento pensionistico - concernono:

- la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia con un progressivo incremento nel triennio 2017 - 2019 dell'età anagrafica richiesta, fino al raggiungimento di 66 e 7 mesi;
- la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità, che prevede un progressivo innalzamento dell'anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di contribuzione con 62 anni di età;
- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo limitatamente alle contribuzioni successive al 01/01/2017.

La riforma prevede anche un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione principale, da applicare, in via temporanea, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'Inpgi di importo pari o superiore a 38.000 euro annui lordi, con percentuali crescenti in base a diverse fasce reddituali.

Con riferimento all'entrata a regime di tale riforma si renderà quindi necessario verificare - nel corso dell'esame dei futuri esercizi contabili nonché sulla base di documentate proiezioni attuariali - quale sia la reale efficacia derivante dalle misure adottate in termini di sostenibilità della gestione previdenziale, tenuto anche conto che per un ampio intervallo temporale l'erogazione di prestazioni pensionistiche attraverso il sistema a "ripartizione", che non prevede la correlazione per competenza economica tra i contributi e le prestazioni pensionistiche, continueranno comunque a produrre i loro effetti. Va altresì tenuto conto di un processo di riconversione tuttora in corso della professione giornalistica, e che rende incerto la definizione quantitativa della relativa platea di iscritti.

Riguardo ai prepensionamenti di cui alla legge n. 416 del 1981, le modifiche intervenute da ultimo con la legge n. 33 del 2009 hanno posto l'onere di tale ammortizzatore a carico del Bilancio dello Stato, con la previsione di un finanziamento per un importo complessivo non superiore ai 29 milioni di euro annui. Alla data di chiusura del bilancio 2015 sono stati liquidati 826 prepensionamenti; l'onere complessivo anticipato dall'Inpgi è stato pari a 31,9 milioni di euro, di cui 29 milioni a carico dello Stato e la parte eccedente, pari a 2,9 milioni, è stata contabilmente coperta attraverso il fondo contrattuale per finalità sociali, tramite il conto di gestione copertura prepensionamenti.

4. LA GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla gestione separata sono 40.534 nel 2014 e 41.188 nel 2015.

La Gestione separata ha iniziato a corrispondere trattamenti pensionistici nel 2001, dato che solo a partire da tale anno si è potuta verificare la condizione del versamento minimo di 60 contributi mensili, necessaria per il conseguimento da parte degli iscritti aventi i requisiti anagrafici del diritto alla prestazione. L'erogazione delle pensioni avviene attraverso l'applicazione del sistema contributivo puro.

Le pensioni IVS in essere a fine 2015 sono 1.316, contro le 1.302 del 2014 e le 1.275 del 2013, con un onere complessivo pari, nel 2015, a 1,4 milioni di euro, 1,4 nel 2014 e 1,3 nel 2013. Il saldo della gestione previdenziale è pari a 44,5 milioni di euro nel 2013, 46,3 nel 2014 e 43,6 nel 2015.

Il patrimonio netto, costituito dal fondo di riserva e dall'avanzo di gestione, raggiunge nel 2015 i 506,3 milioni di euro, contro i 466,7 del 2014.

La consistenza del patrimonio mobiliare è 368,05 milioni nel 2013, 384,1 nel 2014 e 391 nel 2015. Le maggiori componenti - con riferimento all'esercizio 21015 -

sono costituite da fondi obbligazionari per il 52 per cento, da fondi azionari per l'8 per cento, da fondi immobiliari per il 18 per cento.

Il rendimento è stato del 3,55% nel 2014 e 0,05% nel 2015.

5. LE PROSPETTIVE DI MEDIO E LUNGO PERIODO

Per ciò che concerne le prospettive di medio e lungo periodo relative alla gestione principale dell'ente, le relative risultanze - con base al 31 dicembre 2015 e proiezioni sino al 2065 - sono documentate nell'ultimo bilancio tecnico attuariale elaborato nel settembre 2016 ed illustrato nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017, i cui dati, elaborati con riguardo ai contenuti della riforma la cui approvazione definitiva come detto ha avuto luogo in data 28 settembre 2016, evidenziano:

- un saldo previdenziale negativo fino al 2039 e che torna ad assumere un valore positivo nel 2040, ed un valore del patrimonio in diminuzione fino al 2037, anno in cui si attesta ad un valore di 1,6 miliardi di euro per poi incrementarsi dal 2038 e raggiungere, al termine del periodo considerato, un valore di circa 18,6 miliardi. Come riportato nelle note conclusive a commento del prospetto sintetico del bilancio tecnico *"le simulazioni attuariali sono fondate su basi tecniche fornite dal Ministero che potrebbero essere non aderenti alle dinamiche del settore giornalistico..."*, circostanza che fa ritenere *"imprescindibile"* *"l'adozione di monitoraggi attuariali regolari con carattere annuale e finalità gestionali. Essi, difatti, rimangono gli unici strumenti in grado di evidenziare gli aspetti strutturali degli eventuali disallineamentie delle potenziali contromisure a disposizione del C.d.A."*.

Relativamente alla Gestione separata, le proiezioni tecnico-attuariali elaborate non evidenziano problemi in termini di tenuta. Sia il saldo previdenziale, sia il saldo totale risultano, infatti, positivi in tutto il periodo considerato, con un rapporto tra patrimonio e riserva legale sempre ampiamente superiore all'unità.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

a) dal punto di vista organizzativo, circa la composizione degli organi direttivi, si evidenzia l'eccessiva consistenza numerica degli stessi, con un conseguente elevato costo degli emolumenti spettanti;

b) per la Gestione principale si registra una contrazione del numero degli iscritti attivi, che passano da 16.227 nel 2014 a 15.340 nel 2015, con un conseguente decremento del rapporto fra numero degli iscritti attivi e il numero delle pensioni che passa da 1,97 del 2014 a 1,77 del 2015;

c) continua per la Gestione principale il progressivo peggioramento del saldo previdenziale e assistenziale (pari nel 2015 a -111,9 milioni, a fronte di -81,6 milioni nel 2014), con un decremento sul 2014 che supera i 30 milioni. Tale deficit nell'esercizio 2015 è stato essenzialmente compensato, come già nel 2014, dalle plusvalenze (per oltre 90 milioni) derivanti dalla cessione al "Fondo immobiliare Inpgi" di quote del patrimonio immobiliare dell'ente, le quali però per loro natura sono da considerare entrate finanziarie "una tantum" e quindi non tali da rappresentare la soluzione di una situazione di squilibrio che richiede viceversa l'adozione di interventi correttivi a carattere strutturale e prospettico. Si rileva che a tale squilibrio ha contribuito il mantenimento sino al 1° gennaio 2017 del sistema retributivo a ripartizione;

d) in relazione a ciò si evidenzia che nel febbraio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col Ministero dell'Economia - ha approvato la riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi in data 28 settembre 2016 e finalizzata a garantire la sostenibilità della gestione nel lungo periodo, la cui efficacia andrà verificata nel corso dell'esame dei futuri esercizi contabili nonché sulla base di documentate proiezioni attuariali che tengano pienamente conto dei reali effetti delle modifiche intervenute, dovendosi anche tener conto di un processo di riconversione tuttora in corso della professione giornalistica e che rende incerto la definizione quantitativa della relativa platea di iscritti;

e) I risultati economici devono essere esaminati con attenzione alla luce del peggioramento del saldo previdenziale, che rende l'apporto dei proventi finanziari essenziale per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Il risultato della gestione patrimoniale è di segno positivo per 95,269 milioni, con un incremento di 49,813 milioni sul precedente esercizio; l'avanzo di esercizio si attesta su 21,070 milioni, mentre nel 2014 l'analogo risultato era di 17,020 milioni; la redditività netta del patrimonio immobiliare (ai valori di bilancio), senza considerare le operazioni di apporto al "Fondo immobiliare Inpgi", passa dall'1,60 per cento del 2014 all'1,45 per cento del 2015. Va rilevato che la composizione del patrimonio è fortemente orientata sul settore immobiliare, sia come investimenti in fondi immobiliari che come immobili di proprietà;

f) rilevante appare la posta contabile dei crediti verso aziende editoriali, il cui ammontare risulta pari a 301,6 milioni di euro nel 2014 e a 304,2 milioni di euro nel 2015. Si raccomanda quindi l'adozione di azioni concrete volte al conseguimento di una più incisiva strategia di recupero degli stessi anche con riferimento all'attività ispettiva per l'accertamento della quota di crediti derivanti da irregolarità nell'assolvimento degli obblighi di denuncia nei rapporti di lavoro, sia di una maggiore propensione delle aziende editoriali ad assolvere spontaneamente le obbligazioni contributive;

g) per la "Gestione separata" il patrimonio netto, costituito dal fondo di riserva e dall'avanzo di gestione, raggiunge nel 2015 i 506,3 milioni di euro, contro i 466,7 del 2014. Restano, a fronte della sostanziale sostenibilità della gestione, anche nelle proiezioni attuariali di lungo periodo, le criticità costituite

dall'adeguatezza dell'assegno pensionistico atteso in relazione a tassi di sostituzione molto contenuti, specie per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività libero professionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	275
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Presidente della Sogei, Biagio Mazzotta, e dell'Amministratore Delegato della Sogei, Andrea Quacivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono per la Sogei, il presidente, Biagio Mazzotta, l'amministratore delegato, Andrea Quacivi, il direttore mercati e clienti, Gianni Gasbarrini, il direttore infrastrutture, impianti e innovazione, Paolino Iorio, e la responsabile comunicazione e rapporti istituzionali, Anna Scalfuri.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Presidente della Sogei, Biagio Mazzotta, e dell'Amministratore Delegato della Sogei, Andrea Quacivi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Biagio MAZZOTTA, *presidente della Sogei*, svolge una relazione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Michele PELILLO (PD), Andrea QUACIVI, *amministratore delegato della Sogei*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, il deputato Michele PELILLO (PD), il senatore

Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il deputato Paolo PETRINI (PD), la senatrice Laura BIGNAMI (MISTO – Movimento X) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Andrea QUACIVI, *amministratore delegato della Sogei*, e Biagio MAZZOTTA, *presidente della Sogei*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	277
Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
Comunicazioni del Presidente	278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 ottobre 2017.

La seduta comincia alle 14.10

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, che ringrazia della presenza.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN), Giuseppina CASTIELLO (LNA), Stella BIANCHI (PD), Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Giovanna PALMA (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi mercoledì 27 settembre, ha convenuto sulla desecretazione di alcuni documenti, rientranti nell'ambito dell'approfondimento sulla regione Lazio. I documenti in questione sono contrassegnati dai numeri: 1406.2, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.3, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.4, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.5, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.6, ad eccezione dei riferi-

menti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.10; 1406.11; 1406.12. Nella medesima riunione è stato altresì stabilito di desecretare il resoconto stenografico dell'audizione del dottor Sandro Raimondi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, svoltasi lo scorso 31 maggio 2017, ad eccezione del nominativo della persona che avrebbe collaborato alle indagini (a pagina 8 di 12).

(La Commissione concorda).

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, con riferimento alle due missioni in Campania rispettivamente previste dall'11 al 13 ottobre e dal 25 al 27 ottobre, ha stabilito che ne abbia luogo una sola soltanto dal 23 al 27 ottobre 2017.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione di Gianni Gennari (*Svolgimento e conclusione*) 279

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione di Gianni Gennari.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo aver introdotto brevemente i temi

oggetto dell'audizione, pone alcuni quesiti, ai quali risponde Gianni GENNARI.

Intervengono con quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Massimo CERVellini (Misto-SI-SEL), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Gianni GENNARI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Gianni Gennari e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	280

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione prosegua i propri lavori nella setti-

mana dal 9 al 13 ottobre con le audizioni di Alessandra Camporota, nuova responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, e di Diego Piacentini, Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale.

La settimana successiva inizierà l'esame in aula della bozza di relazione conclusiva in modo da arrivare alla sua approvazione con congruo anticipo sul termine dei lavori della Commissione.

Il presidente comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di attribuire all'onorevole Vincenza Bruno Bossio il ruolo di relatrice in aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	5
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Esame e rinvio</i>)	7
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Tallin in occasione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) (7-9 settembre 2017)	10
<i>ALLEGATO (Relazione sulla conferenza)</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziare per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450	
--	--

<i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	32
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	34
Sui lavori delle Commissioni	33
 COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
 COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	37
 I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	50
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	55
<i>ERRATA CORRIGE</i>	54
 II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	57
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	62
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	63
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	58
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	59
<i>ERRATA CORRIGE</i>	61

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Dottor Giorgio Beretta, ricercatore dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) (*Svolgimento e conclusione*) 65**IV Difesa**

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 66

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 66

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 68

RISOLUZIONI:

7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00262*) 69ALLEGATO (*Testo approvato*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (*Seguito dell'esame e conclusione*) 73

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 79Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

AVVERTENZA 79

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 82ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 113

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	83
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Sui lavori della Commissione	84
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	107
7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza (<i>Discussione e rinvio</i>)	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'amministratore delegato di <i>Satispay</i> , Alberto Dal Masso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
AVVERTENZA	112

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	118
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	119

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	126

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali. COM(2017) 375 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – Ufficio legislativo</i>)	127

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020. COM(2017) 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – Direzione generale spettacolo</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Anas Spa sul nuovo contratto di programma 2016-2020 ..	133
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riformulati</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	159
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> , Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	175
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi e Lombardi</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	187

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali (CUP) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	169
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. C. 4600 Simonetti (<i>Esame e rinvio</i>)	170
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	174
--	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	198
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese e Baroni)	200

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	206
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	209

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) sull'operato e sulle prospettive della gestione commissariale della Federconsorzi stessa .	208
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.	
Audizione del prof. Angelo Frascarelli, professore associato, docente di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	210
---	-----

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	218
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	214
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
AVVERTENZA	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Atto n. 438) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	225
Variatione nella composizione della Commissione	225
Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
Sulla pubblicità dei lavori	226
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017 (<i>Esame e conclusione</i>) ...	226
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre 2017</i>)	227
Comunicazioni del presidente	226
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 642/3114 al n. 643/3119</i>)	236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	239
--------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri	240
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	241
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pagliuca e del Direttore Generale della Cassa, Carlo Maiorca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori	242
-----------------------------------	-----

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	244
---	-----

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	264
---	-----

AVVERTENZA	243
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	275
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Presidente della Sogei, Biagio Mazzotta, e dell'Amministratore Delegato della Sogei, Andrea Quacivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	277
-----------------------------------	-----

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
--	-----

Comunicazioni del Presidente	278
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione di Gianni Gennari (*Svolgimento e conclusione*) 279**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 280

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del presidente 280

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 4 ottobre 2017. – (Camera dei deputati – Sala Busti – Palazzo Montecitorio) – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Audizioni informali sul tema «Le sanzioni nelle assemblee parlamentari internazionali».

Le Audizioni si sono svolte dalle 15 alle 16.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009050